



CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULL'ADRIATICO E IL MEDITERRANEO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Diritti negati e violenza contro le donne nell'area mediterranea



A cura di

ANDREA CALIGIURI
MAELA CARLETTI
MARIA CIOTTI

2024

EDITORIALE SCIENTIFICA



CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULL'ADRIATICO E IL MEDITERRANEO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Diritti negati e violenza contro le donne nell'area mediterranea

A cura di

ANDREA CALIGIURI
MAELA CARLETTI
MARIA CIOTTI

2024

EDITORIALE SCIENTIFICA

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 2024 Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com – info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-235-0172-6

COMITATO SCIENTIFICO

GEMMA ANDREONE

Dirigente di ricerca di Diritto internazionale
Direttrice ff. dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali,
Consiglio Nazionale delle Ricerche

ANGELA CARBONE

Professoressa associata di Storia moderna
Università di Bari

MARINA GARBELLOTTI

Professoressa associata di Storia moderna
Università di Verona

LAURA SALVADEGO

Professoressa associata di Diritto internazionale
Università di Macerata

INDICE

<i>Premessa</i>	1
-----------------------	---

INTRODUZIONE

Violenza di genere e immaginario simbolico-politico. Nominare il dominio NATASCIA MATTUCCI	5
---	---

PARTE I

VIOLENZA E GENERE IN UNA PROSPETTIVA STORICA: CASI DI STUDIO

Violenza e genere in una prospettiva storica: alcune note sulle fonti MAELA CARLETTI – MARIA CIOTTI – BENEDETTA PETROSELLI.....	17
Violence et genre des injures verbales, gestuelles et corporelles dans l’Italie communale de la fin du Moyen Âge DIDIER LETT	23
La parola delle donne in tribunale: violenze sessuali e studi d'archivio in Francia (Digione, XV sec.) MAËLISS NOUVEL	40
La parola delle donne in tribunale: violenze sessuali e studi d’archivio in Italia (XIX sec.) BENEDETTA PETROSELLI	54

PARTE II

IDENTITÀ, CONTAMINAZIONI E DIRITTI

I diritti delle donne nelle parole delle pioniere del femminismo del Primo Novecento: i <i>memoir</i> di Hudā Sha‘rāwī e Nabawiyya Mūsā, e le biografie di Mayy Ziyāda MARIA ELENA PANICONI – MARIANGELA MASULLO	85
---	----

“L’ibrido connubio”. Genere, sessualità e costruzione dei confini razziali nelle colonie italiane ANNALISA CEGNA	100
Alle origini dell’associazionismo femminile in Marocco. Nazionalismo, diritti e produzione culturale (1935-1969) MARTINA BIONDI	113
Tutela dei diritti delle donne e ruolo dei social media. Voci dall’Iran VALENTINA POLCI	128

PARTE III SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E DIRITTI DELLE DONNE

Universalismo dei diritti delle donne nella CEDAW e attualità delle riserve apposte INES CORTI	141
La Convenzione di Istanbul quale strumento di avanzamento degli standard internazionali e nazionali di tutela per le donne vittime di violenza RACHELE MARCONI	155
<i>Leggere Lolita a Teheran: l'oppressione delle donne iraniane e la risposta del diritto internazionale</i> ELENA ARDITO	166

CONCLUSIONI

MAURA MARCHEGIANI	187
<i>Autori</i>	197

Premessa

La *negazione* dei diritti delle donne è oggi un tema quanto mai attuale e urgente che interessa, sebbene con diversa intensità, tutte le comunità che popolano il Mediterraneo. In questo *Volume*, il fenomeno della violenza e della discriminazione verso le donne è stato analizzato secondo diversi approcci con il fine di offrire, sebbene in un'ottica non esaustiva, alcuni dei principali elementi su cui poter costruire una riflessione consapevole che coinvolga non solo il mondo accademico ma anche l'opinione pubblica.

Il *Volume* è stato suddiviso in tre parti: la Parte I offre una prospettiva storica, nell'ambito della quale emerge come il fenomeno in esame abbia assunto e veicolato forme, linguaggi, contenuti e valori sociali differenti a seconda del contesto storico-geografico di riferimento; la Parte II mette in evidenza alcune espressioni identitarie e dell'associazionismo femminile in particolare nell'area del Medio oriente, ponendo l'enfasi su situazioni e contesti è emersa con maggiore intensità il connubio tra sostenibilità sociale, solidarietà internazionale e rivendicazione dei diritti delle donne; la Parte III osserva il fenomeno della violenza e della discriminazione in un'ottica giuridica, analizzando alcuni strumenti internazionali rilevanti in materia.

In particolare, il *Volume* offre un contributo di riflessione per realizzare i seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile:

- *Goal 5: PARITÀ DI GENERE: Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze*
- *Goal 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE: Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni*

Da ultimo, un sentito ringraziamento va alle studiose e agli studiosi che hanno collaborato con il Centro interdipartimentale di Ricerca sull'Adriatico e il Mediterraneo (CiRAM) nel corso degli ultimi anni, sia per aver reso possibile la realizzazione di questa opera sia per l'impegno profuso nelle attività divulgative che il Centro organizza periodicamente sulla tematica.

20 dicembre 2024

Andrea Caligiuri – Maela Carletti – Maria Ciotti

INTRODUZIONE

Violenza di genere e immaginario simbolico-politico. Nominare il dominio

NATASCIA MATTUCCI

SOMMARIO: 1. Nominare il dominio. 2. Neopatriarcato, fratriarcato. 3. Linguaggio e violenza: riflessioni conclusive

1. Nominare il dominio

Nella storia della modernità la legge del padre è stata la fonte di legittimazione e riproduzione di un ordine politico, normativo e simbolico fondato su gerarchie e forme di dominio. Famiglia, società civile e Stato hanno trovato nella legge paterna sia un principio di autorità che un apparato simbolico capace di ordinare e subordinare le vite nei loro tratti pubblici e privati, fino a colonizzarne i desideri più intimi. Una struttura di potere di lunga durata in cui si intrecciano elementi culturali, sociali, economici, giuridici, religiosi in un nodo che le donne in tutto il mondo hanno allentato attraverso la pratica femminista¹. Un'architettura di potere e dominio che, con forme e intensità diverse, ha pervaso ogni epoca adattandosi a fenomeni politici e culture differenti. La parola «patriarcato» nomina questo doppio ordine politico e simbolico, fondato sul dominio maschile e sulla subordinazione femminile, nel nome e cognome del padre. Adriana Cavarero ha sottolineato che si tratta, al di là delle lingue impiegate per nominarlo, di un «ordine di centralità maschile che struttura la tradizione in tutte le sue forme»². Ordine che agisce fin dall'origine di questa tradizione, nel senso che «la storia della tradizione d'Occidente appare patriarcale sin dal suo inizio»³. Le donne hanno mostrato che questa struttura ha bisogno di essere nominata per essere visibile e poter essere decostruita, lavorando sulle definizioni e sull'immaginario che intrappolano il loro divenire entro teche naturalistiche, funzionali al mantenimento dei rapporti di dominio. La pervasività di questo ordine gerarchico è così capillare che la prospettiva femminista ha agito a tutto campo. Un'azione continua chiamata innanzitutto a uno spostamento del punto di osservazione per guardare alle forme di dominio che le strutture cognitive legittimano e riproducono. L'analisi decostruttiva ha riguardato, in particolare, il sistema di poteri e significati che chiamiamo ordine simbolico. Quello patriarcale si fonda sull'assunzione del sesso maschile a paradigma dell'intera umanità, a canone astrattamente disincarnato di un umano da cui si può solo divergere verso forme incompiute, mancanti e non pienamente umane. Spostamenti dall'umano nominabili attraverso gradi di diversità da includere, nella migliore delle ipotesi, nel fraterno clima della casa paterna fittiziamente condivisa e mai coedificata.

Su cosa i saperi abbiano considerato umano nel corso della storia si potrebbe discutere a lungo riattraversando alcuni dei classici del pensiero per mettere in luce

¹ Cfr. F. Rochefort, *Femminismi. Uno sguardo globale*, Roma-Bari, Laterza, 2022.

² F. Restaino, A. Cavarero, *Le filosofie femministe*, Torino, Paravia, 1999, p. 114.

³ Ibid.

la genesi storico-politica di quell'archetipo che fa da matrice, parzialmente nascosta, del soggetto e dei suoi diritti. Il riferimento è al maschio occidentale bianco proprietario eterosessuale che ha fissato tanto il canone dell'umano, quanto i suoi gradi di distanza misurati attraverso criteri di classe, razza, sesso, genere, per dirne alcuni⁴. In questo sfondo, proprietà e ragione hanno fatto da coordinate dello status di cittadino attivo, di essere umano politicamente e giuridicamente compiuto all'interno di pensieri e forme politiche eterogenee. Si dovrà arrivare al tardo Novecento per cogliere la pericolosa alleanza discorsiva e simbolica tra naturalizzazione, normalizzazione sociale e norma giuridica⁵. Alleanza non decostruita fino in fondo, come emerge dall'intersezionalità delle disuguaglianze odierne e dalla cassa di risonanza digitale delle strategie linguistiche di deumanizzazione che investe con ondate mediatico-politiche chiunque varchi o rimetta in discussione un confine nazionale, sessuale, simbolico. Chiara Volpato ha messo in luce come le strategie di delegittimazione volte a escludere individui e gruppi dal cerchio dell'umano abbiano assunto espressioni radicali di deprezzamento, misconoscimento e ostracismo nei conflitti armati e negli stermini. Da non sottovalutare, tuttavia, che la «deumanizzazione si avvale di strategie esplicite, che negano apertamente l'umanità dell'altro, e di strategie sottili, che erodono in modo inconsapevole l'altrui partecipazione all'umanità; le sue forme sono variegata e molteplici, il loro successo dipende di volta in volta dal contesto sociale e dallo *Zeitgeist*»⁶. Gli atti linguistici di invisibilizzazione, umiliazione e inferiorizzazione rappresentano ordini del discorso performativi che si appoggiano alla zoologia, alla biologia e alla demonologia per stabilire differenti gradi di umano o categorie di subumani. La subordinazione femminile ha conosciuto e conosce un ricorso a una metaforizzazione ampia che si è avvalsa di immaginari plurime per dirne l'irrazionalità, la minorità, la mancanza di autocontrollo, la pericolosità, la devianza. La demonizzazione, in particolare, è servita a imbrigliare l'autonomia femminile dal Medioevo fino all'età moderna attraverso una strategia di potere consegnata a una semplificante isteria collettiva. Dalle analisi più classiche sull'accumulazione del capitale non si può espungere il ruolo strutturale del lavoro non retribuito delle donne che procreano e la funzione che ha avuto la caccia alle streghe nel disciplinarle alla mansione riproduttiva. La forza predatoria ed estrattiva che muove il capitalismo sin dalle origini, servendosi quando necessario del militarismo, si è alimentata di una violenta esclusione di chi minacciava il suo ordine materiale e simbolico.

⁴ «Se pensiamo ai confini sessuali del politico in senso lato, come sfera del vivere insieme, ci troviamo dinanzi a una differenza topografica tra sesso maschile e femminile che ha storicamente assegnato al primo l'inclusione nel mondo e la possibilità di dispiegare in esso la sua esistenza, relegando il secondo alla dimensione privata e domestica», N. Mattucci, "I confini sessuali del politico", *Post-filosofie*, n. 8, 2015, p. 83.

⁵ Per un approfondimento: N. Mattucci, "Diritti delle donne come diritti umani: il femminismo giuridico", *Forum di quaderni costituzionali*, n. 5, 2011, https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0273_mattucci.pdf.

⁶ C. Volpato, "Negare l'altro. La deumanizzazione e le sue forme", *Psicoterapia e Scienze Umane*, n. 2, XLVII, 2013, p. 311.

“Non si è visto così che la caccia alle streghe è stato uno degli avvenimenti più importanti nello sviluppo della società capitalistica e nella formazione del proletariato moderno [...] La caccia alle streghe ha reso più profonda la divisione tra donne e uomini, insegnando agli uomini a temere il potere delle donne, e ha distrutto un universo di pratiche, credenze e soggetti sociali la cui esistenza era incompatibile con la disciplina del lavoro capitalistica, ridefinendo in questo modo i principali elementi della riproduzione sociale”⁷.

In un lavoro imprescindibile per comprendere le radici delle forme di dominio nei confronti delle donne, Silvia Federici ha ricostruito come verso la metà del XV secolo – in un’epoca di rivolte popolari, epidemie e di crepuscolo del regime feudale – si celebrarono i primi processi per stregoneria in Europa (Svizzera, Italia, Germania, Francia), supportati da una vera e propria dottrina della stregoneria, considerata una forma di eresia nei confronti di Dio, dello Stato e della natura. Che la strategia di *deumanizzazione per demonizzazione* delle donne fosse innanzitutto discorsiva Federici lo evidenzia con chiarezza:

“La caccia alle streghe fu anche la prima persecuzione in Europa in cui si fece uso di una propaganda multimediale per generare una psicosi di massa tra la popolazione. Allertare la gente sui pericoli che ponevano le streghe, con libelli che pubblicizzavano i processi più famosi e i dettagli dei loro atroci delitti, fu uno dei primi compiti della stampa”⁸.

Il terreno della persecuzione delle donne fuori norma, che ha codeterminato la subordinazione plurisecolare che ha investito il destino di tutte, fu preparato da una macchina burocratico-legale alla quale diedero un apporto argomentativo scienziati, filosofi, giuristi, oltre che demonologi. In definitiva, «la caccia alle streghe fu strumentale alla costruzione di un nuovo ordine patriarcale in cui i corpi delle donne, il loro lavoro, il loro potere sessuale e la loro capacità riproduttiva dovevano essere posti sotto il controllo dello stato e trasformati in risorse economiche»⁹. La nascente organizzazione capitalistica del lavoro doveva prevedere e controllare i processi produttivi eliminando le resistenze popolari contro il potere, *in primis* quelle pratiche naturali, specie di gestione del corpo femminile, che rischiavano di apparire insubordinazioni impreviste. «Il mondo doveva essere “disincantato” per poter essere dominato»¹⁰. La caccia alle streghe indagata con sapienza da Federici è lo

⁷ S. Federici, *Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Milano-Udine, Mimesis, 2020, pp. 284-286. «La caccia alle streghe raggiunse il picco tra il 1580 e il 1630, cioè in un periodo in cui i rapporti feudali stavano già cedendo il passo alle istituzioni economiche e politiche tipiche del capitalismo mercantile. Fu in questo lungo “secolo di ferro” che, quasi per tacito accordo, in paesi spesso in guerra tra di loro i roghi si moltiplicarono e lo stato cominciò a denunciare l'esistenza delle streghe e a farsi carico della loro persecuzione».

⁸ Ivi, pp. 287-288. Federici sottolinea il ruolo del potere nel pianificare la persecuzione della stregoneria: «Non vi è dubbio quindi che la caccia alle streghe fu un'iniziativa politica di vastissima portata. Insistere su questo punto non vuol dire minimizzare il ruolo della chiesa nella persecuzione. La chiesa cattolica romana ha fornito l'impalcatura metafisica e ideologica alla caccia alle streghe e ha istigato la loro persecuzione come già aveva istigato la persecuzione degli eretici», ivi, pp. 289-290.

⁹ Ivi, p. 292.

¹⁰ Ivi, p. 299.

specchio di una violenza sterminatrice contro le donne per costruire un ordine politico e simbolico adatto ai tempi produttivi del capitale nascente. Un ordine razionale che si è potuto affermare solo mediante la soppressione di spazi e tempi che sfuggivano a misurazioni meccaniche. Se il dominio patriarcale come esercizio di potere non legittimo del genere maschile su quello femminile è stato oggetto di analisi del pensiero femminile e femminista già con la rivoluzione francese, non è possibile ignorare il passaggio dal feudalesimo al capitalismo per evidenziare lo sfruttamento riproduttivo delle donne per l'accumulazione del capitale. Questa dominazione ha assunto nel tempo dimensioni molteplici: subordinazione nel nucleo familiare, svalorizzazione delle donne nel sapere, nella scienza e nella religione, esclusione politica e da ruoli sociali di rilievo, sfruttamento del lavoro di cura non pagato, fino alla dimensione simbolica, quella interiorizzata dalle donne stesse¹¹.

L'attività dei pensieri e delle pratiche femministe novecentesche ha interpretato la legge di questa dominazione come un sistema fondato su una economia binaria, oppositiva e gerarchica. Si tratta di polarizzazioni note al senso comune: natura-cultura, privato-pubblico, corpo-mente, emozioni-ragione che posizionano, normalizzano e forniscono al linguaggio quotidiano stereotipi di genere che fungono da modelli comportamentali. L'economia binaria tende trappole linguistiche in cui è possibile cadere quando si pensa di superare quest'ordine continuando a impiegare le stesse logiche dicotomiche. Riattraversare la storia delle strutture oggettive e soggettive del dominio maschile significa, come ha osservato Pierre Bourdieu, considerare l'azione di istanze superiori quali istituzioni, chiese e scuola, che hanno contribuito nelle diverse epoche a legittimare e consolidare tali permanenze¹². La trasmissione dei rapporti di forza che l'ordine simbolico patriarcale ha fissato si è avvalsa dell'appoggio, espresso o tacito, di tali istanze. Il lavoro di disvelamento del dominio e della violenza simbolica attuato dai femminismi e dagli studi di genere è rivolto a disoccultare il carattere sessuato dei saperi fino a investire le strutture che li veicolano e perpetuano nel tempo. L'attenzione alla dimensione simbolica – ossia a visioni del mondo, immaginari, codici sociali e convinzioni diffuse – è rilevante anche per riflettere su come la formale dichiarazione dei diritti non cancelli automaticamente il loro fondamento patriarcale. Il ruolo del linguaggio nella trasmissione dell'economia binaria è determinante, perché il patriarcato è il «regno della sintassi del Padre», un vero e proprio «sistema fallologocentrico delle opposizioni»¹³. La sua forza è consistita nel disporre i significati in una struttura che mette ogni nome al posto che gli spetta per tenerlo sotto controllo. L'economia patriarcale è la struttura portante del linguaggio occidentale ed è divenuta per tale ragione obiettivo di una strategia decostruttiva in seno al laboratorio femminista. Judith Butler, tuttavia, partendo dalla teoria degli atti linguistici di John Austin¹⁴, evidenzia come i discorsi che alimentano espressioni di violenza discriminatoria, dall'odio razziale a quello di genere, possano essere ripensati e bloccati attraverso

¹¹ Cfr. S. Petrucciani, *Politica. Una introduzione filosofica*, Torino, Einaudi, 2020, p. 163.

¹² P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, Milano, Feltrinelli, 1998, p. 100. «La storia dovrebbe impegnarsi a descrivere e ad analizzare la (ri)costruzione sociale sempre ricominciata dei principi di visione e di divisione generatori dei “generi” e, più generalmente, delle diverse categorie di pratiche sessuali (eterosessuali o omosessuali soprattutto)».

¹³ F. Restaino, A. Cavarero, *Le filosofie femministe*, cit., p. 134.

¹⁴ Cfr. J.L. Austin, *Come fare cose con le parole*, Bologna, Marietti, 2019.

una ridefinizione della strategia del linguaggio come potere d'azione dei singoli¹⁵. Se il potere performativo degli atti linguistici consiste in una stabilizzazione per ripetizione, ovvero in una reiterazione attraverso una catena semantica all'interno dei contesti, questa trasformazionalità implica anche una possibilità di rottura. La forza strutturale della convenzionalità può essere scalfita attraverso una ripetizione infedele e impropria, una performance destabilizzante da parte di chi è invisibilizzato. La catena semantica si può spezzare e dinamizzare attraverso combinazioni imprevedute delle identità al fine di sovvertire la matrice maschilista o razzista. Si tratta dell'eversione praticata dai margini, per attraversare confini non nell'intento di abitare la casa paterna e assumere la lingua dell'abuso, ma di destrutturarla attraverso posizionamenti simbolici in cui nessuna identità sia fissa, normale, egemone.

2. Neopatriarcato, fratriarcato

Il laboratorio dei femminismi e degli studi di genere, a partire dagli anni Settanta fino a oggi, ha continuato a mettere sotto una lente linguistica, storica, filosofica, per dirne alcune, le metamorfosi di quella struttura di dominio che continua a essere tenuta in vita, per quanto scolorita, da sessismo, misoginia, violenza maschile contro le donne. «Neopatriarcato nell'età dei diritti» è un'espressione che ho impiegato anni fa per dire la persistenza del patriarcato nelle liberaldemocrazie occidentali fondate sui diritti umani, anche delle donne, all'ombra di politiche di pari opportunità prima e di uguaglianza di genere poi¹⁶. Questo patriarcato sbiadito genera una sorta di microfisica antifemminista: forme di aggressione più subdole, che svuotano diritti, depoliticizzano istanze, ostacolano percorsi attraverso il controllo, l'esautoramento, il paternalismo, il silenziamento delle donne. Mi riferisco a tutto ciò che fa arretrare la voce femminile e la rende balbettante, bisognosa di fare più del necessario per abitare uno spazio, spesso entrando in punta di piedi. Il neopatriarcato può avere tratti informali, riprodotti in forme molecolari di comportamento, linguaggio e senso comune, basati su una microfisica antifemminista che consuma le spoglie di diritti formalmente esistenti, ne svuota sostanza e valore simbolico riducendo lo spettro dell'autodeterminazione. I diritti umani hanno rappresentato un'importante svolta nel riconoscimento dell'umanità delle donne grazie alla storica lotta del movimento femminista transfrontaliero. Oggi, tuttavia, i diritti umani delle donne devono affrontare grandi ostacoli e vecchie resistenze patriarcali nel contesto di uno spostamento verso politiche globali sempre più reazionarie. Questa risacca, che è ben più di una questione elettorale, è una tendenza che rimanda a un potere sia patriarcale/autoritario che suprematista bianco. Dietro la parola d'ordine della sicurezza nazionale si rafforzano progetti neoliberali e neopatriarcali di dominio ed esclusione, che si traducono, il più delle volte, in un deficit di visibilità, forme di

¹⁵ Cfr. J. Butler, *Parole che provocano. Per una politica del performativo*, Milano, Cortina, 2010.

¹⁶ N. Mattucci, "Violenza e neopatriarcato nell'età dei diritti", in N. Mattucci, I. Corti (a cura di), *Violenza contro le donne. Uno studio interdisciplinare*, Roma, Aracne, 2016, pp. 73-99, si veda inoltre N. Mattucci, "Nei limiti del particolare. Ripensare il maschile oltre il patriarcato", in Ead. (a cura di), *Corpi, linguaggi, violenze. La violenza contro le donne come paradigma*, Milano, FrancoAngeli, 2016, pp. 31-43.

dominio plurime, violenze liberticide e mortifere. Può sembrare una situazione paradossale: la cultura dei diritti umani delle donne è divenuta bersaglio critico proprio nel momento in cui si stava diffondendo con più intensità. Il divario esistente tra i quadri normativi che sanciscono l'uguaglianza formale, almeno in una parte del mondo, e le condizioni di vita reali segnala tutta la distanza da un'uguaglianza materiale.

Giorgia Serughetti ha parlato del «vento conservatore» del presente che attraverso ideologie nativiste e autoritarie vuole rifondare una società su gerarchie immutabili tra i generi¹⁷. Questi atteggiamenti hanno contribuito a creare un ambiente in cui attecchiscono mistificazioni grossolane e pericolose come la campagna contro la presunta *ideologia gender*. In un recente saggio dedicato alla paura del *gender*, Judith Butler scrive:

“i movimenti contemporanei contro l’“ideologia *gender*” ritraggono il genere come un monolite, il cui potere e la cui portata sarebbero devastanti. Di certo, non si può dire che questi movimenti reazionari abbiano seguito con attenzione i complessi dibattiti lessicali e teorici sul genere. Al di fuori degli ambienti accademici in cui il genere costituisce oggetto di indagine teorica, e anche al di là dei modi comuni di riferirsi ad esso, il *gender* è così divenuto motivo di straordinario allarme”¹⁸.

Descritto dai movimenti più conservatori come una minaccia alla sicurezza nazionale, alla famiglia tradizionale, alla mascolinità, alle leggi naturali, «il *gender* è diventato un fantasma dotato di poteri distruttivi, in grado di catalizzare e intensificare molteplici forme di panico sociale», una sorta di minaccia totalitaria distruttiva se non addirittura di «Satana in azione»¹⁹. Butler aggiunge che le ragioni per essere spaventati dai rischi del mondo contemporaneo non mancano:

“Ci sono ad esempio i disastri climatici, le migrazioni forzate, la brutale precarizzazione delle vite e le guerre. Ci sono sistemi economici basati sull’ideologia neoliberista che stanno privando intere popolazioni di servizi sociali e sanitari di base, necessari alla vita in quanto tale. Ci sono forme di razzismo sistemico che uccidono con violenza le persone nere, in modi più o meno rapidi. Ci sono tassi spaventosamente elevati di violenza – inclusa l’uccisione – nei riguardi di donne, persone *queer* e trans, e in particolar modo di quelle non bianche”²⁰.

Ciononostante gli spettri mostrificati del concetto di genere e di razzismo sistemico fungono da collettori delle ansie più disparate nelle strategie discorsive conservatrici a livello globale impedendo di vedere, nominare e pensare con lucidità a ciò che realmente dovremmo temere, con quel che ne consegue in termini di censura e disciplinamento delle vite. Si tratta, per Butler, della scena fantasmatica del ritorno a un ordine, o a un sogno, patriarcale, fondato sulla “tradizione” e sulla “natura” al fine di rafforzare il senso autoritario del potere statale. Una scena che non è fantasia ma un danno volontario alle vite di milioni di persone attuato «cercando

¹⁷ G. Serughetti, *Il vento conservatore. La destra populista all’attacco della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2021, p. 101.

¹⁸ J. Butler, *Chi ha paura del gender?*, Roma-Bari, Laterza, 2024, p. 9.

¹⁹ Ivi, p. 10.

²⁰ Ivi, p. 11.

di smantellare pratiche, istituzioni e politiche pubbliche che, nel corso del tempo, si sono preposte l'obiettivo di rivedere e ampliare i valori della libertà e dell'eguaglianza, garantendo migliori possibilità di vivere liberamente, di respirare senza il timore di subire un'offesa, di poter avere un posto alla pari di chiunque altro all'interno della società»²¹. Tuttavia, la fantasia dell'ideologia anti-*gender* di restaurare un ordine patriarcale in cui «il padre è il Padre; l'identità sessuale rimane invariata per tutta la vita; le donne – strettamente intese come “persone assegnate al genere femminile alla nascita” – rioccupano le loro posizioni naturali e “moralì” all'interno della famiglia; e i bianchi detengono una supremazia razziale incontrastata»²² appare ormai un fragile fantasmare a occhi aperti. Il genere, come è noto, è una categoria elaborata in decenni di dibattiti in seno ai femminismi per arrivare ad apprezzare come “donna” sia a sua volta una categoria aperta, *in divenire* avrebbe detto Simone de Beauvoir. Il tentativo di restaurare una gerarchia tra i generi passa, secondo Butler, per un tentativo di edificare un mondo sempre più dominato dalla distruzione altrui²³. Sul versante politico, l'operazione discorsiva antifemminista e antigenero fa oggi da collante simbolico, come ha osservato Serughetti, a un campo conservatore che reitera uno schema molto simile a livello globale, fondato sulla blindatura dei confini e della famiglia e che, per conseguenza, considera minacce la causa dei diritti delle donne e l'antirazzismo²⁴.

Queste strategie anti-egualitarie e antiemancipatorie, tuttavia, si inscrivono quasi dialetticamente entro il lento crepuscolo della legge paterna, del tramonto della famiglia patriarcale e della trasformazione dei ruoli di genere dentro e fuori di essa. Il patriarcato lesionato nel suo ordine di potere sbiadisce verso un neopatriarcato che reagisce alla crisi innescata dall'autodeterminazione delle donne attraverso forme di dominio sul corpo e sulle esistenze che possono arrivare fino alla distruzione femminicida. Alla disgregazione dell'ordine paterno rispondono altresì le moderne alleanze tra fratelli, o “fratritè”, che non hanno bisogno di esclusioni formali delle donne dalla politica come in passato, ma possono persino concedere i propri dividendi se le donne si conformano alle aspettative di quel modello di potere in nome dei fratelli e in ricordo del padre. Nel suo celebre contratto sessuale, Carole Pateman sostiene che analizzare l'assoggettamento delle donne significa anche esplorare la fraternità degli uomini²⁵. Le reti di potere maschile che ne prolungano l'egemonia hanno reagito ogni volta che il femminismo è penetrato, con maggiore o minore successo, nelle coscienze e nelle istituzioni. Pateman reinterpretava la teoria politica moderna mostrando come il contratto sociale racconti solo una parte della storia, quella della libertà, oscurando che la fondazione dello Stato moderno è passata anche per un contratto sessuale di subordinazione delle donne. Il contratto sociale non è altro dal patriarcato, ma ciò attraverso cui il moderno patriarcato ha forgiato le istituzioni. In questa riflessione, occorre mettere in prospettiva la “fraternità” quale principio di universale solidarietà proclamato dalla rivoluzione francese, incarnandolo invece in quel legame tra uomini, tutto maschile, che ha cementato un

²¹ Ivi, p. 20.

²² Ivi, p. 24.

²³ Cfr. ivi, p. 29.

²⁴ Cfr. G. Serughetti, *Il vento conservatore. La destra populista all'attacco della democrazia*, cit., p. 106 ss.

²⁵ Cfr. C. Pateman, *The Sexual Contract*, Cambridge, Polity Press, 1988, pp. 114-115.

ordine politico e simbolico. Proporre un concetto come “fratriarcato” non significa sostituire o abbandonare il termine “patriarcato”, ma muoversi nelle pieghe multiple della subordinazione femminile e dei discorsi femministi. Un lemma, dunque, che permette di tenere insieme lo sforzo di identificare pratiche e procedure con cui si rafforzano i legami tra uomini, si disdegnano i legami tra donne e si ostacolano quelli tra persone di sesso diverso.

3. Linguaggio e violenza: riflessioni conclusive

Negli ultimi quarant’anni in molti Paesi si sono verificati cambiamenti significativi nella vita delle donne con il contributo tenace del femminismo. Cambiamenti nel linguaggio per dire abusi e violenze – sessismo, stupro, femminicidio, violenza di genere – per non isolare e chiudere un gesto o fenomeno, ma connetterlo all’intenzione di preservare la supremazia maschile (colpire una donna in quanto donna). Come una rete, un lessico rinnovato può avere il potere trasformativo di mostrare la radice o lo sfondo sottesi a un atto di violenza. Una radice che spesso rinvia a parole, salari, lavoro, corpi trattati in modo gerarchicamente diseguale. L’espressione violenza di genere indica un richiamo alle radici storiche e socio-culturali che fungono da condizioni di possibilità di comportamenti violenti nei confronti di umani che rompono gli schemi sessuali dominanti. Il linguaggio non si limita a descrivere ma è una continua modifica del reale che agisce sul fatto che narriamo.

La riflessione sulle mute patriarcali in epoca contemporanea, fino all’apporto del corporativismo maschile, permette di connettere atti individuali di dominio a strutture di potere e immaginari. Se, come scrive Rita Segato osservando il contesto latinoamericano, «la questione di genere è la pietra angolare e l’asse di gravità dell’edificio di tutti i poteri»²⁶, l’antifemminismo e l’antigenere sono le strategie per tentare di reinsediare un fanatismo patriarcale e nazionalista nell’epoca dei diritti umani e del multiculturalismo. Quale struttura politica arcaica e persistente il patriarcato plasma ogni relazione differenziale di potere appropriandosi del corpo delle donne come prima colonia, prima di appropriarsi dei territori. Quando un sistema di potere si incrina e si sente spossessato, come ha scritto Stefano Ciccone²⁷, può reagire con un *revanchismo* crudele che si manifesta in crimini patriarcali. Crimini che si ripetono a livello globale e che narrazioni tossiche contribuiscono a reiterare più che a interrompere. A livello di *media studies* si parla di «normalizzazione» della violenza quando una costruzione declina in modo tautologico la co-costitutività di genere e violenza: la condotta violenta maschile è normale proprio perché insita nella natura di un vero uomo²⁸. Una rappresentazione che reitera stereotipi, facendo ricorso all’infantilizzazione o familiarizzazione delle donne rivittimizzandole, o espunge gli atti violenti da una riflessione politica-sociale confinandoli nella “presunta” devianza più varia (nazionale, passionale, psichiatrica)

²⁶ R.L. Segato, *La guerra contro le donne*, Napoli, Tamu Edizioni, 2023, pp. 29-30.

²⁷ Cfr. S. Ciccone, *Maschi in crisi? Oltre la frustrazione e il rancore*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2019.

²⁸ E. Giomi, S. Magaraggia, *Relazioni brutali: Genere e violenza nella cultura mediale*, Bologna, il Mulino, 2017.

per normalizzare il paesaggio crudele. L'occhio mediale che scandaglia i tratti voyeuristici della violenza finisce per abbassare l'empatia, desensibilizzare e cancellare le necessarie connessioni tra atti e radici, tra dimensione privata, dimensione politica e immaginario. Più si osserva e consuma un fenomeno più lo svuota di senso. Occorre prestare attenzione alle etichette, slogan, immagini impiegati per raffigurare la violenza sulle donne perché la distorsione propaga agenti inquinanti più che contrastarli. Allo stesso modo è indispensabile riconoscere il ruolo svolto dal linguaggio nelle relazioni d'abuso nell'ottica di una comprensione profonda dei fenomeni²⁹. Se comode patologie e ideologie anebbian il dominio nell'inspiegabile gesto singolo, un lavoro euristico sugli spazi dove le istanze più profonde dell'umano si forgiavano non può prescindere dalla grammatica dell'abuso e dall'immaginario che li riproduce.

²⁹ Cfr. R. Scarpa, *Lo stile dell'abuso. Violenza domestica e linguaggio*, Roma, Treccani, 2021.

PARTE I

VIOLENZA E GENERE IN UNA PROSPETTIVA STORICA: CASI DI STUDIO

Violenza e genere in una prospettiva storica: alcune note sulle fonti

MAELA CARLETTI – MARIA CIOTTI – BENEDETTA PETROSELLI*

SOMMARIO: 1. Il quadro di riferimento. – 2. Le fonti. – 3. I casi di studio.

1. Il quadro di riferimento

Il presente contributo si inserisce in un articolato percorso di approfondimento scientifico, originatosi da una tematica di rilevante fecondità intellettuale, quale certamente è il fenomeno della violenza contro le donne, nel caso specifico nell'area mediterranea. La riflessione critica intorno a tale fenomeno, la cui complessità strutturale e rilevanza sociale ne fanno un oggetto di studio incisivo e controverso, ha trovato significativa espressione nell'ambito di alcune iniziative volte a favorire l'indagine interdisciplinare delle complesse dinamiche storiche, giuridiche, sociali, politiche ed economiche che connotano l'area adriatica e mediterranea¹.

In tale contesto, a partire da una prospettiva storica, le riflessioni emerse hanno evidenziato come, nelle sue molteplici e diversificate manifestazioni, il fenomeno abbia veicolato forme, linguaggi e valori sociali che variano significativamente in base ai contesti storico-geografici di riferimento. Questo aspetto è stato ulteriormente arricchito dall'esame degli strumenti internazionali finalizzati al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere, tema di cruciale attualità che, seppur con intensità variabili, interessa profondamente tutte le comunità dell'area mediterranea. Il taglio diacronico della ricerca risponde alla fondamentale esigenza di “denaturalizzare”² il fenomeno, restituendogli la sua imprescindibile profondità storica. Come è noto, lo studio della sua “matrice culturale e sociale” consente di sottrarre i fatti a un “uso politico della violenza contro le donne”, spesso orientato a una lettura circoscritta al tempo presente che finisce per ostacolare significativamente l'emersione delle più profonde motivazioni e delle dinamiche persistenti³.

*Il contributo è frutto della collaborazione scientifica tra le tre autrici; ai fini delle procedure di valutazione Maela Carletti è autrice del paragrafo 1, Benedetta Petroselli del paragrafo 2 e Maria Ciotti del paragrafo 3.

¹ Ci si riferisce in particolare ai due convegni organizzati dal CiRAM nell'ambito del “Festival dello sviluppo sostenibile”: *Diritti negati e violenza contro le donne nell'area mediterranea*, Macerata, 17 maggio 2023; *Sostenibilità sociale, solidarietà internazionale e diritti delle donne nell'area mediterranea*, Macerata, 7 maggio 2024.

² D. Rizzo, L. Schettini, “Introduzione”, in D. Rizzo, L. Schettini (a cura di), *Maschilità e violenza di genere*, Roma, Viella, 2019 (= *Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche*, 18, 2, 2019), pp. 5-15 (5).

³ S. Feci, L. Schettini (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, 2017, pp. 7-11.

2. Le fonti

In via preliminare, è opportuno collocare la storia degli studi relativi alle scritture giuridiche all'interno del più ampio contesto della storiografia della giustizia⁴. Fino agli anni Settanta-Ottanta del Novecento, la storia della giustizia era rimasta appannaggio degli storici del diritto, interessati prevalentemente all'analisi delle istituzioni, delle procedure e del ruolo dei giudici. Sembrava esaurirsi in quegli anni – osserva Giorgia Alessi – la stagione dominata dalla storiografia delle *Annales*, a cui si deve il merito di aver incoraggiato il proficuo incontro tra fonti giudiziarie e scienze sociali, via privilegiata d'accesso alle figure marginali fino a quel momento trascurate dalla tradizione *evenementielle* e a cui le testimonianze processuali, invece, “sembravano dare *direttamente* voce”⁵. Successivamente, nello spirito delle *Annales*, e in concomitanza con lo sviluppo di una storia sociale ed economica attenta alle categorie sociali, gli storici hanno affinato le proprie metodologie, favorendo l'attenzione verso le strategie utilizzate dagli attori nei tribunali, le pratiche sociali e quelle giudiziarie. Punti critici, quelli dell'alleanza tra storia sociale e fonte giudiziaria che in Italia⁶, negli anni Ottanta del secolo scorso, fecero da sfondo alla discussione “pacata e fertile”⁷ tra Edoardo Grendi – il primo a rivolgere l'attenzione a quanto avveniva oltralpe e oltremanica sul terreno degli allora incipienti studi di storia della criminalità – e Mario Sbriccoli, lo storico del diritto che ha elevato la questione penale al rango di disciplina in grado di chiarire il rapporto tra potere e società. Due studiosi, diversi per formazione e indole, accumulati da una certa resistenza nei confronti di un uso non analitico delle fonti giudiziarie⁸.

Recentemente Simona Feci⁹ ha evidenziato come negli ultimi vent'anni si sia registrata un'accelerazione della produzione storiografica italiana concernente la

⁴ M. Carletti, D. Lett, “Le scritture giudiziarie delle città tra XIII e XVI secolo: casi europei a confronto”, *Proposte e ricerche*, 46, 91, 2023, pp. 11-22.

⁵ G. Alessi, “Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia”, *Storica*, 39, 2007, pp. 91-118 (92).

⁶ Sulla prima messa a punto del problema e l'inizio del dibattito italiano sulle metodologie di approccio al tema, si veda L. Allegra, “Un seminario sulle fonti criminali”, *Quaderni Storici*, 48, 3, 1981, pp. 1121-1123.

⁷ G. Alessi, “La giustizia pubblica come risorsa: un tentativo di riflessione storiografica”, in L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli (a cura di), *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata, Eum, 2007, pp. 213-234 (220).

⁸ Nel citare Grendi, Sbriccoli in un articolo apparso nel 1988, ribadiva la necessità da parte dello storico di avvalersi di una consolidata esperienza di ricerca al fine di non “cedere al candore del trattamento episodico esclamativo” delle fonti giudiziarie, in alto grado il luogo del privato suggestivo; M. Sbriccoli, “Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale”, *Studi Storici*, 2, 1988, pp. 491-501 (492). L'espressione, efficiente e puntuale, di “privato suggestivo” è di E. Grendi, “Premessa a Fonti criminali e storia sociale”, *Quaderni storici*, 66, 3, 1987, pp. 695-700 (695).

⁹ S. Feci, “Se il diritto costruisce la storia delle donne: una relazione nel campo della modernistica italiana”, in E. Asquer, A. Bellavitis, I. Chabot (a cura di), *Ving-cinq ans après: Les femmes au rendez-vous de l'histoire*, Roma, École française de Rome, 2019, pp. 247-263. Il contributo, a venticinque anni dalla pubblicazione della *Storia delle donne* a cura di Duby e Perrot, ripercorre gli studi compiuti dalla storiografia italiana intorno alla condizione giuridica delle donne e alla loro capacità di promuoversi (*agency*), considerando tanto la prospettiva delle storiche quanto quella di

storia del diritto, i quadri normativi e le pratiche giudiziarie. All'incrocio tra storia del diritto e storia sociale, questi studi hanno affrontato la questione dell'asimmetria tra i sessi e dell'accesso di genere al diritto, coprendo un arco cronologico che va dal Medioevo all'età contemporanea. Nella difficoltà di rendere conto in modo esaustivo della vasta produzione storiografica, Simona Feci ha posto l'attenzione su due filoni tematici che la storiografia italiana ha privilegiato: il primo, incentrato su matrimonio e sessualità; il secondo, sui diritti di proprietà. A questi si aggiungono i temi della cittadinanza e della violenza, ambiti nei quali il connubio tra storia sociale e storia del diritto ha trovato espressione feconda proprio grazie all'analisi delle fonti giudiziarie.

“Non stupisce la centralità delle fonti processuali in molte delle ricerche che alimentano il ricco filone di studi sul matrimonio e la conflittualità coniugale”: così Raffaella Sarti nel 2003, tracciando un primo bilancio della storiografia italiana sulle donne¹⁰. La capacità di trattare sistematicamente tali temi ha ricevuto un impulso decisivo nel 1996, con la formazione di un ampio progetto di ricerca incentrato sui processi matrimoniali¹¹ che ha visto il contributo di numerosi storici e storiche del diritto. “Coniugi nemici” fronteggiati in “marriage wars”¹²: questi i titoli di alcuni studi che testimoniano il successivo interesse per gli atti violenti inferti all'interno delle mura domestiche. Allo stato attuale la violenza coniugale d'età medievale¹³ e moderna è quella maggiormente esplorata da un'ampia storiografia internazionale¹⁴ che la correla direttamente al diritto/dovere riservato al capofamiglia di esercitare uno *ius corrigendi* e uno *ius in corpus* nei confronti della consorte¹⁵.

studiose e studiosi della storia giuridica, e valorizzando il ruolo del diritto nella comprensione dei fenomeni storico-sociali.

¹⁰ R. Sarti, “Oltre il gender? Un percorso tra recenti studi italiani di storia economico-sociale”, in A. Rossi Doria (a cura di), *A che punto è la storia delle donne in Italia?*, Roma, Viella, 2003, pp. 93-144.

¹¹ I cui esiti sono stati pubblicati nello stesso anno da Laterza: M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia del matrimonio*, Roma-Bari, Laterza, 1996.

¹² Si rimanda ai titoli di due opere suggestive che hanno utilizzato le cause di separazione: S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000; J.M. Ferraro, *Marriage Wars in Late Renaissance Venice*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2001.

¹³ In proposito, A. Esposito, F. Franceschi, G. Piccinni (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, Bologna, Il Mulino, 2018.

¹⁴ Nell'ottica di un approccio comparativo con le altre realtà dell'Europa moderna, si vedano, a titolo di esempio: R. Phillips, *Family Breakdown in Late Eighteenth-Century France: Divorces in Rouen, 1792-1803*, Oxford, Oxford University Press, 1980; M. Ingram, *Church Courts, Sex and Marriages in England, 1570-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987; L. Stone, *Road to divorce. England 1530-1987*, Oxford, Oxford University Press, 1990; S. Seidel Menchi (a cura di), *Marriage in Europe. 1400-1800*, Toronto, University of Toronto Press, 2016; J.-M. Carbasse, “La correction domestique, vis licita. Du droit romain au droit de la France méridionale XII-XIV siècles”, in L. Otis-Cour (a cura di), *Histoires de famille. A la convergence du droit pénal et des liens de parenté*, Limoges, Pu Limoges, 2012, pp. 17-32; C. Cristellon, “Il (dis)ordine della violenza familiare. Spazi, limiti, strategie in Europa in età moderna”, in S. Chemotti, M.C. La Rocca (a cura di), *Il Genere e la ricerca storica*, Padova, Il Poligrafo, 2015, pp. 878-889.

¹⁵ Per un'approfondita ricostruzione bibliografica internazionale sul tema si rinvia a, S. Feci, L. Schettini (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia*, cit., p. 18 e ss. Tra i più recenti lavori

Sebbene la ricchezza documentaria relativa alle cause di separazione è indubbia, Giulia Morosini e Francesca Ferrando parlano della “palese parzialità del quadro fornito da questa fonte” per mezzo della quale sfuggono all’analisi tutte quelle forme violente non direttamente collegate al vincolo matrimoniale¹⁶. Partendo dalla necessità di un maggior impegno su questo fronte, si è sviluppato un fiorente filone storiografico che ha iniziato a produrre una storia dello stupro. Come per altri oggetti di indagine storica intimamente correlati alla dimensione giuridica, l’indagine si è dispiegata secondo molteplici livelli, per finalità e metodologie d’analisi. Alcuni storici hanno posto l’attenzione sulle politiche statali e sugli aspetti normativi, con particolare riguardo per i dibattiti settecenteschi in materia di riforma legislativa. Lo studio della “seduzione”, in particolare, si è rivelato un osservatorio eccellente per ricostruire come, nella vischiosità di presunzioni e prove, la dottrina giuridica si sia espressa in ordine alla *voluntas* femminile¹⁷. Minore attenzione al quadro legislativo e giuridico ha caratterizzato, invece, gli studi che si sono occupati del reato di stupro attraverso l’uso delle fonti giudiziarie relative a una determinata area o tribunale, al fine di estrapolare specifiche pratiche giudiziarie e sociali, o analizzare il linguaggio e le rappresentazioni, spesso in una prospettiva di genere¹⁸.

Nonostante il panorama storiografico contemporaneo si sia notevolmente arricchito di studi dedicati alla criminalità, alle donne e alle dinamiche di genere, permangono ampi margini di indagine, in particolare rispetto all’eccezionale patrimonio documentario relativo all’esperienza femminile e alle molteplici forme di violenza. Quest’ultima, intesa come simbolo, strumento e performance sociale, assume un ruolo cruciale nell’interazione tra individui, configurandosi come veicolo di significati culturali funzionali alla “definizione e attuazione tanto dei ruoli sociali quanto di quelli di genere”¹⁹.

in merito, S. Bartoloni (a cura di), *Cittadinanze incompiute. La parabola dell’autorizzazione maritale*, Roma, Viella, 2021.

¹⁶ F. Ferrando, G. Morosini, “Il racconto della violenza. Note introduttive”, in F. Ferrando, M.C. La Rocca, G. Morosini (a cura di), *Storie di violenza. Genere, pratiche ed emozioni tra Medioevo ed età contemporanea*, Canterano, Aracne, 2020, pp. 13-23 (16).

¹⁷ Si ricordino, almeno: G. Alessi, “Il gioco degli scambi. Seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo”, *Quaderni storici*, 75, 3, 1990, pp. 805-831; G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè, 1999.

¹⁸ Si ricordino, almeno, i lavori di G. Ruggiero, *The boundaries of eros. Sex crime and sexuality in Renaissance Venice*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1985; E. Storr Cohen, M. Bocconcelli, “La verginità perduta: autorappresentazione di giovani donne nella Roma barocca”, *Quaderni storici*, 67, 1, 1988, pp. 169-191; A. Palombarini, “La seduzione con «promessa di matrimonio»”, in A. Pasi, P. Sorcinelli (a cura di), *Amori e trasgressioni. Rapporti di coppia tra '800 e '900*, Bari, Dedalo, 1995, pp. 53-82; G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2006; T. Noce, *Il corpo e il reato. Diritto e violenza sessuale nell’Italia dell’Ottocento*, San Cesario di Lecce, Manni Editori, 2009.

¹⁹ F. Ferrando, G. Morosini (a cura di), *Il racconto della violenza. Note introduttive*, cit., p. 21.

3. I casi di studio

In questo contesto storiografico, quanto mai articolato e vario, delle fonti giudiziarie, i contributi che seguono intendono offrire nuovi spunti di riflessione e approfondire alcune tendenze di ricerca, aggiungendo nuove prospettive, informazioni su fonti inedite, riletture, suggerendo intersezioni, parallelismi e discrepanze. Prestando particolare attenzione alla questione delle scritture giudiziarie prodotte in un ampio arco temporale, caratterizzate da una significativa eterogeneità in termini di individui coinvolti nella documentazione, pratiche di redazione e registrazione, procedure giudiziarie e modalità di conservazione, i saggi prediligono l'analisi dei contesti e delle narrazioni costruite dalle attrici e dagli attori sociali, finalizzate a giustificare o contestualizzare le proprie azioni.

Tra i principali interrogativi che orientano le analisi emergono questioni di cruciale rilevanza: è possibile delineare un "regime di genere" specifico dell'Italia comunale, da indagare attraverso lo studio dei registri della giustizia penale, noti come *Libri maleficiorum*? Quale funzione esercitavano i tribunali, sia in Italia che in Francia, nella definizione dei confini tra lecito e illecito? In che modo i contesti giuridici e sociali dell'epoca influenzavano le azioni e le scelte di uomini e donne? Chi erano i protagonisti delle vicende violente documentate nei registri processuali? Quali narrazioni della violenza possono emergere da un'analisi critica e rigorosa delle fonti? Infine, quale approccio metodologico si dimostra più idoneo per interpretare con precisione e profondità tali testimonianze?

Questi interrogativi costituiscono il filo conduttore di un lavoro che risponde efficacemente all'obiettivo prefissatosi: quello di offrire una panoramica esaustiva dell'intreccio costante tra pratiche sociali, procedura e conoscenze giuridiche, la cui analisi simultanea da parte degli storici appare imprescindibile per una comprensione ampia e compiuta del caso criminale, qui inteso come fatto sociale veramente accaduto.

Nella logica dei casi esaminati c'è la volontà di evidenziare la capacità delle fonti in oggetto di farsi privilegiato e plausibile punto di osservazione, per quanto non diretto, degli aspetti sociali e culturali del periodo storico analizzato, privilegiando due temi affini: violenza e genere. I contesti italiano, in particolare bolognese e marchigiano, e francese, entro cui si collocano le ricerche di Didier Lett, Maëlliss Nouvel e Benedetta Petroselli, rappresentano una prospettiva caratterizzata da connotati spesso divergenti che riflettono la specificità delle realtà analizzate. Un filo conduttore accomuna i tre casi di studio: l'attenzione rivolta alla documentazione prodotta in centri minori, quale è il caso di Digione, oggetto delle ricerche di Maëlliss Nouvel, e di Macerata, delegazione apostolica delle Marche pontificie, al centro dell'analisi condotta da Benedetta Petroselli.

Sin dalle note introduttive viene proposta al lettore una inevitabile osservazione, essenziale cornice metodologica del lavoro. Ovviamente, la violenza che lo storico incontra nelle fonti giudiziarie non può fornire una rappresentazione esaustiva di tutti i rapporti in cui una delle due parti si sia percepita come vittima. La fonte in oggetto, tuttavia, conserva una sua fedeltà rispetto alle circostanze in cui si è manifestata la volontà di attivare le istituzioni giudiziarie per eventi ritenuti lesivi. Secondo Sylvie Steinberg, per mezzo del fascicolo processuale sarebbe possibile

cogliere non solo “il modo in cui la giustizia definisce il reato, prende in considerazione la querela e le pratiche abituali dei professionisti del diritto”, ma anche le condizioni di accesso delle querelanti alla giustizia, “il calcolo che esse fanno di avviare un procedimento, continuarlo o abbandonarlo”²⁰.

Tuttavia, non si tratta di prendere alla lettera il contenuto dei documenti. Gli imputati, le vittime o i testimoni non hanno riferito le parole che hanno effettivamente pronunciato al momento dei fatti, ma quelle che ricordavano di aver pronunciato. A ciò si aggiunge il potente filtro della scrittura tecnica, inevitabilmente distante dalla lingua madre dei protagonisti, che contribuisce a rendere irrecuperabile la realtà sociale entro cui i testi selezionati furono prodotti. La questione cruciale sollevata dai tre autori è essenzialmente una: il potente filtro rappresentato dalla scrittura tecnica, necessariamente diversa dalla lingua madre dei protagonisti, rende impossibile restituire la realtà sociale nella quale i testi selezionati furono redatti. Secondo Nicole Dyonnet nel documento che lo storico si trova davanti egli può scorgere “une solution de compromis entre un afflux de paroles et de griefs des justiciables et la froideur de convention propre à l’institution judiciaire”²¹. Esiste infatti una “zona grigia” tra il crimine perpetrato e il crimine che arriva a cognizione delle istituzioni. Tuttavia, considerata l’incolmabile distanza tra la lingua scritta conservata e la lingua parlata, quella persa per sempre, con le dovute cautele metodologiche resta possibile scrutare “tra le righe” delle carte processuali²² per provare a cogliere queste precise zone d’ombra.

²⁰ S. Steinberg, “Lire et interpréter les récits de viol dans les archives judiciaires (Europe, époque moderne)”, *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, 52, 2020, pp. 163-193 (165).

²¹ N. Dyonnet, “Les paroles et les écritures. Fonctionnement et bénéfices de la procédure inquisitoire en France au XVIIIème siècle”, in *Déviance et Société*, 3, 1987, pp. 225-249 (226).

²² N. Lonza, “Nel testo e tra le righe: i Libri Maleficiorum e il processo penale a Dubrovnik (sec. XIII-XV)”, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell’Italia dei secoli XII-XV*, Roma, École française de Rome, 2021, pp. 203-2022.

Violence et genre des injures verbales, gestuelles et corporelles dans l'Italie communale de la fin du Moyen Âge

DIDIER LETT

SOMMAIRE : 1. Introduction. – 2. Les paroles injurieuses. – 2.1. Insultes, menaces, malédictions, remémorations, calomnies. – 2.2. Un délit mixte. – 2.3. L'injure féminine à l'assaut du pouvoir masculin. – 2.4. Insultes, genre et sexualités. – 3. Les gestes injurieux. – 3.1. Joindre le geste à la parole. – 3.2. Défier les hommes ou agresser les femmes en arrachant le couvre-chef. – 3.3. « Faire les figes ». – 3.4. Les injures écrites ou peintes en public. – 4. Coups et blessures. – 4.1. Les femmes se giflent entre elles ou sont giflées par les hommes. – 4.2. Les lieux, les temps et les causes de la rixe. – 4.3. Des hommes armés et des femmes à mains nues. – 4.4. Les hommes font davantage couler le sang. – 4.5. Le corps asexué des victimes : le visage et le reste. – 4.6. La violence domestique et maritale. – 5. Conclusion.

1. Introduction

La violence des hommes sur les femmes prend de multiples formes, des contraintes psychologiques au féminicide en passant par les paroles injurieuses, les coups et blessures et les violences sexuelles¹. Dans une optique de genre, cette contribution se propose d'étudier les injures verbales, gestuelles et corporelles exercées sur les femmes par des coupables des deux sexes mais également perpétrées par des femmes à l'encontre de victimes masculines ou féminines. La documentation utilisée est composée d'archives de l'Italie communale de la fin du Moyen Âge, en particulier les statuts communaux et les registres de la justice pénale (*libri maleficiorum*) de Bologne et des quasi-città des Marches centro-septentrionales².

Les injures verbales, gestuelles et corporelles, que l'on peut ranger dans la catégorie des petits délits (*petty crimes*) du quotidien, ont été beaucoup moins étudiées par les historiens qui ont longtemps préféré se concentrer sur « la trilogie criminelle », vol, viol et meurtre, représentant des crimes plus sensationnels et plus visibles. Car ces délits, très fréquents, ont pu parfois ne pas laisser de traces dans les sources, taxés d'une amende trop faible pour être consignés ou objets d'arrangements à l'amiable immédiatement après les faits, avant l'ouverture d'un

¹ A. Esposito, F. Franceschi e G. Piccinni (dir.), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, Bologna, Il Mulino, 2018.

² Parmi les publications récentes sur les registres de la justice pénale, voir A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli (dir.), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del convegno di studi (Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008), Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2012 ; D. Lett (dir.), *I registri della giustizia penale e le società dell'Italia comunale (secoli XII-XV)*, Rome, Ecole Française de Rome (Collection de l'EFR-580), 2020 ; M. Carletti e D. Lett (dir.), «Le scritture giudiziarie delle città tra XIII e XVI secolo: casi europei a confronto», *Proposte e ricerche. Economia e società nella storia dell'Italia centrale*, 91, 46/2, 2023. Parmi les études sur les statuts communaux, dans une optique d'histoire sociale, voir D. Lett (dir.), *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l'Italie communale et du Midi de la France (XIIe-XVe siècle)*, Rome, Ecole Française de Rome (Collection de l'École Française de Rome- 584), 2021.

procès. Pourtant, dans les registres de la justice pénale communale, on tombe huit fois sur dix sur un coupable qui a prononcé à l'égard d'autrui des *verba injuriosa* ou qui « frappa et blessa (*percussit et vulnerit*) » une autre personne. À San Gimignano, au cours du premier semestre 1319, les injures et les rixes représentent plus de la moitié des délits³. En outre, ces injures ne sont pas toujours des préludes à un crime plus grave. Elles possèdent leur propre autonomie et de nombreux individus ne sont jugés que parce qu'ils se sont insultés ou seulement parce qu'ils se sont battus. Les injures faites à autrui sont multiples et revêtent des formes très diverses. En droit romain et dans le droit statutaire médiéval, injurier possède une très large acception dont rend compte le riche lexique en latin : *contumelia*, *convicium*, *improperium*, *opprobrium*, *vituperium*, *iniuria*, *exprobratio*, *calumnia*. Etymologiquement, *in-jure* désigne ce qui est contraire au droit. Il recouvre toutes les offenses opérées à l'égard d'autrui, considérées comme passibles de sanction, s'exprimant sous forme verbale, gestuelle, corporelle voire par un dessin ou un écrit, contre une personne. C'est surtout à partir de la fin du Moyen Âge que le terme *injuria* commence à prendre prioritairement le sens de « parole blessante ». Injurier c'est donc principalement causer du tort à une autre personne, porter atteinte à sa renommée par le geste ou par la parole. Dans une société à honneur comme la société médiévale, son étude révèle des systèmes de valeurs et nous aide à comprendre les régimes de genre de la fin du Moyen Âge car les femmes ne sont pas les dernières à lancer des insultes, donner des coups ou faire des gestes obscènes⁴.

2. Les paroles injurieuses

Les injures verbales, ces « graffitis des mentalités »⁵, permettent de saisir les valeurs qu'une société attache à ce qui est diffamant ou pas. Elles ont été bien davantage étudiées par les linguistes, les anthropologues ou les sociologues que par les historiens⁶. Ce sont des crimes ordinaires et quotidiens aux peines très minimales (quelques menues amendes), expliquant pourquoi ce sont le plus souvent les victimes d'abus verbaux qui portent elles même leur cas devant la justice sous la forme d'une accusation privée. Les normes qui sanctionnent les comportements injurieux laissent une part forte à l'*arbitrium* du juge.

2.1. Insultes, menaces, malédictions, remémorations, calomnies

³ T. Graziotti, *Giustizia penale a San Gimignano (1300-1350)*, Firenze, Olschki, 2015, p. 72.

⁴ Pour une synthèse sur ces trois types d'injures dans l'ensemble de l'Occident et dans une optique de genre, voir D. Lett, *Crimes, genre et châtements au Moyen Âge. Hommes et femmes face à la justice (XIIe-XVe siècle)*, Paris, Armand Colin, 2024, chapitre 1, pp. 29-61.

⁵ A.M. Nada Patrone, *Il Messaggio dell'ingiuria nel Piemonte del tardo Medioevo*, Cavallermaggiore, Gribaudo, 1993, p. 18.

⁶ C. Tardivel, *Paroles blessantes. Genre, identités sociales et violence verbale dans l'Italie communale (Bologne, XIVe- XVe siècle)*, thèse soutenue en novembre 2021, Université Paris Cité, (D. Lett, dir.), De nombreux éléments et exemples dans ce qui suit proviennent de cette thèse. Pour la typologie des formes d'injures verbales, voir pp. 86-234.

L'efficacité et le potentiel de violence d'une injure dépendent surtout du contexte de l'échange car injurier autrui est un acte de communication qui doit s'étudier en contexte, d'où la nécessité de bien distinguer injurieur (celui qui prononce l'injure), injurieux (celui à qui s'adresse l'injure) et injurié (celui dont parle l'injure), insultes publiques et insultes privées, distance sociale entre les protagonistes et sexe des acteurs. Insulter est en effet un acte perlocutoire qui repose sur des règles précises. En ne respectant pas ces codes, connus de tous, l'injurieur manque son but, provoque le rire au lieu d'irriter et blesser sa victime.

Une analyse lexicale des injures laisse entrevoir l'importance de la figure de l'accumulation, la répétition des mêmes mots, le nombre élevé de suffixes diminutifs (*puttanelle*, *giottoncello*), augmentatifs (*ladrone*) ou péjoratifs (*cattivazzo*), une syntaxe désordonnée, mal construite qui néglige la concordance des temps. Les violences verbales peuvent prendre différentes formes. On peut insulter, c'est-à-dire proférer des *verba injuriosa* qui peuvent se définir comme tout comportement verbal porteur d'un jugement négatif et dégradant envers autrui : « Sale putain », « Ribaud », « Traître », etc. On peut également proférer des menaces. Ces dernières, tournées vers l'avenir, annoncent ce qui va advenir. Elles émanent davantage des hommes que des femmes. Elles servent à faire peur, à intimider soit pour obtenir quelque chose soit pour imposer son autorité : « Je te tuerai », « Je vais te trancher la gorge »⁷. On peut aussi maudire. Les malédictions, parfois appelées *blasfemia*, consistent à souhaiter du mal à l'injurieux : « Que le diable t'emporte ! ». À Prato, on peut entendre au début du XIV^e siècle : « Que le feu de saint Antoine puisse pénétrer dans ta chair et celle de tes enfants et que tu puisses brûler avec tous tes biens » ou encore « Salle putain et maquerelle que tu es, puisses-tu voir tes fils pendus par le cou et coupés en petits morceaux ». Dans la rubrique V du livre des malédictions consacrée aux injures verbales du statut communal de Teramo (Abruzzes) daté de 1440, on trouve une liste des maladies les plus redoutées de l'époque : « Si quelqu'un, homme ou femme, dit ou profère contre quelqu'un ou quelqu'une, de quelque manière que ce soit, les blasphèmes suivants, à savoir : 'vas que tu sois pendu, que te vienne une paralysie de la langue, que te vienne le charbon, que te vienne le mal-caduc, que te vienne l'anthrax⁸, que te vienne la lèpre ou la maladie' ou n'importe quel autre blasphème similaire ou équivalent, soit condamné pour chaque fois et pour chaque blasphème par le juge ou par le notaire des chapitres à cinq sous, sans diminution, à donner à la trésorerie de Teramo »⁹. La malédiction est une forme d'injure considérée comme particulièrement grave car elle s'attaque au divin. L'injure peut aussi prendre la forme d'un reproche (*reimproperatio*). Les remémorations injurieuses consistent à rappeler à une personne une injure qu'elle a commise – ou supposée commise – dans le passé ou son implication dans la mort de l'un de ses proches : « Tu as laissé mourir ta mère ». La condamnation par les autorités communales de celle ou de celui qui

⁷ Voir de nombreux exemples de menaces verbales dans le cas de pédocriminalité dans D. Lett, *L'Inferno violato nel Medioevo. Genere e pedocriminalità a Bologna (secc. XIX-XV)*, Roma, Viella, 2023, pp. 147-149.

⁸ L'anthrax, appelé « maladie du charbon » ou « charbon », est une infection d'origine bactérienne pouvant être mortelle.

⁹ *Statuti del Comune di Teramo del 1440*, F. Barberini (ed.), Atri, Colleluori, 1978, p. 109.

« reproche » vise à protéger juridiquement les personnes qui ont commis un crime ou un délit dans le passé et qui ont déjà purgé leur peine. Le pardon octroyé ne doit pas laisser de traces et le délit doit être oublié. Nul n'est besoin de rappeler à un individu de bonne réputation les points faibles et douloureux de son histoire personnelle ou familiale. Condamner le « reproche » c'est aussi défendre la décision judiciaire prise dans le passé. L'intérêt des victimes et l'intérêt de la commune sont unis dans la répression du *reimproperatio*. On peut encore diffamer. Les diffamations se disent majoritairement à l'insu de la personne incriminée : « Ta mère est une putain ! ». On diffame une personne lorsqu'on l'offense *en son absence*. On l'injurie quand on l'offense *en sa présence*. On peut enfin calomnier lorsqu'on prononce à la *face* d'un individu : « Tu mens (*tu mentiris*) », « tu mens par la gueule (*tu mentiris per gulam*) » ou « tu ne dis pas la vérité (*non dicis veritatem*) ».

Cette typologie de l'injure verbale a été opérée dans un but pédagogique car, la plupart du temps, l'injurier utilise ensemble diverses formes. On pourrait imaginer un « Je te tuerai, sale putain ! Que te viennes le charbon, tu as laissé mourir ta mère qui est une putain et tu mens par la gueule » qui regrouperait toutes les catégories d'injures verbales.

2.2. Un délit mixte

Dans la littérature didactique, on exige des femmes de la bonne société (et non des hommes) qu'elles ne répondent pas aux insultes qu'on pourrait leur adresser, que celles-ci soient proférées par l'un ou l'autre sexe. Pourtant, dans la documentation judiciaire italienne, les femmes ne se gênent pas pour injurier leur prochain ou pour riposter à une violente parole qu'on leur a adressée, ce qui explique que l'injure verbale est un des délits les plus mixtes. À Todi, entre 1275 et 1280, d'après les sources de la justice du podestat, les femmes représentent près de 30 % des personnes accusées d'avoir insulté, pourcentage nettement plus élevé que pour les autres crimes dans cette même commune italienne où elles ne représentent qu'entre 3 et 7 %¹⁰. Sur 564 procès pour paroles injurieuses à Bologne, entre 1334 et 1402, on comptabilise environ 20 % incluant des injurieuses et 26% incluant des injuriaires de sexe féminin¹¹. Le début des rubriques consacrées aux paroles injurieuses dans les statuts communaux révèle cette mixité. On se rappelle que la rubrique V du livre des maléfices du statut de Teramo dans les Abruzzes, daté de 1440, intitulée *De verbis iniuriosis*, commence par : « Si quelqu'un, homme ou femme, dit ou profère contre quelqu'un ou quelqu'une...etc ». Dans le statut de Monte San Pietrangeli (1493), on peut lire aussi : « Si quelqu'un, homme ou femme, reproche (*reinproperaverit*) à un ou une autre », etc¹².

2.3. L'injure féminine à l'assaut du pouvoir masculin

¹⁰ D. R. Lesnick, "Insults and threats in medieval Todi", *Journal of Medieval History*, 17, 1991, pp. 71-89.

¹¹ C. Tardivel, *Paroles blessantes*, cit., p. 243.

¹² *Lo Statuto comunale di Monte San Pietrangeli*, G. Avarucci (ed.), Padova, Antenore, 1987, p. 93.

Puisqu'injurier est un acte interrelationnel et perlocutoire, il est nécessaire de tenir compte des effets de domination genrée sur les personnes insultées. On remarque que l'on s'insulte d'abord et avant tout entre personnes du même sexe. À Lucques (sur 321 procès étudiés), 89% des cas recensés impliquant des injurieurs de sexe masculin ciblent des personnes du même sexe. À Prato (sur 604 procès étudiés) le pourcentage s'élève à 83%. À Bologne, entre 1334 et 1402, les hommes s'injurient entre eux dans 83% des cas et les femmes entre elles dans 62% des cas. Cette différence signifie que dans la Bologne du XIV^e siècle, les femmes sont plus enclines à insulter les personnes du sexe opposé : elles injurient les hommes dans 33% des cas alors que les hommes n'injurient des victimes de sexe féminin que dans 15% des cas. Par le poids de l'amende exigée, les statuts communaux distinguent parfois les cibles des insultes féminines. Ceux de San Daniele del Friuli, rédigés en 1347, consacrent une rubrique aux « femmes qui s'injurient entre elles » et une autre aux « femmes qui injurient les hommes ». Cette dernière stipule : « Afin de corriger la témérité féminine, nous statuons et ordonnons que les femmes, quelle que soit leur condition, qui disent ou expriment quelques injures à l'égard des hommes, soient punies d'une amende de quarante deniers à chaque fois si une querelle s'en suit. Les trois quarts de l'amende seront reversés à la commune et l'autre quart au seigneur Gastaldo »¹³. Bien qu'il semble encore plus outrageux qu'une femme adresse des paroles violentes à des hommes que le contraire, l'insulte féminine, dans la pratique, prend très souvent pour cible un homme. L'injure verbale, surtout proférée en public (ce qui limite une réponse de l'injurié par des coups), représente une des rares occasions pour les femmes d'égratigner un peu, par la parole, la forte domination masculine. Mais en même temps, elles sont sans doute plus souvent condamnées que les hommes pour des paroles équivalentes. Cependant, cette propension plus grande des femmes à insulter le sexe opposé ne signifie nullement qu'elles épargnent leur propre sexe. Lorsqu'elles cherchent à blesser une autre femme par la parole, elles savent, comme les hommes, trouver les bons mots. À Bologne, pour la période 1360-85, 60 % des « putains » et 70 % des « rufianes » sortent de la bouche des femmes¹⁴.

2.4. Insultes, genre et sexualités

L'injure verbale attaque principalement la parenté, le corps, les comportements sociaux et les conduites sexuelles. Puisqu'elle vise prioritairement à blesser la personne à qui elle s'adresse, elle exprime les assignations sociales, familiales ou sexuelles, attribuées aux hommes et aux femmes. En insultant publiquement un homme d'être « un traître » ou « un voleur » ou une femme d'être une « putain », l'injurier allègue que sa cible, l'injurié, ne correspond pas aux attentes de genre : être un honnête homme ou une femme vertueuse.

Les insultes ciblant les hommes sont bien plus nombreuses et diverses que celles qui sont adressées aux femmes. On peut les classer en deux catégories. Les premières soulignent le non-respect des règles sociales et religieuses dans une société où la fidélité et la loyauté sont aux fondements de l'identité masculine. Les

¹³ C. Tardivel, *Paroles blessantes*, cit., p. 278.

¹⁴ Ivi, pp. 279-284.

hommes sont traités de traître, falsificateur, hérétique, homicide, voleur, mauvaise personne, usurier, etc. Les secondes remettent en cause l'honneur sexuel de leur mère ou de leur épouse : ils sont traités de bâtard (« fils de putain »), voire de proxénète (« ruffian »). En 1351, à Bologne, on entend « Tu es le fils d'une prostituée, tu es le fruit d'un adultère et ta mère s'est faite acheter par tant d'hommes » ou, en 1357, « Surveillance ta femme et ta fille qui se font foutre par les frères et les prêtres ». Leur propre conduite sexuelle est très rarement mise en question. On ne traite presque jamais les hommes d'adultère ou d'avoir une concubine, comme si, finalement, rendre public leur capacité à tromper leur épouse leur apporter davantage un surcroît de prestige qu'une dégradation de *fama*. Plus étonnant peut-être, les insultes les accusant d'être « sodomite », passif ou actif (l'équivalent de notre « pédé » contemporain) sont exceptionnelles. Dans les archives judiciaires du podestat de Bologne au XIV^e et XV^e siècles, quatre cas seulement ont été trouvés qui utilisent le terme de *bugirone*¹⁵. En 1361, Michaele de Padoue, habitant Bologne, a insulté Giacomo : « Sodomite (*buzerone*) sanguinaire, va, sodomise comme tu le fais toute la journée, petit pédé (*buzoronzello*) de Florence que tu es. Et je le sais même de ta mère {qui me l'a dit} plus de cent fois, proxénète et sale glouton (*giotonzello*) ».

Les femmes, quant à elles, sont principalement accusées d'être des putains, des femmes de mauvaise vie (ribaudes, paillardes, grues) ou de tromper leur mari, c'est-à-dire presque toujours attaquées sur leur comportement sexuel et conjugal. À Bologne, on peut entendre, en 1394, « Petite putain (*Putanella*), tu n'as pas demandé pour toi et pour ta fille sinon trente ducats aux hommes qui sont venus dans ta maison pour t'avoir toi et ta fille » ou « Putains (*Puctane*), je vous emmènerai au bordel où vous avez l'habitude d'aller. Je vous ai pris cent fois au bordel et veux vous prendre encore » ; en 1473 : « Sale putain de merde (*Porca puctana de merda*) {...} j'ai foutu plus de vingt fois ta sœur ». On accuse aussi les jeunes filles de se prostituer pour pouvoir amasser un pécule qui leur servira de dot, de bafouer les interdits somptuaires en ayant des garde-robes trop fournies et trop tape-à-l'œil ou d'être des entremetteuses pour les prêtres ou les frères de la communauté ou encore de tirer profit des charmes de leurs propres filles. À Bologne, en 1374, on entend : « Putain, maquerelle, bourrique (*Putana ruffiana asena*) tu t'es vendue pour gagner ta dot, putain crasseuse et pourrie (*soza putana marca*) » et, en 1441, « Putain, qui a été avec des galants et plein d'autres et qui t'ont donné une coiffure de velours noir et une paire de gants de velours rouge et qui t'avaient fait une robe noire ». Ces accusations sont peu différenciées par le sexe de l'injurier car hommes et femmes partagent les mêmes valeurs, connaissent donc parfaitement le lexique et la grammaire des paroles injurieuses et les femmes ne s'épargnent pas non plus entre elles. Ainsi à Bologne en 1403, une femme mariée insulte une autre femme mariée : « Tu es la pire des putains de Bologne et mon père t'a prise tant de fois dans les étables et était ton souteneur »¹⁶. Comme on le voit à travers ces exemples, ces insultes sont complétées par des épithètes ayant trait à la pourriture et à la saleté ou à l'animalité (qui n'épargnent pas les hommes) accentuant ainsi le caractère

¹⁵ Pour ces quatre cas et leur commentaire, voir D. Lett, *L'Infanzia violata*, cit., pp. 107-109.

¹⁶ Toutes ces insultes à Bologne sont rapportées par T. Dean, « Gender and insult in an Italian City: Bologna in the Later Middle Ages », *Social History*, 29, 2004, p. 220.

dégradant des allégations proférées : « sale putain (*sozza puttana*) », « putain pourrie (*puttana marcia*) », « putain de merde (*bagassa merdosa*) », « *asinus/asina* », « *porcus/porcha* », etc.

Par conséquent, quand on insulte une femme, c'est elle et son comportement qui sont directement visés mais quand on accuse un homme, on l'attaque indirectement puisqu'on remet en cause la renommée de son épouse, sa mère, sa fille ou sa sœur. Autrement dit, dans les deux cas, on porte toujours atteinte à la sexualité féminine : on accuse la femme de ne pas maîtriser ses pulsions sexuelles et on reproche à l'homme de ne pas être capable de dominer la propension à la luxure de son épouse ou d'être né d'une mère de *mala fama*. À travers les injures portées au corps des femmes, c'est l'honneur des hommes qui est visé. Ce dernier se mesure davantage à la capacité de l'homme à agir, plutôt dans un espace public tandis que les femmes défendent un capital symbolique moins individuel, plus familial, en tentant de préserver leur honneur en tant que fille (conserver leur virginité), épouse (garder la maison) ou mère (éduquer, transmettre les valeurs à leurs enfants). L'honneur des femmes se situe d'abord dans leur comportement sexuel et familial. L'honneur des hommes n'est pas lié à leur attitude à l'égard de l'autre sexe mais seulement déterminé par la conduite vis-à-vis des autres hommes. Les épouses, les filles ou les mères sont, par ces insultes, dégradées, renvoyées au statut de femme le plus vil, celui de prostituée. Implicitement, l'insulte met en doute la légitimité de leur progéniture. Ces insultes révèlent l'importance que la société médiévale accorde à la fidélité conjugale et explique également pourquoi l'injure est un crime plus « mixte » que les autres.

3. Les gestes injurieux

3.1. Joindre le geste à la parole

En mars 1334, des émeutes populaires éclatent à Bologne contre le cardinal français et légat pontifical Bertrand de Pouget qui gouverne la cité. Le palais fortifié dans lequel il s'est réfugié avec sa cour est assiégé par la foule pendant plusieurs jours. Le 28 mars, il doit renoncer à son pouvoir et quitter la ville. Un chroniqueur anonyme romain rapporte que le *popolo* a lancé des excréments dans la cour du palais assiégé et que, lorsque le cardinal s'est enfui escorté par des gardes florentins, massé en haut des murs de la cité, « tout le peuple de Bologne criait après lui et lui faisait les figures et lui disait des grossièretés. Les pécheresses lui faisaient les figures et criaient après lui en disant beaucoup d'injures. On relevait les vêtements de derrière pour montrer la première des *Décrétales* et le sixième des *Clémentines*. On lui fit grand déshonneur »¹⁷. Comme cet événement le montre, les insultes ne sont pas seulement verbales mais engagent aussi souvent le corps des injurieux. Il existe également des gestes injurieux consistant le plus souvent à agiter des doigts de la main à la face de l'injurié, à dévêtir une partie, basse de préférence, de son propre corps (montrer ses fesses) ou du corps de l'autre. Ces gestes injurieux prennent leur

¹⁷ Cité et analysé par C. Tardivel, *Paroles blessantes*, cit., pp. 6-12.

place le plus souvent au sein de séquences d'injures verbales fréquemment à caractère sexuel.

Dans les statuts de San Ginesio, qui date de 1577 mais reprennent de très nombreuses dispositions remontant au moins au XIII^e siècle, la rubrique 27 du livre 4 consacré aux maléfices, s'intitule « De la peine pour ceux qui pètent et font d'autres choses malhonnêtes et contre les femmes qui crient (*De pena trullandis et alia inhonesta facientis et contra aliquam mulierem gridantis*). On peut lire que « si quelqu'un pète par l'anus ou par la bouche {roter} ou montre son cul ou son membre ou d'autres parties impudiques, couvertes ou découvertes, afin d'injurier ou de dénigrer (*in injuriam et vilipendium*) autrui, il sera puni d'une amende de dix livres. Cependant, si ce qui précède ou l'une des choses mentionnées ci-dessus, a été fait en plaisantant ou sans intention de préjudice à autrui, il sera puni d'une amende de vingt sous. Si quelqu'un crie à l'intention d'une femme de bonne renommée en disant 'Paie-la, paie-la (*pagala, pagala*)' ou des insultes similaires, il sera puni d'une amende de vingt livres. Si la femme est de mauvaise renommée, il sera puni d'une amende de cent sous »¹⁸.

3.2. Défier les hommes ou agresser les femmes en arrachant le couvre-chef

Certains gestes injurieux consistent à tirer les cheveux ou à ôter le chapeau. Enlever le couvre-chef d'un homme est considéré comme une grave injure. En temps normal, c'est l'homme lui-même qui se décoiffe lorsqu'il entre dans l'église, lieu où l'on doit manifester sa pureté physique, ou lorsqu'il croise une femme honorable. Lui ôter son chaperon est donc une manière d'altérer sa masculinité. « La coiffe constitue en effet un élément essentiel du vêtement : elle désigne à tous l'honorabilité, la fonction et la richesse d'un personnage. Celui qui perd son couvre-chef perd aussi un peu de son identité, on risque alors de le confondre avec les marginaux, des personnes hors des normes sociales. En bref, le simple geste d'arracher à quelqu'un son chapeau signifie qu'on lui dénie toute dignité »¹⁹. À cette remise en cause de l'honneur masculin, l'homme bafoué répond par des coups ou une injure verbale.

Mais, il est bien plus fréquent de rencontrer des femmes décoiffées violemment. Dépouiller une femme mariée de sa coiffe est aussi une grave atteinte portée à son honnêteté car seules les jeunes filles non encore épousées laissent voir leurs cheveux. Les épouses doivent toujours avoir la tête couverte dès qu'elles sortent de la maison. En 1473, les statuts d'Orvieto stipulent que seules les enfants de moins de douze ans et les jeunes mariées de moins de huit jours peuvent entrer à l'église tête découverte. Les femmes doivent suivre la parole de Paul : « Le chef de tout homme, c'est le Christ, le chef de la femme, c'est l'homme et le chef du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise le chef couvert fait affront à son chef. Toute femme qui prie ou prophétise le chef découvert fait affront à son chef. C'est exactement comme si elle était tondue » (Première Épitre aux Corinthiens 11, 3-5) .

¹⁸ "Statutorum volumen" della comunità di Sangenisio. La presenza di Alberico Gentili dalla redazione manoscritta alla stampa, A. Maiarelli e S. Merli (ed.), San Ginesio, 2008, p. 170.

¹⁹ N. Gonthier, *Délinquance, justice et société dans le Lyonnais médiéval de la fin du XIII^e siècle au début du XVI^e siècle*, Paris, Ap. éditions arguments, 1993, p. 71.

Garder la tête couverte ou porter le voile est donc pour une femme le signe de sa soumission au pouvoir masculin. Le chaperon est une véritable allégorie, objet-symbole de l'honneur féminin. Son port constitue un privilège puisqu'il est interdit aux filles de joie par les lois somptuaires de nombreuses villes ou réglementé pour en faire un signe d'infamie. Dénuder la tête d'une femme est donc un crime sexuel, un viol symbolique, une accusation d'être une prostituée.

3.3. « Faire les figues »

Dans l'Italie médiévale, le geste injurieux le plus commun est celui de la figue. Attesté depuis l'Antiquité, il est encore en vigueur dans les sociétés méditerranéennes. Il est appelé ainsi car il est censé imiter avec les doigts de la main la pénétration du vagin ou de l'anus par le pénis, vagin qui est métaphoriquement appelé à l'époque – mais encore aujourd'hui en italien– figue (*fica* ou *figa*). Pour le réaliser, il suffit de fermer le poing et de placer le pouce (symbole phallique) entre l'index et le majeur, figurant l'organe génital féminin. Ce geste est perpétré très près du visage de celui ou de celle qu'on insulte, et même parfois « dans les yeux » (*in oculos*). Il est réalisé très souvent avec les deux mains, comme pour doubler l'infamie, présentant donc deux figues sous les yeux de l'injurié et expliquant l'expression « faire les figues ». On peut s'en servir pour blasphémer. Aux versets 1-3 du vingt-cinquième chant de l'Enfer, Dante met en scène Vanni Fucci qui adresse ce geste à son Créateur : « Lorsqu'il eut fini de parler, le voleur leva les deux mains en faisant la figue : 'Dieu', cria-t-il, 'tiens, c'est pour toi' »²⁰.

Malgré la forte connotation sexuelle et genrée de ce geste, censé disqualifier le genre féminin, l'injurier et l'injurié peuvent aussi bien être un homme qu'une femme. À Bologne, en février 1352, Bartolomeo Jacobi insulte un autre homme de « traître pourri », tout en lui faisant le geste de la figue en portant sa main très près du visage. En septembre 1367, au cours d'une altercation, un cordonnier et maçon insulte une paroissienne en présence de son mari et lui adresse le geste de la figue avec les deux mains en disant : « Tiens ces figues et met-les toi près de celles que tu as au cul »²¹. À Macerata, en 1462, Antonia cherche à humilier, sans que l'on sache pour quelle raison, Jannucio, un Albanais, lui aussi, habitant de la cité marchésane. En mai de cette année-là, elle lui a arraché son béret puis, en juin, devant sa maison, elle a fait les figues à son épouse. Cette fois, le notaire décrit avec précision le geste : « elle fit la figue avec le pouce des deux mains, c'est-à-dire en le présentant entre les deux doigts les plus proches »²². Comme les injures verbales, les injures gestuelles sont punies d'amendes très légères. Antonia de Macerata doit payer sept livres et dix sous. Dans les statuts communaux de Fiastra, la rubrique sur les paroles injurieuses (*verba injuriosa*) se termine par « Si quelqu'un, de manière

²⁰ Dante, *La Divine comédie, L'Enfer*, traduction de Jacqueline Risset, Paris, GF-Flammarion, 1992, p. 226-227.

²¹ C. Tardivel, *Paroles blessantes*, cit., pp. 364, 366.

²² Macerata, Archivio Storico, Archivio priorale, *Libri malefici*, vol. 705, f. 15.

injurieuse, a fait avec les mains des figes (*phylecchas*), qu'il soit puni de dix sous »²³.

Il s'agit donc d'un geste fréquent, si commun qu'un inculpé peut trouver injuste de devoir des comptes pour si peu. En 1483, dans *Le Porretane*, recueil de nouvelles, le Bolognais Giovanni Sabadino degli Arienti évoque un certain Feliciano de Vérone de passage à l'Hôpital del Gallo de Tolentino qui assiste à une rixe et à des insultes entre deux hommes. Il prend un coup par inadvertance et réagit en faisant le geste de la fige de la main droite. Il est arrêté et se présente devant le podestat de Tolentino en s'étonnant que les statuts de la quasi-città sanctionnent cette injure gestuelle car à Vérone, explique-t-il, c'est un geste qu'on enseigne aux enfants²⁴.

On a conservé quelques représentations iconographiques de ce geste. La fresque de l'*Allegoria della Poveretà* dans la basilique inférieure d'Assise attribuée à un élève de Giotto (1267-1337) met en scène un jeune et riche personnage qui fait le geste de la fige à la Pauvreté. Le chroniqueur florentin Giovanni Villani (†1348) raconte que la cité de Pistoia, éternelle rivale de Florence au début du XIII^e siècle, a fait sculpter en 1228 dans la roche de Carmignano deux énormes bras en marbre dont les mains font les figes (*fiche*) en direction de Florence²⁵. Ce monument provocateur possède ici une portée politique. Il défie de manière infamante la cité et les citoyens rivaux. Dans un registre de la justice pénale de Bologne de 1339, un notaire a représenté ce geste à deux reprises : sur le premier folio aux cotés de ce qui ressemble à une grue et sur une feuille volante intercalée entre la reliure et le dernier folio du *liber* aux côtés d'autres dessins dont le même oiseau du premier folio²⁶.





Fig. 1 Gestes de la fige dessinés par un notaire de Bologne en 1339 (*Archivio di Stato* de Bologne, *Curia del podesta, giudici ad maleficia : libri inquisitionum et testium*, 152, 1, fol. 1 et feuille volante)

²³ *Gli statuti di Sefro (1423), Fiastra (1436), Serrapetrona (1473), Camporotondo (1475)*, D. Cecchi (éd.), Macerata, 1971, p. 161.

²⁴ T. Dean, *Crime and justice in late medieval Italy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 117.

²⁵ Giovanni Villani, *Nuova cronica*, G. Porta (dir.), Fondazione Pietro Bembo, Ugo Guanda Editore, Parma, 1990, Livre VII, V, p. 281.

²⁶ C. Tardivel, *Paroles blessantes*, cit., pp. 358-359.

Peut-on voir dans l'exemple suivant l'utilisation des figues au sens propre ? Au cours de l'automne 1339 à Florence, Buonocorso Lapi lancent des figues au visage de Bella qu'il a prises dans un panier d'un vendeur de fruit. Puis, il l'a saisi par les cheveux, la jette violement à terre et la frappe à divers endroits du corps²⁷.

3.4. Les injures écrites ou peintes en public

Il existe enfin des écrits injurieux placardés, le plus souvent de manière anonyme, dans des lieux publics ou sur la porte de celui ou de celle qu'on cherche à insulter. Hommes et femmes se livrent à ce jeu, recourant à un scribe lorsqu'ils ou elles ne savent pas écrire. À Bologne en 1365, Gerardo a « injurié et offensé » Mina, une femme mariée, fille d'un pelletier de la ville. Tôt le matin, « avec application et préméditation, il a accroché et suspendu un certain écriteau et papier écrit sous la forme d'une cantilène diffamatoire {...} avec beaucoup de dessins à la colonne d'un portique devant l'entrée de Mina » sur lequel il a rédigé de nombreuses paroles diffamantes à son attention. Il a sans doute dû guetter la réaction de sa victime car lorsque celle-ci, accompagnée de quelques voisines, découvre l'écriteau, il joint la parole à la plume puisque, perdant tout anonymat, il l'injurie et la menace plusieurs fois : « Tais-toi, tais-toi putain pourrie (*puctana marça*), va et retourne et sois dans le bordel de Ferrare là où tu as l'habitude d'être... »²⁸.

Ces injures, qu'elles soient verbales, gestuelles, peintes ou écrites sont toujours bien plus sévèrement punies lorsqu'elles prennent pour cible le pouvoir politique. Dans les statuts communaux des Marches, la peine est doublée dans les cas qu'on nommerait aujourd'hui « outrages à agents détenteurs de l'autorité publique »²⁹. À Sienne, au XV^e siècle, un homme est décapité pour avoir peint un phallus sur la porte d'un membre du gouvernement³⁰.

4. Coups et blessures

Dans une société où la violence physique est omniprésente, les « coups et blessures » administrés par une personne sur autrui ou les rixes qui impliquent plusieurs personnes à la fois sont les délits du quotidien largement les plus représentés dans les sources judiciaires : dans les registres de la justice pénale des communes italiennes, entre 30 et 60 %³¹. Avant de décrire avec précision les coups échangés, le notaire indique que le coupable « frappa et blessa (*percussit et vulnerit*) » sa victime. Il écrit aussi parfois que l'inculpé a commis une « attaque outrageante et agressive (*insultum impetum et adgressum*) » contre une autre personne.

²⁷ K. L. Jansen, *Peace and Penance in Late Medieval Italy*, Princeton University Press, Princeton et Oxford, 2018, p. 111.

²⁸ C. Tardivel, *Paroles blessantes*, cit., pp. 262-263.

²⁹ C. Tardivel, « Le délit d'injure verbale d'après les statuts communaux de la Marche d'Ancône (Italie, XIV^e-XV^e siècles) », *Questes. Revue pluridisciplinaire d'études médiévales*, 2019, n° 41, p. 104.

³⁰ T. Dean, *Crime and justice*, cit., pp. 122-123.

³¹ Voir D. Lett, *Crimes genre et châtements*, cit., Tableau 2, p. 45.

4.1. Les femmes se giflent entre elles ou sont giflées par les hommes

En tant que délit du quotidien, mais dans une moindre mesure que les injures, les rixes concernent aussi beaucoup les femmes, même si, là aussi, elles restent minoritaires face aux hommes, sont davantage victimes que coupables et se battent surtout entre elles. Comme pour les injures, on se gifle rarement entre inconnus et tous les milieux sociaux semblent concernés. Les femmes impliquées dans des altercations s'attaquent à d'autres femmes, exceptionnellement aux hommes, lesquels se battent entre eux ou agressent des femmes. Les femmes sont bien plus souvent victimes que coupables. Toutes les femmes ne sont pas protégées des coups de la même manière. Les statuts d'Osimo de 1308 précise : « Que celui qui frappe une prostituée ne soit pas tenu à une peine »³².

Les femmes qui injurient passent rarement à la violence physique. À Bologne entre 1334 et 1402, les injurieuses frappent des interlocuteurs de sexe masculin seulement dans trois affaires sur trente. En revanche, les injurieux délivrent plus volontiers des coups à leurs interlocutrices, même si la violence physique masculine s'exerce aussi avant tout contre des personnes du même sexe. Rares sont les femmes qui se mêlent à des rixes collectives, à ces « chaudes mêlées » qui impliquent de nombreux protagonistes. En 1431, dans le contado d'Arezzo, une bagarre violente éclate entre deux groupes de paysannes car les femmes d'Ambra sont venues sur le territoire de Cennina à quelques kilomètres de chez elles pour moissonner le blé (donc voler aux salariées locales des occasions de travail) et les femmes de Cennina les ont attaquées. Elles se battent avec des faux et des bâtons. Beaucoup de femmes ont été blessées. Une paysanne de Cennina est même morte. Les femmes d'Ambra ont emporté le blé qu'elles ont moissonné³³.

4.2. Les lieux, les temps et les causes de la rixe

Comme pour les injures verbales et gestuelles, la rue, en tant que lieu de passage et de rencontre, est un endroit propice à la rixe. Pour les deux sexes, elle se déroule souvent sur la place publique, dans les rues principales (*strata publica*) ou devant les maisons (sous le portique) car il s'agit d'espaces urbains très fréquentés expliquant souvent la publicité donnée à l'événement et donc sa dénonciation. Il faut donc nuancer considérablement l'opposition entre des hommes fréquentant surtout les espaces publics et des femmes cantonnées aux lieux privés.

Les rixes ont lieu majoritairement le jour. Celles qui se déroulent de nuit sont encore plus largement masculines. Elles prennent place dans les lieux de prostitution ou à la taverne, lorsqu'on joue aux dés ou aux cartes, quand on discute argent, emprunte ou rembourse ses dettes, expose des litiges de propriété, autant de sujets qui peuvent vite dégénérer, surtout si les effets de l'alcool s'en mêlent. Rappelons que dans bon nombre de lois et coutumes urbaines, les femmes n'ont pas le droit

³² *Il codice osimano degli statuti del secolo XIV*, D. Cecchi (éd.), Osimo, 1991, Liv. III, rub. XLVI, p. 946.

³³ G. Piccinni, "Storie di corpi e di destini", in A. Esposito, F. Franceschi et G. Piccinni (dir.), *Violenza alle donne*, cit., pp. 177-178.

d'être dehors après le dernier son de cloche, ce qui ne les empêche pas parfois de transgresser.

4.3. Des hommes armés et des femmes à mains nues

Le notaire précise souvent si les coups ont été portés à main nue (*manu vacua*), ouverte ou fermée, ou avec un instrument (*cum armis*) et, dans ce dernier cas, donne le nom de l'arme utilisée. La majorité des coups et blessures rencontrés dans les procès ont été administrés à main nue, constat qui est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de bagarres féminines. Lorsque la main est ouverte, elle délivre une gifle : une « *bufe* » ou, en latin, une *alapa* (ou son diminutif *alapata*). Cette dernière fait rarement couler le sang mais, administrée avec violence, peut laisser des hématomes sur le visage et, surtout lorsque c'est un homme qui la donne à une femme, faire tomber la victime. À Bologne, en janvier 1385, un certain Tomaso « prit Francischina par les cheveux et lui donna une gifle (*alapa*) qui l'envoya à terre ». La gifle peut aussi être administrée avec le dos ou la paume de la main (*mascellata*). On peut encore donner une chiquenaude (*buffetto*) qui consiste en un léger coup de doigt (majeur ou auriculaire) que l'on plie et raidi contre le pouce avant de le relâcher brusquement sur le visage, le nez ou les oreilles de sa victime³⁴. Lorsque la main se ferme pour devenir poing, le coup marque davantage.

Les nobles laïcs conservent le privilège de porter les armes, ce qui n'empêche pas les autres catégories, et même parfois des clercs (qui, en ce cas, sont sous la menace d'une excommunication) d'en posséder, le plus souvent dans la poche sous la forme d'un petit couteau multi-usages qu'on utilise au quotidien pour couper sa nourriture ou pour se protéger, tels le « couteau à pain » ou le « couteau de Bergame (*cultello bergamascho*) », réputé pour sa lame très dure, souvent rencontré dans les mains des Bolognais du XIV^e siècle. À la fin du XIII^e siècle, les officiers du podestat de Bologne retiennent des charges pour port d'armes illicite contre environ 150 hommes par an et autant à l'encontre de personnes ayant violé le couvre-feu ou s'étant livré à des jeux d'argent. Quand ils se font arrêter par la police des *Corone ed Armi*, les Bolognais ont toujours de bonnes raisons d'être armés : ils disent qu'ils ont été menacés, qu'ils ont plein d'ennemis et donc que c'est une nécessité pour leur propre protection³⁵.

Le couteau est l'arme dominante suivi du bâton mais on trouve aussi des glaives, des arcs, des lances ou des haches. Porter une arme spécifique sur soi pour frapper et non pas l'avoir ramassé par terre (un objet du quotidien qui se transforme en arme de fortune) signale une préméditation et joue comme une circonstance aggravante pour l'agresseur. D'ailleurs, on précise souvent si l'agresseur portait l'arme *ad latus* ou s'il l'avait à la main (*habebat in manu*).

Contrairement aux hommes, les femmes portent et utilisent très peu d'armes. Parmi les 500 accords de paix à Florence, entre 1257 et 1343, on peut lire qu'en novembre 1329, domina Francesca, épouse de Donnino, utilise un couteau avec une

³⁴ C. Tardivel, *Paroles blessantes*, cit., pp. 373-374.

³⁵ T. Dean, "Investigating Homicide. Bologna in the 1450s", in S. R. Blanshei, (dir.), in *Violence and Justice in Bologna, 1250-1700*, Lanham, MD, Lexington Books, 2018, pp. 83-100.

lame de fer pour attaquer domina Francesa, épouse de Lippo³⁶. Les femmes utilisent donc le plus souvent des instruments de fortune, objets du quotidien tels des cruches ou des ustensiles de cuisine, ce qui leur tombe sous la main. Cet usage nettement différencié et genré des armes lors des altercations débouche sur des délits masculins plus sérieux entraînant de lourdes blessures voire la mort de la victime.

4.4. Les hommes font davantage couler le sang

Pour mesurer la gravité de la rixe et établir la peine, il est essentiel de savoir si les coups et blessures ont provoqué ou non une « effusion de sang », c'est-à-dire si la blessure a été faite *cum sanguine* ou *sine sanguine* et, comme parfois à Bologne, de connaître l'intensité de l'écoulement (*maxima* ou *modica*).

Utilisant des armes bien plus souvent que les femmes, les hommes font plus souvent couler le sang de leur victime. Les femmes se rendent coupables majoritairement de « *percussio sine effusione sanguinis* ». Mais, on trouve toujours des exceptions confirmant la règle. En 1342 à Sienne, une femme a frappé un homme au front avec une lanterne et a fait couler du sang. Son amende est augmentée car elle est contumace mais elle est diminuée « parce que c'était une femme contre un homme » et doublé encore « parce que c'était la nuit » et doublée une seconde fois « parce qu'elle la frappait dans une maison »³⁷. L'infraction nocturne est une circonstance aggravante pour les deux sexes mais, comme on le constate dans cet exemple, une femme qui porte des coups à un homme est moins punie qu'un homme qui frappe une femme.

4.5. Le corps asexué des victimes : le visage et le reste

L'étude de la rubrique VI du Livre X des statuts communaux de Camporontodo (1350) consacrée aux gifles et aux coups donnés avec la main, montre une variation de l'amende de 1 à 10, non seulement en fonction de la présence ou non du sang mais aussi selon la partie du corps atteinte : au-dessus ou en dessous du cou.

Type d'agression	Présence du sang	Poids de l'amende
Coup donné dans ou à côté du visage	avec sang	25 livres
	sans sang	20 livres
Coup donné à la tête et au-dessus du cou	avec sang	10 livres
	sans sang	5 livres
Coup donné en-dessous du cou	avec sang	5 livres
	sans sang	2, 5 livres

Tab. 1 Les amendes à verser pour des coups dans les statuts communaux de Camporontodo (1350)³⁸

³⁶ K. L. Jansen, *Peace and Penance*, cit., p. 112.

³⁷ W. M. Bowsky, "The Medieval Commune and Internal Violence : Police Power and Public Safety in Siena, 1287-1355", *The American Historical Review*, vol. LXXIII, n. 1, octobre 1967, p. 4.

³⁸ V. Derveaux, *Atteindre le corps des médiévaux : l'exemple des statuts communaux d'Osimo et de Camporontodo (Marches XIV^e s)*, Mémoire de Master 2 soutenu en juin 2013 (Université Paris-Diderot, D. Lett dir.), p. 54.

Le cou comme limite corporelle de la gravité des coups se retrouve dans les actes de la pratique. Dans les quasi-città des Marches de la seconde moitié du XV^e siècle, les notaires qui rédigent les procès, même lorsqu'ils précisent la partie du corps atteinte, se sentent obligés, pour suivre les directives imposées par les statuts, de préciser « au-dessus » ou « en-dessous » du cou. Il n'est pas rare de lire dans les *libri maleficiorum* de San Severino, de Tolentino ou de Macerata qu'une personne en a frappé une autre « au-dessus du cou, c'est-à-dire à la tête (*in collo supra videlicet in capite*) » ou « en-dessous du cou, c'est-à-dire au bras (*a collo infra videlicet in brachio sinistro*) ». Au-dessus du cou, le notaire mentionne le crâne, le visage, les cheveux, la gorge, le nez, les yeux ou les oreilles ; en-dessous, l'épaule, la poitrine, le bras, la main ou la jambe. La mention du côté (*dextra, sinistra*) du corps introduit quelques éléments de diversité. Les parties atteintes sont donc les mêmes pour les deux sexes mais les préjudices causés au visage revêtent une plus grande importance pour les filles que pour les garçons. À Bologne, le 7 septembre 1354, Lencio, qui cherche à violer Caterina, une *virgo*, « dégaina une épée de fer qu'il portait sur lui et avec laquelle il menaça Caterina en la brandissant devant elle, lui disant : 'Si tu cries, moi, je te tuerais' et disant d'autres paroles comminatoires, c'est-à-dire 'Je te ferai une telle cicatrice sur le visage à t'en faire pisser le sang (*te farrò tal segno sul volto ch'el n'esirà fuori el mosto*)' »³⁹. Dans les statuts communaux, les coups portés au visage des jeunes filles vierges, surtout s'ils laissent des cicatrices à vie, sont jugés très sévèrement car, comme la défloration, ils s'avéreront un lourd handicap lors de la négociation d'une union matrimoniale. Il semble aussi, sous réserve d'une étude plus poussée, que les actes de « jeter à terre » ou « tirer par les cheveux » affectent davantage le corps féminin que masculin. Ce dernier geste est souvent, dans le langage notarial très stéréotypé, comme le couvre-chef arraché, un prélude au viol.

4.6. La violence domestique et maritale

De par son pouvoir supérieur, l'homme reçoit l'injonction sociale de corriger (le *jus corrigendi*) toutes les personnes vivant sous son toit et sous sa dépendance. Il est « *rex in domo propria* ». Les statuts d'Apiro de 1388 punissent l'homme qui a frappé son épouse, ses enfants ou ses domestiques uniquement s'il a utilisé une arme en fer⁴⁰. Dans les sources judiciaires, la principale victime du « maître d'hostel » est l'épouse. À moins qu'ils fassent scandale et répandent une rumeur, les cas de violence à l'intérieur du couple sont peu connus de la justice car cantonnés à la sphère privée : au Moyen Âge, on lave son linge sale en famille. Le mari possède le droit de correction maritale. C'est bien parce que le seuil de cette dernière est dépassé que s'ouvre un procès. On considère alors que la brutalité du conjoint masculin devient inadmissible. Comment les autorités ont-elles pu délimiter la violence illégitime et perturbatrice de l'autorité légitime et ordonnatrice ? En 1324, à Venise, un noble, Beligno Signolo coupe le nez, la lèvre et quatre doigts de la main droite de son épouse, Marina Volpe. Il est puni lourdement non seulement

³⁹ D. Lett, *L'Infanzia violata nel Medioevo*, cit., p. 148.

⁴⁰ *Gli statuti di Apiro dell'anno 1388*, D. Cecchi (éd.), Milano, Giuffrè Editore, 1984, Livre IV, Rub. VI, p. 153.

parce que sa femme bénéficie d'une bonne réputation mais aussi parce que le Conseil des Quarante accepte mal qu'il se soit fait justice lui-même, les mutilations cruelles qu'il a opérées ressemblant fort aux punitions des tribunaux. À Sienne, en septembre 1343, Accorsino di Bucci frappe sa femme Lasia avec une lance à sept reprises, quatre fois dans la poitrine, une fois à l'épaule, une fois à la tête et une fois à la gorge. Elle survit et, sans doute contrainte et forcée car une dénonciation a eu lieu, doit signer un accord de paix avec son mari le lendemain de cette agression⁴¹. En 1357, à Lucques, Stella di Franceschino Bonagiunta, elle aussi, a tant été maltraitée par son mari, Guglielmino Sighinelli, qu'elle a dû quitter le domicile conjugal. Au tribunal, elle raconte que depuis son mariage à l'âge de quinze ans, en 1354, son mari la frappe à coups de poing et de gifles, la menace avec son poignard, lui refusant parfois la nourriture. Il l'a tant frappé à coups de pied quand elle était enceinte qu'elle a perdu son enfant, demeurant « à moitié morte » sur le sol. Il l'humilie en la faisant travailler dans les champs, malgré son statut social, en la trompant avec une concubine et en la violant « de manière illicite, déshonnête et interdite, à l'encontre du mandat ecclésiastique et du droit matrimonial » (rare attestation d'un « viol » conjugal)⁴².

Les fausses couches causées par les violences domestiques sont des facteurs décisifs dans l'interprétation par le tribunal de la légitimité d'un acte de violence. Pour convaincre une femme d'accepter de regagner un foyer conjugal violent, il faut parfois lui donner des assurances. Les archéologues ont montré que quelques squelettes de femmes médiévales présentaient davantage de « fractures de parade », en particulier sur le cubitus, que ceux des hommes, attestant qu'elles avaient dû vouloir se protéger le visage ou le reste du corps face à une violence intentionnelle⁴³.

À la fin du Moyen Âge, la violence maritale semble être devenue un véritable problème pour les autorités judiciaires qui cherche à jouer les médiateurs à la fois pour éviter la rupture de cohabitation et l'homicide conjugal. La volonté des tribunaux, surtout ecclésiastiques, d'imposer d'abord aux conjoints de demeurer ensemble pour ne pas bafouer l'indissolubilité du mariage (*una caro*) peut parfois se révéler une fâcheuse solution qui exacerbe la violence.

5. Conclusion

L'étude des registres de la justice pénale et des stauts communaux italiens de la fin du Moyen Âge révèle une violence quotidienne et ordinaire qui mérite aussi toute l'attention des historiens. Hommes et femmes injurient ou se battent pour défendre des valeurs communes aux deux sexes, souvent pour préserver un honneur blessé. À travers les mots, les gestes et les coups qu'ils s'échangent, les habitants de l'Italie

⁴¹ G. Kumhera, *The Benefits of Peace : Private Peacemaking in Late Medieval Italy*, Leiden, Brill, 2017, pp. 77, 216.

⁴² C. Wieben, “‘As Men Do with Their Wives’. Domestic Violence in Fourteenth Century Lucca”, *California Italian Studies*, vol 1, n° 2, 2010, pp. 5-9.

⁴³ F. Cantini, S. Viva, “La violenza certificata. Le fratture da difesa sugli scheletri dallo scavo di Borgo San Ginesio (San Miniato, Pisa)”, in A. Esposito, F. Franceschi e G. Piccini (dir.), *Violenza alle donne*, cit., pp. 268-274.

communale révèlent des systèmes de valeurs, des hiérarchies, des formes de domination et des régimes de genre.

La très forte domination masculine et l'intégration par les deux sexes de leurs assignations de genre expliquent et justifient la capacité des hommes, même dans ces délits les plus mineurs, à se montrer plus agressifs que les femmes. La violence masculine exercée sur les femmes se déploie aussi bien dans les sphères privées que publiques. Mais cette forte domination possède sa contre-partie : la protection. Les hommes doivent protéger leurs femmes, contre d'autres hommes, contre d'autres femmes ou contre elles-mêmes, par la violence s'il le faut.

La parola delle donne in tribunale: violenze sessuali e studi d'archivio in Francia (Digione, XV sec.)

MAËLISS NOUVEL

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Contesto giuridico e archivistico. - 3. Delle parole divergenti. – 4. Una voce guidata dal cancelliere. – 5. Lo scopo della scrittura giudiziaria: onestà o inchiesta? – 6. Raccontare lo stupro: produrre un effetto di reale.

1. Premessa

A Digione, nell'ex Ducato di Borgogna, sono conservate molte denunce di violenza sessuale dal Quattrocento. Le parole delle vittime sono state accuratamente registrate, consentendo l'accesso alle scene di stupro stesse. Mentre i racconti sono espliciti nelle bocche delle bambine e delle giovani vergini, sono molto meno dettagliati in quelle delle donne adulte. Questa discrepanza nel modo in cui viene costruito il resoconto degli eventi rivela le aspettative e le intenzioni dei giudici che raccolgono queste parole tanto quanto le modellano.

Il 12 marzo 1419, a Digione, Catherine Malame, una bambina di 10 anni, viene ascoltata dal procuratore comunale, che la interroga sulla denuncia di stupro presentata dai suoi genitori:

“Un certo giorno, la cui data non ricorda più, il suddetto Tresorey (l'aggressore) le disse, parlando nel fienile del suddetto Thévenin (lo zio della vittima) che si trovava davanti a casa sua, dove lei e lui erano insieme, che doveva essere sua amica. Lei rispose che non lo sarebbe stata. In seguito tornarono alla casa del suddetto Thévenin, dove, appena arrivata, la cameriera del suddetto Thévenin le ordinò di andare a prendere del carbone. Lei andò, seguendo il suo ordine, e quando fu al granaio, il detto Tresorey la seguì, la prese e la fece sdraiare sul fieno vicino al suddetto carbone, dicendole che se avesse detto la minima parola l'avrebbe uccisa con il coltello che portava con sé. E quando l'ebbe adagiata, si tolse i pantaloni, la scopri, si mise tra le sue gambe e le mise il suo pene nella natura, cosa che le fece molto male, tanto da farla sanguinare gravemente”¹.

Questo tipo di narrazione, sviluppata e particolarmente esplicita, rappresenta una documentazione rara per i medievisti che, quando cercano di lavorare sulla violenza sessuale nei secoli passati, devono di solito accontentarsi di semplici citazioni in registri di denunce, procedimenti, sentenze o multe. Qui, invece, il luogo dei fatti è chiaramente descritto, il dialogo tra l'accusato e la denunciante è riprodotto, e soprattutto gli atti di violenza, sono raccontati fino a fornire una descrizione precisa dell'atto di penetrazione forzata. In questo senso, gli atti giudiziari conservati dalla municipalità di Digione, capitale del Ducato di Borgogna sotto i principi Valois, rappresentano archivi eccezionali per il XV secolo: diviene possibile per lo storico,

¹ Archives départementales de la Côte-d'Or (d'ora in poi ADCO), B II 360/1, n. 16. 12 marzo 1419.

attraverso le denunce delle vittime, leggere veri racconti di stupro, e analizzare le rappresentazioni sociali, mentali e culturali attraverso le quali la violenza sessuale era pensata alla fine del Medioevo.

Tuttavia questo tipo di resoconto dettagliato è di fatto assente dalla maggior parte delle denunce, la documentazione digionese compresa. Altre vittime, infatti, nascondono il momento effettivo del reato e si limitano a menzionare il momento del rapporto sessuale forzato attraverso una forma verbale stereotipata, senza fornire una descrizione dei fatti. Nel 1454, il procuratore di Digione riportò così la denuncia di Marguerite Brouhée, una donna sposata ma separata dal suo marito, di 30 anni, per cui si nota chiaramente una differenza di tono:

“Marguerite, moglie di Huguenin Brouhée, maresciallo, è venuta davanti a me denunciando e dicendo sotto giuramento che la suddetta domenica de *vocem jocunditatis*, verso le nove del pomeriggio del suddetto giorno, un uomo chiamato Hugues le Chaulderenet, un viticoltore che vive a Digione, accompagnato da un altro compagno chiamato Président, un tessitore di stoffe, e altri uomini della loro compagnia, la presero mentre usciva dalla casa di Jean de Broyes, un albergatore che abita nei sobborghi di Saint-Nicolas della suddetta città di Digione, e la portarono con grande forza e suo malgrado oltre il fossato della città lungo la porta nuova. Quando furono sul detto fossato, poiché lei non voleva acconsentire a fare ciò che le chiedevano, perché volevano violentarla e costringerla suo malgrado, la picchiarono e la percossero a tal punto che dovettero avere la sua compagnia, oppure la detta Marguerite disse che il detto Chaulderenet voleva tagliarle la gola perché gridava aiuto come donna violentata, ecc, e infatti, affinché non si sentisse gridare, i detti malfattori la trascinarono in fondo ai fossati della suddetta città e, lì, ne fecero ciò che ritenevano opportuno”².

In questo caso, le parole di Marguerite Brouhée forniscono un contesto molto preciso ma, a differenza della giovane Catherine Malame, non descrive mai il rapporto sessuale, e lo accenna solo attraverso espressioni implicite: “dovevano avere la sua compagnia, facevano ciò che ritenevano opportuno”.

Questa discrepanza tra i discorsi delle denuncianti molto giovani, bambine, adolescenti, e quelli delle denuncianti adulte ha attirato molta attenzione da parte degli storici perché è un tratto comune in tutta l’Europa occidentale dal Trecento fino all’Ottocento³. Questa comune osservazione di un fenomeno discorsivo, persistente

² ADCO, B II 360/5, n. 627. 13 maggio 1454.

³ G. Ruggiero, *The boundaries of Eros: sex crime and sexuality in Early Renaissance Venice*, New York Oxford University Press, 1985, p. 90. S. Gaudillat Cautela fece la stessa osservazione per gli archivi di Digione nel Cinquecento, S. Gaudillat Cautela, “Le “viol” au XVI^e siècle: entre théories et pratiques”, in B. Garnot (dir.), *Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l’époque contemporaine*, Digione, Éditions universitaires de Dijon, 2007, pp. 103-111. G. Walker allo stesso modo per gli archivi del Settecento in Inghilterra, G. Walker, “Rereading rape and sexual violence in Early Modern England”, *Gender & History*, 1988, 16, pp. 1-25. Anche M. Billoré attesta la continuità storica di questa discrepanza nelle denunce di stupro che ha studiato a Lione dal XV al XVIII secolo, M. Billoré, “Paroles de femmes violées devant la justice en Lyonnais (XV^e-XVIII^e siècle)”, in L. Bodiou et alii (dir.), *Le corps en lambeaux. Violences sexuelles et sexuées faites aux femmes*, Rennes PUR, 2016, pp. 345-357. C. Vernelli arriva alla stessa conclusione per le denunce di stupro a Firenze nel Settecento, C. Vernelli, “Indagini giudiziarie e relazioni sentimentali: storie di donne nel XVIII secolo”, *Proposte e Ricerche*, 2003, 50, pp. 43-61. Più recentemente, E. Perroneau Saint-Jalmes mette

tra archivi medievali e moderni, solleva la questione dell'esistenza di un'invariante storica: come e perché una tale variazione tra i racconti di stupro delle vittime bambine e adulte si è potuta formare e mantenere così a lungo nel tempo e quale potrebbe essere il suo significato per il tardo medioevo?

2. Contesto giuridico e archivistico

Per fornire un'analisi storica attenta e precisa che eviti ogni forma di anacronismo, bisogna prima capire come collocare la documentazione nel suo contesto storico e legale, in un momento in cui lo stupro è già stato ampiamente riconosciuto come crimine di alta giustizia. Tutte le consuetudini della Francia settentrionale in vigore in Borgogna contemplavano la pena di morte come punizione. Il corpus archivistico risalente al XV secolo, conservato a Digione, fornisce l'accesso ad un totale di 83 deposizioni di denunciante tra il 1405 (la prima informazione giudiziaria conservata) e il 1486. Questi documenti sono stati prodotti dal tribunale comunale: il sindaco ed i consiglieri municipali avevano il compito di riunirsi periodicamente per esaminare i processi in corso, condurre le indagini, ascoltare le parti al processo e pronunciare una sentenza dopo una deliberazione collettiva. Nel XV secolo, sebbene le donne dovessero ottenere il consenso del marito per partecipare a un processo, erano teoricamente libere di sporgere denuncia da sole e tutti i procedimenti penali a Digione si svolgevano già in modalità inquisitoria. Non era quindi la vittima, ma il procuratore del comune di Digione, ad agire contro l'accusato nel ruolo di querelante. Quando una donna cercava di avviare un procedimento giudiziario, si recava quindi dal procuratore comunale, da uno dei suoi sostituti o da un consigliere comunale per far mettere per iscritto la sua denuncia. Nella città dei duchi, la vittima doveva probabilmente recarsi alla "maison du singe" (casa della scimmia) dove si trovavano sia "l'auditoire" (l'aula ospitante i consiglieri municipali per deliberare) della città, sia la prigione municipale. Era quindi probabile che si trovasse il procuratore o uno dei suoi sostituti, incaricati di raccogliere le denunce degli abitanti dopo un reato o crime. In caso contrario, anche un brigadiere poteva guidare la denunciante verso uno di loro.

A questo punto inizia la procedura giudiziaria vera e propria: il procuratore riceve la denunciante, le fa giurare di dire la verità sui Vangeli, e ascolta la sua storia mentre lui la mette per scritto. Questa fase corrisponde all'informazione giudiziaria, che materialmente assume la seguente forma: consiste, in concreto, in uno o più fogli cuciti insieme, sui quali il cancelliere (il procuratore o uno dei suoi sostituti) scrive la data del giorno prima di presentare l'identità della vittima e il racconto dei fatti per i quali si sta avviando un procedimento giudiziario. Non si tratta quindi di un racconto in prima persona dello stupro, come nelle denunce contemporanee. Al contrario, il magistrato-cancelliere riporta la storia ascoltata usando la terza persona singolare: "è venuta a lamentarsi da me..." Il resoconto dei fatti assume poi la forma di un monologo, scritto interamente in francese medio. Si può quindi presumere che

in evidenza lo stesso fenomeno discorsivo attraverso gli archivi francesi del Settecento nella sua tesi dell'Ecole des Chartes, su casi giudiziari del dipartimento del Yonne, in Francia, E. Peronneau Saint-Jalmes, *Crimes sexuels et société à la fin de l'Ancien Régime*, Parigi, Perrin, 2021, pp. 85-87.

il cancelliere abbia rispettato più o meno le parole esatte della denunciante. Il magistrato riporta quindi quello che si presume essere l'intero resoconto della denunciante in un unico paragrafo, prima di porle, al termine della deposizione, alcune domande chiaramente visibili, perché introdotte dal verbo "interrogare": "interrogata sul perché non ha denunciato prima..., interrogata se sa chi potrebbe testimoniare su questa violenza...". Una volta terminata la deposizione, il procuratore lascia uno spazio vuoto e scrive, in calce, una frase rigorosamente stereotipata, significando l'apertura dell'informazione giudiziaria. Il sostituto in carica del caso parte allora, di solito il giorno seguente la denuncia, ad intervistare i potenziali testimoni che sono stati nominati dalla denunciante. Ciascuna di queste testimonianze viene poi trascritta, una dopo l'altra, nello stesso fascicolo di fogli che segue la dichiarazione della denunciante. È questo documento che, alla fine, costituisce l'informazione giudiziaria riletta dallo storico. Una volta completata questa prima fase di indagine, il procuratore procedeva all'arresto e all'interrogatorio dell'accusato, tratto da un altro foglio, che a volte veniva conservato insieme all'informazione giudiziaria. A quel punto, se i consiglieri comunali lo ritenevano necessario, l'uomo imputato poteva essere sottoposto a tortura. Una volta terminato l'interrogatorio e raccolte le prove, i consiglieri si riunivano e deliberavano una sentenza, conservata nel libro delle sentenze della città, nel *Livre Rouge* (il Libro Rosso), che elenca le pene più gravi, nei registri delle delibere, o nei conti comunali, al capitolo delle multe, se si tratta di pene finanziarie.

3. Delle parole divergenti

Fatte queste imprescindibili premesse, l'uso di un metodo di calcolo statistico permette di misurare e spiegare la disparità discorsiva nelle parole delle denunciante, attraverso l'analisi delle corrispondenze multiple (ACM) applicata alle deposizioni. Questa tecnica risulta particolarmente adatta a sintetizzare in un'unica rappresentazione grafica le relazioni di correlazione tra numerose variabili qualitative e quantitative. L'obiettivo è proiettare sullo stesso piano un insieme di modalità derivate da variabili discrete e variabili categoriali, per cogliere facilmente i legami tra la lingua, l'età e lo stato civile delle denunciante. Lo stato civile può effettivamente offrire informazioni aggiuntive, poiché la distribuzione dei termini utilizzati dalle vittime nella loro denuncia non è necessariamente guidata solo dalla loro età. Si può ipotizzare che le donne sposate, ad esempio, possano sviluppare una narrazione diversa da quella delle donne nubili o separate dei loro mariti, spesso sospettate dai magistrati di cattivo atteggiamento, quindi particolarmente attente a descrivere gli eventi in modo di negare l'immagine di una donna disonesta. Abbiamo quindi dovuto procedere a una serie di trasposizioni della documentazione per adattarla all'elaborazione statistica: dopo aver trascritto e lemmatizzato le deposizioni, abbiamo selezionato solo i sostantivi comuni presenti nelle denunce, concentrando l'attenzione sulla porzione corrispondente al racconto dell'aggressione (dal momento in cui la denunciante e l'autore si sono incontrati fino al momento in

cui si sono separati)⁴. L'analisi è stata poi generata utilizzando l'estensione di Xcel denominata Xlstat⁵.

In termini pratici, l'ACM consente di elaborare una rappresentazione della configurazione generale delle associazioni e delle opposizioni (in altre parole, delle attrazioni e delle repulsioni) tra ciascuna modalità di ogni variabile, organizzandole in base agli effetti di prossimità e di distanza. Concretamente, più un sostantivo è vicino spazialmente a un gruppo di età o a uno stato civile, più viene utilizzato da una vittima corrispondente a quel profilo. Viceversa, quanto più un sostantivo è lontano da questi gruppi, tanto meno viene utilizzato dalle denunciante corrispondenti a quel profilo. La formazione di nuvole di variabili intorno a determinati gruppi di età o stato significa quindi che questo vocabolario è specifico per loro. Al contrario, le parole che si trovano al centro del grafico, o equidistanti dai diagrammi di dispersione, sono utilizzate in egual misura dai denunciante: in altre parole, non sono utilizzate da un particolare profilo di vittima e possono essere considerate neutrali. Questo grafico simmetrico va letto anche per assi, in quanto l'ACM sintetizza le informazioni contenute in tutte le variabili e nelle loro numerose modalità attraverso un numero ridotto di "fattori" (rappresentati graficamente dagli assi) che corrispondono a combinazioni di queste variabili. Per tenere conto dei legami forti, l'ACM costruisce un primo asse di opposizione tra le variabili in forte accordo e in forte opposizione, corrispondente al fattore F1, rappresentato dall'asse delle ascisse. L'asse delle ordinate, che oppone le posizioni estreme a quelle medie, corrisponde al fattore F2. La posizione di ogni variabile sul grafico viene poi regolata in base agli altri fattori presi in considerazione⁶. Il significato degli assi dipende

⁴ Per questo motivo, solo le denunce di stupro hanno costituito il campione sottoposto all'analisi fattoriale. Sono state quindi escluse le denunce di tentato stupro.

⁵ Per evitare il noto fenomeno della "coda di cometa", cfr. P. Cibois, *Les méthodes d'analyse d'enquêtes*, Parigi, PUF, 2007, p. 38, che si manifesta con modalità attive corrispondenti a numeri bassi, e il conseguente affollamento di modalità al centro del grafico, abbiamo scelto di procedere con diversi raggruppamenti lessicali, inserendo nella stessa classe di nome diverse modalità simili ma poco rappresentate. È preferibile che ogni variabile e ogni modalità di variabile sia rappresentata da un numero minimo di occorrenze, poiché la proiezione dei dati tramite ACM non supporta la mescolanza di variabili con numeri molto diversi, che rischierebbe di produrre distorsioni grafiche, cfr. C. Lemerrier e C. Zalc, *Méthodes quantitatives pour l'historien*, Parigi, La Découverte, 2007, pp. 58-79. Poiché alcune variabili lessicali rappresentavano solo una o due occorrenze, sono state aggregate in categorie generali coerenti, facilitando l'elaborazione statistica dei dati. Le etichette "abbigliamento" (vestito, trecce), "cibo" (pane, carne), "materiali" (letame, paglia, fieno, carbone), "casa" (case e alberghi), "corsi d'acqua" (fiume, Ouches, Suzon) o "caratteristiche geografiche" (fossi, vigneti, mulini, città) raggruppano quindi parole diverse che si riferiscono tutte allo stesso referente categoriale. Sono stati inclusi tutti i sostantivi comuni che si riferiscono a parti del corpo, oggetti, mobili, stanze o aree geografiche, ad eccezione delle armi. Tuttavia, questa operazione di raggruppamento comporta un rischio interpretativo insito in qualsiasi approccio di ricostruzione, per cui abbiamo lasciato isolate le occorrenze che si riferiscono a parti del corpo e del viso, che sono distribuite secondo variabili diverse sul grafico. Solo i sessi femminile (natura, *con*, vulva) e maschile (membro, *vit*) contengono più sostantivi che designano lo stesso significato. Poiché la posizione di un punto è tanto più significativa quanto maggiore è il numero di occorrenze corrispondenti, è stata sistematicamente indicata tra parentesi dopo ogni etichetta per dare al lettore un punto di riferimento. Si ottiene quindi un'ACM caratterizzata dall'effetto Guttman, caratteristico di una serie di opposizioni complesse, cfr. P. Cibois, *Les méthodes*, cit., cap. 4.

⁶ La percentuale di inerzia associata ai primi due fattori cumulativi è quindi piuttosto bassa (7,36%). Ciò si spiega con l'elevato numero di fattori mantenuti: 59 in tutto, nella misura in cui l'autovalore ad

quindi dalle variabili che contribuiscono maggiormente alla loro costruzione (la variabile a cui il fattore si riferisce): in questo caso, l'asse orizzontale è organizzato in base all'età delle denunciati, mentre l'asse verticale si riferisce al loro stato civile, confermando così che l'età della vittima di stupro è effettivamente il fattore più decisivo nella strutturazione della sua storia, mentre lo stato civile gioca un ruolo minore. Per facilitare la lettura dei dati, alle variabili sono anche stati associati dei colori (fascia d'età in nero, stato civile in blu) e le diverse modalità della variabile sostantiva in base alla natura del loro significato (parti del corpo in rosso, accompagnate da A per l'autore e V per la vittima, vestiti in arancione, stanze della casa in viola, luoghi in verde).


Guardando il grafico, le statistiche esplorative confermano una constatazione inequivocabile: l'intimità del corpo si concentra effettivamente intorno alle ragazze di età inferiore ai sedici anni, sulla sinistra del grafico, mentre le ragazze più grandi sono distribuite nella parte superiore destra, mescolate a donne di reputazione sospetta. A queste ultime sono dedicati solo brevi riferimenti all'integrità fisica (collo, testa, guance, gola, pugno), che in realtà indicano il bersaglio dei colpi dell'aggressore più che rivelare l'intimità del corpo. Nel quarto inferiore destro, le donne sposate, di cui spesso non si conosce l'età, non sono più precise nel descrivere le sfere corporee, tranne quelle la cui funzione è quella di significare la natura sessuale dell'aggressione nel Quattrocento (mano, capelli⁷). I riferimenti ai tessuti (cappelli, vestiti, biancheria intima, lenzuola) e ai mobili (letto) sono strettamente limitati alle bambine, mentre le altre denunciati si limitano a semplici riferimenti al consumo di cibo che può precedere l'aggressione (vino, cibo)⁸. La spazializzazione degli eventi è molto più scarna anche per le donne sopra i 30 anni, che riducono l'attenzione dalle stanze della casa (camera da letto, cucina, cantina, porta, scala) per le 16-30 anni al centro del grafico, a spazi più astratti (case, strada, e soprattutto periferia, bordelli, giardini, fiumi e altre caratteristiche geografiche come sobborgo, camino, sentiero, fossati) alla destra del grafico. Se osserviamo il modo in cui il lessico è suddiviso in gruppi, il fatto diviene chiaro: il livello di dettaglio, e in particolare il livello di dettaglio descrittivo dell'incontro sessuale, dipende strettamente dall'età della vittima, come suggerito dalla lettura delle denunce. Confermiamo quindi un discorso divergente tra le giovani vittime e le donne adulte: mentre le bambine descrivono vividamente lo svolgimento dei fatti e spiegano il momento della penetrazione con termini precisi, le donne adulte trattengono i dettagli dello stupro, attribuendo minore importanza alla collocazione dei fatti in uno spazio preciso e tangibile.

essi associato rimane elevato (0,7 per F1). Solo gli ultimi due fattori, F60 e F61, sono stati eliminati dalle variabili attive, in quanto inferiori alla soglia empirica di 0,1 che P. Cibois indica come parametro di riferimento per un legame statistico significativo. L'inerzia totale dell'ACM corrisponde al 20%.

⁷ D. Wolfthal, *Images of rape: The "Heroic" Tradition and its Alternatives*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

⁸ Il consumo di alcol e cibo indica infatti una forma di concordia che può costituire un consenso all'atto sessuale nel tardo Medioevo, cfr. D.-J. Benrudi, "À la table du rapt et au festin des noces, a convive est-elle consentante? Iconographie de la cause 36 du Décret de Gratien", *Cahiers du Centre de recherches en histoire du droit et des institutions*, 2011, 35-36, pp. 13-46.

Modalità+ (assi F1 et F2 : 7,36 %)



4. Una voce guidata dal cancelliere

Quali potrebbero essere le ragioni di questo silenzio delle vittime adulte? È, inoltre, riconducibile alla volontà delle vittime, che per pudore tengono nascosta una realtà indicibile, o dei cancellieri, che evitano passaggi troppo espliciti nei loro racconti? Abbiamo la fortuna di avere conservata a Digione una documentazione che corrisponde, per la maggior parte, alla sua versione originale: le denunce conservate non sono copie fatte a posteriori dal magistrato a partire da una bozza, ma corrispondono ai documenti originali che i giudici avevano in mano nel momento in cui ogni denunciante rendeva il suo conto. In alcuni casi si conservano sia la denuncia originale che la sua riscrittura, la cui differenza è facilmente riscontrabile da una semplice analisi della pagina: la copia è spesso molto più pulita della prima versione, ricoperta invece di cancellature, correzioni e aggiunte spesso scritta da una mano frettolosa in una scrittura di difficile decifrazione. Le aggiunte e le modifiche apportate durante tutta la scrittura della denuncia da parte del magistrato sembrano quindi indicare una particolare attenzione a rispettare e trascrivere integralmente la parola della denunciante, anche se probabilmente avveniva contestualmente un'opera di filtraggio e riorganizzazione della narrazione. Il magistro-cancelliere non esita quindi a correggersi o a portare integrazioni a posteriori. Il fatto che il giudice abbia deliberatamente evitato alcuni passaggi espliciti che fanno riferimento allo stupro come rapporto sessuale nelle denunce delle donne più adulte sembra quindi improbabile: se questo preciso momento della storia non compare nella loro denuncia, è presumibilmente perché non è mai stato pronunciato dalle vittime.

Ciò che resta da spiegare, allora, è perché le donne adulte preferiscono appannare la parte sessuale dell'aggressione. Questa domanda è stata strettamente discussa in storia dal punto di vista del dibattito intorno al *Linguistic turn*⁹. Tuttavia, l'analisi delle parole delle vittime ha dato luogo a interpretazioni contraddittorie. Quando Miranda Chaytor osserva in questo silenzio un'espressione del trauma delle vittime, che non sarebbero più in grado di ripercorrere lo stupro, Garthine Walker preferisce intuire una forma di strategia da parte delle donne adulte, che volutamente sorvolerebbero sulla parte sessuale della storia per non essere incolpate¹⁰, in riferimento al tema dell'*agency* delle vittime, cioè la loro capacità di adottare comportamenti strategici, di sviluppare una capacità di agire per trovare spazi di libertà che permettano loro di sottrarsi, almeno in parte, al dominio maschile¹¹.

⁹ S. Steinberg, "Lire et interpréter les récits de viol dans les archives judiciaires (Europe, époque moderne)", *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, 2020, 52, pp. 163-194.

¹⁰ M. Chaytor, "Husband(ry): narratives of rape in the XVIIth century", *Gender & History*, 1995, 7/3, pp. 378-407. G. Walker, "Rereading Rape", cit., pp. 1-25.

¹¹ J.-C. Martin aveva già sottolineato il fatto che i denunciatori non sono esseri passivi: vengono in tribunale con i propri obiettivi e mettono in atto strategie, utilizzando il sistema giudiziario come ausiliario, senza essere necessariamente schiacciati dalla macchina giudiziaria. Non dobbiamo quindi trasformare le loro parole in una narrazione passiva interamente dominata dal giudice, cfr. J.-C. Martin, "Violences sexuelles, étude des archives, pratiques de l'histoire", *Annales HSS*, 1996, 51, 3, pp. 643-661.

Bisogna anche considerare l'importanza delle domande poste dal giudice che raccoglie la dichiarazione della vittima¹². Un attento esame dei quadri narrativi e dei dettagli ridondanti nelle denunce rivela che le parole delle vittime sono strettamente determinate dalla griglia di interrogatorio, in parte invisibile negli archivi perché non scritta. Queste domande influenzano fortemente la confessione resa. A Digione, se le vittime più giovani sembrano abituate a fornire dettagli sulla violenza sessuale, è perché l'investigatore le incoraggia fortemente a farlo. Nelle denunce, le richieste fatte alle vittime più giovani sono molto precise, aspettando risposte dello stesso ordine, come si può osservare da parte di una denunciante di 15 anni:

“Interrogata come la teneva, se si muoveva fortemente in lei, e se sa bene che mette il suo pene nel suo sesso, dice che la seduta davanti al fieno, e si tolsi i vestiti con forza, le aprì le cosce con entrambe le mani e la tenne con le mani; e le aprì il vestito solo davanti, dove le infilò il proprio pene attraverso le cosce”¹³.

Non c'è perciò nulla di spontaneo nella confessione da parte delle più giovani: è solo quando il magistrato le chiede di dire tali parole che la vittima inizia chiaramente a nominare il suo sesso, quello dell'aggressore, i suoi gesti e a spazializzare con precisione la scena nella stanza. Le giovani vittime non hanno così una maggiore capacità di trasformare i gesti in parole, ma sono semplicemente spinte a farlo dalle domande del magistrato, che le portano a descrivere con precisione lo spazio, il corpo e il sesso. Rimane a questo punto una domanda: Perché fare loro tutte queste domande, se non considerate necessarie per le donne adulte?

5. Lo scopo della scrittura giudiziaria: onestà o inchiesta?

È possibile immaginare che queste domande specifiche sulle azioni degli autori siano volte a valutare la familiarità della vittima con la sfera sessuale così da trarne conclusioni circa la sua onestà. Così come Garthine Walker ha spiegato che una donna adulta non ha interesse a raccontare i dettagli dell'incontro sessuale per non dimostrare troppa dimestichezza con la sessualità (nominare i genitali, ad esempio, potrebbe già rappresentare una forma di disonore che potrebbe suggerire l'infamia della denunciante), una giovane vittima in grado di nominare gli organi sessuali, secondo la loro denominazione ordinaria, potrebbe essere sospettata di non essere così innocente come la legge le vuole. Per il Settecento francese, Enora Perroneau Saint-Jalmes nota che le bambine, quando descrivono uno stupro, nominano i genitali senza associarli alcuna funzione sessuale, a testimonianza dell'assenza di qualsiasi conoscenza della sessualità: i sessi della vittima e dell'aggressore sono allora designati come “il luogo in cui si urina”¹⁴. Giorgia Arrivo giunge già alla stessa

¹² Ho sviluppato questo punto metodologico in dettaglio in M. Nouvel, “Qui entend-on dans les plaintes pour viol ? Voix des plaignantes et mains des notaires dans les archives judiciaires de Dijon au XV^e siècle”, *Proposte e Ricerche. Economia e società nell'Italia centrale*, 91, 46/2, pp. 71-96.

¹³ ADCO, B II 360/11. 2 luglio 1469.

¹⁴ P. Saint-Jalmes, *Crimes sexuels*, cit., p. 87, G. Arrivo, “Raccontare lo stupro: strategie narrative e modelli giudiziari nei processi fiorentini di fine Settecento”, in N. M. Filippini *et alii* (dir.), *Corpi e storia. Donne e uomini del mondo antico all'età contemporanea*, Roma, Viella, 2011, pp. 69-86.

conclusione per il Settecento toscano¹⁵. Jennie Mills dimostra nella Londra del Settecento che una descrizione esplicita da parte della vittima è effettivamente suscettibile di essere utilizzata dalla difesa e rivolta contro l'accusa¹⁶.

È difficile, tuttavia, notare una tale preoccupazione da parte dei magistrati per il tardo Medioevo: le vittime da Digione usano, anche quando sono ancora molto giovani, termini generici per designare gli organi sessuali (il pene, la natura, la vulva), come se fossero adulte. È quindi difficile immaginare che l'obiettivo della manovra fosse quello di stimare il livello di informazione sessuale delle denuncianti, dato che queste parole non sembrano potere uscire spontaneamente dalla bocca di ragazze molto giovani. L'uso di parole formali implica piuttosto che sono i giudici a suggerirle attraverso le loro domande. Quando la vittima non usa questi termini precisi, è il proprio magistrato a farle specificare queste parole, come dimostra il caso di Jeanne Laurent, una vergine di 15 anni intrappolata da una donna colpevole di lenocinio. Il magistrato scrive: "lui (l'aggressore) l'ha scoperta e le è salito sopra, dove è rimasto per una buona ora, cercando di entrare nel suo corpo e di mettere il suo membro dentro il suo corpo [la sua natura* aggiunta nell'interlinea]"¹⁷. Se ne deduce che il giudice abbia probabilmente reso più specifica la parola *corpo*, usata spontaneamente dalla vittima, ma troppo vaga, per poi farle pronunciare un termine ("natura") più esplicito al suo sesso. Tutto ciò suggerisce dunque che i magistrati medievali erano più preoccupati di ottenere un resoconto chiaro ed esplicito, in cui i genitali fossero nominati senza deviazioni o parafrasi, al fine di comprovare i fatti.

Bisognerebbe, quindi, considerare un'ipotesi più ovvia: l'interrogatorio specifico delle giovani vergini sull'esatto svolgimento dello stupro sarebbe semplicemente reso necessario dall'indagine. Alla fine del Medioevo, alcuni mezzi di indagine vengono in effetti impiegati solo per le vittime che erano rimaste vergini prima dei fatti: se la raccolta di testimonianze è presente in tutti i casi, solo le vittime vergini, cioè le bambine e le adolescenti, vengono esaminate da una levatrice, nella misura in cui lo scopo principale della perizia ginecologica era quello di dimostrare la deflorazione, cioè l'avvenuto stupro. In questo senso, sembra molto più facile spiegare il fatto che i magistrati scegliessero di interrogare solo le vittime più giovani sul grado di penetrazione, sulla durata, sul dolore provato e sulla presenza di sangue, concetti associati all'idea di deflorazione. Possiamo quindi supporre che il racconto dello stupro e la spiegazione del grado di penetrazione fossero destinati a essere incrociati con la perizia, la colpevolezza dell'imputato essendo verificata dalla loro concordanza.

6. Raccontare lo stupro: produrre un effetto di reale

Va notato, tuttavia, che questi resoconti altamente sviluppati dello stupro si trovano nei casi di stupro di giovani vergini, anche quando non viene effettuato

¹⁵ G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2006, p. 90.

¹⁶ J. Mills, "Rape in early eighteenth-century London: a perversion "So very Perplex'd"", in J. Peakman (dir.), *Sexual Perversions, 1670-1890*, Londra, Palgrave Macmillan, 2009, pp. 140-166.

¹⁷ ADCO, B II 360/14. 16 ottobre 1480.

nessuno esame ginecologico, suggerendo che la necessità di qualificare e provare i fatti non è l'unica motivazione dei giudici quando interrogano le giovani vittime sullo svolgimento dell'aggressione. È il caso della giovane Perrenote, orfana di padre, che a 13 anni lavora già come cameriera per guadagnarsi da vivere¹⁸. Attirata nella casa di un prete dalla sua cameriera, vicino del suo padrone, una sera che stava andando a buttare della spazzatura fuori città, si ritrova rinchiusa e confinata per quasi due mesi, durante i quali il chierico la fa dormire con lui ogni notte per violentarla. In questo caso, però, non viene precisamente effettuata la perizia ginecologica: la violenta deflorazione è avvenuta troppo tempo fa perché una perizia possa essere risolutiva e i magistrati non si preoccupano di chiamare la matrona. Eppure alla denunciante vengono fatte pronunciare frasi altrettanto esplicite di quelle delle bambine:

“Il martedì e il mercoledì seguenti [dall'inizio del suo sequestro], ella dormì con il suddetto messere Jean [il prete] e non mise a letto il suddetto bambino [anche presente nella casa del prete], egli sentì lei che stava sdraiata senza però cercare di conoscerla, fino al giovedì sera seguente, quando poi cercò di conoscerla carnalmente, e in questo modo la mise sotto di sé e le fece aprire le gambe, applicò il suo membro segreto contro la porta del ventre di lei che depone ma non riuscì a entrare e rimase per qualche tempo, e seminò su di lei una materia umida, lei non sapeva cosa fosse. Inoltre, il detto messere Jehan continuò a cercare di conoscerla per circa otto giorni, prima di poterla conoscere carnalmente, seminando su di lei quanto sopra detto, e il detto messere Jehan cercò ogni volta di avere la sua compagnia, una volta ogni volta. Dice anche che alla fine dei suddetti otto giorni, senza che lei si ricordasse del suddetto giorno, il suddetto messere Jehan, con grande forza, ebbe compagnia carnale colei che depone, il tutto al di là della volontà e del volere di lei che parla, la quale, come dice, pianse perché il suddetto messere Jehan la ferì mentre entrava nella sua natura, e da quel momento in poi il suddetto messere Jehan ha avuto la sua compagnia perché durante il periodo in cui è rimasta nella casa del suddetto messere Jehan, ha dormito con lui nel modo descritto in precedenza e, come dice nella sua deposizione, rimproverando il suddetto messere Jehan che ciò che stava facendo era sbagliato, e il suddetto messere Jehan ha poi giurato, come in precedenza, che avrebbe passato un brutto momento se non avesse taciuto, e lei fu così costretta ad aderirgli”.

Per spiegare questo racconto, dobbiamo qui capire il potere intrinseco delle parole: la narrazione intransigente della violenza agisce come prova di ciò che rivela. Il fatto stesso di poter descrivere il crimine agisce quindi come un indizio della realtà dello stupro. In questo caso, l'accuratezza della descrizione non ha altro scopo che quello di convincere. La serva del prete accusata di complicità, Alison Jarfaut, nega ovviamente la realtà di tali accuse e, in assenza di testimone, non può essere fornita alcuna prova. Il potere incantatorio delle parole, però, ha già fatto il suo effetto e l'orrore della storia ha definitivamente conquistato i magistrati che, di fronte alla gravità delle accuse, decidono di agire per via straordinaria:

“Le suddette Perrenote e Alizon si confrontarono e dopo che fu letto ogni articolo della deposizione della suddetta Perrenote, la suddetta Perrenote persistente nella sua suddetta deposizione, e che la suddetta Alizon non riconosceva il contenuto dei

¹⁸ ADCO, B II 360/12. 17 marzo 1473.

suddetti articoli, la suddetta Perrenote ammise ora che la sua deposizione era vera, e ripetutamente disse alla suddetta Alizon che mentiva. La suddetta Alison, per il fatto che si trovò a variare e che non volle confessare la verità, fu sottoposta alla questione dell'aqua e della corda”.

Se i giudici si assumono il rischio di usare la tortura su un'accusata che si rifiuta di confessare la verità, è perché credono di già conoscerla. Il dubbio rimane tuttavia in assenza di testimoni o perizia e, fatto molto insolito, la giovane vittima viene invitata a partecipare alla sessione di tortura che, si pensa, impressionerà a sufficienza una affabulatrice per costringerla a confessare la sua menzogna:

“Quando [Alizon] fu posta nella suddetta questione, alla suddetta Perrenote, che era presente, fu detto che voleva esaminare ciò che aveva detto e se era vero, mostrandole che il caso era criminale e capitale e che la suddetta Alizon morì di conseguenza, e nonostante il fatto che la suddetta Alizon [lacuna] fu sollevata e tirata in ballo nella suddetta questione, la suddetta Perrenote, pensando e vedendo il modo di procedere, e nonostante il fatto che alla suddetta Perrenote fu mostrato che la detta Alizon, se il caso poteva essere ammesso, poteva essere spogliata delle gambe, ha tuttavia perseverato nella sua detta confessione e deposizione, nella quale questione la detta Alizon disse e confessò...”.

Di fronte alla perseveranza della giovane Perrenote, la cameriera ammise infine tutto ciò che volevano farle dire i giudici e sfuggì alla pena di morte per essere bandita a vita da Digione, dopo essere stata trasportata su un carro ad ogni incrocio della città, con un cappello di crine in testa su cui stava rappresentata una donna che offre una ragazza ad un uomo, per essere castigata dal boia di fronte al popolo. Il caso rivela pertanto la funzione centrale delle narrazioni di stupro. Alcuni storici hanno cercato di leggere in queste minuziose descrizioni un intento voyeuristico da parte del cancelliere, che eroticizzerebbe sul corpo martoriato attraverso una narrazione crudamente realistica nell'intenzione di alimentare la fantasia suscitata in lui dalla donna stuprata, attenuando al contempo la violenza della scena, ora concentrata sulla sensualità dell'atto. È questa l'ipotesi sostenuta da Kathryn Gravdal, che attribuisce un intento erotico alla penna dei notai di Saint-Martin-des-Champs, abbazia parigina di cui si conoscono una dozzina di processi per stupro, sulla base delle affinità stilistiche che condivide con quella degli autori di *pastourelles*, delle poesie satiriche diffuse nel Duecento¹⁹. I pochi casi di stupro riportati in questo registro della prima metà del Trecento si basano infatti su forme di narrazione al limite dell'abominevole, paragonabili a quelle degli archivi di Digione. I singolari dettagli anatomici, le parole riportate in discorso diretto e la sensibilità narrativa dei commessi, che ritroviamo nella scrittura di queste finzioni pastorali erotiche, tenderebbero a trasformare l'estrema violenza dell'aggressione in un affresco suggestivo che distoglie l'attenzione del lettore dalla brutalità all'erotismo. Lo scopo della narrazione giudiziaria quasi letteraria dello stupro sarebbe quindi quello di giustificare la violenza sessuale presentandola sotto una luce

¹⁹ K. Gravdal, *Ravishing Maidens, Writing Rape in Medieval French Literature and Law*, Filadelfia University of Pennsylvania Press, 1991, pp. 128-140.

sensuale, incoraggiandone così la sua tolleranza²⁰. Corinne Saunders riprende queste interpretazioni per esaminare interpretare i racconti degli agiografi sul martirio delle giovani donne cristiane²¹.

Se la narrazione poetica delle *pastourelles* contribuisce indubbiamente a rendere più tollerabili le scene di stupro, che esse raccontano come incontri felici tra cavalieri brutali e pastori gentili, la lettura di Kathryn Gravdal è tuttavia contraddetta dallo scopo stesso perseguito da questi scritti giuridici. Le descrizioni che compaiono nel registro penale di Saint-Martin-des-Champs, come quelle di Digione, sembrano indicare una maggiore attenzione dei magistrati a certi reati sessuali, nella misura in cui sono riservati ai bambini²². Queste sentenze parigiane mettono in gioco una violenza difficilmente sopportabile, il cui scopo non può essere quello di mitigarne la brutalità, visto che culminano sempre in una condanna a morte. I dettagli dei corpi e gli elementi concreti dell'ambiente quotidiano di vita contribuiscono alla verosimiglianza del racconto, una "credibilità destinata a forzare le coscienze [...] ad approfondire la veridicità e a significare la profondità dei turbamenti", come l'ha giustamente scritto Claude Gauvard di confronto ai crimini sessuali segnalati dal *Bourgeois de Paris* nella prima metà del Quattrocento²³. Una descrizione veritiera, riportando ogni dettaglio dei gesti, è piuttosto il segno della particolare attenzione che l'uso della pena capitale richiede, nella misura in cui una sentenza eccezionale deve essere giustificata da un reato di eccezionale gravità. È proprio la ragione per cui le violenze sessuali commesse sui bambini maschili sono pure spesso segnalate con maggiore precisione e numerose qualificazioni peggiorative rispetto alla violenza sessuale contro donne e ragazze nei registri delle giustizie veneziana e bolognese nel tardo Medioevo: così come la violenza sessuale sui bambini deve essere descritta in termini concreti rispetto alle donne adulte per giustificare l'uso delle pene più severe, la sodomia richiede un vocabolario più esplicito per trasmettere lo sconvolgimento che conduce a una pena più pesante di quella inflitta agli stupratori di ragazze.²⁴

Il caso di Perrenotte Lombard dimostra infine che raccontare e scrivere lo stupro non ha nulla a che fare con il sostegno di una forma di fascino voyeuristico da parte del cancelliere, nemmeno con la sola necessità di caratterizzare la penetrazione per esaminare il corpo alla ricerca di prove. Le parole diventando per sé una garanzia di verità, i segni dell'oralità agiscono come "cumuli di testimonianze", per riprendere

²⁰ "Like the popular songs that inscribe rape as poetic, the legal representation of rape detracts from its brutality through its literariness and engages the imagination of a society that seeks to justify violence against women in a number of ways [...]. In the Saint-Martin register, the text works to make images of violence against women tolerable by troping them poetically", Ibid., p. 222-223.

²¹ C. J. Saunders, *Rape and Ravishment in the Literature of Medieval England*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 125.

²² L. Tanon, *Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs au XIV^e siècle*, Parigi, Willem, 1877, pp. 40-43, 88, 187-188.

²³ Une "crédibilité destinée à forcer les consciences [...] à approfondir la véracité et à signifier la profondeur des perturbations", C. Gauvard, "De grace especial" : crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge, Parigi, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 196.

²⁴ D. Lett, *Viols d'enfants au Moyen Âge. Genre et pédocriminalité à Bologne. XIV^e-XV^e siècle*, Parigi, PUF, 2021, pp. 101-110 e 247-251. G. Ruggiero, *The boundaries of Eros*, cit., p. 90.

le parole di Didier Lett²⁵, cariche di un potere di convinzione sulla narrazione espressa. Questa inspiegabile sensazione di verosimiglianza che travolge il lettore di fronte all'esatto resoconto dei fatti è il risultato di quello che Roland Barthes chiamava effetto di reale²⁶. È proprio su questo meccanismo che i magistrati giocano, spingendo le giovani denunciante, che devono essere compensate per la perdita della loro verginità da una giustizia senza compromessi, a raccontare una storia la cui gravità giustifica il passaggio allo straordinario e la condanna a morte. Per questo motivo, le parole delle vittime di violenza sessuale riportate negli atti giudiziari, mai parole grezze, possono essere comprese solo attraverso una comprensione approfondita del contesto di cui appaiono.

²⁵ Des "buttes-témoins", D. Lett, "La langue du témoin sous la plume du notaire : témoignages oraux et rédaction de procès de canonisation au début du XIV^e siècle", in *L'autorité de l'écrit au Moyen Âge (Orient-Occident)*, XXXIX^e Congrès de la SHMESP (Le Caire, 30 avril-5 mai 2008), Parigi, Éditions de la Sorbonne, 2009, p. 432.

²⁶ R. Barthes, "L'effet de réel", *Communications*, 1968, 11, pp. 84-89.

La parola delle donne in tribunale. Violenze sessuali e casi d'archivio in Italia (XIX sec.)

BENEDETTA PETROSELLI

«Leggere le testimonianze storiche in contropelo [...] contro le intenzioni di chi le ha prodotte – anche se di quelle intenzioni si deve naturalmente tenere conto – significa supporre che ogni testo includa elementi incontrollati»¹.

[CARLO GINZBURG]

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. *Stuprum*: definizione e struttura della fattispecie. – 3. Il *processus informativus*: provare l'onestà femminile in tribunale. – 4. Metodologia: le fonti giudiziarie e gli strumenti d'analisi. – 4.1. Nominare lo stupro violento: l'ACM applicata alle fonti giudiziarie. – 4.2. Sketch Engine: definizione e applicazione. – 5. Riflessioni conclusive.

1. Premessa

Tribunale civile e criminale di prima istanza di Macerata, venerdì 17 maggio 1833². In una stanza ci sono quattro persone: due donne e due uomini. Innocenza, di anni ventitré, nubile di stato, tessitrice di quel comune, accompagnata da sua madre Rosa. Di fronte a loro il Giudice Processante, incaricato della formazione dell'incarto processuale, assistito dal Notaio sostituto, incaricato di redigere il verbale³. A parlare sono in due: la ragazza e il giudice che le fa le domande. Innocenza, «dietro invito presentato da uno dei Cursori di questa città»⁴, si è presentata, per essere esaminata in merito alla querela sporta circa un mese prima da sua madre Rosa contro il calzolaio Pietro e la vicina di casa Maria per i reati di stupro e lenocinio commessi ai danni di sua figlia⁵. Secondo uno schema procedurale predefinito, una volta fornite

¹ C. Ginzburg, *Il filo e le tracce. Vero, falso, finto*, Macerata, Quodlibet, 2023, pp. 11-12.

² Macerata, Archivio di Stato, (d'ora in poi: ASMC), *Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata (1816-1861)*, b. 684, f. 8326, a. 1833, *Violenta cognizione carnale di donna libera con gravidanza e di lenocinio rispettivamente: Pietro P. e Maria C. F. di Macerata* (d'ora in poi: *Processo 1833*). Dei fascicoli processuali, nel corso del presente lavoro, si indicheranno: numero della busta (b.), numero del fascicolo (f.), anno del processo (a.). Al fine di anonimizzare i dati personali, saranno indicati i nomi di vittime e imputati seguiti dalla lettera iniziale del loro cognome.

³ Il secondo Libro del *Regolamento organico e di procedura criminale* del 5 novembre 1831 (d'ora in poi *Regolamento 1831*) vigente nello Stato pontificio, va ad occuparsi minuziosamente dei processi nella loro ordinarietà. Più specificatamente, l'art. 112 del Titolo I precisa che alla materiale formazione del processo – scritto interamente in lingua italiana (art. 115), di contro al ripristino dell'italiano volto da Leone XII – dovevano cooperare due ministri della giustizia nominati e approvati nei rispettivi tribunali: il giudice processante (o il governatore) che dirige il processo, e il cancelliere (o il suo sostituto) che lo estende. In merito, N. Contigiani, "Il processo penale pontificio tra ancoraggi inquisitori e spettro riformista", *Rivista di storia del diritto*, 80, 2007, pp. 189-314.

⁴ *Processo 1833*, cit., c. 5r.

⁵ *Regolamento 1831*, cit., p. 32: «119. Eccettuati i casi nei quali la legge dispone che non si possa procedere se non ad istanza della parte offesa, ogni processo si forma per officio o in seguito di notizia

le sue generalità – nome, età, stato civile, luogo di origine, residenza e mestiere esercitato – ammonita a dire la verità, viene sollecitata a dichiarare quali fossero i motivi della sua comparsa in tribunale: «Int. Sul titolo del suo accesso al presente luogo di esame, se sappia od immagini di questo la causa e quale»⁶. La giovane inizia a raccontare diffusamente quanto accadutole verso la metà di ottobre dell'anno precedente, quando venne conosciuta carnalmente e resa gravida dal calzolaio Pietro in casa della vicina Maria, dalla quale si trovava a pernottare «onde tenergli compagnia»⁷. Dopo l'esposizione dei fatti che avevano anticipato l'evento, Innocenza prosegue con quello che, in sede giudiziaria, rappresentava il nodo centrale della deposizione, ovvero il racconto della presunta deflorazione: «compresi che da sopra a me furono tolti i panni del letto che mi coprivano e che immediatamente fattomisi sopra un uomo [...] si fece a conoscermi carnalmente introducendo nella mia natura il proprio membro»⁸. Successivamente al dettagliato resoconto dell'aggressione e della resistenza messa in atto per resistere all'imputato – «strepitai qualche poco e cercai anche di evadere e di calare dal letto, ma non mi fu possibile, giacché l'uomo del quale le parlo mi tenne forte abbracciata e mi impose mi fossi stata quieta»⁹ – Innocenza viene sottoposta a una serie precisa di domande. Dapprima, le viene chiesto se fosse in grado di indicare altri testimoni che potessero confermare quanto da lei esposto («Int. Se a comprova dei fatti dei quali possa somministrare qualche testimonio, e quali»); se lamentele da lei espresse durante l'episodio potessero essere state udite da qualcuno («Int. Se le lagnanze delle quali, e che dice aver esternato nel mentre fu commerciata, possano essere state ascoltate da qualche persona e quale»); se fosse mai intercorsa, prima del supposto stupro, alcuna relazione con l'imputato e, in caso affermativo, di che natura fosse stata tale relazione («Int. Se fra lei e il Picciola sia mai interceduta in antecedenza qualche relazione e quale»); se avesse mai avuto prima di quel fatto rapporti sessuali e con chi («Int. Se abbia mai avuto commercio carnale con qualsiasi altro individuo, e quale»); infine, di spiegare il motivo per il quale avesse scelto di celare il fatto per lungo tempo («Int. Sul titolo per il quale tenne occulto il successo di cui fino al mese di febbraio successivo conforme»).

Terminati gli interrogatori dei testimoni indotti in processo per parte della querelante, in data 30 maggio 1833, visti gli atti, sentito il rapporto del Giudice Processante e il voto del Procuratore Fiscale, il Tribunale Pontificio ordina l'archiviazione del caso. Inerendo agli artt. 125 e 126 del *Regolamento organico*¹⁰ si

acquistata dal fisco, o di denuncia, o di querela, o di accusa». L'eccezione a questa disposizione riguardava proprio i reati contemplati dal Titolo X del *Regolamento sui delitti e sulle pene emanato da N.S. Gregorio XVI il settembre 1832* (d'ora in poi *Regolamento sui delitti e sulle pene*), incluso, tra gli altri, il *crimen stupri*. Fornisce una sintesi dei delitti nei quali l'inquirente non poteva procedere senza la querela della parte lesa, G. Giuliani, *Istituzioni di Diritto Criminale col commento della legislazione gregoriana*, II, Macerata, Co' Tipi di Luigi Viarchi, 1841, p. 299: «tre categorie di delitti riservati all'accusa del privato: 1. I delitti contro l'ordine delle famiglie; 2. I delitti di stellionato, ossia di truffa; 3. Le lievi ingiurie e le lievi offese reali». della parte offesa o danneggiata».

⁶ *Processo 1833*, cit., c. 5r.

⁷ Ivi, c. 5v.

⁸ Ivi, c. 9r.

⁹ Ivi, c. 9v.

¹⁰ *Regolamento 1831*, cit., pp. 32-33 «125. Allorquando nel corso del processo ed in qualunque stato del medesimo si riconosca dal compilatore degli atti che risultati siano equivoci ed inefficaci, e molto

ordina «che sia sospesa l'inquisizione non somministrando le attuali emergenze elementi sufficienti a far ritenere la colpevolezza dei prevenuti»¹¹.

2. *Stuprum*: definizione e struttura della fattispecie

Come veniva definito e interpretato il *crimen stupri* dal diritto d'età moderna? Quali procedure investigative venivano impiegate per accertare la commissione di tale delitto? Quali ripercussioni giuridiche attendevano l'individuo riconosciuto colpevole? Questi interrogativi costituivano il nucleo centrale delle riflessioni di un qualsiasi giurista che allora si dedicava allo studio di questa tematica, notoriamente complessa e elusiva, concepita a metà tra l'offesa privata e il delitto perseguibile d'ufficio in quanto lesiva, «quasi al pari dell'incesto, di un valore forte della comunità: il decoro»¹².

Quello che oggi il diritto penale contemporaneo punisce attraverso la previsione del reato di «violenza sessuale» non sempre ha indicato un atto imposto con violenza ad una persona non consenziente. «Significa quell'atto di carnalità che si commetta con le donzelle vergini o veramente con le vedove per la prima volta dopo morto il marito», spiegava – nel suo *Il dottor volgare* (1673) – il noto giurista e avvocato Giovan Battista De Luca (1614-1683)¹³. Il reato si definiva in base a una precisa condizione della vittima – non una donna qualsiasi, bensì una donna libera da vincoli coniugali e in possesso del requisito dell'onestà, vale a dire della castità – e si riferiva generalmente a quel coito illecito – perché al di fuori del matrimonio – con una vergine o vedova onesta¹⁴, sebbene il secondo caso venisse stimato di minore ingiuria rispetto al primo¹⁵. Stando infatti all'interpretazione del giurista volterrano Iacopo Maria Paoletti (1728-1816)¹⁶, nel caso di donne vergini l'atto delittuoso si concretizzava in una vera e propria rottura che distruggeva il fiore della verginità:

più se dimostrativi della innocenza dell'inquisito, deve subito rimettere il processo al suddetto tribunale. 126. Il capo del tribunale unitamente a due giudici e coll'intervento del procuratore fiscale deve immediatamente esaminare e decidere se debba proseguirsi o sospendersi coll'ordine ancora di rilasciare l'inquisito, ed in caso che vi sia un aderente al fisco questo dev'essere in precedenza intimato per conoscere se abbia schiarimenti o ulteriori prove a dare col mezzo di semplici indicazioni, ma ciò entro il più breve termine possibile da stabilirsi dal capo del tribunale».

¹¹ *Processo 1833*, cit., cc. 59v-60r.

¹² G. Bonacchi, *Legge e peccato. Anime e corpi, giustizia alla corte dei papi*, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 76.

¹³ G.B. De Luca, *Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, IV, Firenze, Batelli e Compagni, 1839-1843, p. 441; A. Mazzacane, *De Luca, Giovanni Battista*, *DBI*, vol. 38, Roma, Treccani, 1990.

¹⁴ Per ulteriori definizioni, si vedano almeno: D. Lombardi, *Il reato di stupro fra foro ecclesiastico e foro secolare*, in S.S. Menchi-D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 351-382; G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006. Per un'ampia storia della violenza sessuale, J. Bourke, *Stupro. Storia della violenza sessuale*, trad. di M.G. Cavallo, L. Fantoni, P. Falcone, Roma-Bari, Laterza, 2009.

¹⁵ G.B. De Luca, *Il dottor volgare*, cit., p. 441.

¹⁶ D. Edigati, *Paoletti, Iacopo Maria*, *DBI*, vol. 81, Roma, Treccani, 2014.

«non ad animum dumtaxat, sed ad corpus praecipue crimen hoc referri, atque in eo physico actu positum esse, quo virginitatis flos, nitorque destruitur»¹⁷.

Nell'ambito di una definizione che tutelava l'onestà femminile, in quanto valore di interesse familiare e sociale, De Luca distingueva poi tra lo stupro operato con una violenza «vera ed espressa»¹⁸ e quello totalmente volontario per parte della donna, «quod volente et parum reclutante virgine vel vidua committitur»¹⁹. A livello intermedio, in una ipotetica scala di gravità, collocava infine lo stupro operato con una violenza cosiddetta «interpretativa», vale a dire con seduzione²⁰ e inganni, prima fra tutti la promessa di matrimonio²¹. In un contesto in cui il consenso femminile non veniva mai interpretato come una reale e libera adesione all'atto carnale, bensì come una “caduta” attribuibile tanto alla malizia dell'uomo, quanto alla naturale *fragilitas* femminile²² – esclusa per questo da ogni eventuale disegno che la ritraesse come *socia criminis* di fronte a un consenso preliminarmente considerato sempre e solo come apparente – violenza e seduzione altro non erano che mere aggravanti di un *crimen* che esisteva a prescindere dal tipo di offesa. Non un diritto di libertà della donna contro un atto violento ad essere tutelato dalla legge, bensì un bene giuridico, la cosiddetta *virginitas* o *castitas*, di cui la donna era portatrice per conto d'altri e simbolo di un onore collettivo, fatto di interessi economici e patrimoniali.

¹⁷ I.M. Paoletti, *Institutiones theorico-practicae criminales*, II, Firenze, Ex typographio olim Albizziniano Petrus Fantosini et socii, 1791, p. 167: «questo crimine non riguarda solo lo spirito, ma principalmente il corpo, e si basa sull'atto fisico attraverso il quale viene distrutta la bellezza e il fiore della verginità» [Trad. d. A.].

¹⁸ Così la definisce la Prammatica Napoletana del 1779 che per prima, tra gli Stati italiani preunitari, depenalizza lo “stupro semplice”; G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 165: «Il principe aveva rivolto lo sguardo all'onore e decenza delle famiglie, alla loro tranquillità e quiete ed agli inconvenienti immensi, che a danno loro derivano dalle querele di stupro. In conseguenza dispose che niuna donna o altra persona cui interessa, di qualunque grado e condizione, possa più avere azione penale di stupro ancorché alla vera o simulata deflorazione siano precedute sponsali o parole di matrimonio innanzi al Parroco, o capitoli matrimoniali per mano pubblico Notaio, o altro qualsiasi rito o solennità mediante la legittima promessa di future nozze; ed ancorché fossero simultaneamente preceduti atti confidenziali, o trattamenti in casa, o qualunque altro atto somigliante induttivo allo stupro...eccetto l'unico e solo caso dello stupro commesso con vera, reale, ed effettiva violenza, esclusa qualunque interpretativa che si possa trarre dal pretesto delle blandizie, allettamenti, promesse verbali, e somiglievoli cose...perché le donne non possono, né debbono profittare della loro complicità nel delitto, ma badare e conservare l'onore delle famiglie in cui nascono».

¹⁹ «Ciò che è commesso con il consenso e con poca resistenza da parte di una vergine o di una vedova» [Trad. d. A.]. Così anche J.C. Harprecht, *Commentarius ad Instituta*, IV, Francofurti ad Moenum, 1708, § Lex Iulia de adulteriis, n. 89: «Duplex est stuprum, voluntarium et violentum».

²⁰ Al tema è dedicata la prima parte di G. Cazzetta, *Praesumitur seducta*, cit. Di seduzione negli archivi giudiziari marchigiani d'età moderna si è ampiamente occupata Augusta Palombarini di cui si vedano almeno: A. Palombarini, *Sedotte e abbandonati. “Madri illegittime” ed esposti nelle Marche di età moderna*, Ancona, Proposte e ricerche, 1993; A. Palombarini, *La seduzione con «promessa di matrimonio»*, in A. Pasi, P. Sorcinelli (a cura di), *Amori e trasgressioni. Rapporti di coppia tra '800 e '900*, Bari, Dedalo, 1995, pp. 53-82.

²¹ G.B. De Luca, *Il dottor volgare*, cit., p. 441. Per un approfondimento sulla promessa di matrimonio, M. Pelaja, *La promessa*, in M. De Giorgio, Ch. Klapisch Zuber (a cura di), *Storia del matrimonio*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 391-415.

²² Fondamentale resta M. Graziosi, “*Fragilitas sexus*”. *Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne*, in N.M. Filippini, A. Acattigno, T. Plebani (a cura di), *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Roma, Viella, 2002, pp. 19-38.

Ed è ancora in riferimento a una volontà interiore *praesumitur seducta*, che nella codificazione gregoriana si contrasta l'obiezione degli innovatori sul "comune consenso"²³, collocando l'ampia fattispecie dello stupro tra i cosiddetti «delitti contro i buoni costume».

“Se la natura vuole che l'unione dell'uomo colla donna sia permanente e perpetua, se la religione vuole di più che questa unione sia giurata all'altare e santificata dalla benedizione del Nume, non possono né l'una né l'altra comportare che segua l'accoppiamento dell'uomo colla donna fuori di questa unione. [...] L'effetto politico dell'uno e dell'altro accoppiamento è quello di render più rari i matrimoni e alterare l'ordine stabilito dalla natura per la prosperità e la felicità del genere umano. Siffatto accoppiamento presenta un vero danno politico, e come tale è un vero delitto contro l'ordine delle famiglie. Fu poi detto *stupro*, perché questo vocabolo esprime turpitudine”²⁴.

Con queste parole Giuseppe Giuliani argomentava la Legislazione Penale Gregoriana che negli anni Trenta dell'Ottocento rivendicava la perseguibilità dello stupro *sine vi*, in esplicita opposizione alle ragioni poste a fondamento della sua depenalizzazione²⁵. Al centro non la valutazione del volere dei singoli, bensì il riferimento a un bene giuridico oggettivo: l'ordine delle famiglie e il matrimonio, che del primo «forma l'essenza, il fondamento»²⁶. Se dalla seconda metà del XVIII secolo, con il graduale affermarsi delle idee illuministe nel campo del diritto penale, poi con l'esperienza napoleonica, si arriva a riconsiderare la legittimità dell'azione penale nei confronti del rapporto sessuale volontario²⁷, occorre precisare che dei codici preunitari l'unico che continuava a perseguire lo stupro semplice, accanto a quello qualificato da violenza e seduzione, era proprio il *Regolamento*²⁸ dello Stato Pontificio. Al titolo X, *Delitti contro i buoni costumi e contro l'onestà*, del libro II, *Dei delitti in ispecie e della loro punizione*, l'art. 168 puniva lo «stupro semplice coll'opera pubblica di tre anni, quando il reo o non doti, o non sposi la stuprata»²⁹; l'art. 169, a sua volta recitava: «lo stupro qualificato per promessa di matrimonio, che il reo o non voglia più adempiere, è punito coll'opera pubblica di tre anni, ed il

²³ G. Giuliani, *Istituzioni*, cit., p. 309: «Dunque non è vero ciò su cui tanto declamano il Filangieri ed altri suoi seguaci; cioè che il delitto di stupro si verifica in ambi i coagenti dell'accoppiamento [...]».

²⁴ Ivi, p. 302.

²⁵ L'invettiva di Gaetano Filangieri in tema di consenso femminile "colpevole" ben sintetizza le istanze di razionalizzazione del sistema penale avanzate dagli intellettuali illuministi del XVIII secolo, in contrapposizione alle "benevolenze" giuridiche del passato: «La fanciulla che vedeva il vantaggio che trar poteva dal richiesto favore, aveva una ragione in più per concederlo; e qualche volta per suggerirne la richiesta»; G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, vol. III, Filadelfia, Stamperia delle province unite, 1799, pp. 387-389. Sul processo di depenalizzazione, G. Cazzetta, "Colpevole col consentire. Dallo stupro alla violenza sessuale nella penalistica dell'Ottocento", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 79, 1997, pp. 424-462.

²⁶ G. Giuliani, *Istituzioni*, cit., p. 301.

²⁷ G. Cazzetta, *Praesumitur seducta*, cit., pp. 163-172.

²⁸ *Regolamento sui delitti e sulle pene*, cit.

²⁹ C. Caramelli, *Commento al Regolamento Penale Gregoriano*, Macerata, dalla Tipografia di Alessandro Mancini, 1844, p. 262: «Il semplice si commette in persona che vi consente, purchè sia questa realmente capace di consenso, quale si presume sempre nella donna già pubere».

colpevole è obbligato a dotarla»³⁰. Non solo la deflorazione violenta – precisa Giorgia Alessi – ma «ogni illecita profanazione della castità femminile, e persino la seduzione avvenuta con il consenso della sedotta» continuavano ad essere qualificate “stupro” nello Stato pontificio preunitario³¹.

3. Il *processus informativus*: provare l’onestà femminile in tribunale

Lo stupro, soprattutto nella sua forma violenta, è un delitto grave ma – sosteneva Marc’Antonio Savelli – molto «facile a commettersi per il gusto che se ne riceve, onde da molti si dice dolce e soave». Per questa sua caratteristica e per la sua natura occulta, si trattava di un delitto «di prova difficile», tale da non permettere agevolmente il raggiungimento della prova legale e da ammettere invece «le prove arbitrarie secondo le qualità e circostanze de’ casi»³².

Come precedentemente osservato, mancando il requisito dell’onestà – incarnato nella fanciulla nella verginità e nella vedova dalla buona fama – non si poteva parlare di stupro e la donna non avrebbe potuto avanzare davanti alla giustizia alcuna rivendicazione di diritti riservata dalla legge alla tutela dell’onestà. Ma come dimostrare la propria onestà in tribunale?

L’assenza di verginità, intesa sostanzialmente in senso materiale, andava indagata anzitutto attraverso l’ispezione del corpo della querelante, affidata generalmente a due ostetriche³³. Tuttavia, il rilevamento della deflorazione, unitamente alla sola testimonianza della querelante, non costituiva prova adeguata della colpevolezza dell’imputato: in presenza di una donna deflorata, emergeva il quesito sulla preesistenza di tale condizione o sulla possibilità che questa fosse stata autoinflitta al fine di ottenere un matrimonio per via giudiziaria. Era pertanto necessario che la donna corroborasse la sua accusa con testimonianze affidabili, che attestassero la sua condotta di vita irreprensibile, almeno fino al momento dell’avvenuta “infrazione” causata dall’irresponsabile comportamento dell’imputato. Nei reati in questione, consumati *solus cum sola*, l’unico tipo di strumento probatorio suscettibile di diventare prova piena era la testimonianza. Il contesto giudiziario si trasformava, quindi, in un luogo in cui la reputazione femminile veniva scrutata, fungendo da discriminante cruciale nella valutazione dell’affidabilità di una testimonianza. In tutto il *processus informativus*, le testimonianze del parroco e della comunità raccolte dalle autorità giudiziarie transcendevano la semplice verifica dei fatti per estendersi, piuttosto, a valutazioni sulla condotta morale dei soggetti coinvolti, con particolare

³⁰ Ivi, pp. 262-263: «La seduzione giusta la più comune distinzione che se ne fa dagli scrittori di criminal diritto altra è *semplice* altra è *qualificata*. La seduzione semplice si verifica pe’ donativi, pei discorsi piacevoli ed insinuanti, e per altri modi simili. La seduzione qualificata poi s’avvera o per promessa di matrimonio, od allorchè profittandosi della molta semplicità d’una giovane s’induce al fallo, quasi convenisse in cosa pienamente lecita».

³¹ G. Alessi, “Il gioco degli scambi. Seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo”, *Quaderni storici*, 75, 3, 1990, pp. 805-831 (805).

³² M.A. Savelli, *Pratica universale del dottor Marc’Antonio Savelli*, Venezia, presso Paolo Baglioni, 1697, p. 398.

³³ Peraltro a lungo restano dubbi, a livello medico, sui segni fisici della deflorazione; ancora in pieno Settecento si discute se la deflorazione implichi la rottura dell’imene. Ricostruisce un po’ il dibattito M. Barbagli, *Caterina che per otto anni vestì abiti da uomo*, Bologna, Il Mulino, 2014.

riferimento alla *vox publica* riguardante la donna³⁴. *Topos* ricorrente in tutti gli interrogatori analizzati era la domanda sulle qualità morali dei sunnominati, soprattutto di quelle della donna. Se in merito all'accusato si indagavano prevalentemente le circostanze di fatto, sulla vittima si esaminavano *in primis* le precedenti esperienze amorose e sessuali e la presunta perdita dell'illibatezza prima di quell'atto³⁵. È il ritratto che emerge da queste voci a decretare, in mancanza di schiacciante prove materiali, l'esito del processo a favore o contro la vittima.

Volendo tornare al caso di Innocenza, quella emersa dalle dichiarazioni di Rosa, vicina di casa della vittima, trasmette un'implicita ma evidente caratterizzazione di Innocenza come persona incline alla disonestà e ai facili costumi:

“D. Se precedentemente alla sera della quale possa essere interceduta qualche relazione fra Innocenza e Pietro.

R. Si comprendeva che la giovane Innocenza teneva una condotta non proprio di una ragazza di garbo, giacché si metteva a discorrere con più giovani e di qualunque qualità e ben si capiva che attirava gli uomini come suol dirsi. Vedevo che anche con Pietro faceva altrettanto ma non saprei dire se tra questi e la ridetta Innocenza possa esservi stata prima della sera di cui sopra qualche azione disonesta.

D. A voler meglio dichiarare la condotta fama e qualità personali della giovane Innocenza.

R. In addietro ha amareggiato con un tal Guirino e la stessa giovane mi aveva confidato che in una certa sera detto Guirino l'aveva buttata in terra [...] e che da quello era stata sverginata. In sostanza concludo che la fama della Giovane ripetuta non era buona anche in precedenza”.

A pesare su di lei due gravissimi inidizi, quello di aver in precedenza «commerciato» con un altro uomo e quello di «tenere una condotta non proprio di una ragazza di garbo». Se la condotta morale della vittima aveva un peso tanto decisivo in processo, quello di Innocenza non sembrava corrispondere al profilo della donna-vittima tutelata dalla legge.

Secondo Georgia Arrivo³⁶ e Margherita Pelaja³⁷, inoltre, fin dal primo contatto con la giustizia era importante per le querelanti proporre un'immagine di sé e una versione delle proprie vicende che fosse il più coerente possibile con la figura femminile tratteggiata dalla dottrina giuridica e tutelata dalla legge: quella della donna onesta deviata dalla retta via. Nell'accostarsi agli incarti processuali rubricati sotto il titolo di «stupro con promessa di matrimonio», le autrici non possono ignorare quello che Natalie Zemon Davis – nell'analizzare casi d'omicidio e domande di grazia nella Francia del 1500 – ha definito l'«aspetto narrativo»³⁸, cioè

³⁴ T. Noce, *Il corpo e il reato. Diritto e violenza sessuale nell'Italia dell'Ottocento*, Lecce, Manni editore, 2009, p. 148.

³⁵ Quasi sempre presente il certificato del parroco, non solo e non tanto per comunicare l'accaduto e sollecitare l'intervento delle autorità, quanto per accertare la condotta di una giovane parrocchiana. Presentato dal querelante o inoltrato al Tribunale d'ufficio dallo stesso Parroco, questo tipo di intervento non era certo neutro, bensì aveva un effetto moltiplicatore per la creazione di un'opinione “pubblica” a favore o a sfavore della vittima.

³⁶ G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni.*, cit.

³⁷ M. Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, 1994.

³⁸ N. Zemon Davis, *Storie d'archivio. Racconti d'omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, tr. it. di P. Guarnieri, Roma, Einaudi, 1992.

la capacità di costruire un racconto di sé e della propria vicenda secondo griglie che rendano la storia interpretabile, da parte dei giudici, nella chiave più utile alla tesi offensiva o difensiva prestabilita. Un certo modo di esporre i fatti, sempre uguale e aderente a una precisa trama, sembra adattarsi sia al sistema giudiziario fiorentino sia a quello romano di metà Ottocento. Provando a riavvolgere il nastro dell'interrogatorio di Innocenza, è appena il caso di evidenziare alcuni elementi:

“D. Se abbia mai avuto commercio carnale con qualsiasi altro individuo e quale.

R. No Signore. In quella sera e prima di essere stata commerciata ero vergine e non ero mai stata toccata da alcuno. Infatti nell'essere stata conosciuta carnalmente intesi alla natura molto dolore [...]. È vero che in addietro ho amareggiato con Guirino ma tal giovane non mi ha mai conosciuta carnalmente sebbene per un certo puntiglio che nacque fra me ed esso perché mi faceva delle ciaule, io mal consigliata feci esporre una certa querela nella Curia Vescovile come se fossi stata stuprata sebbene non fosse vero.

D. Sul titolo per il quale tenne occulto il successo fino al mese di febbraio successivo.

R. Ritenevo non fossi rimasta incinta, ma che la non comparsa delle purghe mensili derivasse da un trattenimento stante che anche in altre occasioni sono decorsi più mesi da che non ho veduto tali purghe, e per questo motivo credetti di tenere occulta la cosa fino al febbraio per non screditarmi”.

La protratta esitazione nel presentare la denuncia, unita alla percezione negativa della gravidanza – la quale generava non pochi sospetti riguardo alla continuità dell'attività sessuale piuttosto che alla sua natura episodica – erano identificati dalla dottrina giuridica come elementi suscettibili di sollevare dubbi sulla veridicità dell'asserito stupro. Secondo quanto affermato da Savelli, l'indugio significativo nella presentazione di una querela e l'eventuale insorgere di una gravidanza portano a presumere l'innocenza dell'indagato: «siccome ha taciuto di molto tempo, e differito di querelare o è rimasta gravida, il querelato si presume innocente dalla violenza»³⁹. In tal senso, la confessione di Innocenza evidentemente non operò a suo favore, soprattutto alla luce delle pesanti accuse che già gravavano su di lei. La relazione finale del caso, che portò alla decisione di archiviazione, evidenziava chiaramente che il comportamento pregresso della presunta vittima, in termini di decoro, non poteva definirsi irreprensibile: «è apparso in processo che la precedente condotta della Innocenza in punto buon costume non possa chiamarsi del tutto plausibile e che qualche anno addietro fu stuprata da altro giovane col quale in allora amareggiava [...]».

Effettivamente, l'analisi condotta sulle deposizioni delle donne-vittime di «stupro qualificato da promessa di matrimonio», fornite al Tribunale pontificio di prima istanza di Macerata tra il 1815 e il 1860, sembra confermare la presenza di una sorta di canovaccio del racconto, una trama che si ripete. L'analisi delle deposizioni lasciate al cancelliere che chiedeva alle donne di raccontare come fosse andata la vicenda mette in luce tre nuclei narrativi cronologicamente disposti: a) il racconto della fase iniziale, quella degli amareggiamenti e dei primi contatti tra la donna e l'inquisito, b) il racconto della deflorazione, nucleo centrale della narrazione, c) il racconto della crisi, cioè del momento della rottura della relazione, seguito dai

³⁹ M.A. Savelli, *Pratica universale*, cit., p. 397.

tentativi di riconciliazione e dalla decisione di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Il primo momento contribuiva a collocare il racconto della perdita dell'onore femminile in una prospettiva giustificatoria, tesa a scaricare sull'imputato ogni responsabilità e ad allontanare dalla donna lo spettro di *socia criminis*. Si prenda come valido l'esempio Clementina⁴⁰, diciotto anni, esercitante le «arti donnesche», vittima di stupro con promessa di matrimonio e successiva gravidanza per opera del sarto ventiduenne Andrea: «per replicati mesi la nostra corrispondenza consisteva in semplici saluti e discorsi indifferenti [...], incominciò egli ad introdursi in nostra casa e dall'amore e benevolenze che ci portavamo si espresse, presente mia sorella Maria, che entro un anno e mezzo ci saremmo uniti in matrimonio»⁴¹. È questa una di quelle storie che Cesarina Casanova ricondurrebbe tra gli esempi di un «amoreggiamento» condotto privatamente e sviluppatosi in una escalation di lusinghe e promesse tali da condurre la donna a cedere alle «di lui voglie carnali»⁴²:

“Sul fine di settembre e primi di ottobre discorrendo dei nostri amori e prossimi sponsali improvvisamente mi abbracciò ed accostatami al muro, per mancanza di letti, mi alzò i panni d'avanti e tentò col suo membro di deflorarmi nella mia natura che non gli riuscì per quella sera [...] A dire il vero non feci alcuna opposizione stante la decisa di lui volontà per sposarmi; la sera successiva tenne lo stesso modo per appoggiarmi al muro e conoscermi carnalmente ed in quell'occasione, con mio maggior dolore e spargimento di sangue, intesi l'introduzione del di lui membro nella mia natura”.

Infine, il racconto della rottura. Questa si apriva in quasi il 90% dei casi con la scoperta della gravidanza, che oltre a rendere pubblica la natura dei rapporti tra imputato e querelante, metteva in moto gli sforzi volti al riparo dell'onore macchiato. In questo senso la promessa, a maggior ragione se scritta, pur non legittimando completamente la caduta della donna, poteva servire a giustificare il consenso:

“Finchè mi viddi priva dei miei benefici [...] tenni a me questo incidente sul dubbio di qualche arresto ma accertatami della gravidanza lo manifestai senza di lui meraviglia o sorpresa mentre mi asseriva sempre di doverci unire in matrimonio. Ma tale verbale promessa non mandava ad esecuzione per cui mi facevo con esso delle lagnanze ma egli per acquietarmi sulla fine di marzo mi rilasciò in scritto la relativa obbligazione che tutt'ora rimane in mio potere, ed è questa che l'esibisco e consegno [...] trovandomi io nell'ultimo periodo di gravidanza e dubitando di qualche inganno la mia genitrice per determinarlo [...] ne ricorse alla giustizia perché a termini di legge sia proceduto”.

Durante le fasi successive dell'esame della vittima si mirava ad ottenere ulteriori dettagli riguardo le circostanze descritte, in special modo riguardo alla sua condizione di verginità prima dell'aggressione e al suo stile di vita sin dall'adolescenza. terminate le indagini preliminari, veniva solitamente disposto che

⁴⁰ ASMC, *Tribunale di I Istanza di Macerata (1816-1861)*, b. 305, f. 3829, a. 1821: *Stupro con gravidanza, Andrea P. di Macerata*.

⁴¹ Ibid.

⁴² C. Casanova, *Per forza o per amore. Storia della violenza familiare nell'età moderna*, Roma, Salerno Editrice, 2016, pp. 80-90.

due ostetriche esaminassero la vittima per verificare la sua verginità e l'eventuale stato di gravidanza. Una volta completato l'iter, la presunta vittima poteva attendersi un'accelerazione delle procedure legali, inclusa l'audizione dei testimoni da lei indicati. In base alla valutazione degli elementi raccolti, se gli indizi fossero stati giudicati convincenti, si sarebbe potuto procedere all'immediata detenzione preventiva dell'indiziato e ai suoi successivi interrogatori.

Se la prova dell'onestà era, come abbiamo visto, alla base di ogni accusa di stupro, smontare la buona reputazione pazientemente costruita dalla querelante era uno dei cardini della difesa⁴³: «sono tutte e tre un poco sfacciatelle perché sono facili a parlare e trattare, or coll'uno or coll'altro», così Giuseppe si difende durante l'interrogatorio dall'accusa di “stupro con promessa di matrimonio” mossa contro di lui dal padre della presunta vittima Anna⁴⁴. La via maestra che si presentava all'imputato per difendersi dall'accusa di stupro era proprio quella di negare che la querelante appartenesse alla categoria della donna tutelata dalla legge. Il racconto degli uomini tendeva spesso a sottolineare quegli elementi che potevano incrinare la buona reputazione della loro accusatrice quali l'infedeltà, l'atteggiamento venale e interessato e la sua natura intrigante. In tal senso, le testimonianze e le difese degli imputati finivano per diventare la scena sullo sfondo della quale veniva rappresentata la “degradazione”⁴⁵ sociale delle donne vittime di stupro. In tal senso, le parole di Giuseppe sono emblematiche di un certo meccanismo di difesa basato sulla denigrazione della loro integrità morale e sociale:

“R. La giustizia può pretendere ciò che le pare, ma io ripeto che quello ho fin qui deposto è la nuda e semplice verità. Sul conto però della predetta Anna, qualora si fosse studiato per speculazione, come suo farsi al giorno d'oggi, di addossarmi una qualche imputazione, devo dire a mia garanzia che non molto tempo dopo [...] una certa donna [...] parlando della stessa Anna mi manifestò che la medesima erasi recata dal di lei marito, che credo di nome Giovanni [...], col quale aveva avuto commercio carnale e che in compenso gli aveva regalato del pane e della carne. Anche il sud.

⁴³ Tuttavia, occorre precisare che nei processi per stupro la figura dell'imputato è spesso più sfuggente di quella della vittima, non solo perché spesso è del tutto assente dagli atti e quindi lo conosciamo solo attraverso il mosaico dei racconti dell'accusatrice e dei testimoni, ma anche perché – qualora si fosse giunti all'interrogatorio dell'inquisito – la sua versione dei fatti si costruisce di tanti tasselli che si compongono man mano che l'autorità giudiziaria procede con l'interrogatorio. Diversamente dalla querelante, alla quale generalmente si richiede di esporre il motivo del suo appello al tribunale concedendole la libertà di costruire la sua narrazione, l'interrogatorio dell'imputato è caratterizzato da un numero maggiore di domande, con l'obiettivo di ottenere una confessione fin dalle fasi iniziali.

⁴⁴ ASMC, *Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata (1816-1861)*, b. 1189, fasc. 12661, a. 1851, *Stupro qualificato con promessa di matrimonio: Giuseppe B. di Macerata*.

⁴⁵ Il sociologo statunitense Harold Garfinkel (1917-2011), in un fortunato saggio del 1956 definì “degradation ceremonies”: «any communicative work between persons, whereby the public identity of an actor is transformed into something looked on as lower in the local scheme of social types»; H. Garfinkel, “Conditions of Successful Degradation Ceremonies”, *American Journal of Sociology*, 5, 1956, pp. 420-424 (420). Nelle società democratiche/mediatiche contemporanee i più importanti rituali di degradazione sono quelli che avvengono davanti al pubblico dei mass media. A tal proposito, per il contesto italiano, si rinvia a G. Fele, S. Cavicchioli, P.P. Giglioli, *Rituali di degradazione. Anatomia del processo Cusani*, Bologna, Il Mulino, 1997. Di “rituali di degradazione” nel linguaggio degli attuali processi penali per violenza di genere si è occupato Iacopo Benevieri: I. Benevieri, *Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere*, Roma, Tab, 2022 e Id., *Abiura. Le parole della giurisdizione tra inquisizione e garanzie*, Milano-Udine, Mimesis, 2023.

Giovanni successivamente ammise con me di essersi goduta la suddetta Ragazza, avendola fatta accedere nella casa del di lui padrone [...]. Dopo tali notizie, a dire il vero, anch'io ho procurato di ottenere qualche confidenza dalla suddetta Ragazza, ma però relazioni tali io non ho avuto colla medesima”.

La riflessione si estende, infine, a un'altra questione. Quella relativa alla violenza esercitata sulle bambine. In tali circostanze la dottrina giuridica non prevedeva un'analisi del consenso della vittima, chiaramente considerata non in grado di prestarlo. Tuttavia, come osservato da Christel Radica per la Firenze d'Ottocento⁴⁶, se la tenera età delle vittime le collocava in un ambito protetto, nella realtà processuale, questa condizione poteva rappresentare un elemento chiave per la difesa degli imputati. L'incapacità delle bambine di fornire una testimonianza giurata, così come la loro imprecisione nel riferire l'accaduto, potevano essere interpretati come indizi di scarsa credibilità. Il caso di Francesca⁴⁷ di Montefano, una bambina di soli nove anni, ce lo dimostra: dopo aver denunciato l'aggressione subita da Vincenzo, un garzone del suo paese, le incongruenze emerse tra le sue dichiarazioni, rese a distanza di giorni, e l'assenza di testimoni oculari portarono a mettere in dubbio la sua attendibilità. La Congregazione criminale, nel giungere all'assoluzione dell'imputato, motivava così la decisione: «considerando che questa si ravvisa mendace sull'allegata morte del padre e che il testimone non ha verificato le grida da lei emesse durante lo stupro, la Congregazione suddetta ha dichiarato e dichiara non constare abbastanza della colpevolezza di Vincenzo»⁴⁸. Si può ipotizzare, come già sottolineato da altri studiosi, che nel confronto tra la parola di una bambina e quella di un uomo adulto, giurato e sottoposto a carcere preventivo, il peso della testimonianza maschile prevalesse, anche in presenza di evidenti segni fisici delle violenze. In questo modo, la riconosciuta debolezza della vittima si trasforma «in debolezza nel far prevalere le proprie ragioni»⁴⁹. In linea con questa impostazione, il comportamento dell'avvocato difensore di Giuseppe, campagnolo di soli undici anni, accusato di aver stuprato Francesca, di cinque anni, nel comune di Filottrano⁵⁰. La gravità dell'accusa è sostenuta tanto dalla perizia medica effettuata sulla bambina, quanto dalle voci pubbliche che denigrano il carattere dell'imputato, descritto dai testimoni esaminati come un giovane malizioso, incline a comportamenti osceni. Tuttavia, ciò che colpisce è l'approccio difensivo adottato dall'avvocato che sceglie di concentrarsi esclusivamente sugli aspetti specifici della causa – «che soli possono imporre e coartare la reità» – trascurando le prove generali ritenute irrilevanti per la determinazione della colpevolezza del suo assistito. Il legale mette in discussione l'affidabilità della perizia medica che attestava la capacità del ragazzo di compiere l'atto incriminato, sottolineando come tale capacità potesse essere semplicemente

⁴⁶ C. Radica, *Innocenti e «maliziose». Bambine in tribunale a Firenze nel lungo Ottocento*, in S. Feci, L. Schettini (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, 2017, pp. 107-123.

⁴⁷ ASMC, *Tribunale di I Istanza di Macerata (1816-1861)*, b. 673, f. 8247, a. 1816: *Stupro immaturo: Vincenzo F. d. G. di Montefano*.

⁴⁸ Ivi, cc. 29v-30r.

⁴⁹ G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., p. 65.

⁵⁰ ASMC, *Tribunale di I Istanza di Macerata (1816-1861)*, b. 578, f. 7527, a. 1831: *Stupro immaturo: Giuseppe S. di Filottrano*.

espressione di un buon stato di salute e non necessariamente indicativa di colpevolezza: «ma quanti, e quanti della stessa età godranno delle stesse naturali disposizioni, che solo si riferiscono ad una buona e sana costituzione? Né qui è il momento di dimenticare che a *potentia adactum nullo est conclusio*». Infine, il difensore solleva dubbi sulla credibilità della giovane vittima, la cui testimonianza, priva di ulteriori conferme, è vista come insufficiente ai fini dell'accusa: «l'incolpazione è appoggiata soltanto al racconto di quella tenera creatura, che sebbene innocente, pure non può meritare alcuna fede per la sua incapacità, e perché non è convalidata da alcun altro deponente». L'avvocato interpreta le incongruenze e le contraddizioni nei racconti della presunta vittima come indizi di un'accusa infondata, suggerendo che la narrazione potrebbe essere stata influenzata dai pettegolezzi e dalle discussioni di quelle persone che avrebbero, invece, dovuto mantenere un certo riserbo su questioni così delicate: «chi sa quante dicerie e pettegolezzi non avranno fatto quelle femmine sfaccendate che in materie sì delicate dovevano serbare un misterioso silenzio? Di qua forse ebbe origine gli schiarimenti della fanciulla al Tribunale, quali prima non seppe ridire». Nelle sue conclusioni, l'avvocato enfatizza la necessità di basare un'accusa penalmente rilevante, come quella mossa contro il suo assistito, su prove concrete e non su mere congetture, argomentando che senza evidenze incontrovertibili della responsabilità dell'imputato sarebbe inappropriato procedere con la condanna: «mancandosi di questi essenziali estremi, è inutile il ricercare di qual punizione potrebbe esser colpito questo impubere giovinetto, che io qualifico per un mostro di vivacità ed ingegno»⁵¹. Così l'esito del processo, in data 19 gennaio 1832: «il Tribunale ad unanimità di voti ha dichiarato che non consta abbastanza della colpevolezza del prevenuto, e ha ordinato che non sia ulteriormente molestato».

4. Metodologia: le fonti giudiziarie e gli strumenti d'analisi

Le carte giudiziarie impiegate sono quelle prodotte dal Tribunale pontificio di Macerata nella prima metà del XIX secolo, oggi conservate presso l'Archivio di Stato di Macerata (ASMC) e aventi come capo di imputazione "stupro". Due sono i fondi consultati: *Tribunale pontificio di prima istanza civile e criminale di Macerata (1815-1860)* e *Tribunale pontificio di appellazione per le Marche (1815-1860)*⁵². Più specificatamente, è dal fondo ordinato e dotato di un indice, *Tribunale pontificio di prima istanza civile e penale di Macerata (1815-1860)*, che si è estratto il dato quantitativo dei processi penali avviati dal tribunale laico per il reato in questione. Sono oltre duecento i procedimenti giudiziari avviati per stupro "semplice", "qualificato da promessa di matrimonio", cui segue quasi sempre l'illegittima gravidanza, "violento", "violento immaturo", "tentato" o "attentato al pudore".

Sono questi i titoli dei voluminosi fascicoli processuali, vergati con scritture diverse e spesso di difficile decifrazione, contenenti tutti, in linea di massima:

⁵¹ Ivi, cc. n. n.

⁵² P. Cartechini, *Fonti archivistiche per la storia della provincia di Macerata*, in *Atti del Convegno sulle fonti documentarie e bibliografiche per la storia della provincia di Macerata (Macerata, 12 dicembre 1965)*, Macerata, Centro di Studi Storici Maceratesi, 1966, pp. 5-72.

l'istruzione compiuta dal giudice processante in seguito alla presa in carico della querela – presentata spesso, ma non sempre, da un componente maschile della famiglia della vittima – l'allegazione di documenti attinenti all'esame delle prove – documenti parrocchiali, certificati di nascita e di buona fama, perizia medico-chirurgica effettuata sul corpo della donna – le deposizioni delle vittime, gli interrogatori dei testimoni e infine, ma non sempre, quello degli imputati; a volte il ristretto del processo, il verbale del dibattimento, le difese dell'accusato, la sentenza di primo grado e, talvolta, quella in secondo grado. La documentazione rimasta è piuttosto consistente e permette di seguire le fasi del processo, sebbene non sempre una causa le percorresse tutte. Non di rado accadeva che il Tribunale decidesse di interrompere l'Inquisizione fiscale per mancanza di prove sufficienti o che le parti si accordassero extragiudizialmente. L'altra faccia della medaglia della querela di parte era infatti rappresentata dalla desistenza, ovvero dalla possibilità lasciata alla parte lesa di ritirare la querela, rappresentativa di una radicata attività di «mercaggiamenti» non codificata, ma piuttosto attiva nella prassi sociale⁵³.

TIPOLOGIA REATO	Q.tà	Pregnanza	Q.tà
s. violento immaturo	20	si	129
s. con gravidanza	66	no	90
s. con promessa e gravidanza	54		
s. tentato	29		
s. violento con gravidanza	3		
s. e adulterio	1		
s. violento	8		
s. con promessa	17		
deviazione e s.	1		
deviazione e s. con promessa	1		
s. con gravidanza e adulterio	1		
stupro	7		
deviazione e s. con gravidanza	1		
s. con gravidanza e infanticidio	1		
oltraggio al pudore	2		
s. semplice con gravidanza	1		
s. semplice	1		
tentata violenta cognizione carnale	3		
violenta cognizione carnale	1		
violenta cognizione carnale e lenocinio	1		
Totale	219	Totale	219

Fonte: elaborazione personale⁵⁴

Tab 1. Totalità dei casi divisi per capo di imputazione

⁵³ T. Noce, *Il corpo e il reato.*, cit., pp. 168-169.

⁵⁴ Nella classificazione delle tipologie di reato è stato adottato un approccio metodologico orientato alla precisione terminologica, per garantire la massima fedeltà ai documenti originali. Le diverse tipologie di reato sono state mantenute separate, rispettando i titoli riportati sulle camicie dei fascicoli e nell'indice analitico redatto dagli archivisti. Ad esempio, i fascicoli etichettati come “stupro” o “stupro con gravidanza” sono stati assegnati alla corrispondente categoria. Senza un'analisi dettagliata del contenuto, infatti, non è possibile stabilire con precisione il capo d'imputazione e includere il fascicolo in una categoria più specifica (“violento”, “qualificato”, “semplice”).

I processi per stupro rappresentano «una fonte assai fertile»⁵⁵ per studiare non solo gli aspetti giuridici ma anche la mentalità dei ceti popolari dei quali «scarseggia o manca del tutto qualsiasi tipo di documentazione scritta»⁵⁶. Ormai da qualche decennio nel panorama storiografico internazionale è in piena fioritura un filone di studi incentrato su questo tipo di documentazione che, per quanto non possa essere considerata specchio fedele della criminalità di un determinato contesto, rappresenta un privilegiato punto di osservazione. Se il quadro generale dei casi lasciati dal tribunale penale di Macerata risulta irrilevante ai fini di una rappresentazione di *tutti* i rapporti sessuali nei quali qualcuno abbia percepito sé stesso come vittima, esso risulta fedele, invece, rispetto alle circostanze in cui si è manifestata la volontà di attivare le istituzioni giudiziarie per i fatti ritenuti in qualche modo lesivi. In altri termini: «permette di *misurare* l'uso che le persone fanno della giustizia»⁵⁷. Secondo Sylvie Steinberg, per mezzo del fascicolo processuale sarebbe infatti possibile cogliere non solo «il modo in cui la giustizia definisce il reato, prende in considerazione la querela e le pratiche abituali dei professionisti del diritto», ma anche le condizioni di accesso delle querelanti alla giustizia, «il calcolo che esse fanno di avviare un procedimento, continuarlo o abbandonarlo»⁵⁸. Ovviamente non si tratta di prendere alla lettera il contenuto dei documenti: «sebbene a monte del testo che stiamo leggendo oggi vi sia una profusione di parole, mai lo storico avrà accesso alla viva voce dei protagonisti»⁵⁹. Inoltre, il potente filtro rappresentato dalla scrittura tecnica, necessariamente diversa dalla lingua madre dei protagonisti, rende impossibile restituire la realtà sociale nella quale i testi furono redatti. Ad eccezione di qualche documento allegato ai fascicoli – si pensi ai certificati di nascita o a quelli di buona fede stilati dal parroco – il linguaggio è quello usato dal cancelliere. Sarebbe rischioso, persino azzardato, pensare di poter ricostruire una storia sociale del crimine a partire dalla documentazione riunita nei fondi giudiziari, caratterizzati da una scrittura altamente stereotipata, performativa e mediata. Per usare le parole di Nicole Dyonnet – a cui si deve il merito, già nel 1987, di aver lucidamente individuato le precauzioni da prendere di fronte al materiale giudiziario, invitando a sottoporre i documenti a un'ermeneutica storica il più rigorosa possibile⁶⁰ – nel documento che lo storico si trova davanti egli può scorgere «une solution de compromis entre un afflux de paroles et de griefs des justiciables et la froideur de convention propre à l'institution judiciaire»⁶¹. È scontato che «non si possa domandare alle fonti giudiziarie una rappresentazione realistica delle interazioni sociali»: esiste una «zona grigia» tra il crimine perpetrato e il crimine che arriva a

⁵⁵ L. Stone, *Viaggio nella storia*, trad. it. di E. Basaglia, Roma-Bari, Laterza, 1987, p. 259.

⁵⁶ A. Palombarini, *La seduzione con «promessa di matrimonio»*, cit., p. 54.

⁵⁷ D. Rizzo, *Gli spazi della morale. Buon costume e ordine delle famiglie in Italia in età liberale*, Roma, Viella, 2022, p. 71.

⁵⁸ S. Steinberg, «Lire et interpréter les récits de viol dans les archives judiciaires (Europe, époque moderne)», *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, 52, 2020, pp. 163-193 (165).

⁵⁹ D. Lett, *L'infanzia violata nel Medioevo: genere e pedocriminalità a Bologna*, trad. it. di F. Medioli, Roma, Viella, 2023, p. 39.

⁶⁰ N. Dyonnet, «Les paroles et les écritures. Fonctionnement et bénéfices de la procédure inquisitoire en France au XVIII^{ème} siècle», *Déviance et Société*, 3, 1987, pp. 225-249.

⁶¹ Ivi, p. 232 («una soluzione di compromesso tra un flusso di parole e lamentele da parte dei giustiziabili e la freddezza convenzionale propria dell'istituzione giudiziaria» [Trad. d. A.]).

cognizione delle istituzioni⁶². Tuttavia, considerata l'incolmabile distanza tra lingua scritta, quella conservata, e lingua parlata, quella persa per sempre, con le dovute cautele metodologiche, è possibile accogliere la proposta di Nella Lonza di scrutare «tra le righe»⁶³, «leggere le testimonianze storiche in contropelo»⁶⁴, provando a cogliere queste zone d'ombra, tracce che ogni testo lascia dietro di sé.

Per la realizzazione di un'analisi comparativa con i procedimenti giudiziari documentati negli archivi francesi del XV secolo, questo studio si è focalizzato sull'esame dei casi categorizzati come "stupri violenti". Un esame preliminare dell'indice analitico ha rivelato l'esistenza di almeno⁶⁵ trentatre casi di stupro qualificato da violenza. Di questi, ben venti coinvolgerebbero vittime di età inferiore al limite legalmente stabilito per il raggiungimento della pubertà, ovvero bambine sotto i dodici anni (vedi Tabella 1). Tuttavia, per la presente indagine, sono stati presi in considerazione i casi di stupro violento consumato, inclusi quelli riguardanti vittime di età prepuberale, dei quali si è avuto modo di esaminare l'intero procedimento. Di seguito, un'analitica presentazione dei fascicoli in questione:

N.	Anno	Titolo del fascicolo	Vittima-Imputato-Esito causa
1	1816 ⁶⁶	<i>Stupro violento immaturo</i>	V: Maria, 9 anni, di Macerata I: Filippo, contadino, coniugato, di Macerata Esito: giudicato colpevole, condannato in I e II grado (Trib. Provvisorio di Appello - Ancona) a 5 anni di galera
2	1816 ⁶⁷	<i>Stupro immaturo</i>	V: Francesca, 9 anni, di Montefano I: Vincenzo, 22 anni, campagnolo giornaliero, di Montefano Esito: giudicato non abbastanza colpevole, dimesso dal carcere
3	1816 ⁶⁸	<i>Stupro immaturo</i>	V: Maria, orfana, «dell'apparente età di circa 7 anni» I: incerti di Cingoli Esito: caso interrotto

⁶² D. Rizzo, *Gli spazi della morale*, cit., p. 71.

⁶³ N. Lonza, "Nel testo e tra le righe: i Libri Maleficiorum e il processo penale a Dubrovnik (sec. XIII-XV)", in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Roma, EFR, 2021, pp. 203-2022.

⁶⁴ C. Ginzburg, *Il filo e le tracce.*, cit., pp. 11-12.

⁶⁵ L'uso del termine "almeno" riflette la necessità di effettuare un'indagine dettagliata e meticolosa su ciascun dossier per stabilire il conteggio preciso dei procedimenti giudiziari avviati con l'imputazione di "stupro violento". Tale esigenza deriva dalla complessità delle classificazioni documentali riscontrate. Infatti, all'interno del campione esaminato, si riscontrano testimonianze di vittime che narrano episodi di stupri violenti, sebbene tali episodi siano stati archiviati, nei titoli riportati nella camicia del fascicolo e nell'indice analitico redatto dagli archivisti, sotto la denominazione più ampia di "stupro con gravidanza". Questa discrepanza sottolinea l'importanza di una lettura approfondita e contestualizzata dei documenti per una corretta categorizzazione e comprensione delle vicende giudiziarie analizzate.

⁶⁶ ASMC, *Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata*, b. 1196, f. 12720, a. 1816, *Stupro violento e immaturo; rissa: Filippo M. e Vincenzo L. di Macerata*.

⁶⁷ ASMC, *Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata*, b. 673, f. 8247, a. 1816, *Stupro immaturo: Vincenzo F. di Macerata*.

⁶⁸ ASMC, *Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata*, b. 66, f. 1017, a. 1816, *Stupro immaturo di una bimba di 7 anni: incerti di Cingoli*.

4	1818 ⁶⁹	<i>Stupro violento con gravidanza</i>	V: Anna, 27 anni, libera di stato, di Montecassiano I: Raffaele, censore comunale, di Montecassiano Esito: caso archiviato per latitanza dell'imputato e desistenza della parte lesa congiuntasi in altro matrimonio
5	1820 ⁷⁰	<i>Stupro e adulterio</i>	V: Maria, 30 anni, libera di stato, di Treia I: Giovanni, coniugato, di Treia Esito: caso archiviato
6	1826 ⁷¹	<i>Stupro con gravidanza</i>	V: Rosa, 17 anni, libera di stato, di Tolentino I: Niccola, 22 anni, pastore, di Tolentino Esito: caso archiviato per desistenza della parte lesa che rifiuta di sposare l'imputato, dimesso dal carcere
7	1826 ⁷²	<i>Stupro</i>	V: Rosa, 18 anni, tessitrice, libera di stato, di Macerata I: Eugenio, coniugato, calzolaio, di Macerata Esito: inquisizione fiscale interrotta per mancanza di elementi sufficienti, caso archiviato
8	1826 ⁷³	<i>Stupro immaturo</i>	V: Rosa, 8 anni, di Macerata I: tre ragazzi, 11-12 anni, uno di 15 anni, di Macerata Esito: caso archiviato per desistenza del padre della vittima
9	1829 ⁷⁴	<i>Stupro immaturo</i>	V: Faustina, 10 anni, di Montecassiano I: Domenico, 42 anni, coniugato, campagnolo, di Montecassiano Esito: giudicato in I grado colpevole, condannato a 7 anni di galera; giudicato in II grado (Trib. Sacra Consulta Roma) colpevole di stupro semplice, pena ridotta a 5 anni di galera
10	1830 ⁷⁵	<i>Violenta cognizione carnale</i>	V: Agata, 29 anni, contadina, sposata, di Montolmo I: Luigi, 26 anni, garzone, di Montolmo Esito: giudicato non colpevole, dimesso dal carcere
11	1831 ⁷⁶	<i>Stupro immaturo</i>	V: Francesca, 5 anni, di Filottrano I: Giuseppe, 11 anni, campagnola di Filottrano Esito: giudicato non abbastanza colpevole
12	1833 ⁷⁷	<i>Stupro con gravidanza</i>	V: Marianna, 24 anni, libera di stato, campagnola, di Macerata

⁶⁹ ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 191, f. 2458, a. 1816, *Stupro violento con gravidanza: Raffaele P. di Macerata.*

⁷⁰ ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 146, f. 1966, a. 1820, *Stupro e adulterio: Giovanni M. P. di Treia.*

⁷¹ ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 340, f. 4597, a. 1826, *Stupro con gravidanza: Niccola B. di Tolentino.*

⁷² ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 427, f. 5615, a. 1826, *Stupro: Eugenio B. di Macerata.*

⁷³ ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 439, f. 5831, a. 1826, *Stupro immaturo.*

⁷⁴ ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 525, f. 7114, a. 1829, *Stupro immaturo: Domenico V. di Montecassiano.*

⁷⁵ ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 514, f. 7067, a. 1830, *Violenta cognizione carnale: Luigi C.i, Filippo C., Silvestro C., tutti di Montolmo*

⁷⁶ ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 578, f. 7527, a. 1831, *Stupro immaturo: Giuseppe S. di Filottrano*

⁷⁷ ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 581, f. 7548, a. 1833, *Stupro con gravidanza: Luigi C. di Macerata*

			I: Luigi, campagnolo, di Macerata Esito: caso archiviato per risultanze processuali equivocate e non sufficienti a far ritenere la colpevolezza
13	1833 ⁷⁸	<i>Violenza cognizione carnale e lenocinio</i>	V: Innocenza, 23 anni, libera di stato, tessitrice, di Macerata I: Pietro, 23 anni, libero di stato, calzolaio Esito: caso archiviato per mancanza di elementi sufficienti a far ritenere la colpevolezza
14	1833 ⁷⁹	<i>Stupro con gravidanza e susseguente infanticidio</i>	V: Niccola, 20 anni, libera di stato, campagnola, di Apiro (accusata a sua volta di infanticidio) I: Francesco, 32 anni, coniugato, contadino, di Apiro Esito: giudicato colpevole di stupro semplice (senza violenza e senza seduzione), condanna in I grado all'opera pubblica di 3 anni se non avesse sposato o dotato la vittima
15	1846 ⁸⁰	<i>Stupro violento</i>	V: Maria, 14 anni, di Montecosaro I: Eugenio, 32 anni, coniugato, calzolaio, di Montecosaro E: caso archiviato per mancanza di elementi sufficienti, dimissione dal carcere
16	1846 ⁸¹	<i>Stupro violento</i>	V: Alessandra, 40 anni, libera di stato, modista, di Macerata I: Giovanni, 40 anni, muratore, di Macerata Esito: sospensione dell'inquisizione fiscale per mancanza di elementi sufficienti
17 ⁸²	1855 ⁸³	<i>Stupro violento</i>	V: Luisa, di Fabriano I: Elia, 22 anni, libero di stato, muratore, di Fabriano Esito: giudicato colpevole, condanna in I e II grado a 10 anni di galera
18	1856 ⁸⁴	<i>Stupro immaturo</i>	V: Carolina I: Giuseppe, 50 anni, coniugato, agricoltore, di Monte San Giusto Esito: giudicato colpevole, condanna in I e II grado alla galera perpetua

4.1. Nominare lo stupro violento: l'ACM applicata alle fonti giudiziarie

⁷⁸ ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 684, f. 8326, a. 1833, *Violenta cognizione carnale con gravidanza e lenocinio rispettivamente: Pietro P. e Maria C.*

⁷⁹ ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 651, f. 8067, a. 1833, *Stupro con gravidanza e susseguente infanticidio: Niccola F. e Francesco S. di Apiro.*

⁸⁰ ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 1113, f. 12169, a. 1846, *Stupro violento: Eugenio L. di Montecosaro*

⁸¹ ASMC, Tribunale di I Istanza civile e criminale di Macerata, b. 1003, f. 11161, a. 1846, *Stupro violento: Giovanni D. G. di Macerata.*

⁸² Degli ultimi due casi, sono stati rintracciati solo le sentenze emanate in secondo grado di giudizio. Non è stato dunque possibile seguirne l'intero iter processuale, né leggere le deposizioni delle vittime. Verranno pertanto esclusi dall'analisi linguistica.

⁸³ ASMC, Tribunale di Appello, b. 590, a. 1855, *Stupro violento: Elia Meloni di Fabriano*

⁸⁴ ASMC, Tribunale di Appello, b. 592, *Stupro immaturo: Giuseppe M. di Monte S. Giusto.*

Per esplorare e decifrare le interconnessioni tra le variabili linguistiche e sociali presenti nel corpus è stata adottata l'*Analisi delle corrispondenze multiple* (ACM)⁸⁵, una tecnica avanzata di «analisi multidimensionale»⁸⁶ particolarmente efficace per l'indagine integrata di dati misti, qualitativi e quantitativi. In altre parole, essa consente di analizzare situazioni in cui siano presenti più di due variabili, ciascuna delle quali può assumere numerosi valori⁸⁷. L'aspetto distintivo dell'ACM è il formato di emissione dei risultati dell'analisi: questi vengono esibiti mediante un grafico in cui le correlazioni tra le variabili sono rappresentate come distanze tra punti in un sistema di assi cartesiani⁸⁸. In questo modo, la complessità di interazioni presente in una tabella di contingenza multivariata viene semplificata sia sul piano matematico, «riducendo il numero delle variabili a poche dimensioni sottostanti», sia sul piano semiotico, «rappresentando iconicamente le relazioni sotto forma di punti e distanze in uno spazio a n-dimensioni»⁸⁹. Ciò permette di osservare l'emergere di schemi di interrelazioni tra variabili direttamente dai dati, piuttosto che tentare di validare e confermare delle ipotesi già articolate e definite a priori⁹⁰.

In ragione di tale natura esplorativa, l'ACM è stata proficuamente impiegata nell'esame delle relazioni tra variabili tipicamente presenti nelle deposizioni delle vittime di stupro violento. Nello specifico, è stata esplorata la relazione tra l'età delle vittime⁹¹, il loro stato civile⁹² e il linguaggio adottato nelle deposizioni rese in

⁸⁵ L'analisi delle corrispondenze multiple costituisce uno sviluppo dell'analisi delle corrispondenze semplici o binarie (AC), tecnica che si applica a due variabili categoriali caratterizzate da numerose modalità (valori). L'ACM è stata definita una «generalizzazione dell'AC, in quanto consente l'analisi simultanea di un insieme di variabili categoriali, riducendole in un numero minore di dimensioni chiamate fattori, che esprimono combinazioni delle stesse»; G. Di Franco, *Corrispondenze multiple e altre tecniche multivariate*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 158.

⁸⁶ A. Vietti, S. Dal Negro, *Il repertorio linguistico degli italiani: un'analisi quantitativa dei dati ISTAT in Coesistenza linguistiche nell'Italia pre- e postunitaria*, Roma, Bulzoni, 2012, pp. 122-137 (128).

⁸⁷ Ibid.: «Le finalità primarie di questo tipo di tecniche esplorative sono: (a) di evidenziare delle possibili relazioni tra i valori delle variabili, e (b) di ridurre la quantità di informazioni contenute nella matrice di partenza a un insieme ridotto di dimensioni soggiacenti. La combinazione di questi due obiettivi consente perciò di ottenere una rappresentazione sintetica delle interrelazioni tra le variabili nei casi in cui non sia possibile o auspicabile ridurre a priori il numero».

⁸⁸ L'ACM permette di visualizzare la relazione tra parole e caratteristiche specifiche, come l'età o lo stato civile delle vittime. In termini concreti, più una parola è distante da un'età o da uno stato civile nel grafico, meno è probabile che venga utilizzata da una vittima con quel profilo. Al contrario, una parola che appare vicina a una specifica età o stato civile è molto più frequentemente impiegata dalle vittime con quelle caratteristiche. La presenza di raggruppamenti di parole intorno a un'età o stato civile indica che tali parole sono usate in misura significativamente maggiore dalle vittime con quel particolare profilo rispetto agli altri. Al contrario, le parole che si trovano al centro del grafico, o equidistanti da diversi gruppi di punti, sono utilizzate in maniera simile da vittime con profili diversi. In altre parole, queste parole non sono associate a un profilo di vittima specifico, ma vengono impiegate trasversalmente nelle testimonianze.

⁸⁹ A. Vietti, S. Dal Negro, *Il repertorio linguistico degli italiani*, cit., p. 128.

⁹⁰ M. Greenacre, *Correspondence analysis in practice*, Boca Raton FL, Chapman & Hall, 2007.

⁹¹ Le vittime sono state suddivise in due categorie: quelle di età inferiore a 12 anni e quelle di età superiore a 12 anni, età legalmente riconosciuta come soglia della pubertà.

⁹² Inizialmente, la variabile «stato civile» era stata esclusa poiché le osservazioni disponibili riguardavano esclusivamente donne nubili. Tuttavia, la decisione di includere questa variabile è stata motivata dall'incontro con il caso di Agata, l'unica donna identificata come sposata. L'introduzione di questa variabile nell'analisi è stata supportata dall'ipotesi che le differenze nel linguaggio utilizzato dalle vittime potessero dipendere non solo dall'età, ma anche dallo stato civile. Si è ipotizzato che le

tribunale, con l'obiettivo di individuare dei *pattern* ricorrenti nelle associazioni tra le variabili categoriali. Per predisporre i dati alla valutazione statistica si è proceduto con la trascrizione e la lemmatizzazione delle testimonianze femminili, focalizzando l'attenzione esclusivamente sui sostantivi comuni utilizzati nel raccontare l'approccio fisico con l'aggressore. Attraverso l'utilizzo del software Xlstat⁹³, è stato poi correlato ciascun sostantivo comune all'età e allo stato civile delle vittime.

Il principio fondamentale per interpretare un grafico ACM si basa sulla distanza tra i punti, che rappresentano i valori delle variabili in relazione tra loro. Nel grafico in esame, il Fattore 1 (F1), visualizzato sull'asse orizzontale, rappresenta l'asse principale di variazione e riflette una distinzione legata all'età delle vittime, contrapponendo le categorie "meno di 12 anni" e "più di 12 anni". Il Fattore 2 (F2), collocato sull'asse verticale, evidenzia invece una separazione in base allo stato civile, distinguendo tra donne "nubili" e "sposate". L'analisi del grafico mostra che l'età è la variabile dominante nel determinare il linguaggio utilizzato nelle testimonianze, mentre lo stato civile, sebbene rilevante, ha un'influenza più marginale.

Le statistiche esplorative delineano chiaramente tre costellazioni di parole che si raggruppano attorno a specifici profili: a) in alto a destra, troviamo l'unica donna sposata del corpus, b) in alto a sinistra, le bambine, c) in basso al centro, le nubili giovani adulte. Ogni gruppo di parole si distribuisce attorno a queste categorie, riflettendo il linguaggio più frequentemente utilizzato da ciascun profilo di vittima. Al contrario, le parole che si trovano in posizioni intermedie, come "mano", "bocca", "calzoni", "terra", e "panni", sono comuni e non si legano strettamente a nessuno di questi gruppi specifici.

Come si evince dal Grafico 1 risultante è emersa una chiara distinzione nell'uso del lessico in funzione dell'età delle vittime. Quelle al di sotto dei dodici anni usano terminologie direttamente legate all'esperienza fisica degli abusi: "saliva", "parte" (associata all'attributo "vergognosa", in riferimento all'organo genitale femminile), "lingua", "dita", "coso" (con connotazione di durezza per l'organo genitale maschile), "urina" (in locuzioni quali "il posto dove si fa l'urina" in riferimento all'organo genitale femminile), "sporcherie" (in locuzioni quali "lì dove se fa le sporcherie", in riferimento all'organo genitale femminile) e "roba" (associato a "bianca" per intendere il liquido seminale). Al contrario, le testimonianze delle giovani-adulte – che riducono l'esperienza sessuale in formule ed eufemismi stereotipati ("mi conobbe carnalmente", "mi tolse l'onore", "sfogò su di me le sue voglie") – evidenziano un lessico più preciso. Utilizzano "membro" (per l'organo genitale maschile) e "natura" (per quello femminile), con sporadico ricorso a espressioni come "corpo duro" e "parti pudendi"; anche la menzione di "purghe" o "spurghi" (per intendere il ciclo mestruale) e "seme" con attributo "virile" (per intendere il liquido seminale) indica una tendenza a nominare gli elementi sessuali con maggiore specificità. Questo gruppo di vittime tende, inoltre, a incorporare

donne sposate potessero fornire una narrazione degli eventi diversa, forse più ricca di dettagli, rispetto alle donne non sposate. Tuttavia, basare conclusioni su un singolo caso presenta significative limitazioni metodologiche. Pertanto, sebbene il caso di Agata abbia fornito un importante spunto per includere lo stato civile come variabile, è cruciale considerare che per ottenere conclusioni statisticamente solide sarebbe necessario un campione più rappresentativo di donne coniugate.

⁹³ Software di analisi statistica e di dati che opera come un *add-on* Microsoft Excel.

termini connotati da un elevato carico simbolico, legati al linguaggio d'onore e a quello della resistenza che dovevano dimostrare di aver messo in campo: "promesse", "onestà", "onore", "pericolo", "minacce", "lamenti", "grida", "strepiti", "cazzotti", "forza", "pianto", "modo osceno". Mentre nei racconti delle vittime più giovani la descrizione degli atti subiti è mediata da un lessico diretto e concretamente descrittivo, al contrario, nei racconti delle giovani adulte, il linguaggio riflette una maggiore consapevolezza dell'evento e delle sue implicazioni sociali. Benché sia presente, in entrambi i gruppi, un'attenzione significativa verso la dimensione fisicamente dolorosa e violenta degli abusi, il modo in cui l'esperienza viene narrata varia sensibilmente in base all'età.

4.2. Sketch Engine: definizione e applicazione

L'analisi condotta con Sketch Engine⁹⁴ – noto software online per la gestione dei *corpora* – ha permesso di approfondire ulteriormente questi aspetti. Per disporre di dati quanto più mirati possibile, sono stati costruiti due corpus *ad hoc*, uno relativo alle bambine, denominato "meno di 12 anni", l'altro relativo alle vittime giovani-adulte, denominato "più di 12 anni".

L'indagine si è concentrata dapprima sulla funzione "Wordlist", capace di generare un elenco di tutte le parole presenti nel *corpus* selezionato, ordinandole in base alla loro frequenza di apparizione. Per quanto riguarda le bambine, i primi dieci sostantivi disposti in base alla loro frequenza assoluta sono: "bocca", "pane", "mano", "calzone", "terra", "coso", "parte", "sangue", "gamba", "natura"; tra i primi verbi che compaiono troviamo invece: "fare", "mettere", "essere", "dare", "avere", "dire", "stare", "piangere", "spingere", "slacciare", "durare", "alzare", "coricare". Per quanto riguarda le giovani-adulte, i primi dieci sostantivi rilevabili dall'analisi della loro frequenza assoluta sono: "natura", "forza", "membro", "terra", "parte", "vita", "coscia", "casa", "uomo", "dolore"; tra i verbi più ricorrenti invece: "essere", "avere", "fare", "volere", "dire", "abbracciare", "alzare", "potere", "lasciare", "tenere", "togliere", "conoscere", "introdurre".

Entrambi i *corpora* sono stati scandagliati mediante "Word Sketch": «the function that gives the Sketch Engine its name is the word sketch: a one-page summary of the word's grammatical and collocational behavior»⁹⁵. Dopo aver selezionato il corpus "meno di 12 anni", nella sezione "Advanced" è stato inserito il lemma da ricercare ed è stata scelta l'opzione "auto" per il rilevamento delle funzioni grammaticali. Prendendo ad esempio il termine "cosa", la funzione identifica 1 "verb with *cosa* as object" ("porre") e 1 "modifier of *cosa*" ("dura"); guardando al termine "fare" (Figura 1), la funzione identifica 4 "objects of *fare*" ("vuoto", "sporcherie",

⁹⁴ Sketch Engine è un software per la gestione di corpora che presenta funzionalità di interrogazione e di ricerca avanzate per l'analisi testuale, sviluppato dal Lexical Computing Limited nel 2003. Questo strumento è stato progettato per coloro che studiano il comportamento linguistico: lessicografi, ricercatori in linguistica dei corpora, traduttori o terminologi: <<https://www.sketchengine.eu/>> (ultimo accesso: 20 marzo 2024); A. Kilgarriff *et al.*, "The Sketch Engine: ten years on", *Lexicography Asialex*, 1, 2014, pp. 7-36.

⁹⁵ G.M. Di Nunzio, F. Vezzani, "(Not so) Elementary, My Dear Watson! A Different Perspective on Medical Terminology", *Umanistica Digitale*, n. 6, 2019: <<http://doi.org/10.6092/issn.2532-8816/8632>> (ultimo accesso: 20 marzo 2024).

“faccenda”, “urina”); guardando al termine “mettere”, la funzione identifica 2 “modifiers of *mettere*” (“sopra”, “sotto”); infine guardando al termine “coso” identifica 2 “verbs with *duro* as object” (“ungere”, “mettere”).

Nel corpus, “più di 12 anni”, al termine “natura” la funzione identifica 1 “pronominal possessors of *natura*” (“mia”), 2 “verbs with *natura* as object” (“calare”, “pulire”); per il verbo “conoscere”, identifica 1 “modifier of *conoscere*” (“carnalmente”); al termine “membro”, 2 “verbs with *membro* as object” (“tenere”, “appoggiare”), 2 “pronominal possessor of *membro*” (“suo” e “proprio”) e 2 “modifiers of *membro*” (“virile”, “stesso”); al termine “voglia”, 1 “verb with *voglia* as object” (“sfogare”), e 1 “pronominal possessor of *voglia*” (“sue”). Al termine “vita”, 2 “verbs with *natura* as object” (“minacciare”, “collocare”) e 2 “pronominal possessor of *vita*” (“mia”, “sua”). Al termine “togliere” (Figura 2), identifica 3 “objets of *togliere*” (“onore”, “panno”, “fasciatore”) e 1 “pronominal objetc of *togliere*” (“mi”).

La funzionalità “WordSketch” permette la visualizzazione grafica delle relazioni lessicali intorno a un lemma centrale. Nell’analisi del lemma “fare” si sono evidenziate distinte strutture lessicali nei due *corpora* considerati. I risultati ottenuti, visualizzati attraverso grafici comparativi (Figure 3-4), mettono in luce variazioni significative nella modalità espressiva correlate all’età delle vittime. Nel corpus delle vittime di età inferiore ai 12 anni, termini quali “male”, “sporcherie” e “urina” sono frequentemente associati al verbo “fare”, sottolineando un resoconto delle esperienze focalizzato sugli aspetti fisici e percettivi dell’abuso. Contrariamente, il *corpus* relativo alle vittime di età superiore ai 12 anni rivela una maggiore complessità espressiva. Il verbo “fare” si lega a un lessico che indica un processo riflessivo più astratto, come evidenziato dall’uso dei termini “forza”, “chiasso”, “sforzo”, “azione,” e dall’integrazione di preposizioni che introducono frasi dal carattere più elaborato.

5. Riflessioni conclusive

Se per le donne giovani-adulte si nota l’accuratezza delle descrizioni delle violenze fisiche e per contrasto l’uso di formule ed eufemismi stereotipati nel descrivere l’atto sessuale (“conoscere carnalmente”, “togliere l’onore”, “sfogare le sue voglie”, “fare il fatto suo”, “commerciare”) e nel nominare gli organi sessuali (“membro virile”, “natura”), le bambine si soffermano nella descrizione precisa e dettagliata dei gesti degli aggressori e del dolore patito, ma lo fanno utilizzando termini slegati alla sfera sessuale (“la parte dove si fa l’urina”, “coso duro”). Sylvie Steinberg avanza due spiegazioni principali per interpretare la formalizzazione e l’omogeneità degli atti relativi alle vittime più adulte. Se da un lato la coerenza formale dei documenti deriverebbe dalle convenzioni di trascrizione utilizzate dal cancelliere, che impiegava una terminologia giuridica standardizzata⁹⁶, d’altro canto,

⁹⁶ Didier Lett osserva che a Bologna nel XV secolo, gli atti che descrivono lo stesso crimine sono simili tra loro per l’80%; D. Lett, “Genre et violences sexuelles commises contre des enfants dans les registres judiciaires de Bologne au XV^e siècle”, *Annales de démographie historique*, 135, 2018, pp. 141-172. Stéphanie Gaudillat Cautela nota la ripetizione dell’espressione “avere conoscenza carnale

l'approccio dell'apparato giudiziario nell'enfatizzare l'elemento della violenza, essendo le prove dell'abuso sessuale derivanti piuttosto dall'esame clinico, riflettere una precisa scelta investigativa. Secondo l'autrice, indipendentemente dal fatto che il vocabolario preciso per l'atto sessuale fosse composto da una frase legale standard sostituita dall'impiegato o da una trascrizione fedele delle parole pronunciate dalla donna, la mancanza di attenzione alla descrizione dei dettagli del rapporto sessuale sarebbe conseguenza di ciò che era percepito come non problematico, essendo piuttosto il contesto a determinare la presenza o meno del reato⁹⁷. D'altronde, una coerente applicazione del modello dell'onestà – ricorda Cazzetta – non poteva non essere severissima nei confronti dello stupro violento, richiedendo la presenza di una forza maschile effettiva e inequivocabile, accompagnata da un rifiuto femminile altrettanto autentico, indicativo di una *constans voluntas* volta alla conservazione della virtù⁹⁸.

L'analisi dei modi in cui tali crimini vengono narrati in sede giudiziaria ha evidenziato una discrepanza tra il linguaggio adulto e la diretta franchezza dei racconti infantili. Tale divergenza, rilevata già negli archivi veneziani del XIV secolo da Guido Ruggiero⁹⁹ e in quelli francesi del XVIII secolo da Enora Perroneau Saint-Jalmes¹⁰⁰, può essere interpretata, secondo la Steinberg, alla luce di due spiegazioni possibili: da un lato, ciò sarebbe immediata conseguenza dell'ingenuità delle bambine, prive di esperienza sessuale e dunque più dirette nella descrizione dell'abuso, dall'altra, ciò deriverebbe dalla diligente investigazione giudiziaria orientata verso un'accurata verifica dei fatti, specialmente nel caso delle bambine¹⁰¹. Tale interpretazione trova riscontro nelle considerazioni di Fabrice Virgili, il quale suggerisce che la natura esplicita di tali narrazioni possa essere indicativa delle specifiche domande del giudice, seppur non documentate, che avrebbero guidato la testimonianza delle vittime: «la spudoratezza di queste confidenze suggerisce le domande che le hanno determinate»¹⁰².

In un'ottica comparativa, è possibile osservare una certa congruenza tra il linguaggio utilizzato dalle bambine francesi e quello adottato dalle donne italiane

contro il suo desiderio e volontà” negli archivi di Digione; S. Gaudillat Cautela, “Le corps des femmes dans la qualification du “viol” au XVI^e siècle”, in C. McClive, N. Pellegrin (dir.), *Femmes en fleurs, femmes en corps. Sang, santé, sexualités, du Moyen Âge aux Lumières*, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2010, pp. 250-276.

⁹⁷ S. Steinberg, “Lire et interpréter”, cit., pp. 171-172.

⁹⁸ G. Cazzetta, *Praesumitur seducta*, cit., p. 160.

⁹⁹ G. Ruggiero, *The boundaries of eros. Sex crime and sexuality in Renaissance Venice*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1985.

¹⁰⁰ E. Perroneau Saint-Jalmes mette in evidenza lo stesso fenomeno discorsivo nella sua tesi dell'École des Chartes, su casi giudiziari del dipartimento del Yonne, in Francia; E. Perroneau Saint-Jalmes, *Crimes sexuels et société à la fin de l'Ancien Régime*, Paris, Perrin, 2021.

¹⁰¹ N. Gonthier, “Les victimes de viol devant les tribunaux à la fin du Moyen Âge d'après les sources dijonnaises et lyonnaises”, *Criminologie*, 2, 1994, pp. 9-32 (21-22).

¹⁰² F. Virgili, “Les viols commis par l'armée allemande en France (1940-1944)”, *Vingtième siècle*, 2, 2016, pp. 103-120 (109). Effettivamente – come pure osserva Maeliss Nouuvel per gli archivi di Digione – la deposizione nella sua dimensione archivistica si configura come una narrazione-monologo: racconti molto lunghi, scanditi da pochissime domande. Questa caratteristica suggerirebbe la possibile influenza delle domande del giudice, non registrate nei documenti, ma intuibili dalla natura stessa delle testimonianze documentarie, aprendo a un'interessante prospettiva sull'interazione tra giudice e testimone.

non sposate. Tuttavia, il panorama storico giuridico mostra divergenze sostanziali: la pretesa onestà del sistema giuridico vigente nello Stato pontificio ottocentesco richiede la presenza in tribunale di una donna specifica. Non a caso, mentre per il contesto francese è stata rilevata una netta discrepanza tra il racconto delle bambine (vergini) e il racconto delle donne adulte (sposate e vedove), non è possibile dire altrettanto per l'indagine svolta nell'archivio maceratese: le giovani adulte non si astengono da una descrizione dell'atto sessuale – come invece fanno le donne adulte di Digione – ma i termini che adottano nel farlo sono diversi rispetto a quelli utilizzati dalle bambine. Certamente è possibile ipotizzare che un certo linguaggio mettesse al riparo da eventuali critiche sull'onestà e permettesse di parlare di quello di cui in realtà una fanciulla onesta non avrebbe mai dovuto parlare. Tenendo a mente l'orizzonte entro cui si muove il concetto di stupro, cioè quello dell'onestà, come non considerare la nozione di «strategia», che più di recente ha iniziato a interessare gli storici¹⁰³, e che indicherebbe – secondo la definizione di Sylvie Steinberg – «la manière dont les parties qui comparaissent en justice se positionnent face aux questions qui leur sont posées, qu'elles fassent preuve d'une connaissance des règles du jeu ou d'une totale ignorance des risques encourus et des bénéfices attendus»¹⁰⁴. Su questo si era già espressa nel 1988 Elizabeth Cohen parlando delle dichiarazioni rese in tribunale da giovani donne della Roma barocca: «lo scenario del tribunale costringeva tutte le convocate a presentare una versione delle proprie vicende che fosse plausibile, persuasiva e coerente con i loro interessi specifici nel conflitto»¹⁰⁵. Tale dinamica è particolarmente evidente nelle testimonianze relative a stupri qualificati da promessa di matrimonio, dove il *focus* sul convincimento maschile e l'uso di una certa terminologia per riferirsi all'atto sessuale miravano a delineare chiaramente l'accaduto, senza compromettere la reputazione della vittima. E questo spiegherebbe il racconto molto incentrato sulla violenza subita e sulla resistenza messa in atto tipica delle vittime di stupro con violenza. Nel Tribunale secolare maceratese, come in quello fiorentino analizzato dalla Arrivo, dove l'essenza del crimine era individuato nella deflorazione, la querelante doveva necessariamente entrare nel particolare dell'atto sessuale, per fornire quegli elementi comunemente ritenuti indizi della perdita della verginità (dolore, sangue), senza però varcare quella soia oltre la quale diventava una donna di reputazione sospetta. Per quanto insidiose e imbarazzanti, queste precisazioni appaiono, e appaiono in un linguaggio tanto preciso da non poter lasciar spazio a fraintendimenti, ma allo stesso tempo neutrale, tanto da non lasciar supporre un'eccessiva e sospetta familiarità femminile col sesso.

¹⁰³ S. Steinberg, *Lire et interpreter*, cit., pp. 177-178: «Mais c'est souvent dans une autre perspective – moins centrée sur le fonctionnement de la justice que sur la violence elle-même – que les séquences narratives récurrentes, l'ordre et la manière dans lesquels sont présentés les arguments, les représentations de soi et de l'autre, et finalement les euphémismes et les silences, ont intéressés plus récemment les historiens».

¹⁰⁴ Ivi, p. 178.

¹⁰⁵ S. Cohen, M. Bocconcelli, «La verginità perduta: autorappresentazione di giovani donne nella Roma barocca», *Quaderni storici*, 67 (1), 1988, pp. 169-191. È proprio insistendo sulla centralità di questa difesa dell'onore che la Cohen ha anche analizzato il famoso caso di Artemisia Gentileschi, violentata dal suo promesso sposo Agostino Tassi. Nell'esaminare attentamente questo racconto – pronunciato a mesi di distanza dallo stupro – la Cohen intravede un'autorappresentazione (self fashioning) volta a dipingersi, in ogni aspetto, come una donna onorevole; E.S. Cohen, «The trials of Artemisia Gentileschi: a rape as history», *The Sixteenth Century Journal*, 1, 2000, pp. 45-75.

In tal senso, le dichiarazioni lascerebbero supporre l'esistenza di una sorta di sapere informale diffuso e circolante: la querelante, nel fornire gli elementi comunemente ritenuti indizi della perdita della verginità, sembra attenersi a un linguaggio 'appropriato' che sembra consentirle di non varcare quella soia oltre la quale la sua *voluntas* diventava colpevole, e la sua "faccia"¹⁰⁶ rientrava in un giudizio di non verosimiglianza.

Tuttavia, ci ricorda la Steinberg, se le contrapposizioni tra le testimonianze femminili e maschili sono state lette come strategie operative, molti studi le hanno anche interpretate come vincolate da rappresentazioni dicotomiche di genere e sessualità generalmente condivise dalle parti in conflitto¹⁰⁷. La dimensione delle rappresentazioni culturali di genere e sessualità – come discusso da Garthine Walker – gioca un ruolo cruciale nella modulazione delle testimonianze: in questo senso, evitare termini che suggeriscano attività o volontà da parte della donna non rispecchierebbe solamente una strategia processuale, ma anche l'adesione a norme di genere che vedono la sessualità femminile in termini essenzialmente passivi:

The meaning of rape is historically and culturally specific, and how it is understood depends in part upon a framework of storytelling. These stories are populated with the intentions of the storytellers, just as they are with the constraints, demands, and possibilities of the legal system and the cultural conventions of the time. When people spoke about sexual abuses, whether their speech was 'authentic' or disingenuous, they used certain words and phrases and evoked particular images and scenarios and not others. Our starting point, then, must be the general consequences of telling a particular story in particular circumstances, and the availability of appropriate languages in which to tell it¹⁰⁸.

Se nelle loro deposizioni le donne stuprate evitano di usare qualsiasi termine che rientri nel campo semantico dell'attività e della volontà, è tanto per strategia quanto per adesione a una rappresentazione della sessualità femminile essenzialmente passiva, essendo sempre l'uomo la parte attiva nella relazione sessuale:

Male sexual activity was ordinarily described as active participation: 'men solicit', 'have their pleasure', 'beget', 'use', 'occupy', 'carnally know'. Men's voluntary engagement in sex is conceptualised as the consequence of masculine 'will', something that men 'do'. Women's sexual activity was described in passive terms even when the woman concerned was thought to

¹⁰⁶ E. Goffman, *Il rituale dell'interazione*, trad. it. di A. Evangelisti, V. Mortara, Bologna, Il Mulino, 1988.

¹⁰⁷ S. Steinberg, "Lire et interpreter", cit., p. 180; anche D. Rizzo, *Gli spazi della morale.*, cit., p. 18: «Ho voluto anche, però, utilizzare con molta parsimonia il concetto di strategia, che pure è stato fondamentale in passato nel mettere in crisi l'immagine di assetti sociali interamente appiattiti sulla dimensione normativa. Tale concetto ha finito per essere sopravvalutato, nelle sue potenzialità euristiche, almeno da una parte della storiografia sociale. Esso comporta un grosso rischio, quello di immaginare soggetti che agiscono troppo spesso in base ad una razionalità strumentale e a conoscenze del tutto adeguate, e troppo poco esposti non soltanto alle leggi del caso, ma anche al frequente mutamento di prospettiva che le interazioni sociali inevitabilmente comportano».

¹⁰⁸ G. Walker, "Rereading rape and sexual violence in early modern England", *Gender & History*, 16, 1998, pp. 1-25 (5).

have actively sought it. Women ‘submit’ to and ‘suffer’ men to have intercourse with them, they have children ‘begotten upon’ them, are ‘used’, ‘occupied’, ‘known’. Consensual sex for women is figured as a response to male drivers, something to which they consent. Describing sexual intercourse necessarily depicted a woman’s submission, her succumbing or being persuaded to a man’s will. This had a particular resonance in speech about rape. An assertion of rape implied that she had been forced to submit to the rapist. But sexual submission indicated consent. [...] Telling of rape involved a wretched paradox: the portrayal of a sexual act in which female submission was absent. This, it seems to me, is a compelling explanation for the absence of detailed accounts of sex in so many rape narratives ¹⁰⁹.

In tale prospettiva, l’analisi delle narrazioni e delle rappresentazioni linguistiche nei processi per stupro implica un’ampia riflessione sulle intersezioni tra dinamiche culturali, sociali e giuridiche di un’epoca. Sulla base di questa constatazione, sebbene alcune analogie possano essere state identificate con i casi di Digione del XV secolo, le differenze osservate riflettono le specificità dei contesti esaminati. Le rappresentazioni linguistiche – indipendentemente dal fatto che siano la trascrizione fedele delle parole pronunciate dalle donne o, piuttosto, il frutto di un racconto veicolato e opacizzato dal funzionario giuridico – sono esplicative del contesto che le immagina e che le fa esistere. Dall’analisi delle deposizioni delle donne-vittime di stupro nello Stato pontificio del XIX secolo, così come dall’indagine delle testimonianze e delle difese degli uomini imputati, si possono intravedere logiche derivate da uno specifico modello culturale che legava il valore di una donna alla sua onestà: la richiesta di ripristinare l’onore leso dalla trasgressione sembra trovare ascolto solo se formulata secondo precisi stilemi che facevano appello a quel codice comportamentale che trovava nella virtù e nell’onestà suoi valori imprescindibili, e nella giustizia, intesa come tutela delle meritevoli, il suo ruolo fondamentale. Allo stesso modo, l’esclusione dell’illiceità nei confronti di una presunta disonorata traeva fondamento da un comune sentire sociale, a sua volta nutrito da uno stereotipo – *vis grata puellis* – tanto antico quanto duraturo. Una situazione stereotipata, appunto, che descrive un rigido archetipo di violenza e lo prescrive come modello di riferimento rispetto al quale – pur nell’evoluzione continua di paradigmi repressivi dello stupro diversamente adottati in ragione degli usi, dei costumi e delle proibizioni che, di volta in volta, hanno ridisegnato i contorni del lecito e dell’illecito¹¹⁰ – molti accertamenti e decisioni giudiziarie moderne in materia di violenza sessuale continuano a confrontarsi.

¹⁰⁹ Ivi, p. 6.

¹¹⁰ Rinvio a G. Caletti, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali: profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna, Bologna University Press, 2023.

Gráfico 1. ACM sulle deposizioni delle vittime di “stupro violento”




Figura 1. Concordanza degli "objects of fare" nel corpus "meno di 12 anni"




Figura 2. Concordanza degli “objects of togliere” nel corpus “più di 12 anni”

The screenshot shows a concordance tool interface. At the top, the word "CONCORDANCE" is displayed. Below it, the search criteria are "più di 12 anni" and "COL togliere (objects of 'togliere') • 3" with a frequency of 2,197.8 per million tokens and a percentage of 0.22%. The interface includes a search bar, a list of results, and various tool icons for navigation and analysis.


Search criteria: **più di 12 anni**

COL **togliere (objects of 'togliere')** • 3
2,197.8 per million tokens • 0.22%

Left context KWIC Right context

<input type="checkbox"/>	Details
1	<input type="checkbox"/> doc#(0) fece di me quello che volle <s><s>Compresi che da sopra a me furono tolti i panni del letto che mi coprivano, fattomisi sopra un uomo, avendomi s
2	<input type="checkbox"/> doc#(0) al letto che mi coprivano, fattomisi sopra un uomo, avendomi strappato, tolto via il fasciatore che avevo alle cosce, giacché avevo le mie purghe si f
3	<input type="checkbox"/> doc#(0) non vi era alcuno. <s><s>In sostanza, in tale occasione mi svegginò, mi tolse l' onore , assicurandola che mai avevo avuto io a che fare con uomini. <

Immagini 27-28. WordSketch del lemma "fare" nei due corpora



I diritti delle donne nelle parole delle pioniere del femminismo del Primo Novecento: i *memoir* di Hudā Sha‘rāwī e Nabawiyya Mūsā, e le biografie di Mayy Ziyāda¹

MARIA ELENA PANICONI – MARIANGELA MASULLO

SOMMARIO: 1. Introduzione: il contesto storico del primo Novecento e i primi movimenti femministi in Egitto e in Medio Oriente. – 2. Rivendicazione politica ed espressione letteraria del sé: esempi negli scritti autobiografici di Hudā Sha‘rāwī e di Nabawiyya Mūsā. – 2.1. *Harem Years* (Gli anni dello *ḥarīm*), di Hudā Sha‘rāwī. – 2.2. *Tarīkhī bi-qalamī* di Nabawiyya Mūsā. – 3. Genealogie femminili: la riformulazione della biografia letteraria da Zaynab Fawwāz a Mayy Ziyāda. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione: il contesto storico del primo Novecento e i primi movimenti femministi in Egitto e in Medio Oriente

Durante il diciannovesimo secolo le regioni dell'impero ottomano che si affacciano sulla sponda meridionale e orientale del Mediterraneo videro un progressivo incremento dei propri rapporti con l'Europa da un lato, e l'affermarsi di riforme modernizzatrici che portarono alla riorganizzazione dell'esercito, delle manifatture, delle infrastrutture e del sistema educativo dall'altro. Primo promotore di queste riforme in Egitto fu il governatore Muḥammad ‘Alī (1769-1849) che, al governo tra il 1805 e il 1848, intendeva giungere a una forma di governo dinastico autonomo di fatto indipendente rispetto all'impero ottomano². Gli anni del regno di Ismā‘īl, successore di Muḥammad ‘Alī, videro l'apertura del canale di Suez e l'immissione dell'Egitto in una nuova fase di sviluppo, richiamando capitali stranieri e definendo per l'Egitto un ruolo di prim'ordine sul piano geopolitico. L'occupazione coloniale britannica tuttavia, inaugurata nel 1882, operò sia sul piano economico sia sul piano sociale in modo da limitare uno sviluppo autonomo dell'Egitto³: sul piano economico implementò la monocultura del cotone già avviata da Muḥammad ‘Alī, destinandola però a diventare un impedimento allo sviluppo delle altre colture e quindi all'autosufficienza alimentare del paese; sul piano sociale negò l'accesso degli egiziani e delle egiziane ai gradi più elevati dell'istruzione.

Anche in reazione al dominio britannico l'Egitto conobbe, nella fase finale del diciannovesimo secolo e durante i primi decenni del ventesimo, una grande rinascita intellettuale, che favorì la nascita del nazionalismo egiziano e di forme letterarie votate alla diffusione degli ideali nazionalisti⁴. Parallelamente, anche la Siria storica,

¹ Pur avendo concepito congiuntamente questo contributo, le autrici hanno lavorato ciascuna su due delle quattro parti di cui esso si compone. Maria Elena Paniconi ha scritto l'introduzione e il paragrafo 2, Mariangela Masullo ha scritto il paragrafo 3 e le conclusioni.

² M. Campanini, *Storia dell'Egitto Contemporaneo. Dalla rinascita ottocentesca a Mubarak*, Roma, Edizioni Lavoro, 2005, pp. 28-41.

³ *Ibid.*, pp. 46-47.

⁴ L. Casini, M.E. Paniconi, L. Sorbera, *Modernità arabe. Nazione, narrazione e nuovi soggetti nel romanzo arabo*, Messina, Mesogea, 2013, pp. 70-76.

o “Grande Siria”⁵, dove si formarono Warda al-Yāzījī (1838–1924) e Mayy Ziyāda (1886-1931), due delle autrici in analisi in questo capitolo, vide nello stesso periodo una rinascita economica, culturale e politica. In Libano, in particolare, si intensificò la coltivazione della seta, che comportò l’aumento delle connessioni con la sponda nord del Mediterraneo: tra il 1840 – 1912 si ha l’età d’oro della produzione in Libano, con implementazione di trasporti e porti⁶.

In questo clima di grande fermento economico e politico emersero due importanti fenomeni politico-sociali, direttamente legati alla dimensione dei diritti delle donne e della presenza femminile nel dibattito pubblico: l’ascesa dei movimenti legati al nazionalismo arabo da un lato⁷, e il declino della istituzione dello *ḥarīm*⁸ ovvero la pratica dell’isolamento o segregazione delle donne, tradizionalmente praticata negli insediamenti urbani e nelle classi più elevate, dall’altro⁹.

Come sottolinea Badran, lo *ḥarīm* non era un sistema completamente chiuso rispetto all’esterno: le donne nello *ḥarīm* ricevevano un’istruzione tramite precettori privati che istruivano le ragazze a domicilio, sotto lo sguardo vigile dell’Eunuco - capo. Lo spazio di questi “appartamenti riservati” accoglieva spesso anche un numero di bambini maggiore rispetto al numero dei figli naturali del capofamiglia. Alcuni bambini infatti, figli di domestici, o bambini provenienti da famiglie bisognose, venivano allevati insieme ai figli e alle figlie del capofamiglia, per garantire loro una compagnia. Secondo la storica Margot Badran, lo *ḥarīm* era una pratica non solo di sessista ma anche classista¹⁰, poiché la netta divisione, nello

⁵ Con il termine “Grande Siria” si indica una regione del Vicino Oriente confinante con il mar Mediterraneo a ovest, con il deserto siriano (o arabico) a est, con l’Egitto a sud e con l’Anatolia a nord.

⁶ B. Labaki, “La filature de la soie dans le sandjak du Mont-Liban : une expérience industrielle dépendante (1810-1914)”, in Ö.L. Barkan, P. Dumont e J.L. Bacqué-Grammont (a cura di), *Contributions à l’histoire économique et sociale de l’Empire ottoman*, Istanbul, IFEAI, 1982, pp. 443-439.

⁷ Per un quadro molto generale dell’ascesa dei movimenti nazionalisti arabi e dell’emersione di una “cultura del nazionalismo” vedasi A. Hourani, *Storia dei popoli arabi da Maometto ai nostri giorni*, Milano, Mondadori, 1999, pp. 340-350.

⁸ Vedasi G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, Einaudi, 2002, p. 174. La parola araba *ḥarīm* viene dalla radice consonantica ḥ-r-m, legata al concetto di sacertà / proibizione, da cui si formano anche termini come il sostantivo *ḥarām* (ciò che è proibito), e il participio passivo *muḥtaram* (“rispettato”).

⁹ L’istituzione dello *ḥarīm*, noto poi in occidente come “harem”, è una istituzione che si riferisce sia alla pratica di segregazione delle donne sia a quella parte di abitazione – sia essa costituita da una stanza o da più appartamenti – deputata ad accogliere le donne, rendendole così inviolabili agli uomini estranei alla famiglia proprietaria dell’abitazione stessa (G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, cit., pp. 174 - 175). Tale istituzione interessò maggiormente le classi socialmente elevate, mentre le case della classe media non sempre comprendevano appartamenti riservati alle donne. Nelle famiglie meno agiate la pratica della segregazione era ancor più blanda: i testi classici fanno menzione di donne che lavorano nei campi, che vanno di casa in casa come venditrici ambulanti o come prefiche nei funerali. Queste donne potevano avere accesso allo spazio pubblico in modo più libero rispetto alle donne afferenti alle classi più elevate, le quali potevano uscire di casa per recarsi ai bagni, o a fare visita a familiari, solo se accompagnate e in momenti più rigidamente stabiliti. Vedasi L. Ahmed, *Oltre il velo. La donna nell’Islam da Maometto agli ayatollah*, Firenze, La Nuova Italia, 1995, pp. 136-137.

¹⁰ M. Badran, “Introduction”, in H. Shaarawi, *Harem Years. The memoirs of an Egyptian Feminist*, translated and introduced by Margot Badran, New York, The Feminist Press, 1986, p. 21.

spazio privato, tra donne e uomini, avveniva per lo più nelle famiglie aristocratiche o della borghesia, separando le donne di una classe sociale rispetto alle altre.

La messa in discussione della istituzione dello *ḥarīm* da parte di alcuni intellettuali arabi e delle prime attiviste avrà una portata rivoluzionaria, e la questione femminile sarà intrecciata fin dalle sue prime formulazioni alla causa nazionalista: questo legame risulta evidente anche partire dai rapporti interpersonali che la stessa moglie del leader nazionalista egiziano Sa‘d Zaghlūl (1858-1927)¹¹ intratteneva con Hudā Sha‘rāwī (1879-1947) che, come si vedrà, sarà fondatrice e punto di riferimento del movimento femminista egiziano.¹²

Durante questa fase di rinnovamento ed emersione dei nazionalismi arabi si assiste ad una importante rinegoziazione dei ruoli di genere: riformatori religiosi e sociali, come lo Shaykh Muḥammad ‘Abdūh (1848-1905) iniziano a promuovere riforme in ambito educativo e legale per favorire l’emancipazione femminile, e l’accesso della donna al grado di istruzione elementare. Uno dei discepoli di Muḥammad ‘Abdūh, Qāsim Amīn (1863-1908), estese le idee del suo maestro e pubblicò nel 1901 il celebre libello *Tahrīr al-mar’a* (“La liberazione della donna”), nel quale si mettono in correlazione i processi di arretratezza delle società islamiche con lo statuto delle donne¹³. Il dibattito che scaturì da questa pubblicazione trascende in realtà la mera questione del “velo” - capo d’abbigliamento tradizionale, per altro in parte condiviso anche con le donne di credo non musulmano¹⁴ - e pertiene in realtà alla più ampia questione della modernizzazione culturale delle società arabe¹⁵. La grande controversia mediatica scatenata dal libello di Amīn, infatti, va analizzata prendendo in considerazione non tanto l’aspetto, più evidente nei suoi scritti, della emancipazione femminile, quanto la visione del mondo espressa attraverso la denuncia della condizione femminile. I detrattori di Qāsim Amīn sottolinearono, nei loro scritti in risposta a *Tahrīr*, il punto di vista filoinglese e l’atteggiamento antitradizionalista dell’autore, concludendo come la critica della condizione femminile e la polemica contro il velo servisse in realtà ad attaccare la cultura e i costumi arabo-egiziani *tout-court* e a sostenere il perdurare della dominazione britannica sull’Egitto¹⁶. La studiosa Leila Ahmed, muovendo da una sua prospettiva critica marxista e postcoloniale, sottolinea come Amīn avesse di fatto interiorizzato il punto di vista occidentale e coloniale secondo cui la civiltà, i popoli e i costumi islamici erano inferiori, “laddove l’atteggiamento dell’autore verso le donne era profondamente patriarcale e persino misogino”¹⁷.

Ad ogni modo, le idee di Qāsim Amīn si diffusero velocemente nei ranghi della nascente borghesia urbana egiziana, ovvero di quella *effendiyya* che finì per definire non solamente una classe sociale ma un vero e proprio “processo” di modernizzazione e acculturazione, che prevedeva accurate scelte in ambito estetico e educativo da parte delle famiglie che volessero indirizzare i propri figli a ricoprire

¹¹ Sulla figura politica di Zaghlūl vedasi M. Campanini, *Storia dell’Egitto contemporaneo*, cit., pp. 65-66.

¹² D. Heshmat, *Egypt 1919*, Edinburgh, The Edinburgh University Press, p. 13.

¹³ S. Botman, *Engendering Citizen in Egypt*, New York, Columbia University Press, 1999, p. 30.

¹⁴ R. Pepicelli, *Il velo nell’Islam. Storia, politica, estetica*, Roma, Carocci, 2012, pp. 53-55.

¹⁵ L. Ahmed, *Oltre il velo*, cit., p.186.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

una professione o una carica pubblica nell'apparato amministrativo¹⁸. L'emersione della nuova classe sociale della *effendiyya* comporta anche la ri-organizzazione dei generi e del matrimonio, contratto sociale che proprio nei primi anni del Novecento viene ridiscusso pubblicamente nella stampa egiziana¹⁹. Di contro alle proposte dei riformisti come Qāsim Amīn, incentrate su un discorso “riformatore”, ma comunque androcentrico, emergono tra fine diciannovesimo e inizio Ventesimo secolo le narrazioni biografiche e autobiografiche femminili di cui ci accingiamo a trattare, narrazioni lette da Lucia Sorbera come una presa di parola politica, atta a rivendicare il diritto, da parte delle donne, di discutere, rinegoziare e incidere sui ruoli di genere²⁰.

Nei loro scritti, spesso serializzati nei periodici a stampa e in seguito pubblicati come volumi, queste donne si mostrano consapevoli del fatto che la questione femminile fosse diventata, nelle modalità e forme in cui era stata articolata, una questione simbolica in base alla quale *misurare* lo stato di modernizzazione delle società, e legittimare il nuovo ordine simbolico proposto dalle élite nazionaliste egiziane. Tale ordine prevedeva che la segregazione femminile, incarnata nella vecchia istituzione dello *ḥarīm*, cessasse in favore di una nuova idea di “domesticità”, un’idea che non era più in contrasto con l’istruzione femminile. Al contrario, ora l’élite liberale reclamava il diritto delle donne all’istruzione, anche se spesso questa istruzione era, nella progettualità maschile, finalizzata all’educazione dei figli. In una parola, la “donna nuova” era una nuova oggettivazione della donna, questa volta funzionale alle esigenze dell’uomo moderno²¹. Le attiviste rivendicheranno il diritto di prendere la parola in prima persona, uscendo da una prospettiva maschile e rivendicando la propria istanza narrativa attraverso generi tradizionali, come quello della *sira* (biografia), o della *sira dhātiyya* (autobiografia), affermando così una soggettività a lungo negata. Pur non rifiutando la categoria della “donna nuova”, queste autrici prendono la parola per definire in prima persona i confini e i diritti entro cui questa nuova donna avrebbe dovuto muoversi.

2. Rivendicazione politica ed espressione letteraria del sé: esempi negli scritti autobiografici di Hudā Sha‘rāwī e di Nabawiyya Mūsā

¹⁸ L. Ryzova, *The age of the Effendiyya. Passages to Modernity in National-Colonial Egypt*, Oxford, Oxford University Press, p. 215.

¹⁹ Anche sull’istituzione del matrimonio compaiono polarizzazioni: i riformisti liberali affidavano, simbolicamente, la guida della nazione e il complesso compito di modernizzazione del paese alla nuova categoria sociale della *effendiyya*: di conseguenza la moglie dell’effendī, dell’uomo nuovo alla guida della moderna nazione, doveva essere una compagna istruita e inserita all’interno dei canoni di una “domesticità moderna”. Vedasi: M. Booth, “Exemplary Lives, Feminist Aspirations: Zaynab Fawwāz and the Biographical Tradition”, *Journal of Arabic Literature*, 26, 1995, pp. 120-146.

²⁰ L. Sorbera, “Narrare il sé, rappresentare la modernità”, in L. Casini, M.E. Paniconi e L. Sorbera, *Modernità arabe*, cit., pp. 245-349.

²¹ Sulle numerose rappresentazioni, nei media e nei testi letterari, della nuova figura sociale della “donna nuova” (*al-mar’a al-jadīda*), ma sostanzialmente frutto di un immaginario maschile, rimandiamo agli studi di Beth Baron (*Egypt as a Woman. Nationalism, Gender and Politics*, Berkeley, University of California Press, 2005) e Hoda El-Sadda (*Gender. Nation and the Arabic Novel. Egypt, 1892-2008*, Syracuse, Syracuse University Press, 2012).

Nell'articolazione di queste rivendicazioni dei diritti femminili in area arabo-mediterranea la dimensione testuale - e la costruzione di soggettività femminile attraverso il testo scritto - è stata fondamentale. La storia e storiografia dei primi movimenti femministi nel mondo arabo, inaugurate da Margot Badran, da Leila Ahmed e proseguite, tra le altre, da Lucia Sorbera, recepiscono la centralità di questa dimensione testuale, e si applica nella raccolta, pubblicizzazione e digitalizzazione dei testi prodotti dalle attiviste²². Attraverso lo strumento della parola scritta, e attraverso l'espressione del sé, della propria esperienza e della propria idea di domesticità - una dimensione questa, come si vedrà, spesso dolorosa e caratterizzata da restrizioni e negoziazioni - si riappropriano con forza di una loro voce e di una auto-narrazione. In questa riappropriazione, la dimensione linguistica non è da sottovalutare. Le attiviste arabe di inizio secolo, infatti, hanno combattuto per avere il controllo della forma linguistica più elevata, l'arabo classico (*fuṣḥā*), che era tradizionalmente appannaggio maschile, e la hanno utilizzata in modo strategico e personale, andandosi a costruire, per il tramite della narrazione autobiografica, come un modello per le generazioni a venire. Il *memoir*²³ e l'autobiografia in particolare, entrambe scritture del sé in prima persona, si sono rivelati congeniali per rivendicare sia un protagonismo politico a lungo negato alle donne, sia una serie di diritti sociali maturati nell'ambito di un contesto di grande fermento e trasformazione, in cui la società da un lato si apprestava a porre fine all'istituto tradizionale dello *ḥarīm*, dall'altro però non aveva ancora un modello alternativo e comunemente accettato rispetto a quello tradizionale.

In questa sezione, ci concentreremo su due testi in prosa autobiografici: *Mudhakkirātī* (Le mie memorie) di Hudā Sha'rāwī, pioniera del femminismo egiziano e figura cardine nella storia del femminismo arabo, mediterraneo e internazionale del primo Novecento, tradotto in inglese da Margot Badran come *Harem Years* (Gli anni dello *ḥarīm*). Il secondo testo sarà *Tarīkhī bi-qalamī* (La mia storia, scritta di mio pugno) di Nabawiyya Mūsā (1886-1951), attivista, collega e amica di Hudā Sha'rāwī, fondatrice e prima direttrice di una scuola femminile, con sedi al Cairo e ad Alessandria.

2.1. *Harem Years* (Gli anni dello *ḥarīm*), di Hudā Sha'rāwī

Hudā Sha'rāwī, figlia di un alto funzionario, Muḥammad Sultān, presidente della Camera dei Deputati e di una sua concubina circassa, crebbe secondo le regole sociali del tempo nello *ḥarīm* di famiglia, ricevendo un'ottima istruzione da precettori privati e diventando fluente in turco, persiano, in francese. Fu seguita nello studio del Corano, e imparò bene l'arabo classico, grazie al quale poté districarsi negli atti giudiziari relativi al proprio matrimonio e a fare valere le proprie ragioni davanti al coniuge e al giudice. L'infanzia di Sha'rāwī fu segnata dalla morte prematura del padre e dalla tristezza della mamma, rimasta vedova e "straniera" in Egitto. Un altro

²² La piattaforma "Women and Memory Forum" mette a disposizione online alcuni testi di autrici femministe egiziane: <https://wmf.org/eg/en/>.

²³ Per *memoir* si intende solitamente uno scritto autobiografico che si riferisce a un periodo in particolare del vissuto dell'autore e dell'autrice, e non all'intero suo arco biografico. Inoltre, il memoir è un genere sentito come meno formale e letterario dell'autobiografia. Vedasi: G.T. Couser, *Memoir. An introduction*, Oxford, Oxford University Press 2012.

evento traumatico fu il matrimonio precoce, avvenuto all'età di soli tredici anni, con il proprio cugino. Essendo stata protetta dalla genitrice nella formulazione della clausola matrimoniale la giovane Hudā riesce a interrompere questo matrimonio per sette anni, impugnando il non rispetto, da parte del marito, di alcune condizioni fissate nel contratto. In questo periodo di interruzione del matrimonio Sha‘rāwī riprende gli studi e inizia il proprio attivismo, inaugurato nella sua stessa casa di famiglia nel 1918 con l'elegia funebre della poetessa Malak Ḥifnī Nāṣif (1886-1918), che morì di influenza spagnola a soli 32 anni: questo primo evento pubblico nella vita di Hudā è esemplificativo di come le prime riunioni tra femministe siano avvenuto proprio all'interno dello *ḥarīm*, trasformato così da simbolo di oppressione in luogo di aggregazione femminile.

Nel 1922, Sha‘rawī fondò al Cairo l'Unione Femminista Egiziana, formata da donne dell'alta borghesia e del ceto medio, musulmane e cristiane, pedagoghe, letterate, poetesse e attiviste che si prefiggevano l'obiettivo di difendere diritti sociali e personali delle donne. L'unione promosse battaglie in favore del suffragio universale, del diritto all'istruzione superiore, dell'abolizione del divorzio unilaterale maschile. Pubblicato nel 1949 e tradotto in inglese da Margot Badran (*Harem Years*)²⁴, il libro venne elaborato quando Hudā Sha‘rāwī era alla fine del suo percorso di militanza, quindi circa dieci anni dopo rispetto a *Tarikhī* di Musā. Il libro fu dettato da Hudā al proprio segretario per lasciare traccia delle battaglie politiche che hanno caratterizzato la sua vita di attivista egiziana, “pioniera” della prima corrente del femminismo arabo.

Il volume si compone di quattro parti: nella prima e nella seconda parte, dedicate per lo più alla famiglia di origine, si alternano ritratti di familiari, che includono interessanti ritratti della parte circassa della famiglia, ed episodi di vita nello *Ḥarīm*, di estremo interesse per quanti, oggi, volessero conoscere la realtà della pratica della segregazione dei sessi nei contesti elitari, dove solitamente questa pratica era esercitata. Alla fine della seconda parte i due capitoli “Il matrimonio con mio cugino” e “una nuova sposa” offrono un ritratto incisivo della preparazione e della celebrazione delle nozze, che l'autrice veicola cercando di ripristinare il punto di vista della tredicenne desolata e in preda al senso di perdita e abbandono, in previsione di questo avvenimento.

Nella terza parte, che copre il periodo in cui l'autrice ha tra i tredici e i venti anni, si tratta il periodo di separazione dal marito. L'autrice narra della ripresa dello studio della lingua araba, aggiunge alcuni ritratti all'affresco familiare e tratta nei dettagli la sua amicizia con Eugénie le Brun (1873-1908) prima moglie di Husayn Rushdī Pasha (1863-1928), animatrice e di un salotto femminile che si riuniva ogni sabato per discutere di “pratiche sociali, e in particolare del velo”²⁵. Infine, nella quarta parte, intitolata “Una moglie nello *ḥarīm* (1900-1918)”, si raccontano le prime attività della Unione Femminista Egiziana e il sodalizio con il marito nei ranghi del movimento nazionalista.

²⁴ Ci sono due versioni leggermente differenti di questo *memoir*, una, in lingua araba, era stata consegnata alla nipote dalla stessa autrice, ed è stata tradotta da Margot Badran in inglese. Un'altra versione, direttamente in inglese, è stata affidata dall'autrice al proprio segretario. Nel presente capitolo si fa riferimento alla prima delle due versioni, nella traduzione di Margot Badran.

²⁵ H. Shaarawi, *Harem Years*, cit., p. 80.

Uno dei passi più rappresentativi della funzione pubblica del *memoir* è proprio il capitolo “Il matrimonio”. Il capitolo rende pubblica la storia e le conseguenze di un atto legale tra privati che, al tempo dell’autrice, costituisce un’azione politica di vasto impatto sulla readership dell’epoca. L’autrice apre il capitolo con il ricordo di sé a dieci anni, colpita da una conversazione sussurrata a mezzavoce tra la madre e la zia in merito alle sue nozze imminenti. Il cugino di Hudā, infatti, la aveva chiesta in moglie, pur avendo figli più grandi di lei, secondo una prassi invero già allora poco consueta. L’autrice rende magistralmente il contrasto interiore che la colse da bambina in quell’occasione. Alla fascinazione per la mobilia destinata alla nuova casa, all’euforia per la festa, che si sarebbe tenuta nella casa natale di Hudā, fan da contraltare la desolazione dell’abbandono, una volta che gli allestimenti della festa vengono portati via e il giardino della casa, metafora di una gioventù ormai lontana, viene abbattuto:

“The next morning, when I looked out of my window, the big tent adorned with fine carpets and embroidered hangings was gone. Gone also were the bright lights that had enchanted me the night before. I had been certain they would all remain a long time. How desolate I was when I saw the work of the hand of destruction! Nothing remained on the ground where the tent had been raised – not a single tree of the many trees I loved, all of which held special memories for me. Gone was the apricot that shaded me and bent low, offering me its fruits. [...] Nothing remained of the orange tree whose blossoms wrapped the ground [...] nothing remained of the *daqn al-basha* [...] gone were the Indian Jasmin....”²⁶

2.2. *Tarīkhī bi-qalamī* di Nabawiyya Mūsā (1886 - 1951)

Nata a Zaḡāzīq, un piccolo villaggio situato nella zona del Delta del Nilo da una famiglia di classe media, Nabawiyya non conobbe mai suo padre, ufficiale dell’esercito morto prematuramente in Sudan prima della sua nascita. Com’era consuetudine all’epoca, l’autrice ricevette una prima istruzione domestica, poi ottenne una licenza elementare nel 1903, e nel 1907 fu la prima donna in assoluto a diplomarsi alla scuola Saniyya²⁷. Si perfezionò poi come pedagoga – scrisse e pubblicò vari articoli sul tema dell’istruzione femminile nel suo Paese²⁸ – e fu la prima donna a poter insegnare l’arabo presso la sezione femminile della Scuola elementare ‘Abbās al Cairo, in un’epoca in cui l’insegnamento della lingua araba era appannaggio maschile²⁹. Fu ispettrice presso il Ministero dell’educazione egiziana dal 1923 al 1926, e fondò la rivista settimanale *Al-fatā* (La giovane)..

Non appena divenuta docente alla scuola elementare ‘Abbās, Nabawiyya Mūsā iniziò a criticare il programma scolastico, a suo avviso inadeguato e molto diverso rispetto a quello riservato ai ragazzi, e a lamentare il fatto di ricevere uno stipendio inferiore a quello riservato ai colleghi maschi. Di conseguenza fu licenziata nel 1926,

²⁶ Ibid.

²⁷ C. Civantos, “Reading and Writing the Turn-of-the-century Egyptian Woman Intellectual. Nabawiyya Musa’s *Ta’rikhi bi-qalamī*”, *Journal of Middle East Women’s studies*, 9, 2013, p. 6.

²⁸ Ivi, pp. 9-10.

²⁹ R. Ashour, F. Ghazoul, R. Mekdashi, *Arab Women writers. A critical reference guide 1873-1999*, Cairo, American University in Cairo Press, 2008, p. 445.

e fondò allora una sua scuola, *Madrasat al-banāt al-ashraf* (scuola per signorine di rango) con sedi al Cairo e ad Alessandria, diventando la prima preside donna in Egitto³⁰. Co-fondatrice con Sha‘rāwī dell’Unione Femminista Egiziana, sarà sempre legata alla leader del movimento da un rapporto di amicizia e fiducia. Nelle sue pubblicazioni rivendica l’uguaglianza tra i sessi in ambito lavorativo e accademico. Scrisse anche un numero consistente di poesie, raccolte in *Diwān sayyida* (Il *Diwān* di una signora), e pubblicò articoli divulgativi nel periodico *al-Balāgha al-usbū‘iyya* (L’eloquenza settimanale) e nel sopra menzionato *Al-fatā*. Il *memoir* di Nabawiyya Mūsā, originariamente pubblicato in serie con il titolo *Dhikrayyātī* (Le mie memorie) su un periodico femminile, fu in seguito raccolto in un volume dal titolo incisivo *Tarikhī bi-qalamī* (letteralmente: “La mia storia con la mia penna”, e traducibile come “La mia storia, scritta di mio pugno”), quasi a voler indicare con il doppio possessivo la riaffermazione di un rapporto di autorialità sulla propria vita. Gli eventi narrati si svolgono, al contrario di quanto accade nel *memoir* di Sha‘rāwī, non nello *Harīm* ma quasi esclusivamente in un edificio pubblico, ovvero nella scuola dove l’autrice insegnava. L’autrice si serve della scrittura per diffondere e corroborare un’immagine di sé che trapela anche da altri scritti diffusi a stampa, e dalle immagini della sua persona che circolano: un volto serio incorniciato dal velo, occhiali, cravatta. Fin da giovanissima sceglie una condotta rigida e irreprensibile per legittimarsi, e al contempo per poter permettersi di connotare i propri scritti con toni sarcastici e dissacratori.

Il testo è composto da sessantanove capitoli brevi, e complessivamente le memorie si suddividono in tre sezioni: la prima riguarda l’infanzia e la formazione dell’autrice, la seconda contiene esperienze professionali e infine la terza si riferisce al lavoro presso il Ministero dell’Istruzione egiziano. L’autrice seleziona eventi sia pubblici sia privati, esprimendo tuttavia anche nella sua dimensione privata la propria visione del mondo, e lasciando presagire al lettore, sin dal proprio autoritratto di bambina vivace e volitiva l’educatrice esigente, l’attivista, la letterata in divenire. Interessante è anche la dimensione della lotta anticoloniale: come sottolinea la studiosa e romanziera egiziana Raḍwā ‘Ashūr (1946-2014) introducendo *Tarikhī bi-qalamī*, l’autrice dà voce alle sue battaglie contro gli ispettori britannici, avvezzi a guardare dall’alto i docenti egiziani, e alle sue prese di posizioni contro funzionari stranieri: questo materiale biografico viene trasformato in una serie di aneddoti incisivi, dai quali emerge però il lavoro per implementare competenze e dignità nel personale scolastico egiziano, e per migliorare i curricula di studenti e studentesse.³¹

I temi predominanti delle memorie spaziano quindi dalle battaglie personali di Nabawiyya bambina, che inventa un sotterfugio per poter frequentare la scuola primaria³² alle esperienze professionali della prima direttrice scolastica egiziana, alla

³⁰ C. Civantos, “Reading and Writing the Turn-of-the-century Egyptian Woman Intellectual”, cit., p. 6.

³¹ R. Ashour, “Egypt”, in R. Ashour, F. Ghazoul, R. Mekdashi, *Arab Women writers*, cit., p. 445.

³² L’autrice narra di essersi iscritta alla scuola di nascosto, falsificando il timbro della madre e vendendo il proprio oro per pagare le tasse di iscrizione. Questo atto dimostra la volontà da parte di Nabawiyya di cambiare il proprio “destino”, un destino dettato anche dal genere, ma divenuto improvvisamente rinegoziabile. L’utilizzo dell’astuzia e della scaltrezza come strategie di *empowerment* viene sottolineato più volte nel *memoir*.

lotta per la causa nazionalista e indipendentista egiziana³³, a quella per l'uguaglianza di genere.

Dalle memorie emergono alcuni tratti condivisi poi con la letteratura femminile e femminista più in generale: tra questi una prima presa di coscienza in età infantile della condizione femminile come “subordinata” rispetto a quella maschile, grazie al confronto con un fratello maggiore, che gode di molta più libertà di azione e movimento rispetto alla protagonista. Nel passo che segue, tuttavia, il fratello assume un ruolo guida nell'acquisizione dei primi rudimenti di lingua araba classica e letteratura araba, aiutando la bambina ad autodefinirsi e a comprendere come sia suo desiderio apprendere a leggere e a scrivere per poter entrare nel mondo delle lettere³⁴:

“Avevo solo sei anni mentre mio fratello ne aveva sedici. Lui frequentava le scuole superiori e amava molto la mia compagnia. Mi leggeva degli antichi libri di letteratura. La sua voce suonava come fosse musica e io lo ascoltavo con così tanta attenzione che iniziai a comprenderla. Quando doveva imparare a memoria una poesia come compito a casa, io la memorizzavo con lui. Tutti sanno che i bambini possiedono il dono della memoria e non fanno difficoltà a esercitarlo [...]. In quei momenti casa nostra diveniva un luogo di fratellanza e di armonia, dove ho avuto la possibilità di pregustare la letteratura araba prima ancora di conoscere l'alfabeto”³⁵.

Una volta studentessa, Nabawiyya Mūsā dimostra grande intraprendenza nello studio, ma anche un carattere indipendente e poco incline al compromesso, come si evidenzia nel capitolo intitolato “il mio intenso amore per la libertà”, nel quale l'autrice rievoca come le ore di educazione fisica le fossero insopportabili, perché sentiva le consegne dell'insegnante come vere e proprie costrizioni, e come passasse tutto il tempo a sfidare la docente, eseguendo esercizi al contrario, per suscitare l'ilarità delle compagne³⁶. Nella terza parte, emerge l'impegno profuso non solo nel sostegno delle ragazze all'educazione, ma anche nel promuovere una forma diffusa di rispetto nei confronti delle donne lavoratrici presso la società egiziana, ancora poco avvezzata a vedere donne impiegate negli uffici o nei ruoli dirigenziali degli istituti scolastici.

Oltre al valore storico di un documento in grado di registrare avvenimenti e posizioni politiche di una pioniera del femminismo arabo, *Tarīkhī* è un *memoir* interessante dal punto di vista dello humor e dell'immagine spiazzante del sé che l'autrice vi imprime. Spesso ridicolizzata per il suo aspetto mascolino e definita “brutta” dai suoi detrattori, Nabawiyya Mūsā spiega di aver rifiutato tre proposte di matrimonio, riportando fedelmente le parole con cui ha formulato il suo rifiuto: “Ho sempre odiato il matrimonio, fin da bambina”, “mio marito dovrebbe guadagnare novantasei ghinee, ventiquattro per sé, altrettanto per me e quarantotto per i figli”,

³³ C. Civantos, “Reading and Writing the Turn-of-the-century Egyptian Woman Intellectual”, cit., p. 12.

³⁴ Sul rapporto tra fratello e sorella, e la rilevanza di questo rapporto nella biografia di altre femministe e intellettuali arabe, vedasi N. Al-Hassan Golley, *Reading Arab Women's Autobiographies*, Austin, University of Texas Press, 2010, pp. 41-42.

³⁵ N. Mūsā, *Tarikhībi-qalamī*, <https://wmf.org/en/publication/tarikhī-bi-qalamī/>. Traduzione dall'arabo di Maria Elena Paniconi.

³⁶ *Ibid.*

oppure: “Ho sempre odiato gli uomini”³⁷. Vediamo attraverso questi esempi concreti, quindi, come la narrazione di Nabawiyya Mūsā, solo in apparenza cronachistica, proceda tra una fedele ricostruzione e affermazione del sé. Mūsā descrive infatti le fasi del proprio rifiuto di un “destino già scritto”, riappropriandosi anche ironicamente dell’immaginario maschile, rigido, respingente che il “pubblico” le ritaglia addosso.

Entrambi i *memoir*, oltre ad essere letterariamente pregevoli, costituiscono fonti storiche di rilievo e documentano la capacità da parte di entrambe le autrici di creare un sé pubblico, in un contesto storico e sociale in cui solo le donne straniere o gli autori di sesso maschile potevano aspirare alla legittimità pubblica, e in cui il potere di utilizzare correttamente la lingua letteraria si era connotato fino a quel momento come potere maschile³⁸.

3. Genealogie femminili: la riformulazione della biografia letteraria da Zaynab Fawwāz a Mayy Ziyāda

La prima pratica genealogica nei movimenti femministi è consistita proprio nel fare conoscenza delle donne che hanno marcato il passato, sia biografico sia storico³⁹, così da trarne modelli o varianti, nei due assi portanti di esemplarità ed eccezionalità. Nell’Egitto di fine XIX secolo, nel quadro generale delle istanze di modernizzazione in atto, il genere biografico assume una valenza educativa necessaria a dare modelli funzionali alla costruzione del nuovo Stato; in questo contesto, la riflessione (per lo più maschile) su quella che viene definita ‘questione femminile’ (cfr. par.1 di questo studio) cerca modelli paradigmatici per la nuova donna egiziana⁴⁰. A partire dagli anni ’90, si sviluppano giornali destinati a un pubblico femminile⁴¹. In queste testate uno spazio crescente è riservato alle biografie di donne celebri. Tali testi sono concepiti come delle vere e proprie ‘vite esemplari’, che godono di grande popolarità tra le lettrici perché si situano al centro del dibattito sulla costruzione di un’identità femminile individuale e collettiva.

Anche nel caso delle biografie, l’intento comune alla classe dirigente riformista – maschile – e alle prime femministe è la creazione di un modello, o di un ventaglio di modelli, che aiutino l’emancipazione e il miglioramento delle donne di classe media. Quello che differisce è il punto di partenza: se per i politici progressisti come il già citato Qāsim Amīn le condizioni femminili sono parametro per misurare le condizioni della nazione, il punto di partenza delle intellettuali riformiste è invece auto-esperienziale. Attraverso la parola e il resoconto delle pratiche agite da altre donne presentate come modelli esemplari, si contrastano situazioni di

³⁷ Ibid.

³⁸ C. Civantos, “Reading and Writing the Turn-of-the-century Egyptian Woman Intellectual”, cit., p.14.

³⁹ L. Muraro, “Female Genealogies”, in Burke-Schor-Whitford (ed.), *Engaging with Irigaray*, New York, Columbia University Press, 1994, p. 322.

⁴⁰ Cfr. M.L. Russel, *Creating the New Egyptian Woman. Consumerism, Education, and National Identity 1863-1922*, New York, Palgrave Macmillan, 2004.

⁴¹ B. Baron, *The Women's Awakening in Egypt: Culture, Society, and the Press*, New Haven, Yale University Press, 1997, pp. 13-57.

marginalizzazione e silenziamento fornendo esempi virtuosi⁴². La scelta delle biografie esemplari da narrare assume pertanto un valore non solo pedagogico ma anche politico. Questa consapevolezza si manifesta nella scelta dei criteri in base ai quali vengono scelte le biografie da narrare. Il più diffuso è quello di ‘esemplarità’, ma emerge sovente anche il concetto di ‘eccezionalità’, intesa non come deviazione dal canone, ma come strategia retorica che consente la narrazione di modelli ‘altri’. Attraverso la lente dell’esemplarità vengono offerti come modelli donne arabe e musulmane celebri come ‘Ā’isha (614-479 ca.), moglie del Profeta, o poetesse quali la preislamica al-Khansā’ (m. 644 ca.) o la omayyade Laylā al-Akhīaliyya (m. 704 ca.). L’eccezionalità si ritrova in filigrana in donne occidentali come Marie de Sévigné o Giovanna d’Arco, o non musulmane, come nel caso di Ipazia e Zenobia regina di Palmira⁴³.

Il primo esempio noto della narrazione di vite esemplari femminili è a firma dall’intellettuale di origine libanese Maryam al-Nahhās (1856-1888), che nel 1879 pubblica *Ma’rid al-ḥasnā’ fī tarājim mashāhir al-nisā’* (Dizionario dell’esemplarità nella vita delle donne). L’opera, prevista in due volumi, vede la pubblicazione solo del primo⁴⁴.

È invece un’opera compiuta, che segna l’inizio del canone delle biografie femminili, la raccolta a cura della libanese Zaynab Fawwāz (1860-1914), intitolata *al-Durr al-Manthur fī ṭabaqāt al-khudūr* (Perle sparse nei ginecei) nel 1894. Secondo Booth, le traiettorie biografiche delle 453 donne eccellenti scelte da Fawwāz interpretano dei criteri di esemplarità solo in apparenza rispondenti alle aspettative patriarcali e morali dominanti. La giustapposizione di storie antiche e moderne, orientali e occidentali, porta all’inclusione di una narrativa del ‘trauma patriarcale’ esperito dalle donne sui propri corpi, sulle proprie voci, su propri desideri di realizzazione⁴⁵, inserita nella cornice riconosciuta del genere biografico che ne permette la validazione. In tale continua giustapposizione Fawwāz riesce a evitare un facile binarismo, in cui le biografie di donne occidentali sono contrapposte a quelle di donne arabe. Riesce invece ad esaltare la diversità dei modelli, funzionale allo sviluppo di una implicita ‘teoria della modernizzazione’⁴⁶, che preconizza alcuni aspetti di transculturalità.

Questo processo di costruzione di una identità collettiva basata su un prisma di figure paradigmatiche giunge a maturazione nell’opera di una delle più famose scrittrici e intellettuali dell’epoca, Mayy Ziyāda. Tra le sue opere più importanti spiccano tre biografie di intellettuali arabe contemporanee, che diventeranno ben presto canoniche, e con le quali, in veste di biografa, l’autrice intreccerà un rapporto dialettico e talvolta speculare.

⁴² M. Badran, “Competing Agenda: Women, Islam and the State in Nineteenth- and Twentieth-Century Egypt”, in Kandiyoti (ed.), *Women, Islam and the State*, Philadelphia, Temple University Press, 1991, pp. 202-207.

⁴³ M. Booth, *May Her Likes Be Multiplied. Biography and Gender Politics in Egypt*, Berkeley, University of California Press, 2001, pp. 76-94.

⁴⁴ Ivi, pp. 2-3.

⁴⁵ M. Booth, *Classes of Ladies of Cloistered Spaces: Writing Feminist History through Biography in Fin-de-siecle Egypt*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2015, p. 297.

⁴⁶ Ivi, pp. 4-6.

Ziyāda proviene da una famiglia siriana cristiana, trasferitasi poi al Cairo, in quegli anni centro della vita culturale araba. Di estrazione sociale alta, ha una ottima educazione bilingue prima in francese e poi in arabo. Figlia di un importante editore, ha precoce accesso alla sfera letteraria e giornalistica, e alla stampa non solo femminile, ma generalista, su quotidiani progressisti di diffusione nazionale. Questo permette una maggiore circolazione delle sue idee, e le fa guadagnare grande popolarità, con una presenza attiva e paritaria nello spazio pubblico. Rinforza questa tendenza la sua attività di *salonnière*: tiene infatti un celebre salone letterario, aperto a intellettuali donne e uomini di diversi orientamenti politici e culturali, che diventa una fucina delle idee innovative del periodo⁴⁷. Negli ultimi anni della sua vita l'autrice si ritrova isolata; dopo un periodo di ricovero in ospedale psichiatrico trascorre gli ultimi anni lontana dalla scena pubblica, mentre la fase liberale cede il passo a un periodo storico-sociale più vicino alle istanze islamiche⁴⁸.

In tale contesto sfaccettato, di alternanza tra centralità e liminalità nel dibattito letterario, si inserisce non solo la vita di Ziyāda ma anche quella delle tre intellettuali di cui diviene biografa: la libanese Warda al-Yaziġī, la turco-circassa ‘Ā’isha Taymūr (1840-1902), e l’egiziana Malak Ḥifnī Nāṣif.

Le biografie escono a puntate sulla rivista culturale *al-Muqtataf*, tra il 1920 e il 1924, e vengono negli stessi anni raccolte in volume (1920 per lo studio su Malak Ḥifnī Nāṣif, 1924 per le altre due opere), con un certo successo di pubblico. Ziyāda motiva la scelta di queste tre autrici come oggetto di studio perché pioniere nei rispettivi campi e, trasversalmente, nell’avanzamento delle condizioni femminili.

La prima biografia edita è dedicata a Malak Ḥifnī Nāṣif, contemporanea di Mayy Ziyāda: le due hanno anche un rapporto epistolare che diventa parte dello studio. Nāṣif, figlia di un intellettuale islamico riformista, vive al Cairo e riceve una istruzione di alto livello. Data in sposa a un possidente beduino dell’oasi desertica di Fayyūm, scopre che ne è la seconda moglie, destinata a fare da istitutrice alle sue figlie. Il trauma di questa scoperta la porta a dedicare le sue energie all’attivismo per i diritti delle donne, in particolare per l’istruzione e per l’abolizione del matrimonio poligamico. Lo pseudonimo che sceglie, Bāḥitat al-Bādiya (letteralmente “colei che cerca nel deserto” o, meglio, “la studiosa beduina” come suggerisce Sorbera⁴⁹) è indicativo della sua scelta di rivolgersi all’interno della propria cultura di provenienza per modificarne gli aspetti di marginalizzazione e ingiustizia in un quadro che non tocchi la tradizione e il contesto islamico. Ziyāda sottotitola questa biografia “dirāsa naqdiyya” ovvero “studio critico”, affiancando in modo sistematico agli scritti di Nāṣif le proprie considerazioni, in questo modo incorporando il pensiero dell’intellettuale nel proprio⁵⁰.

⁴⁷ B. Khaldi, “Microcosming the Nahah: Mayy Ziyādah’s Salon as a Hybrid Space”, *Journal of Arabic Literature*, 41, 3, 2010, pp. 262-302.

⁴⁸ S. al-Kuzbārī, *Mayy Ziyadah: Ma’sat al-Nubuġ (Mayy Ziyāda: la tragedia del genio)*, Beirut Mu’assasat Nawfal 1978, vol. 1, pp. 15-35.

⁴⁹ L. Sorbera, “Narrare il sé, rappresentare la modernità”, cit., p. 321.

⁵⁰ Ivi, p. 324.

Il secondo studio è dedicato a Warda al-Yāziḡī. Libanese cristiana, appartiene ad un'importante famiglia di intellettuali⁵¹, cosa che le garantisce una formazione di altissimo livello sia in casa che a scuola. Lavora come insegnante, anche dopo il matrimonio e la nascita dei cinque figli, ed è la prima autrice araba di cui viene pubblicata l'opera⁵². Principalmente poetessa, recupera nei suoi versi l'antica funzione elegiaca della poesia femminile, che le garantisce un posto nel canone letterario, ma la innova dedicando i versi non più ai congiunti maschi morti in battaglia come da tradizione, ma alla sorella, al figlioletto o al marito⁵³. Mayy Ziyāda sostiene che il suo talento è stato sottovalutato dai critici; paradossalmente la sua colta famiglia, che da un lato le permette l'accesso alla scena letteraria, dall'altro ne appiattisce le potenzialità, relegandola ai margini della scena culturale in cui brillano i suoi congiunti uomini, al punto che, si indigna la biografa, alcuni studiosi ritengono che i veri autori dei versi a lei attribuiti siano in realtà il padre e i fratelli. Peccato che, chiosa Ziyāda con l'ironia che la caratterizza, al-Yāziḡī non solo sia loro sopravvissuta, continuando a scrivere, ma per loro abbia anche composto elegie⁵⁴.

La terza biografia riguarda la poetessa e saggista 'Ā'isha Taymūr (1840-1902). Appartenente all'élite dominante turca, e vissuta in Egitto, si dedica alla prosa e alla poesia fino al matrimonio, quando interrompe l'attività letteraria, ripresa in seguito alla perdita della figlia Tawhīda, di cui piange la perdita in numerose elegie. Ziyāda, nel sottotitolo della biografia, definisce Taymūr "shā'ira al-tāli'a" (poetessa d'avanguardia), sottolineando la portata innovativa di alcune sue riflessioni⁵⁵, che chiosa con le proprie osservazioni sulla società egiziana.

Appare dunque evidente come questi scritti costituiscano in effetti un corpus di quattro narrazioni biografiche di letterate, grazie al dialogo messo in atto dalla biografa con i suoi oggetti di studio. La prospettiva unificatrice di Ziyāda rende le narrazioni una storia della scrittura e delle rivendicazioni femminili. Ziyāda difatti non è la prima a scrivere biografie femminili, ma è la prima a creare un'architettura sistemica e un orizzonte epistemologico nel farlo attraverso rilettura e dialogo. Definisce troppo tradizionale l'opera di al-Yāziḡī e Taymūr⁵⁶, ma questo amplifica la portata paradigmatica della loro scelta quali soggetti di biografie, per i risultati conseguiti attraverso la loro pratica e la presenza pubblica. In quest'ottica si comprende l'importanza di questi studi biografici nella formazione di un'intera

⁵¹ È figlia del celebre filologo e poeta Nāṣif al-Yāziḡī (1800-1871) e sorella degli intellettuali e giornalisti Habīb (1833-1870), Ibrāhīm (1847-1906) e Ḥalīl (1856-1889). A.J. Gully, "Al-Yāzidjī", in *Encyclopaedia of Islam*, 2nd ed., vol. 11, 2002, pp. 317-319.

⁵² Ziyāda, *Warda al-Yāziḡī*, Beirut, Mu'assasat Nawfal, 1980, (ed. or. Cairo 1924), pp. 54-55.

⁵³ M. Masullo, "Una mu'āraḡa di Warda al-Yāziḡī", *Quaderni di Studi Arabi*, 9, 2014, p. 324.

⁵⁴ Ziyāda, *Warda al-Yāziḡī*, cit. p. 21.

⁵⁵ Suo difatti è il pamphlet *Mir'āt al-ta'ammul fī 'l-umūr* (Lo specchio della riflessione, 1892) reinterpreta i diritti delle donne in una prospettiva islamica, e il testo in prosa *Natā'ig al-aḡwāl fī 'l-aqwāl wa 'l-af'āl* (Conseguenze del cambiamento in parole e fatti, 1887-8), in cui l'autrice ipotizza una società islamica più giusta e partecipata in egual misura da uomini e donne. Si veda M.F. Hatem, *Literature, Gender, and Nation-building in Nineteenth-century Egypt: the Life and Works of 'A'isha Taymur*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011.

⁵⁶ M.F. Hatem, *Literature, Gender and Nation-Building*, cit., p. 3; Ziyāda, *Warda al-Yāziḡī*, cit., p. 5. Apprezza invece la portata intellettuale delle riflessioni di Nāṣif, pur se non sempre le condivide, posizionandosi più vicina alle istanze di Qāsim Amīn. Ziyāda, *Bāḡithat al-Bādiya*, Cairo Mu'assasa Nawfal 1924.

generazione femminile, già plasmata da Fawwāz a cercare modelli esemplari classici, nell'esaltazione della contemporaneità delle figure di riferimento.

Ziyāda sceglie infatti tre eccellenze arabe, arabofone, coeve a se stessa e al suo pubblico. L'arabicità espressa attraverso la padronanza della lingua araba colta diventa elemento unificante delle classi sociali attraverso l'istruzione, delle esperienze delle singole donne attraverso la condivisione, ed elemento formatore di una coscienza collettiva attraverso la consapevolezza. Nonostante le tre autrici siano molto diverse tra loro, la lettura comparata delle loro vite offre dei punti di contatto; tutte vivono in un ambiente familiare intellettualmente stimolante, hanno la possibilità di ricevere un'ampia educazione, e, nella loro opera letteraria, sono pioniere pubbliche comunicatrici di una nuova coscienza. Secondo la biografia la creatività letteraria nasce da una comune condizione di estraniamento esperita dalle autrici oggetto di studio. L'alienazione personale si configura come il risultato di un continuo oscillare tra l'aspirazione all'eccellenza e la condizione di liminalità. Tale condizione emerge dalla dialettica tra le ambizioni individuali e le pressioni o le norme sociali, generando una tensione che trova il proprio punto di elaborazione nella pratica della scrittura.⁵⁷, in un invito, formulato implicitamente ma ben presente nella lettura dei tre studi, alle donne del nuovo Egitto affinché trascendano i confini domestici attraverso la scrittura.

4. Conclusioni

Abbiamo visto come tra fine '800 e inizio '900 il ruolo delle donne in Egitto sia percepito come fondamentale nella costruzione di una nuova società e di un nuovo modello di cittadinanza. La voce femminile diventa fondamentale per bilanciare le tendenze prescrittive di una società riformista ma ancora profondamente patriarcale, attraverso strategie diversificate.

Nella narrazione autobiografica di Sha'rāwī e Mūsā le autrici si devono misurare con nuove concezioni di "domesticità" e "modernità" che rischiano, nonostante la modernizzazione in atto, di continuare a vincolare la rappresentazione pubblica della soggettività femminile alle esigenze del lato maschile della *Effendiyya*, la nuova classe media emergente.

La strategia di Sha'rāwī fa leva su una rappresentazione straniata del sé per tradurre lo stato d'animo della bambina precocemente costretta al matrimonio. Mūsā tematizza il potere legittimante della lingua araba, e il suo averne pieno controllo, ricorrendo all'ironia per riaffermare la propria figura pubblica spesso denigrata.

Nelle narrazioni biografiche, a partire da Fawwāz fino agli studi condotti da Ziyāda l'uso di voci multiple, non solo della biografia e del suo soggetto di studio, pone in dialogo intere generazioni di donne⁵⁸.

⁵⁷ M. Booth, "Biography and Feminist Rhetoric in Early Twentieth-Century Egypt: Mayy Ziyada's Studies of Three Women's Lives", *Journal of Women's History*, 3, 1991, pp. 54-55.

⁵⁸ H. Kamal, "'Women's Writing on Women's Writing': Mayy Ziyada's Literary Biographies as Egyptian Feminist History", *Women's Writing*, 25, 2018, pp. 271-274.

Tutti questi testi mostrano pratiche autobiografiche che possono essere furtive, attenuate o sommarie, ma che producono ritratti risoluti⁵⁹. All'interno del genere validato e canonico della *sīra* e della *sīra dhatīyya*, le autrici prese in esame mostrano come tradizioni e ideologie limitino la vita delle donne, generando dolore e desiderio che, in una società in cambiamento, vengono incanalate in pratiche di nuove, di espressione del sé, di posizionamento politico e di supporto pedagogico, che crea legami triangolati tra le autrici, le donne soggetto della (auto)narrazione e le lettrici e permette l'attraversamento delle barriere legate al genere, fisiche e metaforiche.

⁵⁹ M. Booth, "Locating Women's Autobiographical Writing in Colonial Egypt", *Journal of Women's History*, vol. 25, 2, summer 2013, p. 36.

“L’ibrido connubio”. Genere, sessualità e costruzione dei confini razziali nelle colonie italiane

ANNALISA CEGNA

SOMMARIO: 1. Il dominio dell’intimo. – 2. Uomini italiani in colonia: virilità, identità nazionale e superiorità razziale. – 3. Donne italiane in colonia: custodire il prestigio della razza. – 4. Epilogo.

1. Il dominio dell’intimo

“Il barone Metzinger (uomo molto infatuato di sé stesso) presidente della Corte d’Appello di Tripoli, mi sottopose il seguente quesito: Data la assoluta mancanza di donne pubbliche all’interno degli accampamenti, e la natura esuberante dei nostri soldati (dai 20-22 anni) se questi ultimi, piuttosto che praticare l’onanismo o la omosessualità, trovando una ragazza, la stuprassero, Lei li condannerebbe? No, il torto non è del soldato, bisogna condannare il Ministro della Guerra o dell’Interno per ignoranza delle leggi di natura. E la ignorantia legis non excusat”¹.

Perché il medico Giacomo Peroni, inviato dal governo italiano in Tripolitania nel 1913, si intratteneva con il Presidente della Corte d’Appello di Tripoli in simili conversazioni? Perché i rappresentanti della scienza medica e di quella giuridica, due discipline pienamente iscritte nelle “tecniche di sapere”, come Foucault ci insegna², si ponevano simili interrogativi, conversando in una città che l’Italia aveva strappato all’Impero Ottomano da una manciata di mesi?³

Le pagine che seguiranno saranno dedicate a chiarire l’orizzonte discorsivo all’interno del quale quel breve dialogo, estrapolato dal diario che il dottore redasse durante la sua visita nei nuovi territori occupati dall’Italia, si iscrive in un contesto, quello del colonialismo italiano, che chiama in causa questioni cruciali quali genere, razzismo, violenza, potere, sessualità.

Il “dominio dell’intimo”, ossia il ruolo del desiderio e della sessualità nella formazione delle relazioni coloniali, lungi dall’essere un fattore secondario, ha avuto un ruolo centrale nelle politiche di governo. La stessa costruzione dei confini razziali e della politica di esclusione si basava su disposizioni affettive e culturali: il sentimento, oltre alla biologia, era il fulcro della razza. Così, più che sulla base di

¹ Archivio Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, Fondo Peroni, *Missione in Tripolitania*, 2 quaderni, segnatura PE 413-414, quaderno 1, p. 19.

² Su Foucault e il colonialismo si veda: A.L. Stoler, *Race and the Education of Desire. Foucault’s History of Sexuality and the Colonial order of Things*, Durham and London, Duke University Press, 1995.

³ Sul colonialismo in Libia si vedano: P. Maltese, *La terra promessa. La guerra italo-turca e la conquista della Libia*, Milano, Mondadori, 1968; F. Malgeri, *La guerra libica (1911-1912)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1970; G. Rochat, *Il colonialismo italiano*, Torino, Loescher, 1972; S. Romani, *La quarta sponda. La guerra di Libia 1911-1912*, Milano, Bompiani, 1977; A. Del Boca, *Gli italiani in Libia*, 2 voll., Bari, Laterza, 1988; N. Labanca, *La guerra italiana della Libia 1911-1931*, Bologna, Il Mulino, 2012.

cosa le persone facevano in pubblico, era su ciò che facevano nel privato che si misuravano il grado di civiltà e le differenze culturali fulcro dell'appartenenza razziale, in un intreccio di personale e politico nel quale disposizioni domestiche, gestione della sessualità e legami affettivi, giocavano un ruolo rilevante nella costruzione delle categorie coloniali⁴.

L'argomento dibattuto da Peroni e Metzinger era oggetto di attenzione anche da parte di funzionari delle compagnie commerciali, di missionari, di banchieri, di esponenti militari, di governanti dello Stato coloniale e di chiunque avesse interesse a discutere di modelli di insediamento e prospettive di sviluppo nei possedimenti d'oltremare, per le cui finalità erano rilevanti anche argomenti quali matrimonio e moralità⁵.

La prima cosa che si evince dalla breve conversazione tra il medico e il magistrato è che la Tripolitania di inizio Novecento, al pari degli altri territori coloniali, era una colonia in cui a rappresentare il genere femminile c'erano solo donne del luogo. La presenza delle europee fu scoraggiata dalla situazione di generale insicurezza, dalla mancanza di abitazioni e dalle difficili condizioni ambientali. Di questo stato di cose Peroni ci dà indiretta conferma in un altro passo del suo diario, nel quale annotava che gli affitti a Tripoli erano pochi ed estremamente esosi, ma "certi costruttori, appoggiati nei meandri governativi, costruiscono lentamente, così di una camera nuova chiedono lire 150 mensili di fitto" e concludeva affermando che, se non si fosse posto qualche freno a quella tendenza, la capitale libica sarebbe rimasta "sempre un villaggio"⁶.

L'antropologa Ann Laura Stoler ha quantificato lo sbilanciamento di genere nei territori d'oltremare all'inizio dell'insediamento dei colonizzatori, calcolando che il numero di uomini era, come minimo, il doppio di quello delle donne e talvolta lo superava di venticinque volte. La studiosa fa notare che, al di là delle oggettive problematiche a cui sarebbero andate incontro le europee che avessero voluto avventurarsi nei nuovi possedimenti, l'opzione di rimanere a casa spesso non fu dettata da queste difficoltà e, a bene vedere, per molte di loro non fu nemmeno un "opzione": le donne non scelsero di non recarsi in colonia ma furono poste nelle

⁴ A.L. Stoler, *Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule*, Berkeley, University of California Press, 2010, in particolare pp. 1-78 (il termine "dominio dell'intimo" appartiene alla ricostruzione delle relazioni coloniali che Stoler tratta in questo volume).

⁵ Sulla guerra in Libia esiste una produzione storiografica che ha indagato anche tematiche quali il rapporto tra genere e conflitto bellico, i mutamenti occorsi all'identità italiana, lo scarto tra letteratura coloniale ed esperienza sul campo. Tra i vari studi ricordiamo: C. Papa, *Sotto altri cieli. L'oltremare nel movimento femminista italiano (1870-1915)*, Roma, Viella, 2009; A. Forti Messina, *La guerra di Libia spiegata alle donne. L'impresa di Libia nella stampa femminile. 1911-1912*, Roma, Biblink, 2012; B. Spadaro, *Una colonia italiana. Incontri, memorie e rappresentazioni tra Italia e Libia*, Firenze, Le Monnier, 2013; G. Proglia, *Libia 1911-1912. Immaginari coloniali e italianità*, Firenze, Le Monnier università-Mondadori education, 2016; G. Mamone, *Soldati italiani in Libia. Trauma, scrittura, memoria (1911-1912)*, Milano, Unicopli, 2016; K. Yeaw, "Gender, violence and resistance under Italian rule in Cyrenaica, 1923-1934", *The Journal of North African Studies*, 2018; A. Tarchi, "Mabruchismo: concubinage and colonial power in Italian Libya (1911-1932)", *Modern Italy*, 2018, pp. 409-424; Id., *Buiding The Intimate Boundaries of the Nation. The Regulation of Mixed Intimacies in Colonial Libya and the Construction of Italian Whiteness (1911-1942)*, PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam, 2023.

⁶ Archivio Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, Fondo Peroni, *Missione in Tripolitania*, 2 quaderni, segnatura PE 413-414, quaderno 1, p. 9.

condizioni di non poterci andare, mediante l’utilizzo, ad esempio, di divieti in materia di matrimonio – disposti dalle autorità militari per i membri dell’esercito ma anche da banche, proprietà e servizi governativi operanti in Africa, India e Sud-Est asiatico – e di limiti posti alla loro emigrazione, che si protrassero anche quando le colonie furono stabilizzate dal punto di vista politico, migliorate dal punto di vista medico e sicure dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda l’Italia, il governo prese una chiara posizione in merito nel 1924, allorché Mussolini aumentò il numero dei militari da schierare in Cirenaica per tentare di reprimere la resistenza anticoloniale. Nel regio decreto con il quale il re stabiliva di incrementare il contingente italiano, veniva fatta una esplicita richiesta agli ufficiali in partenza di impegnarsi a non portare con sé le loro famiglie⁷.

Stoler suggerisce che non è nel fattore ambientale che va ricercata la ragione della mancanza di mobilità femminile ma in quello politico ed economico: controllando la disponibilità di donne europee e il tipo di accesso sessuale consentito agli uomini, le autorità dello Stato coloniale e delle imprese evitarono aumenti salariali per gli europei che lavoravano nelle colonie e la proliferazione di una popolazione di classe inferiore bianca, plasmando così la geografia sociale delle colonie e fissando le condizioni in cui i privilegi europei potevano essere raggiunti e riprodotti, e, non ultimo, rivelando quanto la condotta della vita privata e le inclinazioni sessuali espresse dagli individui fossero legate ai profitti delle imprese e alla sicurezza dello Stato coloniale⁸.

Qualunque ne fosse la ragione, la mancanza di presenze femminili provenienti dal vecchio continente poneva una serie di problematiche, *in primis* di carattere sessuale, di gravità tale da, come suggeriva il dottor Peroni, richiedere l’intervento delle principali autorità italiane, confermando che il privato, in questo caso la sessualità, era una questione politica e di non poco conto.

Che gli impulsi erotici maschili fossero maggiori di quelli femminili e che, in quanto tali, avessero l’assoluta necessità di essere sfogati, è una teoria che, nel momento in cui il dottor Peroni si pose il problema di garantire che l’esercito italiano in Libia⁹ potesse avere donne a disposizione per la sua attività sessuale, circolava già da più un secolo, riscuotendo consenso pressoché unanime¹⁰. La soluzione, tanto in patria quanto in colonia, era stata individuata nelle “donne pubbliche”, evocate anche dal medico: prostitute, dunque, ma solo quelle che esercitavano all’interno delle case di tolleranza, le uniche, secondo le autorità, in grado di garantire moralità, ordine pubblico e tutela sanitaria. Il bordello regolamentato era essenziale alla moralità e all’ordine pubblico perché, in assenza di un luogo in cui poter dare libero corso ai loro impulsi sessuali, gli uomini avrebbero potuto aggredire le donne “per bene”, con il rischio di ingenerare anche violenza urbana. Al tempo stesso si riteneva fosse indispensabile per contenere le malattie veneree, in particolare la sifilide, perché

⁷ A. Tarchi, “Mabruchismo”, cit., p. 409.

⁸ A.L. Stoler, *Carnal Knowledge and Imperial Power*, cit., pp. 79-111.

⁹ Alle regioni della Tripolitania e della Cirenaica venne dato ufficialmente il nome di Libia solo nel 1935, ma fu ufficiosamente utilizzato dagli italiani già all’indomani della conquista dei due territori.

¹⁰ M. Barbagli, *Comprare piacere. Sessualità e amore venale dal Medioevo a oggi*, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 175-180.

le giovani che esercitavano all'interno delle case chiuse erano sottoposte a continue ispezioni vaginali e inviate in ospedale, se infette, o in carcere, se si sottraevano alle visite obbligatorie¹¹.

Fu proprio lo spettro della sifilide a portare Giacomo Peroni in colonia. L'uomo, infatti, venne incaricato di visitare la Libia per cercare misure atte a fronteggiare l'espandersi della malattia, sia tra i soldati italiani che tra la popolazione civile, che aveva fortemente allarmato il governo di Roma¹².

Prima dell'occupazione italiana della Tripolitania, la regione, in particolar modo la città di Tripoli, era un luogo che faceva registrare un numero significativo di prostitute di nazionalità italiana. Ma, con il cambio di governo a queste donne fu vietato di esercitare il mestiere, per salvaguardare il buon nome del Paese. L'ostracismo nei loro confronti cesserà definitivamente nel 1923, quando Mussolini deciderà di governare diversamente la sessualità razzializzata nella colonia libica. In alternativa, e con l'intento di evitare le relazioni interrazziali che avrebbero avuto luogo se gli italiani si fossero rivolti a prostitute indigene, si tentò di incrementare l'arrivo di europee di altre nazionalità, soprattutto francesi, che non raggiunsero mai, tuttavia, una cifra adeguata alle richieste¹³. Qualunque fosse la loro provenienza, fatta eccezione per rare figure di donne altolocate il cui marito aveva impegni nelle terre d'oltremare, furono loro, le prostitute, le vere pioniere della nuova colonia italiana.

Il sanitario, in realtà, non sembrerebbe essere stato contrario alla presenza di donne pubbliche italiane, dal momento che ipotizzava l'apertura di un postribolo nei pressi dell'ospedale militare che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto ospitare anche prostitute della madrepatria¹⁴. La questione realmente importante era un'altra: dal bordello doveva essere categoricamente escluso l'"elemento indigeno". Quale fosse il suo intendimento in materia di sessualità e rapporti interrazziali si evince chiaramente dall'appunto nel quale chiariva come a suo avviso si dovesse strutturare la compravendita di sesso a Tripoli per evitare il diffondersi delle tanto temute malattie veneree:

“Ho cominciato a concentrarmi – dopo le visite compiute ad hoc – per quanto si riferisce alla profilassi anticeltica [...]. Bisognerà visitare tutte le donne che entrano in Colonia e che non abbiano carte in regola e mestiere civile [...]. Portare all'interno – nelle residenze – prostitute pubbliche soltanto per ufficiali (certe ore) e soldati bianchi (certe altre). Vietato l'ingresso agli indigeni”¹⁵.

Al di là delle indicazioni mediche, quello che Peroni enunciava con convinzione era il principio della concordanza etnica tra partner sessuali, per cui le donne

¹¹ Per un approfondimento mi permetto di rimandare al mio volume, A. Cegna, *Donne pubbliche. Tolleranza e controllo della prostituzione durante il fascismo*, Roma, Viella, 2023.

¹² G. Mamone, *Soldati italiani in Libia*, cit., pp. 35-39; Id., “Corpi della Terra Promessa. I combattenti italiani in Libia e la violenza di genere”, *Il presente e la storia*, 2020, pp. 215-235.

¹³ L. Schettini, *Turpi traffici. Prostituzione e migrazioni globali 1890-1940*, Roma, Biblink, 2019, pp. 47-68.

¹⁴ Cfr. Archivio Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, Fondo Peroni, *Missione in Tripolitania*, 2 quaderni, segnatura PE 413-414, quaderno 1, p. 31.

¹⁵ Ivi, p. 14.

provenienti dall’Europa potevano esercitare il loro mestiere solo con uomini italiani. Questa conformità razziale, più che servire a prevenire la sifilide poteva avere, nelle intenzioni del sanitario, un’altra importante finalità: preservare l’onore della nazione. Lo Stato liberale cercava di porre un freno alla presenza di italiane perché, in un paese straniero e per di più sottomesso, l’immagine di giovani che si prostituivano sotto agli occhi dei neo-sudditi sarebbe stato lesivo dell’onore della nazione¹⁶. Ma la vendita di prestazioni sessuali resa accessibile solo ai soldati italiani era un modo per aggirare l’ostacolo, ottenendo anche il risultato di evitare che i militari frequentassero le prostitute clandestine – non operanti all’interno delle case chiuse – che al di fuori del circuito postribolare potevano sfuggire ai controlli, ammalarsi più facilmente e trasmettere con altrettanta facilità le “afezioni celtiche”. Potrebbe essere questa la ragione per cui Peroni non trovava disdicevole la compravendita di sesso esercitata anche da sue connazionali.

Questa prospettiva verrà fatta propria dal regime fascista che governerà il circuito postribolare libico facendo affluire donne italiane nelle case chiuse del territorio, a frequentare le quali, esattamente come aveva auspicato il medico, dovevano essere ammessi solo uomini italiani¹⁷.

Se la mancanza di omogeneità razziale era per il dott. Peroni fondamentale quando ci si riferiva a rapporti sessuali tra prostitute italiane e uomini libici, altrettanto non si può dire nel caso di relazioni intime tra uomini italiani e prostitute libiche, che il medico, stando a quanto scritto nel diario, non intendeva vietare. Certo una maggiore presenza di case chiuse in cui esercitavano donne europee avrebbe potuto limitare la frequentazione di quelle con donne del luogo, ma in questo caso si trattava di *moral suasion*, nell’altro di esplicito divieto.

Oltretutto, la descrizione delle strutture in cui esercitavano le indigene è particolarmente sconcertante:

“I postriboli sono un orrore. Nessuna misura d’igiene. Fetidi. Tutti gli odori. Come faccia un soldato e, peggio, un ufficiale italiano a venire a sacrificare (è un vero sacrificio) a Venere, non riesco a comprenderlo. Eppure ci vengono”¹⁸.

I bordelli erano molto frequentati dai militari e, a parte lo sdegno per l’assoluta mancanza di pulizia, il medico non trovava vi fosse alcuna mancanza di decoro nel loro comportamento.

Ma cos’era, dunque, che il dottor Peroni riteneva rendere i colonizzatori “indegni del nome italiano”?

Le sue parole più biasimevoli erano riservate all’“infamia dei ragazzetti che si offrono in pubblico per pochi soldi”¹⁹. A quanto pare, infatti, nella colonia si aggiravano dei giovani ragazzi che si prostituivano spacciandosi per delle ragazze,

¹⁶ Sul tema dell’onore nazionale si veda: A.M. Banti, *L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra*, Torino, Einaudi, 2005; Id., *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

¹⁷ Cfr. L. Schettini, *Turpi traffici*, cit., p. 59.

¹⁸ Ivi, p. 26.

¹⁹ Ivi, p. 15.

“ragazzetti a doppio uso”, li definisce il medico, spiegando che erano molto graditi agli ufficiali turchi all’epoca dell’occupazione ottomana²⁰.

Victoria De Grazia ci riferisce che erano ancora molto apprezzati nel periodo in cui la colonia era in mano ai fascisti e Bengasi pullulava di ragazzini arabi intraprendenti e disponibili²¹. Si configura qui, quella che era ritenuta la peggiore delle inclinazioni che un uomo europeo poteva esprimere in un territorio colonizzato, ma anche in madrepatria: l’omosessualità, in questo caso ancor più grave per via della giovanissima età dei concupiti. Questo ci induce a pensare che le colonie possono aver costituito uno spazio percepito come maggiormente libero anche per pratiche omosessuali, oltre che per quelle eterosessuali, che restano ancora da indagare²².

La doppia morale implicita nelle parole di Peroni, in base alla quale le relazioni sessuali tra sudditi coloniali e italiani si diversificavano in base al genere di appartenenza, era veicolata dallo stesso Stato liberale²³, che tollerava e, in alcuni casi, incoraggiava, i rapporti tra uomini “bianchi” e donne “nere”, ma vietava e stigmatizzava quelli tra donne “bianche” e uomini “neri”²⁴, sia che si trattasse di prostituzione o di matrimonio. Nei prossimi paragrafi chiariremo la differente modalità con cui si esplicò il dominio dell’intimo sul sesso maschile e su quello femminile, nonché i cambiamenti introdotti in tale materia dal regime mussoliniano.

2. Uomini italiani in colonia: virilità, identità nazionale e superiorità razziale

Giulietta Stefani ha mostrato con chiarezza “la costruzione del mito dell’Africa come frontiera maschile”²⁵, cogliendo la centralità del fattore sessuale nell’attrarre gli europei verso i territori coloniali. Non facevano eccezione gli italiani, nel cui immaginario il continente africano prometteva una sessualità disinibita e la possibilità di dare libero sfogo agli istinti più virili. Una virilità che l’Europa di fine Ottocento riteneva essere in crisi, indebolita dal maggiore peso che le donne iniziavano ad avere sulla scena pubblica, oltre che dai processi evolutivi della società, che contemplavano per gli uomini una vita più sedentaria, confortevole e priva di avventura. La mascolinità, dunque, andava riaffermata, e la guerra sembrò lo strumento più adatto per riconquistarla. La Prima guerra mondiale fu affrontata

²⁰ Cfr. G. Mamone, *Soldati italiani in Libia*, cit., p. 37

²¹ V. De Grazia, *Il perfetto fascista. Una storia d’amore, potere e moralità nell’Italia di Mussolini*, Torino, Einaudi, 2022, pp. 192-193.

²² Cfr. G. Stefani, *Colonia per maschi. Italiani in Africa orientale: una storia di genere*, Padova, Ombre Corte, 2007, pp. 126-130.

²³ Cfr. G. Barrera, “Sex, Citizenship and the State: The Construction of the Public and Private Spheres in Colonial Eritrea”, in P. Willson (a cura di), *Gender, Family and Sexuality: The Private Sphere in Italy 1860-1945*, New York, Palgrave Macmillan, 2004, pp. 157-172, p. 158.

²⁴ Le parole bianco e nero verranno di seguito utilizzate senza virgolettato per evitare una eccessiva enfaticizzazione del testo; tuttavia, si è consapevoli di come i due termini abbiano una connotazione culturale e ideologica e di come il loro uso sia problematico e mai neutro. Sulla semantizzazione dell’opposizione binaria bianco-nero si veda: A. Scacchi, “Negro, nero, di colore, o magari abbronzato: la razza in traduzione”, in T. Petrovich Njegosh, A. Scacchi (a cura di), *Parlare di razza. La lingua del colore tra Italia e Stati Uniti*, Verona, Ombre Corte, 2012, pp. 254-283.

²⁵ G. Stefani, *Colonia per maschi*, cit., p. 97.

anche in questa prospettiva, lasciando poi a Mussolini il compito di forgiare l’“uomo nuovo”, ossia un italiano in grado di esprimere le virtù guerriere, quali nazionalismo, bellicismo e virilismo, anche in tempo di pace²⁶. In questo contesto, il rilancio del colonialismo e la conquista dell’Etiopia furono visti anche come l’occasione per plasmare il maschio fascista che, oltre agli altri requisiti già prescritti dal fascismo, si arricchiva di un nuovo, fondamentale carattere: il razzismo²⁷. Anche lo Stato liberale era stato razzista nei confronti dei sudditi coloniali ma con il fascismo ci fu un balzo in avanti che portò a una impostazione pienamente segregazionista che il regime tentò di radicare negli italiani e nelle italiane, tanto nei territori d’oltremare che in madrepatria²⁸.

La possibilità di praticare una vita sessuale spregiudicata nei territori conquistati era una componente essenziale per questa prospettiva di rinvigorismento delle “maschie” virtù. L’Africa veniva metaforicamente associata a una donna da possedere, passiva e in attesa del fecondatore europeo e una delle principali modalità con cui veniva raffigurata la suddita coloniale era quella della “Venere nera”, accattivante e disponibile a farsi conquistare²⁹. Anne McClintock ha definito questo tipo di rappresentazione “porno-tropics tradition”³⁰, notando come l’immagine della donna nera fosse ridotta alle sole caratteristiche erotiche ed esotiche. Questa prospettiva durò fino alla conquista dell’Etiopia da parte di Mussolini, dopodiché la dura politica segregazionista imposta dal regime ridefinì la figura della suddita coloniale, sostituendo la “Venere nera” con rappresentazioni che ponevano in risalto

²⁶ Ivi, pp. 40-45. Sull’“uomo nuovo” fascista, tra gli altri, si veda: S. Patriarca, *Italianità. La costruzione del carattere nazionale*, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 139-171. Sul concetto di virilità durante il fascismo si vedano, tra gli altri: G.L. Mosse, *Sessualità e nazionalismo. Mentalità borghese rispettabilità*, Roma-Bari, Laterza, 1996; Id., *L’immagine dell’uomo. Lo stereotipo maschile nell’epoca moderna*, Torino, Einaudi, 1997; B. Spackman, *Fascist Virilities: Rhetoric, Ideology, and Social Fantasy in Italy*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996; L. Benadusi, *Il nemico dell’uomo nuovo*, Milano, Feltrinelli, 2005; S. Bellassai, “The Masculine Mystique: Antimodernism and Virility in Fascist Italy”, *Journal of Modern Italian Studies*, 2005, pp. 314-335; A. Ponzio, “Corpo e anima: sport e modello virile nella formazione dei giovani fascisti e dei giovani cattolici nell’Italia degli anni Trenta (1931-1938)”, *Mondo contemporaneo*, 2005, pp. 51-104; Id., *Shaping the “New Man”: Totalitarian Training Regimes in Fascist Italy and Nazi Germany*, Madison, University of Wisconsin Press, 2015.

²⁷ Per una panoramica sugli studi del colonialismo fascista si veda: V. Deplano, “Gli studi sul colonialismo italiano e la storiografia sul fascismo: rapporti, influenze, convergenze”, *Italia contemporanea*, 2023, pp. 212-225.

²⁸ Sul razzismo colonialista fascista si vedano: C. Lombardi-Diop, “Igiene, pulizia, bellezza e razza. La ‘bianchezza’ nella cultura italiana dal Fascismo al dopoguerra”, in *Parlare di razza*, cit., pp. 78-96; A. Mignemi, “Profilassi sanitaria e politiche sociali del regime per la ‘tutela della stirpe.’ La mise en scène dell’orgoglio di razza”, in Centro Furio Jesi (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell’antisemitismo fascista*, Bologna, Grafis, 1994, pp. 65-89; B. Sòrgoni, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Napoli, Liguori, 1998; Ead., “Racist discourses and practices in the Italian Empire under Fascism”, in R. Grillo, J. Pratt (a cura di), *The Politics of Recognizing Difference. Multiculturalism Italian-style*, Ashgate, Aldershot, 2002, pp.41-58.

²⁹ Cfr. B. Sòrgoni, “Donne in colonia. Tra definizione giuridica e immaginario di genere”, in A. Mazzacane (a cura di), *L’Oltremare, diritto e Istituzioni dal colonialismo all’età post-coloniale*, Napoli, Cuen, 2006, pp. 235-254, p. 236.

³⁰ A. McClintock, *Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Context*, London, Routledge, 1995.

i tratti fisici ritenuti indice di inferiorità, allo scopo di ribadire la superiorità degli italiani e la legittimità del loro dominio³¹.

Con quali modalità si esplicarono i rapporti tra uomini bianchi e donne nere? La compravendita di sesso non fu l'unica opzione per gli europei di imbastire rapporti intimi con le donne delle colonie. L'altra, per altro molto praticata, era il concubinato. Questo termine viene usato prevalentemente per designare una convivenza fuori dal matrimonio tra maschi europei e femmine dei territori coloniali. Stoler, che lo descrive come “un accordo domestico basato sul servizio sessuale”³², suggerisce che fino agli inizi del Novecento il concubinato, non solo era ammesso e ben accetto, ma aveva costituito il sistema domestico di gran lunga più diffuso nelle culture coloniali. A differenza della prostituzione, che era pericolosa perché poteva propagare le malattie veneree e rendere improduttivi gli uomini europei, questa consuetudine favoriva la stabilizzazione dell'ordine politico e sanitario della popolazione coloniale. Ma, a partire dall'inizio del XX secolo la percezione del concubinato cominciò a cambiare radicalmente: le autorità proibirono le unioni interrazziali, promuovendo il matrimonio con donne europee. Le politiche sessuali subirono questa trasformazione perché, oltre alla necessità di una più incisiva politica di razionalizzazione, i governi coloniali sentivano minacciata la loro supremazia e l'identità europea³³.

In Italia, il passaggio dallo Stato liberale al fascismo portò a un significativo cambiamento nella concezione governativa delle prerogative dello Stato. L'attacco di Mussolini si concentrò sul concubinato interrazziale che, dopo la conquista dell'Etiopia, era in piena espansione grazie all'arrivo di migliaia di uomini italiani. A quel punto, almeno nei piani del dittatore, il controllo statale sulla vita sessuale dei cittadini divenne sistematico e si esplicò mediante il primo provvedimento legislativo integralmente discriminatorio del regime, imposto attraverso la legge che vietava in Italia e nelle colonie le “relazioni d'indole coniugale”, più note con il termine “madamato”, tra un cittadino italiano e un suddito coloniale³⁴. Giulia Barrera spiega che nel gergo coloniale italiano, per “madama” si intendeva la donna africana che conviveva o aveva una relazione stabile con un uomo italiano. Il termine “madamato”, si iniziò a utilizzare, con chiaro intento dispregiativo, dopo la conquista dell'Etiopia, quando il regime vietò le unioni miste³⁵.

Con questo provvedimento la difesa della razza si accresceva di un nuovo e fondamentale elemento volto a tutelare la stirpe dal “pericolo di incroci”³⁶, ossia di una prole nata da relazioni tra uomini italiani e donne autoctone, che avrebbe messo

³¹ G. Stefani, *Colonia per maschi*, cit., pp. 102-108.

³² A.L. Stoler, *Carnal Knowledge and Imperial Power*, cit., p. X.

³³ Ivi, pp. 46-56; G. Barrera, “Sex, Citizenship and the State”, cit., pp. 158-159.

³⁴ Sul madamato si vedano: G. Gabrielli, “La persecuzione delle unioni miste (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico”, *Studi piacentini*, 1997, pp. 83-140; Id., “Un aspetto della politica razzista nell'impero: il «problema dei meticci»”, *Passato e Presente*, 1997, pp. 77-105; G. Barrera, “Madamato”, in V. De Grazia, S. Luzzatto (a cura di), *Dizionario del Fascismo*, vol. II, Torino, Einaudi, 2003, pp. 69-72.

³⁵ G. Barrera, “Madamato”, cit., p. 69.

³⁶ Archivio centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Direzione generale pubblica sicurezza, Divisione polizia amministrativa e sociale (d'ora in poi Acs, Mi, Dgps, Dpas), b. 331, fasc. “Prostituzione nei territori dell'Impero”, Comunicazione del Ministero delle Colonie al Ministero dell'Interno, 20 gennaio 1937.

in crisi i principi della gerarchia razziale basati sull’appartenenza di sangue e discendenza³⁷. In realtà, la legge sul madamato non sortì l’effetto sperato e il concubinato continuò a essere praticato. Quello che cambiò fu la percezione del fenomeno, che fu investito da uno stigma che, probabilmente, fu anche causa di un aggravamento delle manifestazioni di violenza nei confronti delle suddite coloniali.

La violenza contro le donne africane non fu un fenomeno ascrivibile solo al fascismo. Anche nel periodo liberale le aggressioni di genere realizzate, ad esempio, dai soldati italiani che combatterono in Libia, furono molteplici e sorrette da un “immaginario virile, razzista e dominatore”³⁸. Come sottolinea Chiara Volpato le violenze perpetrate ai danni delle africane derivarono dalla combinazione della triplice stigmatizzazione di razza, di classe e di genere³⁹. Giulia Barrera e Giulietta Stefani concordano nel ritenere che questo processo si aggravò a partire dalla guerra in Etiopia e che, dunque, con la nascita dell’Impero fascista la violenza nei confronti delle donne nere aumentò sensibilmente⁴⁰.

3. Donne italiane in colonia: le custodi del prestigio della razza

“La presenza in A.O.I. di oltre 200.000 nazionali di cui circa 150.000 lavoratori ha posto il problema del soddisfacimento delle loro necessità fisiologiche.

Problema non più a lungo dilazionabile e collegato a quello importantissimo della difesa della razza contro il pericolo di incroci e quelli non meno gravi della sua sanità e della degenerazione sessuale.

Com’è noto, questo Ministero si è già occupato e preoccupato di siffatto problema, tanto che è recente il provvedimento legislativo che vieta la convivenza di nazionali con donne indigene.

Senonchè tale divieto non contempla che un solo lato del problema e non lo risolve da solo. Occorre non solo proibire, ma mettere i connazionali che già sono in A.O.I. in numero rilevante, in condizioni di non violare la legge. Ciò può essere fatto con la sola colonizzazione demografica, colonizzazione che, per altro postula un minimo di servizi e di sistemazioni. Tutte cose che non è possibile avere nello spazio di pochi mesi.

Di qui la necessità urgente di dar modo ai connazionali che lavorano e vivono in A.O.I. di soddisfare alle loro necessità d’ordine fisiologico, senza loro nocimento fisico e morale e senza danni irreparabili per la omogeneità della razza.

³⁷ Per un approfondimento si veda: G. Barrera, “Sessualità e segregazione nelle terre dell’impero”, in R. Bottoni (a cura di), *L’Impero fascista. Italia ed Etiopia (1935-1941)*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 393-414.

³⁸ G. Mammone, “Corpi della Terra Promessa. I combattenti italiani in Libia e la violenza di genere”, *Il presente e la storia*, 2020, pp. 215-235, p. 218.

³⁹ Cfr. C. Volpato, “La violenza contro le donne nelle colonie italiane. Prospettive psicosociali di analisi”, *Dep. Deportate, esuli, profughe*, 2009, pp. 110-131, p. 113.

⁴⁰ Cfr. G. Stefani, *Colonia per maschi*, cit., p. 136; G. Barrera, *Colonial affairs: Italian men, Eritrean women and the construction of racial hierarchies in colonial Eritrea (1885-1941)*, Evanston, Northwestern University, 2002, p. 382. Sulle specificità delle violenze fasciste in colonia si veda: G. Barrera, “Mussolini’s colonial race laws and state-settler relations in Africa Orientale Italiana (1935-41)”, *Journal of Modern Italian Studies*, 2003, pp. 425-443.

Si è quindi pensato di provvedere i Reparti Lavoratori della M.V.S.N. per l'A.O.I., di appositi servizi fisiologici, posti sotto la direzione ed il controllo delle autorità sanitarie ed organizzati con donne bianche. [...]

Non sfuggirà certamente a cotesto Ministero l'importanza e l'urgenza di siffatto servizio e pertanto si resta in attesa di un cortese riscontro in merito alle richieste sopra formulate⁴¹.

Il documento riporta le preoccupazioni, di razza e di genere, per la situazione nell'Africa orientale italiana (AOI) dopo la decisione del regime di vietare i rapporti di "indole coniugale" e di perseguire risolutamente l'obiettivo dell'omogeneità etnica. Ma, come raggiungere un tale risultato in territori in cui, ancora all'indomani della proclamazione dell'impero, la maggior parte della popolazione era composta da africani? Attraverso la "colonizzazione demografica", a cui fa esplicito riferimento la comunicazione sopra riportata, la quale, inoltre, ci spiega che in quel momento non poteva essere perseguita con l'invio nel territorio coloniale di donne "per bene", perché era necessaria una maggiore organizzazione, l'esistenza di migliori e maggiori strutture abitative e logistiche e tutta una serie di servizi che per essere realizzati esigevano tempo. Nel frattempo, però, gli uomini nei possedimenti d'oltremare dovevano essere messi nelle condizioni di soddisfare i loro "bisogni fisiologici" con donne bianche, in mancanza delle quali sarebbero ricorsi a quelle nere, mettendo a rischio la "difesa della razza". Quindi, le donne "per bene" andavano temporaneamente rimpiazzate da quelle "per male", cioè dalle prostitute, italiane ma anche europee, purché rigorosamente bianche. Ecco, dunque, che il Ministero delle colonie faceva presente a quello dell'Interno l'urgente necessità di dotare l'AOI di "appositi servizi fisiologici"⁴².

Con questa prospettiva il regime fascista favorì il trasferimento di prostitute presso le colonie italiane in Africa, sostenendo la prostituzione di donne italiane, o europee, in sostituzione di quelle africane. Una simile scelta, tuttavia, poneva anch'essa un problema: la vendita di sesso da parte di giovani italiane nelle terre colonizzate rappresentava un'onta rispetto al prestigio della razza e della supposta superiorità morale dei colonizzatori. La donna, compresa la meretrice, incarnava simbolicamente la nazione, e il suo corpo era considerato di pubblico possesso, depositario sia dell'onore familiare che di quello nazionale. La fruizione del corpo di una prostituta italiana, dunque, era un disonore per tutto il Paese, sottoposto a una simbolica violazione.

Il dilemma è esattamente lo stesso che lo Stato liberale si pose dopo aver conquistato la Libia e, si è visto nel primo paragrafo, per risolverlo le autorità optarono per la disincentivazione della presenza nella colonia delle lavoratrici del sesso italiane. L'espedito trovato da Mussolini per superare un simile *impasse* fu

⁴¹ Acs, Mi, Dgps, Dpas, b. 331, fasc. "Prostituzione nei territori dell'Impero. Affari generali", Comunicazione del Ministero delle Colonie al Ministero dell'Interno, 20 gennaio 1937.

⁴² Il concetto di "servizio" all'interno del sistema di regolamentazione che istituzionalizzava la casa di tolleranza andrebbe sviscerato alla luce delle riflessioni sul *sex work* che, seppur in ritardo, anche in Italia si sono affermate da alcuni anni. L'argomento esula dal presente contributo ma rimandiamo per un primo approfondimento a M. Rodríguez García, L. Heerma van Voss, E. van Nederveen Meerkerk (a cura di), *Selling Sex in the City: A Global History of Prostitution, 1600s–2000s*, Leiden-Boston, Brill, 2017, pp. 1-19.

lo stesso proposto a suo tempo dal dottor Peroni: la concordanza etnica tra prostituta e cliente. In sostanza, il prestigio della nazione sarebbe stato preservato dal fatto che le donne italiane sarebbero state occupate in bordelli vietati a uomini africani⁴³. In realtà, in quel particolare frangente, per il regime era semplicemente più importante salvaguardare l’identità razziale italiana, minacciata dai rapporti interrazziali e dal conseguente rischio del meticcio, che il prestigio della nazione. In altri scenari, in cui un simile pericolo non si poneva, ritornava ad essere prioritaria la difesa dell’onore del Paese⁴⁴.

Contemporaneamente all’allestimento di case chiuse che occupavano donne europee, il regime si adoperò anche per avviare la “colonizzazione demografica”, incentivando l’emigrazione verso i territori d’oltremare di un contingente femminile adeguatamente preparato. L’importanza del compito loro affidato si evince dalla seguente comunicazione:

“Il partito, d’accordo con l’Istituto fascista dell’Africa Italiana, ha intensificato per l’anno XVII il corso di preparazione alla vita coloniale, istituiti presso i Fasci Femminili, completandole con adatte esercitazioni pratiche.

Tale azione darà la possibilità di poter disporre, tra qualche tempo, di elementi adeguatamente preparati, selezionati e controllati, da utilizzare per eventuali esigenze dell’A.O.I.

Per poter avere le garanzie che il personale richiesto o proposto per l’invio in AOI risponda veramente a quei requisiti morali e pratici che si richiedono, è necessario che il Partito sia messo in grado di controllare tutti gli invii di personale femminile nell’Impero per ragioni di lavoro”⁴⁵.

Come osserva Victoria De Grazia, il regime fu costretto a rivalutare il ruolo delle donne, perché aveva bisogno del loro supporto per cercare di diventare una potenza dominante nel Mediterraneo e nel Corno d’Africa. Che ne fosse consapevole o meno, Mussolini, esortandole a svolgere una missione civilizzatrice nelle terre dell’impero, aprì loro nuovi spazi di libertà che, tuttavia, vanno sempre contestualizzati “nel quadro di una patente illibertà”⁴⁶.

La colonizzazione demografica fu perseguita mediante l’organizzazione dell’emigrazione di italiane il cui coniuge si trovava già in AOI per favorire il ricongiungimento familiare e, inoltre, fu richiesto alle imprese, tanto a quelle pubbliche che a quelle private, di prevedere quote di lavoratrici tra i ranghi dei dipendenti. Fu così che le donne disposte a lasciare l’Italia vennero sottoposte a una “preparazione coloniale” mediante corsi organizzati dal Partito fascista in collaborazione con l’Istituto fascista dell’Africa italiana. Tutto il personale femminile doveva passare al vaglio del partito, che si doveva accertare che fosse rispondente ai requisiti “moralì e pratici” richiesti dal regime. La presenza di italiane

⁴³ Cfr. A. Cegna, *Donne pubbliche*, cit., pp. 104-105.

⁴⁴ Per un approfondimento *ivi*, pp. 133-174.

⁴⁵ Acs, Mi, Dgps, Dpas, b. 331, fasc. “Prostituzione nei territori dell’Impero. Affari generali”, Comunicazione del Ministero dell’Interno ai prefetti del Regno, 16 dicembre 1938.

⁴⁶ V. De Grazia, *Storia delle donne nel regime fascista*, Venezia, Marsilio, 2023, p. 436.

nelle colonie aumentò sensibilmente, anche se i numeri ci segnalano una distanza enorme da quelli auspicati dal regime⁴⁷.

È stato detto che a porre fine al concubinato fu l'arrivo delle donne europee nelle colonie ma Stoler ha dimostrato che il suo declino avvenne sulla base di un cambiamento molto più ampio nelle relazioni coloniali, lungo linee di segregazione razziale, in cui le definizioni di prestigio cambiarono e in cui le stesse donne europee dovevano svolgere nuovi ruoli⁴⁸. Per ciò che concerne il fascismo la fine del madamato fu una precisa scelta politica di dominio dell'intimo su base razziale e solo dopo si intensificò la presenza di italiane nelle terre d'oltremare, anche in questo caso, a partire da una presa di posizione e da una pianificazione governativa.

Mentre gli uomini erano stati attratti verso le colonie con l'intento di rinvigorire la loro virilità, saldare l'identità nazionale e imporre la superiorità della razza bianca, alle donne venne chiesto di difendere la purezza etnica, principalmente organizzando la vita domestica in funzione segregazionista e, soprattutto, come esplicitato da un manuale fascista, entrando in competizione con le donne autoctone e distogliendo l'interesse che i maschi avrebbero potuto avere nei loro confronti, mediante le virtù della sottomissione e della dedizione⁴⁹. Inoltre, se le unioni tra uomini bianchi e donne nere furono tollerate e, in certi casi, incoraggiate, fino alla promulgazione della legge sul madamato, il caso inverso, cioè la possibilità di relazioni tra donne bianche e uomini neri fu sempre fortemente stigmatizzata e osteggiata. Le autorità potevano tollerare le unioni interrazziali solo a patto che non stravolgersero le gerarchie di genere, in base alle quali si doveva sempre garantire la subordinazione del partner colonizzato a quello colonizzatore⁵⁰.

L'arrivo delle donne europee nelle terre d'oltremare perfezionò la segregazione su base razziale, separando nettamente gli spazi dei bianchi da quelli dei neri, ma ciò non significa che ne ebbero la diretta responsabilità. Si sosteneva che le donne bianche avessero bisogno di avere standard di vita elevati, in spazi sociali isolati, ma non è chiaro se fu un'esigenza femminile o, piuttosto, una necessità che furono gli uomini ad addossare loro, perché corroborava il prestigio maschile⁵¹. Inoltre, se le necessità di genere per la vita coloniale imponevano restrizioni specifiche alle donne, ciò era dovuto anche a valutazioni razziali che assegnavano una sessualità accentuata agli uomini colonizzati, i quali avrebbero potuto rappresentare un pericolo per le donne bianche che, dunque, andavano protette dagli impulsi sessuali irrefrenabili provocati dalla loro vista. La proliferazione di discorsi sul "pericolo nero", cioè sul rischio di violenza sessuale ai danni delle europee e sulle misure utilizzate per prevenirla, non aveva praticamente alcuna correlazione con le effettive incidenze di stupro di donne bianche da parte di uomini autoctoni, ma fece sì che un maggiore controllo e nuove sanzioni fossero imposte dai colonizzatori ai colonizzati⁵². Ovviamente, tanto la separazione degli spazi quanto il maggiore controllo sugli africani, significò anche una limitazione della libertà delle donne stesse. Tutto ciò accadde anche nel caso dell'impresa coloniale fascista, rispetto alla

⁴⁷ Ivi, pp. 464-486.

⁴⁸ A.L. Stoler, *Carnal Knowledge and Imperial Power*, cit., pp. 56-66.

⁴⁹ Cfr. B. Sòrgoni, "Donne in colonia", cit., p. 245.

⁵⁰ G. Barrera, *Colonial affairs*, cit., p. 104; G. Stefani, *Colonia per maschi*, cit., p. 144.

⁵¹ A.L. Stoler, *Carnal Knowledge and Imperial Power*, cit., p. 55.

⁵² Ivi, pp. 58-66.

quale le italiane ebbero un ruolo fondamentale, partecipandovi attivamente, favorendo l’irrigidimento dei confini razziali e dando pieno sostegno alla politica imperiale del regime. Tuttavia, agirono imbrigliate dalla dittatura, che aveva fissato per loro ruoli e confini all’interno dei quali la loro *agency* fu fortemente limitata e indirizzata verso finalità che non erano state loro a stabilire⁵³.

4. Epilogo

“Nonostante l’infaticabile sorveglianza della Military Police – che concorre nei servizi di repressione – nei pressi dei campi dei militari negri è un accorrere di meretrici che la miseria spinge all’ibrido connubio.

Sono numerose, poi, le donne che addirittura fanno vita comune con i negri, alloggiando in case coloniche o masserie nelle vicinanze dei campi, ed i negri provvedono al loro vitto ed alloggio. È vero che si tratta di prostitute di infima categoria, ma il fenomeno non per questo è meno allarmante”⁵⁴.

È impossibile non scorgere in questo timore per l’“ibrido connubio” un retaggio della lotta al meticciato e al conseguente rischio di degenerazione della stirpe intrapresa nelle colonie da Mussolini. Tuttavia, la comunicazione riportata è datata 5 settembre 1945 e l’Italia non è più un regime a vocazione totalitaria, ma sta muovendo i primi passi come paese democratico e, di lì a poco, repubblicano. I “negri” che preoccupano tanto le autorità non sono più sudditi coloniali ma afroamericani facenti parte dell’esercito Alleato.

Ma, è evidente, gli stereotipi razziali non scompaiono con il crollo del fascismo e continuano ad avere ampia diffusione nella società italiana. Sarebbe fuorviante considerare il razzismo solo come un residuo di un passato coloniale e fascista, al contrario, la credenza risoluta nella bianchezza degli italiani è un tratto caratteristico anche dell’Italia repubblicana. Svanisce, è vero, l’idea di razza applicata agli ebrei ma continua a persistere applicata a persone afrodiscendenti. Com’è noto, una parte significativa della legislazione fascista rimane nei codici per anni, ed è altrettanto noto che non si realizza una vera e propria defascistizzazione. Questa mancanza di innovazione ha ripercussioni sulla società e sulla cultura italiana, anche rispetto alle tematiche razziali, a riprova di quanto il radicamento del pregiudizio razziale di sesso e genere sia difficile da scardinare⁵⁵.

⁵³ Per un approfondimento sul ruolo delle donne italiane in colonia durante il fascismo rimando a V. De Grazia, *Storia delle donne nel regime fascista*, cit., pp. 431-544.

⁵⁴ Acs, Mi, Dgps, Dpas, b. 338, fasc. “Foggia”, Comunicazione del capo della polizia all’Alto commissariato per l’igiene e la sanità pubblica, 5 settembre 1945.

⁵⁵ Cfr. S. Patriarca, *Il colore della Repubblica. «Figli della guerra» e razzismo nell’Italia postfascista*, Torino, Einaudi, 2021, in particolare pp. 6-8 e pp. 13-19.

Alle origini dell'associazionismo femminile in Marocco. Nazionalismo, diritti e produzione culturale (1935-1969)

MARTINA BIONDI

SOMMARIO: 1. Lotta anticoloniale, istruzione e ascesa femminile nello spazio pubblico. – 2. La donna nel discorso nazionalista e nel post-indipendenza: diritti mancati. – 3. L'élite femminile urbana e la riflessione sul ruolo della donna nella società. – 4. Conclusioni. Oltre il conservatorismo e il "femminismo di Stato": l'emersione di nuovi percorsi di rivendicazione femminile.

1. Lotta anticoloniale, istruzione e ascesa femminile nello spazio pubblico

Negli ultimi anni, l'interesse storiografico verso la dimensione genere in Marocco si è sostanzialmente attraverso studi dedicati alla questione dell'istruzione femminile in epoca precoloniale e coloniale¹. Tali analisi hanno posto in luce l'elaborazione intellettuale, maturata nell'ambito del pensiero modernista, circa l'importanza dell'istruzione femminile e le iniziative promosse in tal senso da parte del movimento nazionalista marocchino. Inoltre, dopo decenni di mancata presa in esame del ruolo della donna nella lotta anticoloniale, ai primi studi in lingue europee risalenti agli anni Ottanta e Novanta² si sono aggiunte analisi in lingua araba che hanno contribuito a meglio definire l'azione femminile all'interno del movimento nazionalista³.

Ponendosi in continuità con i lavori precedenti, questo contributo esamina l'affermazione delle prime forme di associazionismo femminile in Marocco, delle quali si analizzano attività e obiettivi, rintracciando nell'adesione al movimento

¹ A. Gaul, "Teaching Happiness: Women's Education and Transnational Currents in Modern Morocco", *Journal of Women's History*, 34, n. 3 (2022), pp. 59-81; A. Belarbi, *Histoire sociale de l'instruction des filles au Maroc. Période précoloniale 1860-1912*, Casablanca, La croisée des chemins, 2022; E. Terem, "Educating Women, Recasting Patriarchy. Becoming Modern in Colonial Morocco", *French Politics, Culture & Society*, 39, n. 1 (2021), pp. 83-107.

² A. Benadada, "Les femmes dans le mouvement nationaliste marocain", *Clio. Histoire, femmes et sociétés*, n. 9 (1999), pp. 67-73; A. Baker, *Voices of Resistance: Oral Histories of Moroccan Women*, New York State, University of New York Press, 1998; Z. Daoud, *Féminisme et politique au Maghreb. Sept décennies de lutte*, Casablanca, Eddif, 1994; R. Pennell, "Women and Resistance to Colonialism in Morocco: the Rif 1916-1926", *The Journal of African History*, 28, n. 1 (1987), pp. 107-118.

³ L. Al-Amari, "Al-shabat al-maghribiyyat zaman al-himaya al-faransiyya bayna masharaka wa-l-intiqad (Giovani donne marocchine al tempo del protettorato francese fra partecipazione e critica)", in Muhammad al-Karadi (coord.) *Shadharat min tarikh al-Maghrib: al-majal, wa-l-mujtama' wa-l-turath* (Frammenti di storia del Marocco: contesto, società e patrimonio), Kenitra Dar al-Qarawiyyin, 2020, pp. 201-233; H. Mazi, "Jawanib min isham al-mar'a al-maghribiyya fi al-muqawama al-musallaha (Aspetti del contributo della donna marocchina alla resistenza armata)", *al-Dhakira al-wataniyya. Majalla nisf-sanawiyya tu'na bi-tarikh harakat al-tahrir al-wataniyya* (La memoria nazionale. Rivista semestrale concernente la storia dei movimenti di liberazione nazionale), n. 25 (2015), pp. 125-141.

nazionalista e nell'interesse suscitato dal tema dell'istruzione femminile le premesse alla loro formazione. Inoltre, attraverso l'analisi dei primi contributi femminili sulla stampa (dal 1935 in poi) e la presa in esame di fonti primarie in precedenza inesplorate dalla storiografia, come *Shuruq*⁴, prima rivista femminile marocchina promossa da donne di orientamento nazionalista, si analizza l'articolazione della questione femminile fra epoca coloniale e post-indipendenza. La questione femminile ha costituito un nodo irrisolto ed è stata una fonte di notevoli contraddizioni per le forze nazionaliste. Nonostante le richieste verso un maggiore coinvolgimento nella vita pubblica del paese delle aderenti al movimento nazionalista e le aperture di epoca coloniale in merito all'avanzamento sociopolitico della donna, all'indomani dell'indipendenza, le proposte delle militanti in materia di diritto della persona non vennero accolte. Anzi, le formazioni eredi del movimento nazionalista contribuirono all'adozione di un Codice di statuto personale fortemente restrittivo dei diritti delle donne. Ciò, come si metterà in evidenza, unitamente alla volontà della monarchia di porre sotto il suo controllo l'associazionismo femminile al fine di depoliticizzarlo (1969), favorì l'emergere di nuove forme di impegno femminile alternativo al paradigma nazionalista.

Nel complesso, la presenza delle donne nello spazio pubblico con finalità politiche risale alla lotta per l'indipendenza contro le forze di occupazione spagnole e francesi.⁵ Indubbiamente, l'adesione al movimento nazionalista degli uomini delle loro famiglie (mariti, fratelli, padri) costituì un elemento determinante nel coinvolgimento di donne nella lotta anticoloniale, sia in ambito rurale che urbano.⁶ Al netto dell'influenza esercitata dagli uomini, la partecipazione delle donne delle classi popolari alla lotta armata era motivata dalla ricerca di un miglioramento delle condizioni materiali di vita⁷. Nel caso delle donne appartenenti all'élite nazionalista

⁴ L'articolo segue il sistema di translitterazione dell'*International Journal of Middle East Studies* (IJMES), che prevede la semplificazione nell'utilizzo dei segni diacritici, ad eccezione delle lettere *ayn* (') e *hamza* ('), per i nomi di luogo, partiti politici ed organizzazioni, titoli di libri, articoli e periodici. I segni diacritici vengono mantenuti in caso di translitterazione di termini tecnici dall'arabo.

⁵ Dopo la crisi di Tangeri del 1905, provocata dalle mire della Germania sul Nord del Marocco, il trattato di Algeiras, siglato l'anno successivo, riconosceva a Spagna e Francia sfere di influenza, rispettivamente, nel Nord e nel resto del Marocco. Con il trattato di Fès del 30 marzo 1912, veniva imposto in Marocco il Protettorato francese. S. Miller, *A History of Modern Morocco*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 88.

⁶ Sulle origini del nazionalismo marocchino si vedano: F. Ait Mous, "The Moroccan nationalist movement: from local to national networks", *The Journal of North African Studies*, 18, n. 5 (2013), pp. 737-752; A. Lawrence, "Rethinking Moroccan Nationalism, 1930-44", *The Journal of North African Studies*, 17, n. 3 (2012), pp. 475-490; A. Laroui, *Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain: 1830-1912*, Parigi, Maspero, 1977.

⁷ Già negli anni Venti, durante la guerra contro l'occupazione spagnola nel Rif, le donne avevano sostenuto gli uomini impegnati nella lotta armata e, in alcuni casi, vi avevano preso parte in prima persona (A. Benadada, "Les femmes dans le mouvement nationaliste marocain", cit., pp. 107-118). Dagli anni Cinquanta, le donne appoggiarono la lotta di liberazione nazionale sostenendo gli uomini dell'Armée de libération marocaine (H. Mazi, "Jawanib min isham al-mar'a", cit., p. 127). Un ruolo significativo fu giocato dalle donne del proletariato urbano nell'ultima fase del conflitto, ovvero durante la cosiddetta "guerra di liberazione nazionale" (1953-1956). A Casablanca, maggiore centro delle attività indipendentiste clandestine, come in altre località del paese, il conflitto assunse le modalità della guerriglia urbana contro le guarnigioni francesi. Alcune donne presero parte alle

urbana, che godeva di standard di vita più elevati, tale coinvolgimento era legato alla richiesta di una maggiore presenza delle donne nella vita pubblica del paese e alla necessità di garantire l'istruzione femminile⁸.

Come ha sostenuto Malika al-Fassi, pioniera dell'associazionismo femminile nel paese, l'accesso all'istruzione femminile fu uno dei principali motivi a spingere le donne a unirsi allo sforzo anticoloniale⁹. Appartenente a una famiglia dell'alta borghesia di Fès impegnata nella lotta per l'indipendenza, al-Fassi fu una delle poche bambine a ricevere un'istruzione negli anni Venti e nei primi anni Trenta, che le venne impartita in casa¹⁰. Sorella del patriota e leader del partito Istiqlal¹¹ Allal al-Fassi e moglie del cugino Mohamed al-Fassi,¹² fin da giovane Malika al-Fassi si era dedicata alla politica al fianco dei suoi familiari, prendendo parte alle riunioni che si tenevano in casa e contribuendo alla redazione di documenti clandestini.¹³ Malika al-Fassi coordinò con Touria Sekkat e Zhor Lazraq le azioni delle esponenti del movimento nazionalista, spingendo altre donne alla mobilitazione contro l'occupante francese¹⁴.

Nel 1935 Malika al-Fassi firmò sul giornale *Majallat al-Maghrib* "Hawla ta'lim al-fata (Sull'istruzione femminile)", primo articolo pubblicato da una donna sulla stampa marocchina. Il contributo riconosceva l'importanza di offrire un'istruzione

cellule segrete del movimento nazionale, occupandosi dell'occultamento di armi, munizioni, documenti sensibili e dando rifugio ai ricercati. Esse agirono inoltre da spie, riportando sulle attività degli occupanti e le loro truppe, e da agenti della resistenza, distribuendo volantini e incitando altre donne a partecipare allo sforzo anticoloniale (A. Baker, *Voices of Resistance*, cit., p. 161). Molte furono incaricate di assistere i militanti in carcere, consegnando loro cibo e fungendo da intermediarie fra la prigione e l'esterno (H. Mazi, "Jawanib min isham al-mar'a", cit., p. 131). Numerose militanti coinvolte nella attività sovversive furono incarcerate, interrogate e subirono violenze e torture (A. Baker, *Voices of Resistance*, cit., pp. 161-168; H. Mazi, "Jawanib min isham al-mar'a", cit., pp. 129 e 137-140). Combattenti rimasero vittime nel corso di azioni dinamitarde, di guerriglia, o morirono sotto tortura, mentre la repressione delle manifestazioni nei centri urbani di Casablanca, Fès, Salé e Marrakesh produsse vittime anche fra le donne. Z. Daoud, *Féminisme et politique*, cit., pp. 88 e 256; H. Mazi, "Jawanib min isham al-mar'a", cit., pp. 135-138.

⁸ Negli anni Dieci del Novecento, le scuole femminili istituite dai francesi ammettevano esclusivamente figlie di francesi, spagnoli e italiani, mentre corsi di formazione professionale tenuti nelle *madāris al-hirfiyya* (scuole di artigianato) erano aperti alle bambine musulmane (L. Al-Amari, "al-Shabat al-maghribiyyat", cit., pp. 202-205). Le prime scuole primarie per bambine musulmane, frequentate da figlie di notabili, furono istituite negli anni Trenta a Salé (1931) e Fès (1937) (Z. Daoud, *Féminisme et politique*, cit., p. 245). Esse si collocavano all'interno del movimento delle Libere scuole promosso dal movimento nazionalista. B. De Poli, *Dal sultanato alla monarchia. La formazione culturale dell'élite nel Marocco coloniale*, Roma, Aracne, 2015, pp. 117-248.

⁹ A. Baker, *Voices of Resistance*, cit., p. 63.

¹⁰ M. Bouaziz, "Malika El Fassi. Pour l'indépendance... des femmes", *Zamane: le Maroc d'hier et d'aujourd'hui*, n. 22-23 (2012), p. 56.

¹¹ L'Istiqlal (Hizb al-istiqlal), fondato nel 1937, fu la principale componente del movimento di liberazione nazionale. Sulla storia del partito, si vedano: M. Bennani-Chraïbi, *Partis politiques et protestations au Maroc (1934-2020)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2021, pp. 57-79; C. Palazzoli, *Le Maroc politique. De l'indépendance à 1973*, Parigi, Sindbad, 1974, pp. 133-171.

¹² L. Akharbach, N. Rerhaye, *Femmes et politiques*, Rabat, Le Fennec, 1992, p. 20. Muhammad al-Fassi divenne in seguito rettore dell'Università al-Qarawiyyin di Fès e fu nominato Ministro dell'istruzione nel primo governo del paese indipendente (1956-1958).

¹³ A. Baker, *Voices of Resistance*, cit., pp. 58 e 63; O. Glacier, *Political Women in Morocco. Then and Now*, Trenton, The Red Sea Press, 2014, p. 99.

¹⁴ A. Benadada, "Les femmes dans le mouvement nationaliste", cit., p. 71.

obbligatoria e di base alle bambine fino alla pubertà. Esso scatenò un acceso dibattito sul tema nel quale la militante fu accusata di subire l'influenza dei modelli occidentali¹⁵. Al-Fassi prese in seguito a firmare i suoi contributi con pseudonimi quali "Fata" (Ragazza) e "Bahithat al-hadira" (Ricercatrice urbana), e fu l'unica donna, fra una sessantasei uomini, a sottoscrivere, questa volta con il proprio nome, il Manifesto per l'indipendenza, diffuso dall'Istiqlal l'11 gennaio 1944¹⁶. Il dibattito sulla questione femminile proseguì nel corso degli anni Quaranta e dei primi anni Cinquanta sul giornale nazionalista *Risalat al-Maghrib*, dove Malika al-Fassi pubblicò un articolo di denuncia dei matrimoni precoci, e su *al-'Alam* (La bandiera), quotidiano dell'Istiqlal, che pubblicò una pagina femminile dal 1950 al 1952.¹⁷ Nel 1943, in un articolo intitolato "Inbithaq fajr nahdat al-mar'a (Un'alba di rinascita per la donna)" e pubblicato su *Risalat al-Maghrib* (Lettera del Marocco), al-Fassi aveva salutato con toni entusiastici la conclusione da parte di un gruppo di bambine del primo anno di scuola primaria presso l'Istituto Babjdid di Fès¹⁸. Fra queste spiccava il nome della principessa Lalla Aisha, figlia del sultano Muhammad Bin Youssouf, che aveva ricevuto un doppio diploma in francese e arabo¹⁹. Ben presto, Lalla Aisha divenne il simbolo della lotta per l'alfabetizzazione e l'emancipazione femminile nel paese.

Nell'aprile 1947, Lalla Aisha accompagnò il padre a Tangeri, all'epoca zona internazionale, in un viaggio diplomatico²⁰. L'11 aprile, il giorno successivo al discorso tenuto da Muhammad Bin Youssouf, nel quale il sultano incitò la folla a proseguire la lotta per l'indipendenza, Lalla Aisha, che all'epoca aveva tredici anni, pronunciò un discorso in cui sostenne l'unificazione del paese sotto la guida del sultano, e riconobbe l'istruzione come il principale strumento per la costruzione della futura nazione. La principessa avanzò la necessità di estendere l'istruzione femminile e auspicò che le giovani marocchine potessero investire nella loro formazione scolastica, contribuendo così al progresso della nazione²¹.

Sebbene la giovane principessa avesse già tenuto discorsi pubblici in altre

¹⁵ A. Baker, *Voices of Resistance*, cit., 64.

¹⁶ L'espedito di firmare i propri contributi con lo pseudonimo di "ricercatrice" seguito dal proprio ambiente di provenienza era stato già adottato nei primi anni del Novecento dalla scrittrice e intellettuale egiziana Malak Hifni Nasif. M. Badran, *Feminists, Islam, and the Nation. Gender and the Making of Modern Egypt*, Princeton, Princeton University Press, 1995, p. 54.

¹⁷ M. al-Fassi, "Al-zawaj al-mubakkir (Il matrimonio precoce)", *Risalat al-Maghrib* (Lettera del Marocco), n. 141 (1952); A. Baker, *Voices of Resistance*, cit., p. 57.

¹⁸ M. al-Fassi, "An important step for women's education", in F. Sadiqi, A. Nowaira, A. El Kholy, M. Ennaji (coord.), *Women Writing Africa. The Northern Region*, New York, The Feminist Press at the City University of New York, 2008, pp. 160-162.

¹⁹ M. al-Fassi, "Inbithaq fajr nahdat al-mar'a (L'alba del risveglio delle donne)", *Risalat al-Maghrib* (Lettera del Marocco), 31 Agosto, 1943, pp. 1-3.

²⁰ M. Benaboud, "Princess Lalla Aisha's Historical Speech at Tangier (11th of April 1947) in the Light of Varela's Archives", *Revue d'histoire maghrébine*, n. 170 (2018), p. 334.

²¹ Lalla Aisha, "A Princess Speaks, Unveiled", in F. Sadiqi, A. Nowaira, A. El Kholy, M. Ennaji (coord.), *Women Writing Africa*, cit., p. 170. Nel suo discorso a Tangeri, la principessa Lalla Aisha ricordò le missioni all'estero - in Europa e altri paesi arabi - inaugurate dal sultano Hassan I nel XIX secolo con l'obiettivo di incentivare lo studio dei giovani e l'ammodernamento del paese, presentando il padre come il continuatore di tale azione riformista. M. Benaboud, "Princess Lalla Aisha's historical speech", cit., p. 340.

occasioni a Rabat, Casablanca, Salé, Fès, Marrakesh²², il discorso di Tangeri, pronunciato in arabo, inglese e francese, e ascoltato da molte donne accorse da diverse città del Nord del Marocco²³, ebbe una forte risonanza nel paese. La sua eco giunse anche in Egitto, Francia e Spagna²⁴. Mentre fra gli ambienti conservatori non mancarono le reazioni avverse²⁵, il discorso fu accolto con grande entusiasmo da parte dalle donne del movimento nazionalista, che in esso trovarono impulso a continuare il proprio impegno in favore della lotta per l'indipendenza²⁶.

Nel contesto di affermazione del discorso pubblico sul ruolo della donna nella nazione, aveva preso avvio lo sviluppo dell'associazionismo femminile in ambito nazionalista. Nel 1946 era avvenuta la creazione della sezione femminile del partito Istiqlal, di cui Malika al-Fassi fu nominata presidente, che contribuì allo sforzo anticoloniale organizzando raccolte fondi e promuovendo corsi di alfabetizzazione di base per le donne²⁷. Malika al-Fassi fu inoltre tra le fondatrici dell'associazione Akhawat al-safa' (Sorelle nella purezza), avvenuta a Fès lo stesso anno. Vicina ai partiti Istiqlal e al-Shura wa-l-istiqlal (Partito della consultazione e dell'indipendenza), con sedi attive, oltre che a Fès, a Casablanca, Rabat, Salé e Meknès²⁸, l'associazione si dedicò ad attività assistenzialistiche e caritatevoli, alla formazione professionale delle donne e alla lotta contro l'analfabetismo femminile²⁹. Essa costituì, inoltre, un primo nucleo dedito alla messa a critica delle norme consuetudinarie come, quella che, imponendo un grande sperpero di denaro in occasione dei festeggiamenti matrimoniali, induceva le famiglie del ceto medio-alto a indebitarsi³⁰.

Mentre le Akhawat al-safa' ebbero la più vasta diffusione nel paese, esse non costituirono, tuttavia, la prima associazione femminile marocchina. Questo primato spetta infatti all'Union féminine au Nord du Maroc (UFNM). Fondata a Tétouan nel 1939 per azione di alcune donne vicine al Parti de la réforme nationale (PRN), partito nazionalista fondato nel 1936 dal leader Abdelkhalek Torrès, l'associazione, che aveva sedi anche a Nador, al-Houceima, Chefchaouen, Ksar Lekbir, Larache ed Assila, si dedicò ad attività caritatevoli e assistenzialistiche, rivendicando istruzione, lavoro e diritti civili per le donne³¹. Inoltre, nel 1944 il Parti communiste

²² M. Benaboud, "Princess Lalla Aisha", cit., p. 339.

²³ A. Baker, *Voices of Resistance*, cit., 145.

²⁴ M. Benaboud, "Princess Lalla Aisha", cit., pp. 331 e 337.

²⁵ Z. Daoud, *Féminisme et politique*, cit., p. 255.

²⁶ A. Baker, *Voices of Resistance*, cit., pp. 53-54.

²⁷ Ivi, pp. 45-46

²⁸ A. Benadada, L. El Bouhsini, *Le mouvement des droits humains des femmes au Maroc: approche historique et archivistique*, Rabat, Le centre d'histoire du temps présent, 2014, p. 370.

²⁹ A. Baker, *Voices of Resistance*, cit., 54-55. Nel 1947, non essendo state ancora istituite scuole di istruzione secondaria per permettere alle bambine di proseguire gli studi, Malika al-Fassi si adoperò per l'apertura di una sezione femminile presso l'Università Qarawiyyin di Fès, dove suo marito era stato nominato rettore quattro anni prima. L'apertura di tale sezione avvenne alla fine del decennio grazie ai fondi raccolti dalle donne aderenti al movimento nazionalista (O. Glacier, *Political Women in Morocco*, cit., p. 99). Per una lista delle prime marocchine a ricevere il baccalaureato (diploma di studi secondari) fra gli anni Quaranta e Cinquanta, si veda: Z. Daoud, *Féminisme et politique au Maghreb*, cit., pp. 248-249.

³⁰ A. Baker, *Voices of Resistance*, cit., 58-59.

³¹ A. Benadada, L. El Bouhsini, *Le mouvement des droits humains*, cit., pp. 412-419.

marocain (PCM) creò l'Union des femmes. Animata prevalentemente da donne ebreo e francesi, l'associazione ebbe vita breve³². Il 24 settembre 1944 si era tenuta a Casablanca il I Congresso dell'Union des femmes e, tra le cinquantuno partecipanti accorse da diverse regioni del paese, soltanto quattro erano musulmane. L'organizzazione ebbe il merito di dare avvio alla pubblicistica femminile, dando alle stampe, il 21 ottobre 1945, il primo numero del bollettino *Nisa' al-Maghrib* (Donne del Marocco)³³.

Il 23 maggio 1947, in occasione della prima assemblea generale delle Akhawat al-safa' tenutasi a Fès, la presidente Habiba Guessousa riconobbe il ruolo pionieristico della principessa Lalla Aisha nella promozione dei diritti delle donne, e pose le Akhawat al-safa' in continuità con le associazioni anticoloniali femminili già attive nel Nord Africa³⁴. Il modello femminile delle Akhawat al-safa', si sosteneva, era quello della donna borghese impegnata nella difesa della propria identità arabo-musulmana e nello sforzo anticoloniale³⁵. Le Akhawat al-safa' espressero inoltre rivendicazioni significative relative all'avanzamento dei diritti delle donne, affermando la necessità di un contratto scritto affinché il matrimonio fosse ritenuto valido, e che i contraenti avessero raggiunto i sedici anni di età. Esse arrivarono inoltre a chiedere l'abolizione della poligamia, seppur con alcune eccezioni, come nel caso di sterilità della moglie³⁶.

Alla luce della prorompente delle loro rivendicazioni e della solidità dell'associazione, Fatima Sadiqi ha indicato nelle Akhawat al-safa' l'organizzazione antesignana del movimento femminista marocchino³⁷. Nel 1955, un anno prima dell'ottenimento dell'indipendenza, alcune donne dell'Istiqlal parteciparono al Congresso straordinario del partito, aprendo alle questioni sociali e politiche che gravavano sullo status femminile. In questa occasione, la nazionalista Zhor Lazraq, che due anni dopo sarebbe stata tra le prime donne a ottenere un diploma di laurea presso l'Università Qarawiyyin, rilevava le difficili condizioni di vita delle donne nelle bidonvilles e denunciò la disparità salariale fra donne e uomini³⁸. Nella stessa sede, Malika al-Fassi si pronunciò in favore del diritto di voto femminile e spinse per introdurre nel documento finale del Congresso una mozione in favore del riconoscimento di pieni diritti civili alle donne³⁹.

2. La donna nel discorso nazionalista e nel post-indipendenza: diritti mancati

Nel periodo della lotta anticoloniale, gli intellettuali nazionalisti si erano fatti promotori di alcune aperture verso l'integrazione femminile allo sviluppo del paese.

³² A. Baker, *Voices of Resistance*, cit., 55.

³³ L. Al-Amari, "Al-Shabat al-maghribiyyat", cit., pp. 212-213.

³⁴ H. Gouessousa, "An opening speech", in F. Sadiqi, A. Nowaira, A. El Kholy, M. Ennaji (coord.), *Women Writing Africa*, cit., p. 174.

³⁵ L. Al-Amari, "al-Shabat al-maghribiyyat", cit., p. 217.

³⁶ A. Benadada, L. El Bouhsini, *Le mouvement des droits humains*, cit., pp. 385 e 414.

³⁷ F. Sadiqi, "Morocco", in S. Kelly, J. Breslin (coord.), *Women's Rights in the Middle East and North Africa. Progress amid Resistance*, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2010, p. 311.

³⁸ Z. Daoud, *Féminisme et politique*, cit., 262.

³⁹ O. Glacier, *Political Women*, cit., p. 99.

Influenzato dal riformismo egiziano e, in particolare, dal pensiero di Qasim Amin⁴⁰, secondo il quale la liberazione della donna avrebbe contribuito all'uscita del paese dall'arretratezza sociale, il leader nazionalista Allal al-Fassi in *al-Naqd al-dhati* (L'Autocritica), pubblicato nel 1952⁴¹, espresse significative aperture verso l'emancipazione femminile⁴². Al-Fassi auspicò il rafforzamento dell'istituto matrimoniale, che avrebbe dovuto basarsi sull'armonia coniugale ed essere frutto della libera scelta da parte della donna.⁴³ Il leader nazionalista pronunciò contro la poligamia, sostenendo il primato della famiglia nucleare⁴⁴. Come la sorella Malika al-Fassi, anche Allal manifestò la sua contrarietà ai matrimoni precoci e il suo appoggio all'istruzione femminile di base⁴⁵. In accordo alle Akhawat al-safa', criticò inoltre i tradizionali fasti matrimoniali⁴⁶. Nella visione dell'intellettuale, il divorzio necessitava di essere riformulato accordando alla donna maggiori tutele e, più in generale, limitandone l'abuso da parte degli uomini⁴⁷. Per al-Fassi, era importante concedere alle donne alcuni diritti civili⁴⁸, e permettere loro di impegnarsi negli affari pubblici⁴⁹. Il leader nazionalista era altresì favorevole al lavoro femminile, qualora le necessità di sostentamento della famiglia lo avessero richiesto⁵⁰.

Al-Fassi si mostrava dunque propenso a cogliere le sfide che la modernità poneva di fronte alla società. Tuttavia, la sua visione presentava dei limiti intrinseci rispetto alla concezione del femminile. Anzitutto, essa si collocava nel contesto in cui era in atto un'importante mobilitazione delle donne che andava a beneficio del movimento nazionalista; inoltre, essa si basava sulla convinzione che una maggiore emancipazione femminile sarebbe andata a vantaggio dell'obiettivo di ammodernamento del paese. Per al-Fassi, il riconoscimento sociale della donna non

⁴⁰ Qasim Amin fu autore di *Tahrir al-mar'a* (La liberazione della donna, 1899), cui seguì *al-Mar'a al-jadida* (La donna nuova, 1900) dove rispose agli attacchi dei conservatori per le sue posizioni liberali sul ruolo della donna nella società. Amin riteneva che fossero necessarie una serie di riforme per promuovere l'avanzamento delle donne egiziane, compresa l'abolizione dell'*hijab*, l'istituzione di scuole per ragazze, e la revisione del divorzio. L. Bier, *Revolutionary Womanhood. Feminisms, Modernity and the State in Nasser's Egypt*, Stanford, Stanford University Press, 2011, pp. 26-28.

⁴¹ L'opera rappresenta uno dei documenti più significativi della *Nahda* (Rinascita) marocchina. Si tratta di un poderoso volume di oltre quattrocento pagine indirizzato alla formazione della nuova élite nazionale, in cui al-Fassi sviluppò le linee per una modernizzazione in accordo con i principi dell'Islam, e in costante dialogo con la giurisprudenza malikita - che costituisce la scuola giuridica di riferimento nel Maghreb - il caso egiziano e altri contesti africani ed europei.

⁴² Al-Fassi soggiornò in Egitto dal 1947 fino all'indipendenza del Marocco, coordinando i tentativi di internazionalizzare la causa dell'indipendenza marocchina. D. Stenner, *Globalizing Morocco: Transnational Activism and the Post-colonial State*, Stanford, Stanford University Press, 2019, pp. 62-84; A. Gaudio, *Allal El Fassi, ou l'histoire de l'Istiqlal*, Parigi, Éditions Alain Moreau, 1972.

⁴³ Z. Daoud, *Féminisme et politique*, cit., p. 265.

⁴⁴ Ivi, pp. 275-278.

⁴⁵ F. Harrak, "A Salafiya marroquina e a questão feminina: leitura de l'Autocritique de Allal el-Fassi", *Cadernos Pagu*, n. 30 (2008), p. 69.

⁴⁶ A. al-Fassi, *al-Naqd al-dhati* (L'Autocritica), Beirut/Cairo, al-Matba' al-'allamiyya/Dar al-kashaf, 1952, pp. 266 e 270.

⁴⁷ Ivi, pp. 279-284; F. Harrak, "A Salafiya marroquina", cit., p. 67.

⁴⁸ A. al-Fassi, *al-Naqd al-dhati*, cit., pp. 295-288.

⁴⁹ F. Harrak, "A Salafiya marroquina", cit., p. 65.

⁵⁰ Ivi, p. 18.

aveva valore *di per sé*, ovvero in virtù della considerazione secondo cui le donne fossero individui depositari di diritti, ma era funzionale al generale all'avanzamento della società. La più ampia riforma della società non sarebbe stata possibile, infatti, senza l'apporto della donna, cosa che presupponeva un miglioramento delle sue condizioni di vita⁵¹.

In maniera simile, l'intellettuale nazionalista e membro dell'Istiqlal Mohamed al-Wazzani, che si era formato in Francia nella sua raccolta di testi dal titolo *L'islam, la société et la citoyenneté*, scritti in esilio e pubblicati dopo il suo ritorno in Marocco nel 1937, sosteneva che la rinascita del paese dovesse passare attraverso un ripensamento del ruolo della donna⁵². Al-Wazzani si spinse fino a chiedere un'equa eredità fra uomo e donna, non tanto perché il precetto sharaitico secondo cui la donna debba ereditare la metà rispetto agli uomini fosse ingiusto per le donne, ma perché l'egalitarismo, anche in campo successorio, costituiva un segno tangibile di una società moderna⁵³.

Dopo l'indipendenza dalla Francia, avvenuta nel 1956, la prima Costituzione di cui il paese si dotò nel 1962 concesse il diritto di voto alle donne. Tuttavia, l'uguaglianza di genere venne derubricata dall'agenda politica e, giuridicamente, le donne furono ricondotte sulla via della tradizionale obbedienza all'uomo. Nel 1957, re Muhammad V nominò Allal al-Fassi e altri otto membri in una commissione con il compito di redigere il Codice di statuto personale (*Mudawwana* nella tradizione malikita)⁵⁴. Nella realtà, i membri della commissione si limitarono a discutere una bozza di legge già stilata dal Ministro della Giustizia Abdelkrim Benjelloun, che era a capo della Commissione. Al-Fassi, che di questa legge fu relatore, non sarebbe stato in grado di apportare le modifiche sostanziali, come ad esempio introdurre l'abolizione del tutore matrimoniale e della poligamia, a causa dell'opposizione dei membri più conservatori⁵⁵.

Il Codice venne adottato attraverso cinque *zuharā'* (sing: *zahr*, ovvero decreto regio) tra il 22 novembre 1957 e il 20 febbraio 1959. Esso poneva il matrimonio sotto la direzione del marito e rendeva obbligatoria la figura di un tutore matrimoniale per la parte femminile. Veniva confermato il ripudio verbale da parte del marito, mentre le possibilità della moglie di richiedere il divorzio erano relegate a una casistica molto ristretta. Il Codice riconosceva la validità dell'istituto della poligamia fino a un massimo di quattro mogli, mentre l'età minima per contrarre matrimonio da parte della donna era stabilito a partire dai quindici anni.⁵⁶ Successive circolari e *zuharā'* adottati fino alla prima metà degli anni Sessanta

⁵¹ A. Benadada, L. El Bouhsini, *Le mouvement des droits humains*, cit., p. 261.

⁵² Ivi, p. 371. Sul pensiero di Hassan Ouazzani, si veda: De Poli, *Dal sultanato alla monarchia*, cit., pp. 480-491.

⁵³ F. Sadiqi, "The Central Role of the Family Law in the Moroccan Feminist Movement", *British Journal of Middle Eastern Studies*, 35, n. 3 (2008), p. 326.

⁵⁴ *Mudawwana* è l'abbreviazione di *Mudawwanat al-aḥwāl al-shakhsiyya* ovvero "Codice di statuto personale."

⁵⁵ Z. Daoud, *Féminisme et politique*, cit., pp. 257 e 395.

⁵⁶ *Dahir*, n. 1-57-343 (22 novembre 1957), artt. 1, 46, 35 comm. 2, 8 comm. 2 in *Bulletin Officiel*, n. 2378 (23 maggio 1958).

stabilirono inoltre l'impossibilità delle donne musulmane marocchine di contrarre matrimonio con non-musulmani⁵⁷.

Il Codice esibiva pertanto un impianto conservatore ed era nei fatti fortemente limitativo dei diritti delle donne. Di fronte alla necessità di compattare le forze politiche nella costruzione della nuova nazione, le istanze di una maggiore uguaglianza di genere venivano poste in secondo piano e, nonostante i pronunciamenti in favore dell'avanzamento delle donne nella società, i leader nazionalisti furono fra gli artefici del mancato riconoscimento dei pieni diritti di cittadinanza delle donne.

Le Akhawat al-safa', che, come già detto, prima dell'indipendenza avevano avanzato la richiesta di abolizione della poligamia, furono profondamente deluse dall'adozione del Codice. Alcune di esse posero fine al loro coinvolgimento con l'Istiqlal, partito che in sede di negoziazioni aveva disatteso le loro richieste⁵⁸. Anche il ruolo delle donne che avevano partecipato alla resistenza armata venne ben presto obliterato: le loro domande della Carta di veterano della lotta di liberazione nazionale, che avrebbe comportato il percepimento di una pensione, raramente vennero accolte⁵⁹.

A seguito del varo della *Mudawwana*, non vi furono particolari manifestazioni di pubblico dissenso da parte delle attiviste, fatta eccezione per alcuni articoli critici apparsi sul quotidiano *Démocratie*⁶⁰. Negli anni immediatamente successivi all'indipendenza, le Akhawat al-safa' e l'UFNM si dissolsero, e le donne appartenenti all'élite nazionalista si focalizzarono perlopiù sulle attività assistenzialistiche, nella convinzione che fosse necessario fornire sostegno agli indigenti e lavorare ad estendere l'istruzione femminile di base. Questa fase segnò l'adesione di molte attiviste del movimento nazionalista, fra cui Malika al-Fassi alle iniziative reali in materia di promozione delle attività benefiche. Malika al-Fassi e altre donne prossime all'Istiqlal si dedicarono al supporto dell'alfabetizzazione femminile in associazioni gestite dalla monarchia. Nel 1957 Al-Fassi contribuì a fondare la Ligue Marocaine de lutte contre l'analphabétisme, formatasi con il patrocinio reale.⁶¹ Lo stesso anno, venne fondata la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance, la cui presidenza fu affidata alla militante dell'Istiqlal Fatima Hassar che, oltre ad essere alla guida della sezione femminile del partito, divenne presidente dell'Entraide nationale⁶². Queste iniziative segnavano la volontà della monarchia di gestire dall'alto l'associazionismo femminile, depoliticizzandone le attività.

⁵⁷ Z. Daoud, *Féminisme et politique*, cit., p. 260.

⁵⁸ F. Bouabdelli, "An Opening Speech," in F. Sadiqi, A. Nowaira, A. El Kholy, M. Ennaji (coord.), *Women Writing Africa*, cit., pp. 173-174.

⁵⁹ A. Baker, *Voices of Resistance*, cit., p. 166.

⁶⁰ Z. Daoud, *Féminisme et politique*, cit., p. 261.

⁶¹ O. Glacier, *Political Women*, cit., p. 100.

⁶² M. Sadiyyin, *Shahirat Sala khilal al-qarn al-'ishrin* (Donne famose di Salé nel XX secolo), Salé Manshurat Sala al-Mustaqbal, 2017, p. 103; L. Akharbach, N. Rerhaye, *Femmes et politiques*, cit., p. 56.

3. L'élite femminile urbana e la riflessione sul ruolo della donna nella società

La prima fase post-indipendenza si caratterizzò per il sostanziale disinteresse della politica verso le rivendicazioni delle donne e per la marginalizzazione delle attiviste. Ad esempio, alle elezioni municipali del 1960, Fatima Hassar fu l'unica candidata dell'Istiqlal, senza venire tuttavia eletta⁶³. Tale approccio si concretizzò con l'effettiva mancanza di rappresentatività nelle istituzioni politiche, che sarebbe perdurata fino alla metà degli anni Settanta negli organi di rappresentanza locali, e fino ai primi anni Novanta in Parlamento.

Nella seconda metà degli anni Sessanta, alcune donne di orientamento nazionalista e vicine all'Istiqlal, fra le prime beneficiarie dell'istruzione scolastica, diedero vita un'esperienza editoriale rilevante che, per quanto non duratura e solo indirettamente ispirata a temi politici, denotava la significativa vivacità di pensiero delle sue artefici. Nel 1965 prese avvio un progetto editoriale che intendeva, da una parte, rendere conto del livello di produzione letteraria femminile già esistente in Marocco, e dall'altra, spronare le donne istruite a una maggiore esposizione pubblica.

Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero) fu il primo periodico femminile del Marocco indipendente in lingua araba (Fig. 1). La rivista, a cadenza semestrale, venne pubblicata per un totale di quattro numeri, dopo i quali l'esperienza editoriale terminò per mancanza di continuità finanziaria e di appoggio istituzionale⁶⁴. Ideatrice del progetto fu la scrittrice Khannata Bennouna, che, dopo la chiusura del giornale, nel 1969, diede alle stampe il primo romanzo marocchino scritto da una donna, *al-Nar wa-l-ikhtiyar* (Il fuoco e la scelta)⁶⁵. Khannata Bennouna non poté rivestire la carica di direttrice della rivista poiché in conflitto con il suo incarico di funzionaria del Ministero della Cultura. Pertanto, sua cugina Rabia Bennouna assunse la direzione di *Shuruq*⁶⁶.

⁶³ "Femmes et politique. D'une génération à l'autre", *Kalima*, n. 18 (1987), p. 28.

⁶⁴ L. Skalli, *Through a Local Prism. Gender, Globalization, and Identity in Moroccan Women's Magazines*, New York, Lexington, 2006, p. 60.

⁶⁵ I. Campbell, *Labyrinths, Intellectuals and the Revolution. The Arabic-Language Moroccan Novel, 1957-72*, Leiden, Brill, 2013, pp. 142-159.

⁶⁶ "I'tidhar (Scuse)", *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 1, (1966), p. 33. In *Shuruq* numerose autrici pubblicavano sotto pseudonimo o anonimamente. G. Fernández Parrilla, "The Challenge of Moroccan Cultural Journals of the 1960s", *Journal of Arabic Literature*, 45 (2014), p. 122.




Fig. 1. *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 1 (1965). Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.

La rivista aveva la sua sede editoriale a Fès, roccaforte dell'élite nazionalista, e mirava a dare voce alle donne appartenenti alla borghesia urbana. Khannata Bennouna era stata infatti vicina al movimento nazionalista e anticoloniale e reputava Allal al-Fassi, leader nazionalista dell'Istiqlal, un “padre spirituale”⁶⁷. Essa faceva propria la convinzione di al-Fassi secondo cui un maggiore coinvolgimento femminile nella sfera pubblica sarebbe andato a beneficio dello sviluppo del paese nel suo complesso⁶⁸.

In *Shuruq* trovarono significativamente spazio prese di posizione in favore del miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne, del godimento di eguali diritti economici rispetto agli uomini, di politiche che conciliassero lavoro e vita familiare, e di una più attiva partecipazione femminile alla vita pubblica del paese e nel processo di costruzione nazionale⁶⁹.

La rivista ambiva a dare spazio di rappresentazione alla cosiddetta “donna moderna” marocchina, giudicata capace di rivestire ruoli didattici, associativi e culturali di rilievo⁷⁰. *Shuruq* si fece infatti promotrice della necessità che le donne istruite assumessero ruoli socialmente rilevanti. Ciò comportò la messa in discussione di alcuni pregiudizi culturali, seppur con moderazione e senza rotture

⁶⁷ A. González Navarro, G. Fernández Parrilla, “From Khanata Bennouna to Leila Slimani: Moroccan Women Writers from the Margins to World Literature”, in Najib Mokhtari (coord.), *Dialogic Configurations in Post-colonial Morocco*, Rabat, UIR Publication Series, 2019, p. 292.

⁶⁸ “La-na ra'y (Abbiamo un'opinione)”, *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 1 (1966), p. 1.

⁶⁹ “La-na ra'y (Abbiamo un'opinione)”, *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 2 (1966), p.1.

⁷⁰ Ibid.

nette. Il ruolo di cura verso figli e mariti, ad esempio, non venne mai messo in discussione. Piuttosto, l'invito era quello di armonizzare le proprie aspirazioni personali con le incombenze familiari. In questa ottica, vennero proposti approfondimenti riguardanti la gestione dei figli, il rispetto dell'infanzia e dei diritti fondamentali del bambino, cura e prevenzione delle malattie⁷¹. Al contempo, veniva discussa l'importanza della pianificazione familiare e del controllo delle nascite⁷². *Shuruq* si concentrò inoltre sul divario generazionale madri-figlie, le seconde mediamente più istruite delle prime e alla ricerca di un impiego consona alle loro aspettative⁷³.

La rivista presentava una spiccata vocazione culturale laddove valorizzava la produzione poetica e letteraria delle donne da una prospettiva sia nazionale che transnazionale. In questo senso, si invitavano le lettrici a cimentarsi nella produzione poetica e a diffondere le proprie composizioni⁷⁴, e si proponevano articoli di divulgazione critico-letteraria firmati da donne o che riguardavano autrici che si affacciavano nel panorama letterario arabo⁷⁵. A questi approfondimenti, si affiancava la pubblicazione di alcuni componimenti di grandi autori arabi quali Fadwa Tuqan e Nizar Qabbani⁷⁶.

Infine, nel tentativo di far uscire le donne dal grigiore dell'anonimato e dalla ripetitività delle mansioni domestiche e lavorative, *Shuruq* avviò una riflessione pubblica sul sé femminile⁷⁷. La rivista affrontò largamente la questione della formazione individuale della donna, con contributi che indagavano la sfera emotiva e sentimentale. Alcuni articoli riguardavano questioni intime e personali, non prive di risvolti sociali, come l'importanza dell'amicizia fra donne e uomini, l'amore coniugale e la necessità di saper leggere le proprie emozioni, soprattutto a partire

⁷¹ K. Bennouna, "Fi difa al-tabib (Nella stanza del medico)", *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 3 (1967), pp. 8-10.

⁷² F. Bounani "Al-'irak amam al-'atfal (Litigi davanti ai bambini)", *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 3 (1967), pp. 23-24; Z. Alaoui, "Hawla tahdid al-nasl (Sul controllo delle nascite)", *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 2 (1966), p. 2.

⁷³ Watba "Khatara (Pensieri)", *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 1 (1966), p. 31.

⁷⁴ "La-na ra'y (Abbiamo un'opinione)", *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 2 (1966), p. 1.

⁷⁵ A. J. al-Sahimi, "Sura wa-ta'lim (Immagine dell'istruzione)", *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 1 (1966), p. 5; R. Taham, "Wasf al-mar'a al-khalqiyya wa-l-khulqiyya fi al-shi'r al-'arab al-qadim (Caratterizzazione della donna, fra morale ed etica, nella poesia araba antica)", *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 1 (1966), pp. 14-15.

⁷⁶ N. Qabbani, "Ila 'aynin shamalitain (Agli occhi del Nord)", *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 3 (1966), p. 4; Fadwa Tuqan, "Sumuw (Altezza)", *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 1 (1966), p. 8.

⁷⁷ "La-na ra'y (Abbiamo un'opinione)", *Shuruq: majalla nisa'iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 1 (1966), p. 1.

dall'adolescenza⁷⁸. La rivista diede spazio ad esperimenti di auto-narrazione, allo scopo di condividere esperienze di vita quotidiana e di crescita personale⁷⁹.

Come detto, *Shuruq* privilegiava le appartenenti alla classe medio-alta urbana, a discapito di potenziali lettrici provenienti da contesti rurali o di donne che, pur vivendo nella realtà urbana, appartenevano ai ceti meno abbienti. Secondo Gonzalo Fernández Parrilla, lo stesso utilizzo dell'arabo standard rappresentava un potenziale limite alla diffusione del giornale fra le donne di classi sociali meno elevate, perlopiù parlanti *darija*⁸⁰.

Nonostante la selezione del pubblico di lettrici, l'evitamento di questioni apertamente politiche e un certo ripiegamento sul sé individuale, *Shuruq* costituì il primo e compiuto esperimento editoriale volto a mettere a tema questioni e problematiche relative alla sfera femminile. La pubblicazione di *Shuruq* fu infatti attestazione del fermento intellettuale e culturale delle donne di orientamento nazionalista nella metà degli anni Sessanta, e della loro volontà di forgiare una coscienza civica femminile. Tuttavia, come affermò in seguito Khannata Bennouna, gli apparati culturali e politici dell'epoca erano impreparati alla ricezione di una rivista femminile, e *Shuruq*, progetto editoriale autonomo ed indipendente prodotto da sole donne, fu costretta a interrompere le proprie pubblicazioni nel 1966⁸¹.

4. Conclusioni. Oltre il conservatorismo e il “femminismo di Stato”: l'emersione di nuovi percorsi di rivendicazione femminile

Nella metà degli anni Sessanta, da un lato, persistette il sostanziale disinteresse delle forze politiche eredi del movimento nazionalista verso la questione femminile e, dall'altro, si assistette a un più consistente tentativo da parte della monarchia di cooptare le forze femminili al fine di orientarle, a proprio beneficio, verso il lavoro assistenzialistico e caritatevole.

Nel 1969, la monarchia diede vita ad una organizzazione femminile nazionale, l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM). Sul modello delle altre associazioni nazionali sorte nel Maghreb, e in particolare, nella Tunisia del presidente Habib Bourghiba, re Hassan II puntava a dare vita a un proprio “femminismo di Stato”, patrocinato dalle principesse reali. Lalla Aisha, già simbolo della questione femminile all'epoca della lotta anticoloniale, ne assunse la presidenza onoraria, mentre la sorella Lalla Fatima Zohra ne fu presidente effettiva, nonché direttrice e caporedattrice della rivista di riferimento dell'organizzazione,

⁷⁸ M. Mazkaldi, “Ma' duba (Simposio)”, *Shuruq: majalla nisa' iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 3 (1967), pp. 5-7.

⁷⁹ K. Bennouna, “Qissa: Imr'a bala kibriyya' (Racconto: una donna senza orgoglio)”, *Shuruq: majalla nisa' iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 1, (1966), pp. 16-17; Salma, “Mudhakkirat mar'a (Ricordi di una donna)”, *Shuruq: majalla nisa' iyya dawriyya tu'na bi-shu'un al-mar'a wa-l-fikr* (Alba: rivista periodica femminile concernente donne e pensiero), n. 1 (1966), pp. 18-21.

⁸⁰ A. González Navarro, G. Fernández Parrilla, “From Khanata Bennouna to Leila Slimani”, cit., p. 295.

⁸¹ L. Skalli, *Through a Local Prism*, cit., p. 71.

'A'isha: revue de la femme marocaine.⁸² Le pubblicazioni della rivista, tuttavia, durarono soltanto un anno e l'UNFM, animata da donne fedeli alla monarchia e dedite alle attività benefiche, non ha mai esercitato una reale presa sulla popolazione femminile marocchina.

Nel corso degli anni Settanta, l'Istiqlal incluse alcune attiviste all'interno del Consiglio nazionale e presso il Comitato centrale del partito. Tuttavia, il partito si attestò su posizioni via via sempre più conservatrici riguardo l'esercizio delle libertà personali delle donne. Ad esempio, il partito intraprese una dura campagna contro i matrimoni misti, promossa da Allal al-Fassi in prima persona poco prima della sua scomparsa, avvenuta nel 1974⁸³.

Di fronte a un quadro di perdurante marginalizzazione delle istanze femminili da parte delle forze politiche di orientamento nazionalista, negli anni Ottanta, una nuova generazione di giovani donne aderenti al campo politico progressista - tra le prime marocchine a beneficiare dell'istruzione universitaria - si spesero per il rilancio della questione femminile. Esse diedero vita a un movimento unitario e trasversale ai partiti, portando avanti questioni che affliggevano le donne in quanto tali, come le discriminazioni prodotte dal diritto di famiglia e dal mondo del lavoro.

Il movimento per i diritti delle donne si sostanziò con la formazione e la mutua collaborazione fra l'Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM), fondata nel 1985 per azione di donne vicine al Parti pour le progrès et le socialisme (PPS) e l'Union de l'action féminine (UAF), istituita nel 1987 ad opera di militanti dell'Organisation de l'action démocratique et populaire (OADP). Il movimento per i diritti delle donne ebbe nelle riviste femministe *8 Mars* (8 Marzo), *Kalima* (Parola), *Nisa' al-Maghrib* (Donne del Marocco) le proprie casse di risonanza. Proprio in *8 Mars* emerse la volontà di riconnettersi all'impegno delle donne nella lotta anticoloniale, rievocando e facendo propria l'eredità di Malika al-Fassi per una società più giusta e democratica⁸⁴.

Da parte sua, l'Istiqlal continuò ad attestarsi su posizioni contrarie a politiche in favore di una maggiore inclusione socioeconomica della donna nella società. Fatima Hassar, tra le veterane del partito, divenne membro Ufficio politico solo negli anni Ottanta⁸⁵. Quando, agli inizi degli anni Novanta, l'Organisation de la femme istiqlalienne (OFI), fondata nel 1987, decise di prendere parte alla campagna promossa dal movimento per i diritti delle donne per richiedere la modifica della *Mudawwana*, le militanti vennero obbligate dal partito a rinunciare alla loro

⁸² "La femme a un devoir national à remplir. Discours de S.M. le Roi", *'A'isha. Revue de la femme marocaine*, n. 1 (1970), pp. 5-7. Sul discorso inaugurale del re durante la fondazione dell'UNFM, si veda anche: A. Laklili, "Dawr al-mar'a al-muslima fi al-'amal al-ijtima'i. Munazzamat al-ittihad al-watani al-nisa'i al-maghribi namudhajan (Il ruolo della donna musulmana nel lavoro sociale. L'organizzazione dell'Unione nazionale delle donne marocchine come modello)", in *Huquq al-mar'a wa-ijbatuha fi al-Islam* (Diritti e doveri delle donne nell'Islam), Rabat Wizarat al-Awqaf wa-l-shu'un al-islamiyya (Ministero degli Awqaf e degli affari islamici) 1999, p. 49.

⁸³ Z. Daoud, *Féminisme et politique*, 288.

⁸⁴ "Hiwar ma' al-mar'a al-wahida allati waqqa'at wathiqat al-mutaliba bi-l-istiqlal (Conversazione con l'unica firmataria del Manifesto per l'indipendenza)", *8 Mars* (8 marzo), n. 36 (gennaio 1987), pp. 4-5.

⁸⁵ L. Akharbach, N. Rerhaye, *Femmes et politiques*, p. 59.

partecipazione al Coordinamento della campagna, pena l'espulsione dall'Istiqlal⁸⁶. La campagna portò ad una prima modifica del Codice di statuto personale agli inizi degli anni Novanta⁸⁷. Primo risultato tangibile del movimento dei diritti delle donne marocchino, esso contribuì a porre ulteriormente in evidenza il conservatorismo della classe dirigente marocchina erede del movimento nazionalista in merito all'avanzamento della donna nella società.

⁸⁶ I. Stitou, "al-Ahzab al-dimuqratiyya harabtana wa-ittahamatna bi-l-tashwish 'ala al-kutla (I partiti democratici ci hanno combattuto e ci hanno accusato di mettere a repentaglio la Kutla)", *Zaman* (Tempo), (marzo 2018), p. 17.

⁸⁷ O. Glacier, *Political Women*, p. 125.

Tutela dei diritti delle donne e ruolo dei social media. Voci dall'Iran

VALENTINA POLCI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Sfera pubblica online e partecipazione. – 3. “Reti di indignazione e speranza”: i nuovi movimenti sociali. – 4. Voci in azione per le donne in Iran. – 4.1. Jina (Mahsa) Amini e il movimento “Donna Vita Libertà”. – 4.2. Masih Alinejad e il movimento “My Stealthy Freedom”. – 5. Conclusioni. Verso un influ-attivismo civile per i diritti delle donne.

1. Introduzione

I social media possono rappresentare un'importante forza di opposizione a quei valori culturali tradizionali e a quella rappresentazione della donna nei media di massa, spesso basata su preconcetti e pregiudizi legati a modelli e ruoli della condizione femminile, che hanno permesso e permettono ancora il radicarsi e l'esistenza stessa delle diverse forme di violenza contro la donna (domestica, emotiva-psicologica, sessuale, economica, socio-culturale). Il contrasto alla violenza di genere e la tutela dei diritti delle donne sono tra le azioni su cui si sta concentrando l'attenzione della *social-mobile network society*. Si tratta di una lotta che si sviluppa su una forte convergenza etica, morale e politica, la cui connotazione, specificamente comunicativa, è pensata per divenire fenomeno diffuso, virale, impattante e immediato. Fondamentale, per comprendere queste dinamiche, è la stretta correlazione fra la comunicazione, il suo sviluppo mediale e l'evoluzione dell'idea di sfera pubblica¹ e spazio pubblico², che rendono sempre più labile il confine fra impegno online e impegno offline nelle diverse pratiche di cittadinanza e partecipazione.

In questo contributo si è cercato di studiare i movimenti sociali e le pratiche di attivismo civico nati a tutela dei diritti delle donne iraniane, in particolare il movimento “Donna, Vita, Libertà”, nato dopo la morte di Jina Mahsa Amini, e “My stealthy freedom”, contro il velo, *hijab*, obbligatorio. L'analisi di casi proposti, che guarda all'attivismo digitale per promuovere l'azione collettiva nel contesto più generale della *Gender Based Violence*, ha messo in evidenza come le figure pubbliche abbiano svolto e svolgano un ruolo fondamentale nell'incoraggiare le persone a prendere posizione contro situazioni ritenute ingiuste, lasciando intravedere alcune caratteristiche riferibili al fenomeno dell'influ-attivismo.

2. Sfera pubblica online e partecipazione

¹ J. Habermas, *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, Neuwied Luchterhand, 1962 (trad.it *Storia e Critica dell'Opinione Pubblica*, Bari, Laterza, 1974).

² H. Arendt, *The Human Condition*, Chicago, The University of Chicago Press, 1958 (trad. it. *Vita Activa. La condizione umana*, Milano, Bompiani, 1964).

La sfera pubblica nell'ambiente online eredita da quella tradizionale alcune caratteristiche fondanti. È ancora il luogo intermedio, tra individui privati e Stato, in cui attraverso la discussione di temi di interesse pubblico si forma l'opinione pubblica, ma produce contesti e effetti qualitativamente differenti in tema di accesso e partecipazione.

Nella nuova ecologia dell'interazione sociale, la sfera pubblica digitale³ prende le sembianze di una di "comunità politica estesa"⁴ che, rispetto alle condizioni precedenti alla diffusione della rete, comprende a pieno titolo soggetti sia individuali con ruoli diversi (cittadini, leader politici, candidati, attivisti), sia collettivi e istituzionali, che si confrontano nella comunicazione per il potere, usando i canali della comunicazione interpersonale, mediata, online. I media digitali hanno il potenziale di rafforzare l'intero ecosistema delle comunicazioni: offrono nuovi strumenti per l'ampliamento della democrazia, mostrano elementi distintivi di una nuova forma di cittadinanza, creano un nuovo capitale sociale. Tuttavia, non si può non rilevare come il digitale crei anche ambiti di contraddizione democratica, e complichino la concettualizzazione del comportamento partecipativo in campo politico⁵. Le domande che da sempre orientano l'osservazione critica sono: i social media fanno aumentare o diminuire l'impegno dei cittadini nella partecipazione politica? I nuovi media ampliano le possibilità di prendere parte al processo democratico o, al contrario, creano nicchie di cittadini anestetizzati dalla fruizione di contenuti orientati all'intrattenimento?

Se da un lato la democrazia nell'era digitale può stimolare e rinvigorire la partecipazione del cittadino, infatti, dall'altro potrebbe portare a una sorta di devianza rispetto all'impegno civico e politico. I media, nell'ecosistema contemporaneo, accrescono la quantità di informazioni politiche direttamente accessibili ai cittadini, innescando un circolo virtuoso: i bene informati diventano più attivi e partecipi, proprio perché il consumo mediale rinforza l'impegno politico e civico, e a sua volta l'impegno spinge verso un maggior consumo mediale per essere informati⁶. Per i critici della libertà in rete⁷, al contrario, assistiamo oggi a una re-intermediazione nella quale lo scambio di informazioni fra individui è sottoposto a una riorganizzazione da parte degli algoritmi utilizzati dalle grandi piattaforme digitali, che le gerarchizzano e le distribuiscono secondo criteri in parte opachi. In questo senso, saremmo perciò di fronte a un processo di costruzione del consenso che opera dietro le quinte, secondo una logica top-down che è molto difficile riconoscere, smascherare e neutralizzare⁸.

³ G. Boccia Artieri, *Stati di Connessione*, Milano, Franco Angeli, 2012.

⁴ G. Mazzoleni, "Towards an Inclusive Digital Public Sphere", in S. Coleman, G. Moss, K. Parry (eds), *Can the Media Serve Democracy? Essays in Honour of Jay G. Blumler*, Londra, Palgrave Macmillan, 2015.

⁵ L. Ceccarini, *Postpolitica. Cittadini, Spazio Pubblico, Democrazia*, Bologna, Il Mulino, 2022, p. 159.

⁶ P. Norris (ed.), *A Virtuous Circle. Political Communications in Postindustrial Societies*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

⁷ Z. Papacharissi, "The Virtual Sphere", in *New Media & Society*, vol. 4, 2002, pp. 9-27; E. Morozov, *The Net Delusion: the Dark Side of Internet Freedom*, New York Public Affairs, 2012.

⁸ G. Anselmi, M. Maneri, F. Quassoli, "'Un Attentato Quasi-Terroristico'. Macerata, Twitter e le Opportunità Politiche dell'Arena Pubblica", in *Comunicazionepuntodoc*, vol. 23, 2020, pp. 17-36.

Uno degli aspetti più controversi riferito ai mass media è nel concetto di “disfunzione narcotizzante”, per il quale, a fronte della crescente disponibilità delle informazioni sulla politica e sulla società, il cittadino confonde l’essere informato sui problemi presenti nell’agenda pubblica con il fare qualcosa per risolverli, sprecando le proprie energie in un processo di fruizione passiva più che di partecipazione attiva⁹. Questi effetti si intensificherebbero, invece che ridimensionarsi, con la moltiplicazione e la frammentazione dei canali informativi online e con la diffusione dei social network, perché questi aumentano il rischio di *slacktivism*¹⁰, l’attivismo da poltrona, ovvero forme di partecipazione considerate a bassa intensità, come modificare la proprio foto profilo a supporto di una causa o firmare una petizione online, o sentirsi soddisfatto di essersi impegnato in una questione di interesse collettivo sulla scorta di un semplice click (*clicktivism*). Anche di questi casi, tuttavia, può darsi una lettura più “integrata”¹¹, perché questa quasi inerzia dei cittadini, messa in rilievo dai più critici, può comunque essere considerata in prospettiva partecipativa come una forma di micro-attivismo digitale, che può funzionare da innesco, anziché da ostacolo, per l’impegno politico ad alta intensità.

Altro aspetto fondamentale è che la sfera pubblica digitale (le sfere) aumentano il grado di pluralismo della società contemporanea e permettono una più ampia diversificazione delle fonti di informazione, soprattutto dando spazio a quelle indipendenti e alternative, meno controllabili da autorità politiche ed economiche. Nella sfera pubblica online operano soggetti, idee, ideologie che fanno leva sulle potenzialità della rete per disintermediarsi e coinvolgere nel dibattito democratico utenti interessati oltre le barriere geografiche, i monopoli informativi e le egemonie culturali. Ma questo allargamento comporta numerosi rischi e deviazioni, ad esempio quelli connessi a disinformazione, misinformazione, malinformazione, tendenzialmente e genericamente espressi col termine *fake news*, oppure al fenomeno della post-verità¹², o ancora alle forme di polarizzazione come le *filter bubbles* e le *eco chambers*¹³.

La sfera pubblica contemporanea appare stratificata e diversificata, perdendo la forma unidimensionale proposta da Habermas, tanto che nell’era del post e della disintermediazione è plausibile parlare di “postsfera pubblica”: ovvero una sfera pubblica sempre più contingente e indeterminata, osservata attraverso le reti della complessità, che alimenta un dibattito pubblico a sua volta altrettanto complesso e di difficile ricomposizione in un flusso continuo¹⁴.

3. “Reti di indignazione e speranza”: i nuovi movimenti sociali

⁹ P. Lazarsfeld, R. K. Merton, *Comunicazioni e Cultura di Massa*, Milano, Hoepli, 1969.

¹⁰ E. Morozov, *The Net Delusion: the Dark Side of Internet Freedom*, cit., p. 174.

¹¹ U. Eco, *Apocalittici e Integrati. Comunicazioni di Massa e Teorie della Cultura di Massa*, Milano, Bompiani, 1964.

¹² L. McIntyre, *Post-Truth*, Cambridge, The Mit Press, 2018.

¹³ B. Kitchens, S. L. Johnson, P. Gray, “Understanding Echo Chambers and Filter Bubbles: The Impact of Social Media on Diversification and Partisan Shifts in News Consumption”, in *MIS Quarterly*, vol. 44, 2020, 1619-1649.

¹⁴ S. Bentivegna, G. Boccia Artieri, *Voci della democrazia. Il Futuro del Dibattito Pubblico*, Bologna, Il Mulino 2021; L. Ceccarini, *Postpolitica. Cittadini, Spazio Pubblico, Democrazia*, cit.

Le emozioni più rilevanti per la mobilitazione sociale, secondo la teoria dell'intelligenza affettiva¹⁵, sono la paura (negativa) e l'entusiasmo (positiva) collegato alla speranza. Per permettere alle affezioni positive di emergere, occorre superare le emozioni negative scatenate dall'ansia e dalla paura causate da una minaccia esterna, che hanno un effetto paralizzante sull'azione. Spesso nei comportamenti socio-politici l'ansia è sopravanzata dalla rabbia, che aumenta con la percezione di un'ingiustizia e con l'identificazione di un responsabile. Affinché l'individuo sia spinto all'azione è necessario che superi le paure, ma perché un movimento sociale prenda forma, la spinta emotiva dei singoli deve legarsi a quella di altri individui. Questo richiede due requisiti: *i)* la consonanza cognitiva tra mittenti e destinatari dei messaggi e *ii)* un efficace canale di comunicazione.

Quando molti individui si sentono indignati, magari per un sopruso intollerabile subito da qualcuno con cui possono identificarsi, sono pronti a trasformare la rabbia in azione, ma a condizione che riescano ad esprimere al massimo il loro sentimento e che possano identificarsi con altri individui. Questa identificazione viene raggiunta condividendo il proprio stato d'animo tramite qualche forma di comunanza creata nel corso di un processo di comunicazione. I cittadini possono anche appropriarsi dei media (in quanto prodotti culturali) e renderli strumenti per la formazione di nuovi immaginari e forme di aggregazione finalizzate all'attivismo e alla critica sociale.

“Condizione per legare tra loro le esperienze individuali e dar vita a un movimento è l'esistenza di un processo di comunicazione in grado di propagare gli eventi e le relative emozioni. Più tale processo è veloce e interattivo, e più diventa probabile l'avvio di un processo di azione collettiva, radicato nell'indignazione, sospinto dall'entusiasmo e motivato dalla speranza”¹⁶.

Nell'online, minoranze rumorose riescono a organizzarsi per promuovere la propria causa, ad esempio attraverso l'uso di hashtag (*hashtag activism*) o con la creazione di movimenti d'opinione digitali (MOD). Il radicamento di Internet nella quotidianità della dieta mediale incentiva la normalizzazione della cultura partecipativa, una modalità costitutiva dello stare online attraverso cui i pubblici interconnessi si appropriano e reinterpretano le forme simboliche durante le normali attività di navigazione¹⁷. Anche i contenuti politici si diffondono in contesti di fruizione come i social network, dove si esprimono le proprie posizioni con azioni a diversa intensità, a partire dal dare visibilità a un contenuto postato da altri attraverso la semplice condivisione. Le piattaforme online offrono nuove arene in cui si possono condividere le proprie posizioni e le proprie istanze semplicemente “parlando di politica”: i social media, grazie a questa possibilità di presa di parola, non solo ampliano le opportunità di partecipare, ma introducono nuovi stimoli anche tra i soggetti meno interessati alla politica.

¹⁵ W. Russell Neuman, G. E. Marcus, A. N. Crigler, M. MacKuen (a cura di), “The Affect Effect: Dynamic of Emotions” in *Political Thinking and Behaviour*, Chicago, University of Chicago Press, 2007.

¹⁶ M. Castells M., *Networks of Outrage and Hope*, II ed., Cambridge, Polity Press, 2015, p. XXXIV.

¹⁷ H. Jenkins, *Convergence Culture*, New York, New York University Press, 2006.

Alla logica dell'azione collettiva, che ha caratterizzato la politica "analogica" offline, si viene ad affiancare la logica dell'azione connettiva, in grado di aggregare le istanze individuali in un flusso interconnesso grazie alle tecnologie digitali. Le reti di azione connettive (*connective action network*), possono variare in termini di stabilità, grandezza e coerenza, ma possono generalmente identificarsi come "una serie di processi molto più individualizzati e tecnologicamente organizzati che danno vita ad azioni"¹⁸, senza per questo essere obbligate a focalizzarsi sulla creazione di una identità collettiva o sui livelli di risorse organizzative necessarie per diffondere efficacemente il proprio messaggio¹⁹. Queste reti possono aumentare rapidamente attraverso la combinazione di strutture di azioni personali facilmente spalmabili su più media e social network. Nel sistema di connessione, la rete diventa un attore organizzativo e si affianca per caratteristiche e attività alle persone.

Se le forme dell'agire collettivo erano guidate da una leadership riconoscibile ed erano organizzate in maniera accentrata, quelle dell'agire connettivo sono sostanzialmente acefale e non centralizzate, ma possono influire sul piano politico offline catalizzando la partecipazione di numerosi utenti, forzando l'agenda politica e mediale, come diverse esperienze di *hashtag activism* hanno dimostrato.

Ma gli effetti di questi cambiamenti nella sfera pubblica dipendono anche dal tipo di società in cui si verificano: se da una parte l'architettura della rete distribuita può aumentare la libertà di espressione, anche a sostegno di movimenti sociali che trovano nella rete un luogo di *prise de parole* pur in contesti di dibattito pubblico controllato da regimi, dall'altra questo può dar luogo a nuove forme di controllo basate sui tracciamenti. Proprio il timore di una sfera pubblica meno controllabile ha portato alcuni governi a mettere in atto politiche per ostacolare la diffusione di tecnologie digitali e social media all'interno dei propri Paesi, con conseguenti ripercussioni non solo sulla libertà di parola, ma probabilmente anche sullo sviluppo economico²⁰.

Per dirla con Castells, lungo il corso della storia, i movimenti sociali sono stati, e continuano a essere, le leve portanti di trasformazioni sociali in senso ampio²¹. Alcuni particolari movimenti sono definiti "di solidarietà"²² e si distinguono dagli obiettivi: difendere gruppi svantaggiati (minoritari o non, come nel caso delle donne), diffondere nel resto della popolazione la consapevolezza dell'esistenza di tali condizioni di svantaggio, lavorare per fare in modo che questo svantaggio sia rimosso attraverso un'azione sociale diretta²³ o attraverso modalità di *advocacy* presso le istituzioni. In quest'ultimo caso, appaiono come "una modalità contro-

¹⁸ L. W. Bennett, A. Segerberg, "The Logic of Connective Action", in *Information, Communication and Society*, vol. 15, 2012, p. 750.

¹⁹ G. La Rocca, "Nuove Forme di Comunicazione Sociale. L'Emergere della Communication Voice", in *Culture e Studi del Sociale*, vol. 3, 2018, pp. 123-139.

²⁰ A. Arvidsson, A. Delfanti, Introduzione ai Media Digitali, III ed., Bologna, Il Mulino 2024, p. 169.

²¹ M. Castells, *Networks of Outrage and Hope*, cit.; A. Touraine, *La Voix et le Regard: Sociologie des Mouvements Sociaux*, Parigi, Editions du Seuil, 1978.

²² D. Selva, *Emozioni Digitali. Social Media, Solidarietà e Democrazia*, Roma, Luiss University Press, 2020.

²³ L. Zamponi, *Resistere alla Crisi. I Percorsi dell'Azione Sociale Diretta*, Bologna, Il Mulino, 2019.

egemonica dell'azione sociale e politica che può unire diversi attori nell'affrontare le autorità per promuovere e praticare immaginari alternativi”²⁴.

I movimenti si rapportano ai social media e ai media in generale con approcci diversi, determinati anche da diverse strategie di comunicazione.

In molti casi la rete offre opportunità di grande espansione e coinvolgimento per i movimenti d'opinione che nascono da una domanda di giustizia. Negli ultimi anni la cronaca ha offerto numerosi esempi di questo fenomeno: dal #MeToo delle donne che protestano contro gli abusi maschili al #BlackLivesMatter, partito da Twitter nel 2013.

Il movimento del #MeToo, forse tra i più noti, è stato lanciato nel 2006 su MySpace dall'attivista Tarana Burke con lo scopo di mettere in contatto vittime di violenza sessuale e abusi infantili, ed è poi diventato virale grazie a Twitter: l'hashtag ha avuto il ruolo di essere aggregatore di emozioni, di raccogliere diverse aree semantiche e infine di creare reti di connessione. Nel 2017 la celebre attrice Alyssa Milano invitò ogni donna vittima di violenza sessuale a condividere la propria esperienza online con un tweet e l'hashtag “MeToo”, per rendere evidente all'opinione pubblica la reale portata del problema. Questo grido di denuncia, partito da una sola donna, ha generato nel tempo un vero e proprio movimento di liberazione e sensibilizzazione riguardante la violenza sulle donne, in particolare nei contesti lavorativi; un movimento capace di travalicare tutti i confini geografici (Cina, India, Grecia e poi espandendosi a livello globale), evolvendo e generando sempre più consapevolezza man a mano che andava arricchendosi di esperienze, testimonianze, storie di vita sofferta e vissuta. Infatti, nei mesi e anni successive, il #MeToo è uscito dallo spazio virtuale provocando non solo un'ampia presa di coscienza delle dinamiche di potere inerenti a fenomeni quali gli stupri e le molestie presso un vasto pubblico, ma determinando anche, negli Stati Uniti ad esempio, delle conseguenze tangibili: la condanna e l'incarcerazione di molti uomini potenti e colpevoli di violenze sessuali, che forse un tempo si consideravano intoccabili dalla giustizia.

Con 250 milioni utenti attivi giornalieri globali, 550 milioni di visitatori mensili, e un engagement²⁵ in crescita su base annuale, la piattaforma ex Twitter, da luglio 2023 diventata X, ha offerto, e può continuare ad offrire, una prospettiva unica sulla *Gender Based Violence* (GBV), sia in termini di vittime che condividono le loro storie sia per la promozione del contrasto alla violenza di genere, anche attraverso le reazioni.

Ad esempio, nell'ottobre 2016, l'autrice canadese e blogger di social media Kelly Oxford ha avviato una conversazione su Twitter incoraggiando le donne a condividere le loro prime esperienze di aggressione, e la risposta è stata travolgente: ha riferito di aver ricevuto 1 milione di tweet in una notte con una frequenza minima di 50 tweet al minuto²⁶. Gli hashtag GBV ispirano l'espressione di sé e la capacità di affrontare la situazione in comune attraverso la condivisione e il supporto. Considerando la GBV come una crisi globale, le campagne anti-GBV (ad esempio

²⁴ Ó.G. Agustín, M.B. Jørgensen, *Solidarity and the 'Refugee Crisis' in Europe*, Londra, Palgrave Macmillan, 2019, p. 35; D. Selva, *Emozioni Digitali*, cit.

²⁵ Minuti di attività medi dei visitatori.

²⁶ M. ElSherief, E. Belding, D. Nguyen, “#NotOkay: Understanding Gender-Based Violence in Social Media”, in *Proceedings of the Eleventh International AAAI Conference on Web and Social Media*, vol. 11, 2017, p. 52.

#ItsOnUS, #StateOfWomen e #HeForShe) possono essere viste come movimenti sociali per aumentare la consapevolezza contro la GBV e fornire luoghi in cui persone provenienti da contesti diversi possano partecipare al dibattito.

4. Voci in azione per le donne in Iran

4.1. Jina (Mahsa) Amini e il movimento “Donna Vita Libertà”

Jina Mahsa Amini è morta il 16 settembre 2022, in circostanze sospette, dopo tre giorni di coma seguiti all'arresto da parte della polizia “morale” di Teheran, dove era in vacanza con la famiglia, a causa della mancata osservanza della legge sull'obbligo del velo per tutte le donne nel Paese, sia straniere che residenti. La giovane era stata arrestata per aver indossato l'*hijab* in modo sbagliato e, al momento della morte, presentava ferite riconducibili a un pestaggio, ma la versione ufficiale sulle cause del decesso parlava di infarto. La vicenda, dai confini torbidi, ha da subito suscitato l'indignazione dell'opinione pubblica e condotto a proteste tra le più diffuse e imponenti del Paese. Sulla tomba della figlia i genitori hanno fatto scrivere “Cara Jina! Non morirai. Il tuo nome diventerà un simbolo”. Jina Mahsa è diventata, in effetti, il simbolo del “movimento di protesta popolare dal basso più democratico, radicale, longevo e mediatico della storia della Repubblica Islamica”²⁷. Ovviamente in questo processo ha pesato, insieme al contesto nazionale, anche quello internazionale, nelle varie e complesse dinamiche storico-politico-sociali.

Le proteste hanno dato vita al movimento “Donna Vita Libertà” che, per diversi mesi, è stato seguito dalle maggiori testate internazionali e ha suscitato eventi di solidarietà in molti Paesi, compresa l'Italia.

“Un contributo essenziale del nuovo movimento di protesta è stato quello di riportare alla ribalta la questione della minoranza curda in Iran, le discriminazioni e la marginalizzazione di cui è vittima. Questa negazione dell'autonomia curda ha origini ben più antiche della Repubblica Islamica e affonda le sue radici nei progetti nazionalisti degli anni Venti e Trenta di Reza Shah Pahlavi, che includevano una omogeneizzazione dell'identità “persiana” che andava ad attaccare tutte le minoranze etniche e linguistiche. Lo Stato iraniano oggi, tra le altre cose, proibisce alla popolazione curda di dare nomi curdi ai propri bambini; per questo motivo, molte famiglie utilizzano due nomi, uno da utilizzare nella sfera domestica e privata e uno per i contesti istituzionali. Jina era appunto il nome curdo scelto dalla famiglia Amini, insieme a quello accettato dalla Repubblica Islamica, Mahsa. Il fatto che la maggior parte dei media non riportino il nome completo per me è problematico a diversi livelli: trascurare l'identità curda della ragazza equivale a non riconoscere le oppressioni sistematiche e strutturali delle minoranze etniche, religiose e linguistiche del paese, che pure hanno dato un contributo importante alle proteste nel corso dei mesi”²⁸.

²⁷ R. Ghaffari, *Strade di Donne in Iran. Generi, Generazioni, Proteste*, Pisa, Astarte Edizioni, 2023.

²⁸ F. Olivieri, “‘Donna Vita Libertà!’ Intervista alla Sociologa Rassa Ghaffari”, *Scienza & Pace magazine*, 2 ottobre 2023, <https://magazine.cisp.unipi.it/donna-vita-liberta-intervista-alla-sociologa-rassa-ghaffari/>.

Lo slogan “Donna, Vita, Libertà” è stato originariamente cantato dalle donne curde l'8 marzo 2006 nelle strade della Turchia durante le proteste contro Daesh, e ha origini anche in Siria. Il fatto che le proteste siano iniziate al di fuori dell'Iran, evidenzia il forte legame etnico tra il popolo curdo e la sua resilienza: il grido di protesta va oltre i confini e dimostra la sua natura globale, nonostante il chiaro aspetto comunitario che si riverbera all'interno dei vari gruppi etnici.

La protesta si è spostata anche sui social e in particolar modo su TikTok, la piattaforma cinese di riferimento per i giovanissimi, la cosiddetta Generazione Z, e non solo: sono migliaia i video, infatti, in cui si vedono ragazze che si tagliano ciocche di capelli, proprio quella ciocca che avrebbe portato alla morte di Amini. La protesta sui social media ha scelto la canzone “*Another Love*” di Tom Odell, pubblicata nel 2013, come colonna sonora, portando al superamento del miliardo di ascolti²⁹.

I social media sono stati un fattore unificante per il popolo iraniano e per la comunità internazionale che ha seguito le proteste e la situazione politica. I concetti di politica di genere e di uguaglianza sono stati i fattori di identificazione delle proteste degli utenti di tante piattaforme social, Facebook, Instagram, Tiktok e Twitter.

Il governo iraniano ha sistematicamente bloccato l'accesso degli utenti a Twitter, Telegram e WhatsApp per rallentare la manifestazione delle persone e incitare il controllo e la paura nei loro cittadini³⁰. Instagram ha prevalso poiché ha consentito agli utenti iraniani di contattare i propri concittadini e il mondo. L'influenza di hashtag come #mahsaAmini ha accumulato un gran numero di post e ha creato un tag ben noto per la connessione. L'hashtag “è stato twittato e ritwittato più di 250 milioni di volte in persiano e più di 50 milioni di volte in inglese nel primo mese dopo la sua morte”³¹, dimostrando l'intensità del movimento e la sua vasta influenza. La legge sulla protezione degli utenti è entrata nel parlamento iraniano nel 2022 e rappresenta il consolidamento di un ulteriore controllo, che “obbliga le aziende tecnologiche internazionali a designare un rappresentante nazionale legale per garantire il rispetto delle leggi locali sui contenuti iraniani”³².

Molti influencer famosi, inoltre, hanno parlato delle ingiustizie del caso Amini, e altri sono diventati popolari come figure chiave del movimento Donna, Vita, Libertà³³. Emblematico il caso di Shervin Hajipour, musicista che, proprio per Jina Mahsa Amini, ha composto la canzone *Baraye*, pubblicandola per la prima volta su

²⁹ La scelta è ricaduta su questa canzone per la parte di testo che recita: “And if somebody hurts you, I wanna fight/ But my hands been broken one too many times/ So I'll use my voice, I'll be so f*cking rude/ Words they always win, but I know I'll lose”. Il pezzo di brano utilizzato nei video condivisi è quello registrato a un concerto del cantautore, in cui si sente soprattutto il pubblico.

³⁰ R. Kumar, “Not Quite the Arab Spring: How Protestors are Using Social Media in Innovative ways”, *Reuters Institute for the Study of Journalism*, 6 dicembre 2022, <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/not-quite-arab-spring-how-protestors-iran-are-using-social-media-innovative-ways>.

³¹ F. Amidi, “Hashtags, a Viral Song and Memes Empower Iran's Protesters”, *BBC News*, 2 novembre 2022, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63456599>.

³² E. Campbell, “Mahsa Amini and the Future of Internet Repression in Iran”, *Middle East Institute*, 5 aprile 2023, <https://www.mei.edu/publications/mahsa-amini-and-future-internet-repression-iran>.

³³ E. J. Marks, “The Role of Social Media in Iran: Finding Community Through the Death of Zhina (Mahsa) Amini”, in *Compass*, vol. 3, 2023, pp. 20-27.

Instagram e taggando #mahsaamini su Twitter. Il brano, diventato l'inno delle rivolte in piazza contro il presidente Ebrahim Raisi e l'ayatollah Khamenei (insieme ad *Another love* di Odell), ha battuto diversi record in streaming, con oltre 40 milioni di ascolti sulle diverse piattaforme social nelle prime 48 ore dalla sua uscita, e ha ottenuto riconoscimenti internazionali, vincendo il Grammy Award come "migliore canzone per il cambiamento sociale"³⁴.

L'artista è stato arrestato a fine settembre 2022 dopo la pubblicazione sui social della canzone, poi scarcerato, e infine, nel marzo 2024, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di carcere. La sentenza gli ordina anche di scrivere una canzone "sui crimini degli Stati Uniti" e di pubblicarla online. Hajipour ha spiegato che motivi e le ragioni di questa condanna sono "propaganda anti-establishment" e "incoraggiamento alla protesta". Anche Chris Martin e i Coldplay hanno sostenuto le proteste esplose in Iran dopo la morte di Jina Mahsa, con azioni durante i loro concerti: a Buenos Aires, in Argentina, si sono esibiti insieme alla poliedrica artista iraniana naturalizzata francese Golshifteh Farahani sulle note di *Baraye*. Durante l'esibizione sul palco dei Coldplay, sullo schermo alle loro spalle è apparso proprio il video in cui Hajipour cantava il suo brano di protesta.

4.2. Masih Alinejad e il movimento "My Stealthy Freedom"

Una figura chiave nel dibattito internazionale sull'Iran e sul caso Amini è la giornalista americano-iraniana Masih Alinejad. Esiliata dall'Iran dal 2009, la giornalista e attivista si è espressa moltissime volte sui suoi social contro le restrizioni iraniane sulle donne, definendo l'*hijab* obbligatorio "il muro di Berlino" del regime. Alinejad pubblica numerosi video e immagini, anche quelli girati durante le proteste per Jina ("i nostri video sono le nostre armi")³⁵, affermando che rivelare la verità e cercare di smascherare i poteri centrali è potente quanto le armi. La sua campagna ha allarmato il leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, che non solo si è scagliato contro di lei nei suoi discorsi, ma ha anche inviato i suoi uomini a rapirla nel luglio 2021. Un anno dopo, un complotto simile sarebbe finito con un omicidio, secondo un'accusa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti³⁶. "Le donne iraniane sono il suo più grande nemico", dice Alinejad. "Ha paura di noi più di ogni altra cosa". In un'intervista al Time Magazine in cui Alinejad parla di giovani donne che muoiono a causa della brutalità, afferma: "All'improvviso sono diventate eroine. Perché le persone non prestano attenzione alle donne quando sono vive?"³⁷.

Sui suoi social media è diventata fondatrice di una comunità digitale, che è costruita e si alimenta a partire dalle atrocità e dalle ingiustizie subite dalle donne iraniane.

³⁴ N. Vivarelli, "Iranian Protest Song 'Baraye' wins Grammy as Iran's Supreme Leader Announces Amnesty for Jailed Activists", *Variety*, 7 febbraio 2023, <https://variety.com/2023/global/news/iran-protest-song-baraye-grammy-amnesty-jailed-activists-1235514072/>.

³⁵ Dal profilo Instagram di Masih Alinejad.

³⁶ E. J. Marks., "The Role of Social Media in Iran: Finding Community Through the Death of Zhina (Mahsa) Amini", cit.

³⁷ A. Rajvanshi, "Iranian Dissident Masih Alinejad Won't Be Silenced", *Time*, 2 marzo 2023, <https://time.com/6259111/masih-alinejad/>.

La giornalista nel 2009 si trovava a Londra per studiare la lingua inglese. Scattò una foto per le strade della città che la ritraeva con i capelli al vento. Postò lo scatto su Facebook commentandola con queste parole: “Ogni volta che corro libera e i miei capelli danzano nel vento mi viene in mente che vengo da un paese in cui da trent’anni quegli stessi capelli sono ostaggio della Repubblica islamica”³⁸.

Nel giro di pochi giorni il post ricevette oltre 14 mila like, commenti e centinaia di condivisioni: nacque così il movimento “My stealthy freedom”, la mia libertà clandestina. Una pagina social nella quale Masih invitava le donne iraniane a condividere piccoli grandi momenti di libertà segreta. Allora la pagina, che oggi conta oltre un milione di iscritti, venne invasa da foto di donne iraniane senza il velo ispirate dal coraggio di Alinejad. Nel 2017 quella protesta virtuale divenne reale. Vista la buona onda, l’attivista per la libertà delle donne decise di alzare l’asticella lanciando i *White Wednesdays*, i mercoledì bianchi, giornate in cui invitava le donne iraniane a uscire di casa senza velo o vestite di bianco.

5. Conclusioni. Verso un influ-attivismo civile per i diritti delle donne

L’influenza digitale, intesa come la capacità di un individuo di influenzare i comportamenti e le opinioni di altre persone online, e di indurle a forme di azione in un modo che riecheggia la nozione di opinion leadership nella teoria tradizionale dei mass media, è diventata un concetto chiave negli ecosistemi mediatici contemporanei. L’analisi di casi proposta, che guarda all’attivismo digitale per promuovere l’azione collettiva nel contesto della *Gender Based Violence*, ha messo in evidenza come le figure pubbliche abbiano svolto e svolgano un ruolo fondamentale nell’incoraggiare le persone a prendere posizione contro situazioni di ingiustizia, lasciando intravedere alcune caratteristiche riferibili al fenomeno dell’influ-attivismo.

La forma di organizzazione è quella della *digital crowd*³⁹, in cui dibattito e ‘deliberazione’ lasciano il passo ad una semplice identificazione con una causa o con il punto di vista di un influencer, e le *affordances* delle piattaforme fungerebbero da puro meccanismo di coordinamento acefalo. Per quanto riguarda invece le dinamiche di *framing* nei social network, si osserva che, in presenza di un forte choc etico ed emotivo, è possibile che si strutturi un coerente movimento di opinione digitale in grado di orientare almeno in parte l’opinione pubblica. Ogni considerazione in questo senso, tuttavia, prevede un superamento dell’approccio che si concentrava

³⁸ E. Cuculo, “La storia di Masih che tolse il velo: ‘La prossima rivoluzione sarà femminista’”, *Il Digitale*, 2 luglio 2020, <https://www.ildigitale.it/storia-di-masih-donna-iraniana-che-tolse-il-velo/>.

³⁹ C. Stage, “The Online Crowd: A Contradiction in Terms? On the Potentials of Gustave Le Bon’s Crowd Psychology in an Analysis of Affective Blogging”, in *Distinktion: Journal of Social Theory*, vol. 14, 2013, pp. 211-226.

sugli effetti dei “*networked publics*”⁴⁰ “*hashtag publics*”⁴¹, “*affective publics*”⁴², in favore di un approccio che sposta l'attenzione dai pubblici alla “*contentious publicness*”, intesa come un'attività discontinua di discorsivizzazione pubblica delle istanze e delle identità⁴³.

La protesta politica alla base dei movimenti sociali per la tutela dei diritti delle donne assiste, in linea coi tempi, al progressivo intreccio fra *contentious politics*, dimensione comunicativa e *influence culture*, con i media che diventano essi stessi una struttura di opportunità.

Questa forma di attivismo crea comunità transnazionali, dove l'azione collettiva nello spazio digitale rappresenta sia una concreta espressione di cittadinanza politica, sia una cornice concettuale per ripensare il modello stesso della cittadinanza nella società postmoderna⁴⁴: una cittadinanza che si affida sempre più spesso a pratiche collettive individualizzate, cioè non più radicate, come in passato, in grandi organizzazioni politiche con una logica organizzativa piramidale, bensì sull'assunzione diretta di responsabilità, attraverso azioni concrete e personalizzate.

Tuttavia, nel caso delle voci dall'Iran che si è tentato di studiare, non si può non affiancare la nascita dei movimenti “Donna, Vita, Libertà” e “*My stealthy freedom*” alle dinamiche dei femminismi islamici. Il femminismo islamico può essere definito come un movimento di donne che “hanno mantenuto le loro convinzioni religiose cercando di promuovere l'etica egualitaria dell'Islam utilizzando i versetti del Corano a sostegno delle donne nella loro lotta per i diritti delle donne, in particolare per l'accesso delle donne all'istruzione”⁴⁵. La teorica femminista islamica Valentine Moghadam sostiene che, nel caso dell'Iran, è necessario che ci siano giudici donne, perché questo cambiamento a livello giudiziario creerà un grande cambiamento nell'attuale sistema politico. Molti teorici accettano e incoraggiano il femminismo islamico in Medio Oriente e in Iran. Coloro che lottano per il movimento Donne, Vita, Libertà non sono tutti contro l'*hijab* ma contro l'obbligatorietà del velo. In questo quadro, appare elemento insuperabile la profonda conoscenza storica, politica e culturale dei Paesi per cui si chiede un cambiamento. Quando i promotori del cambiamento sono personaggi pubblici della cultura messa sotto accusa, il processo identificativo è immediato e i social network diventano lo spazio di possibilità e la rete di risonanza necessari per innescare la forza propulsiva dei movimenti sociali che lottano per un'alternativa.

⁴⁰ D. Boyd, "Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications", in Z. Papacharissi (ed.), *Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites*, Routledge, 2010, pp. 39-58.

⁴¹ N. Rambukkana, *Hashtag Publics: The Power and Politics of Discursive Networks*, Peter Lang Publishing, 2015.

⁴² Z. Papacharissi, *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

⁴³ A. Kavada, T. Poell, “From Counterpublics to Contentious Publicness: Tracing the Temporal, Spatial, and Material Articulations of Popular Protest Through Social Media”, in *Communication Theory*, vol. 31, 2021, pp. 190-208.

⁴⁴ L. Ceccarini, *The Digital Citizen(ship): Politics and Democracy in the Networked Society*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2021.

⁴⁵ V.M. Moghadam, “Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate”, in *Signs*, vol. 27, 2002, p. 1147.

PARTE III

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E DIRITTI DELLE DONNE

Universalismo dei diritti delle donne nella CEDAW e attualità delle riserve apposte

INES CORTI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Una nuova prospettiva: la CEDAW quale “statuto” dei diritti delle donne. – 2.1. Non tutto è perfetto: elementi di criticità. – 2.2. Le riserve: un problema ancora presente. – 3. L’universalità dei diritti nella CEDAW.

1. Introduzione

L’intervento intende soffermarsi sulla questione relativa all’affermazione formale e sostanziale dei diritti delle donne quali diritti umani attraverso l’analisi e la riflessione sulla *Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne* (CEDAW), testo fondamentale adottato dalle Nazioni Unite alla fine degli anni Settanta, allo scopo di verificarne la portata universalistica anche alla luce delle molteplici riserve apposte.

Frutto di riflessioni e elaborazioni femminili e femministe e preceduta dall’omonima Dichiarazione¹, la CEDAW, segna un passaggio importante nel lungo percorso di affermazione dei diritti delle donne, inserendosi in quell’ampio programma delle Nazioni Unite per la promozione dell’uguaglianza di genere che ha portato alle proclamazioni del 1975 quale “Anno internazionale delle donne” e del periodo 1975-1985 quale “Decennio delle Nazioni Unite per le donne” nonché all’elaborazione di dichiarazioni e piani di azione attraverso le Conferenze internazionali ad iniziare da quella di Città del Messico del 1975. Conferenza in cui non solo si riconobbe pubblicamente lo stato di oppressione delle donne nel mondo ma lo si collegò alla disuguaglianza, al sottosviluppo, all’ingiustizia economica². In tale contesto, che ha segnato una nuova fase della politica delle Nazioni Unite per le donne, se è vero che il raggiungimento dell’uguaglianza rimaneva lo scopo principale, accanto ad esso assumevano rilievo gli obiettivi dello sviluppo e della pace, in una visione di assoluta reciproca interdipendenza³.

¹ Dichiarazione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall’Assemblea Generale il 7 novembre 1967, con Risoluzione 2263.

² E. Vezzosi, “Una storia difficile”, in S. Bartoloni (a cura di), *A volto scoperto. Donne e diritti umani*, Roma, Manifestolibri, 2002, pp. 46-47.

³ Il legame tra i tre obiettivi è ben espresso nelle Strategie future d’azione per il progresso delle donne e misure concrete per il raggiungimento, entro l’anno 2000, degli scopi e degli obiettivi del Decennio delle Nazioni Unite per la Donna. In “Uguaglianza, Sviluppo e Pace”, documento elaborato dalla Conferenza Mondiale di Nairobi, pubblicato in M.R. Saulle (a cura di), *Il Decennio delle Nazioni Unite per la Donna*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, si afferma: “I tre obiettivi del Decennio-uguaglianza, sviluppo e pace- sono strettamente correlati e si rafforzano vicendevolmente, così che il raggiungimento dell’uno contribuisce al raggiungimento degli altri (par. 9)”. Il documento di Nairobi ritiene la parità “sia un risultato sia un mezzo attraverso a cui gli individui vengono accordati uguale trattamento di fronte alla legge ed uguali opportunità di godere i loro diritti e sviluppare i loro talenti potenziali nonché le loro capacità, in modo che essi possano partecipare alla politica nazionale, allo sviluppo economico, sociale e culturale e beneficiarne dei risultati: Perle

Adottata dalle Nazioni Unite nel 1979 ed entrata in vigore internazionale nel 1981⁴, a seguito delle richieste ratifiche, la CEDAW rappresenta senza dubbio il più importante strumento giuridico internazionale in materia di diritti umani delle donne, volto al superamento delle discriminazioni, all'affermazione concreta dei loro diritti, al raggiungimento di una piena soggettività femminile. La Convenzione ha segnato il punto di arrivo di un percorso di oltre trent'anni, iniziato dalla Commissione sullo status delle donne delle Nazioni Unite, istituita nel 1946 con il preciso scopo di rafforzare i diritti delle donne⁵ e che ha portato negli anni Novanta del secolo scorso ad affermare che i diritti delle donne sono diritti umani e come tali inalienabili, indivisibili e universali⁶.

L'attenzione a questioni ritenute "femminili", in verità, non era del tutto estranea al diritto internazionale.

Tuttavia, per quanto attento a situazioni drammatiche che coinvolgevano la popolazione femminile, dallo sfruttamento nel mondo del lavoro alla tratta delle

donne in particolare, la parità la realizzazione dei diritti che sono stati loro negati in seguito ad una discriminazione culturale, istituzionale, comportamentale e attitudinale. La parità è importante per lo sviluppo e la pace perché disuguaglianze nazionali e globali non possono che perpetuare le stesse disuguaglianze ed accrescere le tensioni in tutti i settori (par. 11)"; il ruolo delle donne nello sviluppo "direttamente connesso al risultato di un ampio sviluppo sociale ed economico ed è fondamentale per lo sviluppo di tutta la società", dove "Sviluppo' significa sviluppo integrale, comprensivo dello sviluppo nella sfera politica, economica, sociale, culturale e più in generale in tutte le altre dimensioni della vita umana così come dello sviluppo delle risorse economiche e delle altre risorse materiali e della crescita fisica, morale, intellettuale e culturale degli esseri umani: esso dovrebbe tendere a procurare alle donne, in particolar modo a quelle povere o indigenti, i mezzi necessari per pretendere, raggiungere, godere e utilizzare sempre più la à di opportunità. Più direttamente, la sempre crescente e attiva partecipazione di ogni donna alle attività sociali, come soggetto indipendente dal punto di vista giuridico, contribuirà ad un ulteriore riconoscimento pratico del suo diritto alla parità (par. 12)"; che "la pace implica non di guerra, violenza od a livello nazionale ma anche il godimento della giustizia economica e sociale, dell' uguaglianza e, in genere, dell' intera gamma dei diritti umani e delle libertà fondamentali" inoltre essa "non può essere realizzata in condizioni di disuguaglianza economica e sessuale, di negazione dei basilari diritti umani e delle libertà fondamentali, di deliberato sfruttamento di larghi settori della popolazione, di ineguale sviluppo dei paesi e di relazioni economiche di sfruttamento. Senza pace e stabilità non vi può essere sviluppo: Pace e sviluppo sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. [...] La pace è favorita dalla parità tra i sessi, dall' uguaglianza economica e dall' universale godimento dei basilari diritti umani e delle libertà fondamentali. Il suo godimento da parte di tutti richiede che le donne siano messe in grado di esercitare i loro diritti di partecipare, in condizioni di parità con gli uomini in tutti i settori della vita politica, economica e sociali dei loro rispettivi Paesi, in particolare ai processi decisionale di esercitare il loro diritto alla libertà di opinione, di espressione, di informazione e di associazione al fine di promuovere la pace e la cooperazione internazionali (par. 13)".

⁴ Adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1979, entrata in vigore internazionale il 3 settembre 1981, ratificata dall'Italia con legge 14 marzo 1982, n.132, entrata in vigore nel nostro Paese il 10 luglio 1985.

Per un approfondimento sulla Convenzione si rinvia a I. Corti, "La CEDAW: uno strumento di straordinaria importanza per le donne di tutto il mondo", in I. Corti (a cura di), *Universo femminile. La CEDAW tra diritto e politiche*, Eum, Macerata, 2012, pp. 13-58.

⁵ A. Pitino, B. Pomeranzi, "CEDAW: una carta dimenticata? A mo' di introduzione alla call for papers", *DPCE online*, 1/2021.

⁶ Il principio espresso per la prima volta nella Conferenza sui diritti umani tenutasi a Vienna nel 1993, trova pieno riconoscimento nella Conferenza Mondiale sulle donne di Pechino del 1995. Conferenza fondamentale in cui si elaborano i concetti di *empowerment* e *mainstreaming* che diventeranno fondamentali nelle politiche successive.

bianche⁷, il diritto degli anni venti e trenta del secolo scorso esprimeva una logica di tipo sostanzialmente protettivo, volto a mantenere e rafforzare quella concezione di donna debole, bisognosa di protezione, che troppo a lungo ha caratterizzato la figura femminile.

Una nuova visione iniziò a delinarsi solo nei decenni successivi⁸ con l'affermazione nella Carte internazionali del principio di uguaglianza e di non discriminazione, ad iniziare dalla Dichiarazione dei diritti umani adottata nel 1948⁹ e da successivi strumenti quali il Patto sui diritti civili e politici (art.2.1) e il Patto sui diritti economici, sociale e culturali (art.2.2) del 1966¹⁰, motivati dalla necessità di tradurre in strumenti giuridicamente vincolanti quei principi in esse enunciati¹¹.

Nonostante la numerosa produzione normativa anche successivamente emanata, discriminazioni e violazioni non hanno tuttavia smesso di caratterizzare la vita delle donne in luoghi, culture ed esperienze differenti.

Consapevole di tale realtà l'Assemblea generale, nel riconoscere come le discriminazioni fossero incompatibili con la dignità umana, adottava nel 1967 la già citata Dichiarazione sull'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne che, sebbene giuridicamente non vincolante, ha costituito un passo importante per la futura adozione della Convenzione.

2. Una nuova prospettiva: la CEDAW quale “statuto” dei diritti delle donne

⁷ In ambito internazionale l'attenzione nei confronti delle donne e delle lesioni subite è risalente la Società delle Nazioni dava rilievo e tentava di risolvere situazioni drammatiche del momento quali la tratta delle bianche e lo sfruttamento umano così come l'Organizzazione Internazionale del lavoro tentava di tutelare la donna in ambito lavorativo.

⁸ La stessa Carta istitutiva delle Nazioni Unite contemplava, tra i fini dell'organizzazione, quello di «promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione,....» (art.1) aggiungendo che le Nazioni Unite, «al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodeterminazione dei popoli, [...] promuoveranno il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione (art. 55, lett. C). In ragione di tali obiettivi, nel 1946 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite istituì la Commissione per la condizione sullo status della donna con lo scopo di studiare e elaborare misure per il miglioramento della condizione femminile. Approfondiscono la questione E. Vezzosi, “Una storia difficile”, cit., p. 44 ss.; A.M. Donnarunna, *Guardando il mondo con gli occhi di donna. Dalla Dichiarazione dei diritti umani 1948 alla IV Conferenza mondiale delle donne 1995*, Bologna, EMI, 1998, p. 27. L'attività di tale Commissione fu sin dall'inizio rilevante. Tra i primi interventi significativo è quello relativo alla modifica, dell'art. 1 della *Universal Declaration on Human Rights*: l'affermazione «tutti gli uomini sono fratelli» venne infatti, sostituita con quella «*all human beings are born free and equal in dignity and rights*» Correzione non priva di valore (anche alla luce delle successive e attuali riflessioni sull'uso sessista della lingua), volta a introdurre un linguaggio quantomeno neutro rispetto al genere. Sul punto E. Vezzosi, “Una storia difficile”, cit., p. 46.

⁹ Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077°.

¹⁰ Sia il Patto sui diritti civili e politici che il Patto sui diritti economici, sociali e culturali sono stati adottati dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, ratificati dall'Italia il 15 settembre 1978, resi esecutivi con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Il primo è in vigore internazionale dal 23 marzo 1976, il secondo dal 3 gennaio 1976.

¹¹ Sul punto A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 41 ss.

La CEDAW è stata la risposta all'insufficienza degli strumenti esistenti, manifestazioni di quell'universalismo egualitario di cui si è denunciata l'astrattezza e la presunta neutralità¹². La comunità internazionale, si legge nel Preambolo, è preoccupata "di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni".

La CEDAW, manifestazione di una nuova prospettiva, non si limita alla mera affermazione dei diritti fondamentali (da tempo acquisiti sia pur nella dimensione di una soggettività neutra/maschile) declinandoli al femminile ma, considerandoli in un'ottica antidiscriminatoria, attribuisce obblighi specifici agli Stati al fine di combattere e eliminare ogni forma di disparità, sia essa diretta o indiretta, palese o nascosta.

Discriminazione che, va ricordato, "viola i principi dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro Paese"¹³.

Espressione della volontà di superare gli ostacoli al pieno esercizio della soggettività femminile è la stessa definizione di discriminazione, che assume contenuto assai ampio concernendo "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna" (art. 1 CEDAW). Una volontà antidiscriminatoria che non fa sconti e si esplica sia a livello pubblico che privato. Ragguardevole al proposito l'inciso relativo alla ininfluenza dello stato matrimoniale della donna che esclude la possibilità di giustificazione, all'interno dello stato di coniugio, di comportamenti considerati di tipo privato e come tali non percepiti dalla comunità stessa come discriminatori.

La Convenzione, volta alla realizzazione di una società in cui le donne possano godere dei diritti e delle libertà riconosciute, si sviluppa quindi attorno al principio dell'uguaglianza uomo-donna. Emblematico dell'intero impianto è l'art. 15 per il quale gli Stati riconoscono alla donna "la parità con l'uomo di fronte alla legge" (co. 1) e "in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità" (co. 2).

¹² Interessanti le riflessioni di C.A. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 3-5, in merito alla Dichiarazione dei diritti umani del 1948: "le omissioni della Dichiarazione universale non sono semplicemente semantiche essere una donna 'non è ancora il nome di un modo di umanità'. Nemmeno in questo che è il più visionario tra i documenti sui diritti umani. Se misuriamo la realtà della situazione delle donne in tutta la sua varietà sulla base delle garanzie della Dichiarazione universale- anche se la maggior parte degli uomini non fa neanche questo- è molto difficile intravedere, nella sua visione dell'umanità, un volto di una donna". Sostiene Mackinnon come ci voglia "un bel po' di immaginazione- e un'attenzione risolutamente concentrata sull'eccezioni privilegiate- per vedere una donna reale dietro alle maestose garanzie di "ciò cui ognuno ha diritto".

¹³ Così CEDAW, Preambolo.

Tale approccio non va tuttavia inteso entro i confini di un mero emancipazionismo, come sottolineato da orientamenti che hanno sollevato critiche all'assetto normativo reputandolo riduttivo rispetto alla specificità femminile: rapportandosi "esclusivamente" alla parità con l'uomo la convenzione manifesterebbe una sorta di tradimento verso quel concetto di soggettività femminile maturato in seno ai movimenti femministi di quegli anni. Un "tradimento" che contrasterebbe anche con la stessa visione di ampio respiro delineata nel Preambolo, in cui sullo sfondo di una dimensione discriminatoria connessa a questioni socio-politiche quali il razzismo, la pace, l'autodeterminazione dei popoli, gli assetti economici, si riconosce alla donna un protagonismo tanto all'interno della famiglia quanto della società e dell'intero Paese¹⁴.

In verità proprio alla luce di quanto indicato la Convenzione sembra andare oltre il profilo della "mera uguaglianza", obbligando gli Stati ad un agire concreto e di ampio respiro, anche attraverso misure positive di ordine legislativo, politico amministrativo "idonee a garantire il pieno progresso e sviluppo delle donne nella convinzione che lo sviluppo completo di un Paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione delle donne in tutti i campi"¹⁵. Si aggiunga che il meccanismo che attribuisce al Comitato CEDAW il compito di verificare l'attuazione delle norme convenzionali attraverso l'attività di *Reporting* così come quello interpretativo attraverso l'adozione di *General Recommendations* dà conto, attraverso i suoi atti, di un pensiero volto a una totale valorizzazione della soggettività femminile "non solo" plasmata sul tema della parità uomo-donna. Scopo della CEDAW è, invero, il superamento della dimensione di una mera inclusione formale e il raggiungimento di "un'uguaglianza antigerarchica, contestuale, materiale che metta al centro la soggettivazione delle donne"¹⁶.

Nelle prime norme la CEDAW detta impegni specifici per gli Stati, in particolare a livello giuridico quello di introdurre il principio di uguaglianza tra uomo e donna (nel caso non fosse ancora stato fatto) in primis a livello costituzionale e all'interno delle singole disposizioni, garantendone con mezzi adeguati la loro concreta applicazione (art. 2).

In via generale, essa stabilisce che gli Stati debbano prendere «in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata (*appropriate measures*), incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne e di garantire loro, su una base di parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali» (art. 3).

A tal fine la Convenzione prevede, come già sottolineato, anche l'adozione da parte degli Stati, di «misure temporanee e speciali tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne» (art. 4, comma 1). Si tratta delle cosiddette *affirmative actions*, misure idonee a eliminare le disparità

¹⁴ Sul punto P. Degani, *Condizione femminile e Nazioni Unite. Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, Padova, Cleup, 2010, pp. 121-122.

¹⁵ Sul punto vedi General Recommendation n. 4.

¹⁶ N. Mattucci, "Il lavoro a misura della dignità umana. Donne immigrate e diritti umani", in I. Corti (a cura di), *Universo femminile. La CEDAW tra diritto e politiche*, cit., p. 146.

di fatto di cui le donne sono oggetto, favorendo l'eguaglianza delle condizioni di partenza¹⁷.

Misure discusse non solo in campo politico ma anche lavorativo, che favoriscono, innescando un meccanismo di cambiamento, quel necessario passaggio dal formale al sostanziale, dal diritto annunciato al diritto vissuto e delineano un percorso di estrema concretezza verso l'abolizione delle disuguaglianze in deroga al principio della parità formale.

Assai rilevante è l'obbligo di mettere in campo strumenti per il superamento, lo sradicamento di quella cultura sessista e patriarcale che genera ed alimenta discriminazioni. Gli Stati, afferma la CEDAW, devono prendere misure idonee «al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie e di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità e della superiorità dell'uno e dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne» (art. 5).

Il compito non è facile. Modificare convinzioni, modelli di comportamento, pratiche consuetudinarie così radicate nel tessuto sociale significa incidere nella struttura stessa della società. Il tema non è nuovo e rimanda a riflessioni presenti nel mondo femminile già nei secoli scorsi. Il superamento dei ruoli stereotipati maschili e femminili nei rapporti sociali e familiari devono dunque impegnare fortemente i singoli Paesi. La necessità di una decostruzione di modelli sociali e familiari espressione di oppressione, inferiorità e subordinazione delle donne rappresenta oggi un'azione imprescindibile anche ai fini della lotta alla violenza di genere, a quella violenza maschile nei confronti delle donne la cui natura rimanda alle discriminazioni. Una violenza non episodica ma strutturale, che trova causa nei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi¹⁸.

Un compito difficile quello degli Stati, ma certamente non impossibile nella convinzione che solo un cambiamento culturale e dunque una diversa visione dell'identità femminile (così come di quella maschile) potrà determinare mutamenti profondi e miglioramenti della condizione delle donne e delle comunità.

Oltre a queste prime norme di portata generale che costituiscono il contesto interpretativo dell'intera normativa la Convenzione appare puntuale nel riconoscere diritti e libertà che vuole, come già sottolineato, rendere effettivi attraverso la previsione di particolari e adeguate misure volte a impedire e contrastare le molteplici discriminazioni. La CEDAW riconosce diritti civili e politici e diritti economici, sociali e culturali, quali diritti "sostanziali" delle donne in un'ottica di

¹⁷ Il dibattito sulla legittimità delle azioni positive ha attraversato i decenni successivi ed è presente anche a livello europeo nonostante i numerosi atti normativi emanati a favore di tali misure ad iniziare dalla raccomandazione n.625 del 1984. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 2000) ritiene che "Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato" (art. 23).

¹⁸ Il riferimento è a quanto indicato nella Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 e all'art.4 punto j, dalla convenzione di Istanbul, adottata.

uguale valore e di intrinseca connessione¹⁹ al fine di realizzare una uguaglianza reale e al contempo una nuova identità femminile che possa vivere libera dalle discriminazioni e dalla violenza, così nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale.

2.1. Non tutto è perfetto: elementi di criticità

Sul piano contenutistico, tuttavia, alla Carta dei diritti delle donne si imputano alcune criticità quali la mancata attenzione alla violenza di genere così come all'insieme delle situazioni che ineriscono al "diritto al cibo", diritto riconosciuto a livello internazionale già in quegli anni e nei confronti del quale le donne, nonostante il loro protagonismo, vivono sotto molteplici profili in situazioni di assoluta disuguaglianza²⁰.

Sul fronte della violenza è apparso irragionevole che la più importante Carta sui diritti delle donne non l'abbia presa in considerazione. Al di là delle motivazioni, quale in particolare la mancanza di condivisione su aspetti rilevanti ad iniziare da quello relativo alla sua stessa identificazione, il vuoto è stato in qualche modo colmato dalla puntuale interpretazione del Comitato CEDAW con la Raccomandazione generale n. 19. Secondo gli esperti internazionali la violenza costituisce essa stessa una forma di discriminazione e pertanto sono applicabili anche ad essa gli strumenti e i meccanismi di tutela previsti dalla Convenzione e dal suo Protocollo²¹.

È peraltro sul piano della poca efficacia che le critiche alla convenzione, non sempre condivisibili, sembrano manifestarsi con più forza. Esse si muovono su due fronti: quello riferibile alla mancanza di un organo in grado di imporre a livello giuridico il pieno rispetto della Carta e quello relativo all'elevato numero delle riserve espresse dagli Stati che l'hanno ratificata.

Va anche osservato che la CEDAW per lungo tempo e quasi ovunque è stata poco considerata, resa invisibile dalla mancanza di attenzione da parte dei governi e dei parlamenti, valutata una mera appendice del diritto internazionale e pertanto poco utilizzata a livello interno, come dimostra l'assenza quasi totale di richiami in ambito giurisprudenziale. Una Carta "dimenticata", misconosciuta anche sul terreno "occidentale" (così l'esperienza italiana e quella di Paesi a noi vicini)²². Ciò

¹⁹ L'interconnessione e l'indivisibilità dei diritti umani sarà espressamente affermata nella Dichiarazione e nel Programma di azione della Conferenza di Vienna del 1993 in cui si proclama che "tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi".

²⁰ La CEDAW riconosce il diritto alla adeguata alimentazione relativamente alle donne in gravidanza e durante l'allattamento (art. 12, co. 2).

²¹ Comitato CEDAW, General Recommendation n. 19. Sulla stessa linea la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ad iniziare dal caso *Opuz c. Turchia* (ricorso n.33401/02) con decisione del 9-6-2009. Per un approfondimento I. Corti, "Soggettività femminile tra discriminazioni e violenza. Dalla CEDAW alla Convenzione di Istanbul", in N. Mattucci, I. Corti (a cura di), *Violenza contro le donne. Uno studio interdisciplinare*, Ariccia, Aracne, 2016, p. 106 ss.

²² Nel nostro Paese la CEDAW è stata a lungo inutilizzata e sotto certi profili lo è ancora. È stato grazie all'impegno della società civile, in primis dei giuristi democratici, che attraverso la costituzione della piattaforma "30 anni di CEDAW: Lavori in corsa" si sviluppò un'attività di divulgazione della Carta internazionale che culminò nella preparazione e pubblicazione del Rapporto ombra, discusso in

ovviamente ha rallentato la messa in campo di nuove possibilità. Ed è stato ancora una volta il minuzioso e sapiente lavoro di gruppi e reti femminili e femministe a sollecitarne l'attuazione e a registrarne gli effetti, come testimoniano i cosiddetti *shadow report*. Le stesse Conferenze internazionali ONU successive alla sua adozione, Copenaghen, Nairobi e infine Pechino, hanno offerto, in tal senso, un forte contributo delineando una stretta connessione tra ambito politico e ambito giuridico.

Tornando a quanto sopra va segnalato come, alla critica che riguarda la mancanza di un organo in grado di imporre il rispetto della Carta a livello giuridico comminando apposite sanzioni, si sia preferito introdurre un sistema più dialettico che vede protagonista, come già osservato, il Comitato CEDAW che, grazie al successivo Protocollo, ha visto accrescere le proprie funzioni. Se è innegabile la mancanza di un organo giudiziario ad hoc, il controllo sull'attuazione dello strumento convenzionale si manifesta dunque attraverso le funzioni attribuite al Comitato, nato allo scopo di esaminare i progressi realizzati nei singoli paesi tramite meccanismi che interpellano governi, parlamenti e società civile.

Inizialmente istituito allo scopo di esaminare la situazione degli Stati in merito all'attuazione della Carta e di formulare osservazioni e raccomandazioni agli stessi nonché elaborare *General Recommendations*, interpretative del testo convenzionale, il Comitato ha visto accrescere i propri compiti con l'introduzione del Protocollo opzionale, con cui le Nazioni Unite riaffermano "la propria determinazione a garantire il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle donne e di assumere misure efficaci per prevenire le violazioni di tali libertà e diritti". Comunicazioni e inchieste, le due azioni di tutela e garanzia delineate nel nuovo atto, s'inseriscono dunque in un percorso volto a rendere più efficace il meccanismo convenzionale.

Il Comitato CEDAW, per quanto organo di natura non giurisdizionale, non in grado di obbligare gli Stati a uniformarsi alle proprie decisioni, "esercita comunque su di essi un controllo che può assumere valore a livello politico e innescare processi virtuosi di tutela dei diritti fondamentali, anche con il contributo delle organizzazioni politiche e della società civile attive all'interno degli Stati"²³. Inoltre, svolgendo la funzione di interprete dei diritti insiti nella convenzione, concorre a farli evolvere e adattandoli ai diversi contesti giuridici e sociali "contribuisce a rafforzare la cultura dei diritti delle donne non solo negli Stati destinatari delle singole decisioni, ma anche in tutti gli altri Stati in cui le interpretazioni delle disposizioni della CEDAW fornite dal Comitato diventano comunque un punto di riferimento sul piano interno"²⁴.

2.2. Le riserve: un problema ancora presente

Per quanto la CEDAW sia tra le convenzioni più ratificate al mondo²⁵, la presenza e la qualità delle riserve presentate solleva perplessità in merito alla sua efficacia che

sede ONU alla sessione del Comitato CEDAW del 2011 in cui era previsto il dialogo con lo Stato italiano.

²³ A. Pitino, B. Pomeranzi, "CEDAW: una carta dimenticata?", *DPCE online*, 1, 2021, p. 573.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ad oggi non hanno ratificato la CEDAW solo sette Paesi: Stati Uniti d'America, Iran, Somalia, Sudan, Nauru, Palau, Tonga.

appare sul piano internazionale e, soprattutto nell'ambito dei singoli paesi, svilita o compromessa²⁶.

Sebbene alcune riserve, riferendosi a questioni marginali, non mettono in discussione il dettato convenzionale, la maggior parte di esse, manifestando piena contrarietà a quei principi, appaiono sprezzanti e oppostive rispetto alla volontà di combattere le discriminazioni di genere.

Il tema è delicato e mostra tutta la sua problematicità, sia sotto il profilo della efficacia della convenzione così ratificata, sia sotto quello della ammissibilità di tali riserve, in particolare in quei casi in cui esse favoriscono l'applicazione di norme interne che impongono una soggettività femminile limitata e subordinata, sancendo l'inferiorità giuridica della donna, in assoluto contrasto con le norme internazionali. L'esperienza rinvia perlopiù a quelle riserve basate sulla dichiarata prevalenza, nel caso di contrasto con le norme convenzionali, delle norme religiose, che non va dimenticato, sono considerate dall'ordinamento interno di vari Stati fonti del diritto. E' il caso di molti paesi islamici le cui riserve hanno dettato, direttamente o indirettamente, la prevalenza della Sharia sulla CEDAW²⁷.

Va ricordato che la materia delle riserve, questione assai dibattuta nel diritto internazionale, è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati²⁸. Tale normativa, pur riconoscendo la facoltà degli Stati di apporre riserve, delinea specifici limiti nei casi di: divieto espresso dal trattato in questione, possibilità di depositare solo riserve che siano state espressamente previste dal trattato, escludere riserve che siano incompatibili con l'oggetto e lo scopo del trattato (art. 19 sub a, b, c)²⁹.

Per quanto riguarda la CEDAW l'art. 28, pur riconoscendo la facoltà agli Stati di apporre riserve (comma 1), ritiene che esse non possano essere autorizzate se incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione (comma 2).

La maggior parte delle riserve a favore della Sharia, in particolare, sono apposte agli articoli 2 e 16: il primo diretto ad affermare il principio di non discriminazione, espressione di una volontà antidiscriminatoria che informa l'intero testo, il secondo teso ad eliminare le discriminazioni nelle relazioni familiari, durante il rapporto o al momento del venir meno dello stesso, coerentemente al riconoscimento dell'uguaglianza tra coniugi (o conviventi) e nei rapporti genitoriali. Allo stesso modo appaiono rilevanti le riserve all'art. 15 che afferma la parità uomo-donna di fronte alla legge, riconoscendo alla donna una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e, quelle relative all'art. 9 sulla cittadinanza, che sancisce, tra l'altro, il diritto della madre di trasmettere la propria cittadinanza ai figli.

²⁶ Le riserve o dichiarazioni sono molteplici. La CEDAW è la Convenzione su cui sono state apposte il maggior numero di riserve, la maggior parte incompatibili con il testo. Per una verifica delle attuali riserve si rimanda a treaties.un.org, sul punto vedi F. B. d'Usseaux, E. Ceccherini, "La precettività della CEDAW alla luce delle riserve a carattere religioso: un equilibrio precario", *DPCE online*, 2021, 1, p. 70 ss.

²⁷ N. Salem, "Sharia Reservations to Human Rights Treaties", in *Max Planck Encyclopedias International Law*, marzo 2020, Oxford Public International Law (<https://opil.ouplaw.com>).

²⁸ In particolare, da quelle norme che riguardano la formulazione delle riserve (art. 19), la loro accettazione e obiezione (art.20), gli effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve (art. 21) la revoca delle riserve e delle obiezioni alle riserve (art.22), la procedura delle riserve (art. 23).

²⁹ Sul punto F. B. d'Usseaux, E. Ceccherini, "La precettività della CEDAW alla luce delle riserve a carattere religioso: un equilibrio precario", cit., p. 70.

È innegabile che tali riserve confliggano con l'oggetto e lo scopo antidiscriminatorio della CEDAW sollevando, di conseguenza, dubbi quanto alla loro legittimità.

Ciò è condiviso anche dal Comitato CEDAW che al proposito adotta alcune Raccomandazioni generali (*General Recommendations*) esplicative della necessità di ritirare o modificare le riserve incompatibili con il testo internazionale³⁰.

Il Comitato ritiene, ad esempio, che le riserve all'art 16 sull'eguaglianza nei rapporti familiari indipendentemente dai motivi nazionali, tradizionali, religiosi, culturali, per cui sono state presentate devono considerarsi inammissibili e pertanto essere riviste ai fini di una loro modifica o di un loro ritiro³¹; lo stesso deve ritenersi per la norma che condanna la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma (art. 2), considerata «*the very essence of the obligations of States parties under the Convention*»³².

Sul fronte giuridico il tema delle riserve incompatibili e della loro efficacia è oggetto di ampio dibattito. Sul punto il meccanismo giuridico mostra forti limiti non essendo prevista, al di là del diritto di ogni Stato parte di formulare obiezioni nei confronti delle suddette riserve, alcuna possibilità concreta in grado di impedirle³³. Del resto, per il tipo di trattato, le stesse obiezioni non sono giuridicamente risolutive, non avendo effetto nei confronti dei paesi riservanti. È stato osservato come le regole indicate dalla Convenzione di Vienna non siano adeguate ai trattati in materia di diritti umani e in particolare alla CEDAW la quale, obbligando gli Stati ad un agire, un "facere" per l'eliminazione delle discriminazioni, delinea un rapporto di natura verticale che riguarda lo Stato e i propri cittadini, escludendo, a differenza di altri trattati, ogni obbligazione nei confronti degli altri Stati³⁴. Manca in questo caso quel

³⁰ Il riferimento è alle *General Recommendations No. 4 (sixth session, 1987)* e *No. 20 (11th session, 1992)* che rispettivamente affermano: "The Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Having examined reports from States parties at its sessions, Expressing concern in relation to the significant number of reservations that appeared to be incompatible with the object and purpose of the Convention, Welcomes the decision of the States parties to consider reservations at its next meeting in New York in 1988, and to that end suggests that all States parties concerned reconsider such reservations with a view to withdrawing them", e "1. The Committee recalled the decision of the fourth meeting of States parties on reservations

to the Convention with regard to article 28.2, which was welcomed in General recommendation No. 4 of the Committee. 2. The Committee recommended that, in connection with preparations for the World Conference on Human Rights in 1993, States parties should: (a) Raise the question of the validity and the legal effect of reservations to the Convention in the context of reservations to other human rights treaties; (b) Reconsider such reservations with a view to strengthening the implementation of all human rights treaties; c) Consider introducing a procedure on reservations to the Convention comparable with that of other human rights treaties".

³¹ *General Recommendations No 21 (1994)* on "Equality in marriage and family relations".

³² *General Recommendation No 28 (2010) on The core obligations of States parties under article 2 of the convention on the Elimination of all Forms of discriminations against women.*

³³ Sul punto si rinvia a N. Salem, "Sharia Reservations to Human Rights Treaties", cit. Per un approfondimento vedi la questione F. B. d'Usseaux, E. Ceccherini, "La precettività della CEDAW alla luce delle riserve a carattere religioso: un equilibrio precario", cit., p. 4 ss. e la bibliografia ivi richiamata.

³⁴ F. B. d'Usseaux, E. Ceccherini, "La precettività della CEDAW alla luce delle riserve a carattere religioso: un equilibrio precario", cit., p. 7, osservano come: "Mentre in altri trattati prende forma una relazione di tipo sinallagmatico fra le parti - che riserva e simmetrica obiezione sterilizza - questo non avviene con la CEDAW, in quanto lo Stato, disconoscendo un obbligo da essa derivante, non è

rapporto di reciprocità tra Stati che determina l'inapplicabilità delle norme tra il paese ratificante e paese obiettante.

Sul fronte politico va peraltro sottolineato che sebbene alcuni Paesi non abbiano esitato ad esternare la propria contrarietà a riserve considerate inammissibili, altri hanno preferito non esporsi³⁵. Si tratta di una scelta non condivisibile e per certi aspetti non giustificabile: pronunciarsi con maggior forza contro riserve "discriminatorie" avrebbe significato sostenere i diritti delle donne in ogni luogo, liberandole dai legami di un sistema normativo radicalmente contrario ai principi di uguaglianza e non discriminazione.

Il meccanismo suscita altre perplessità: è stato osservato come la valutazione della incompatibilità della riserva e la decisione di opporre obiezione non sempre sia obiettiva e politicamente neutra. Ad esempio, le riserve a favore della Sharia depositate dall'Egitto hanno ricevuto solo quattro obiezioni, mentre la Siria e l'Arabia Saudita, per riserve simili, ne hanno ricevute 14³⁶.

Anche in forza di tali problematiche, l'esigenza di un ritiro incondizionato di tutte le riserve è da tempo al centro di una campagna internazionale, sostenuta soprattutto da associazioni e organizzazioni non governative di tutto il mondo. In verità, per quanto le difficoltà siano molteplici, l'azione globale sta mostrando i primi risultati. Alcuni Paesi hanno ritirato, in tutto o in parte, o modificato le riserve a suo tempo apposte. È il caso, ad esempio, della Tunisia, del Marocco, dell'Egitto che hanno ritirato alcune delle riserve presentate, aprendo uno spiraglio per le donne di quei Paesi³⁷.

3. L'universalità dei diritti nella CEDAW

Il numero e soprattutto la natura delle riserve presentate, al di là delle questioni sopra delineate, ha l'amaro sapore di un radicale disaccordo nei confronti di ogni contenuto antidiscriminatorio, oppositivo e modificativo di società strutturalmente costruite e definite sull'ineguaglianza tra i sessi, sul potere gerarchico maschile, sul dominio patriarcale che esiste e persiste.

parimenti escluso da un beneficio proveniente dallo Stato obiettante, che gli sarebbe stato riconosciuto se non avesse formulato la riserva. La sanzione, che in genere si accompagna alle riserve e alle obiezioni, e cioè l'inefficacia del trattato fra le due parti, non può costituire un significativo deterrente nel caso specifico. In altre parole, la riserva esclude l'applicabilità della disposizione indicata all'interno dello Stato, mentre l'opposizione assume solo una caratterizzazione politica, finalizzata a indicare la contrarietà alla posizione assunta dal Paese riservante, ma che non è in grado di dispiegare alcun effetto concreto. Le opposizioni non fanno altro che registrare un dissenso politico di una parte della comunità internazionale, che ritiene le riserve inconciliabili con il trattato".

³⁵ Il numero degli Stati che hanno presentato obiezioni alle riserve relativamente al fattore religioso è esiguo: solo 24 Stati su 189 (dati riportati in. N. Salem, "Sharia Reservations to Human Rights Treaties", cit.).

³⁶ Ibidem.

³⁷ La Tunisia, ha ritirato le riserve relativamente agli artt. 9 (2) e 16 (c, d, f, g); Il Marocco quelle relative all'art. 16; l'Egitto all'art. 9 (2). Per una disamina di tutte le riserve e le relative revoche si rinvia a: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=en.

L'avversione alla CEDAW espressamente manifestata da quegli Stati in cui predominano fonti religiose, chiama in causa il tema dell'universalità dei diritti umani, tema oggetto di riflessioni, obiezioni, contrasti che si avviluppano attorno ai testi adottati dalla comunità internazionale ad iniziare dalla Dichiarazione dei diritti umani del 1948 e dai conseguenti Patti del 1966. Infatti, seppur consacrino "parametri di portata universale che almeno tendenzialmente dovrebbero valere per tutti gli Stati del mondo e avere così come beneficiari i 7 miliardi di abitanti della terra"³⁸ tali documenti imporrebbero, secondo l'opinione di molti, una visione di tipo occidentale, espressione di una pretesa egemonica e irrimediabilmente colonialista.

Da qui la tesi del relativismo dei diritti umani che si fa spazio anche nell'ambito delle questioni di genere, come attestano i dibattiti sulle mutilazioni dei genitali femminili, sul velo islamico, sulla poligamia, esperienze a volte tollerate anche in paesi occidentali in virtù di una erronea interpretazione del concetto di multiculturalismo³⁹. Un'interpretazione che, come sostiene in modo critico Susan Okin, può obiettivamente danneggiare le donne⁴⁰.

Va sottolineato come, a differenza delle altre carte internazionali⁴¹, la CEDAW, nasca in un contesto esperienziale di confronti tra donne appartenenti a mondi diversi che nel dibattito, spesso aspro e infervorato, sono riuscite a definire principi ed obiettivi comuni.

Ciò si delinea a partire dalla lunga attività preparatoria della commissione sullo *status* delle donne e dalla prima conferenza mondiale di Città del Messico del 1975. Non solo, al di là del profilo strettamente giuridico, tutta l'attività relativa e conseguente alla CEDAW è frutto di continui confronti ed elaborazioni di quegli stessi principi convenzionali che, sia pure indirettamente, sono confluiti nei piani d'azione e nelle strategie future delle successive Conferenze. Parlare in questo caso di "imposizione occidentale" appare semplicistico e tradisce il lavoro compiuto dalle donne e per le donne di tutto il mondo.

In termini più generali è possibile affermare che, se è innegabile che i diritti umani nascono e si sviluppano in occidente, ciò non può di per essere ostativo alla loro affermazione in altri Paesi, come del resto rivendica una parte del femminismo non occidentale: "perché mai i diritti umani dovrebbero essere appannaggio esclusivo dei non musulmani?" è il grido di Irshad Manjid⁴².

Proprio in relazione ai diritti umani delle donne e della loro universalità, l'esperienza africana ci consegna l'esempio di un ordinamento sovranazionale-regionale che adotta, *motu proprio*, una Carta dei diritti delle donne, il cosiddetto

³⁸ A. Cassese, *I diritti umani oggi*, cit., p.61.

³⁹ Non si tratta di rifiutare il multiculturalismo ma di offrirne una diversa interpretazione. Sul punto I. Corti, "Identità culturali e diritti umani", in M.I. Macioti, V. Gioia, P. Persano (a cura di), *Migrazioni al femminile. Identità culturale e prospettiva di genere*, Macerata, Eum, 2006, p. 88.

⁴⁰ S. Moller Okin, *Is Multiculturalism bad for Women?*, Princeton, Princeton University Press, 1999.

⁴¹ Carte che tuttavia, lasciano spazio ad una possibile interpretazione evolutiva a favore dell'universalità dei diritti umani. Sul punto vedi A. Cassese, *I diritti umani oggi*, cit., p. 60 ss.; S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 5.

⁴² L. Manji, *Quando abbiamo smesso di pensare*, Parma, Guanda, 2004. Sulla stessa linea, tra le altre, A. Hirsi Ali, *Non sottomessa*, Torino, Einaudi, 2005.

Protocollo di Maputo⁴³. Trattasi di un testo particolarmente innovativo che, pur esprimendo alcune peculiarità, assorbe e fa propri i contenuti della CEDAW delineando finalità antidiscriminatorie rispetto a quei diritti umani neutralmente riconosciuti dalle precedenti carte internazionali e della stessa Unione africana. E' una Carta che afferma l'uguaglianza tra i generi, che si oppone alle mutilazioni dei genitali femminili, che vieta il matrimonio combinato e fissa a 18 anni l'età minima per contrarre matrimonio, che definisce la violenza quale violazione dei diritti e della dignità delle donne e che assorbe quei concetti di *mainstreaming* and *empowerment* introdotti dalla Conferenza di Pechino⁴⁴. L'adozione di tale Protocollo da parte dell'Unione Africana, rende in verità difficile accogliere la tesi di una "imposizione occidentale" dei diritti umani⁴⁵.

La CEDAW, inoltre, attraverso i suoi meccanismi ha in sé la potenzialità di oltrepassare le barriere di una eventualmente percepita "occidentalità" dei suoi precetti, restituendo così giustizia alle donne di tutto il mondo.

In primo luogo, in materia di riserve, come si è visto, anche quelle più radicali di tipo "religioso-islamico" non costituiscono una barriera inamovibile: sia pur lentamente e non ovunque, in tutto o in parte, alcune sono state ritirate, testimoniando una maggiore convergenza su principi e contenuti della CEDAW.

Secondariamente l'attività del Comitato, che non va dimenticato è costituito da esperte/i rappresentanti dei diversi ordinamenti e delle diverse culture del mondo, favorisce, attraverso un dialogo e non un'imposizione con i Paesi, l'implementazione di quanto in essa richiesto. Con le sue interpretazioni, le sue raccomandazioni, le sue decisioni il Comitato contribuisce, per quanto a volte con difficoltà, alla diffusione, di quello che è il portato della Convenzione nel mondo globale.

Ed è proprio nello spazio globale in cui "i diritti si dilatano e scompaiono, si moltiplicano e si impoveriscono"⁴⁶, sullo sfondo di "un mondo non pacificato, ma ininterrottamente percorso da conflitti e contraddizioni, da negazioni spesso assai più forti dei riconoscimenti"⁴⁷ che le donne cercano di emergere da quella che è la loro storica condizione di oppressione, disuguaglianza, discriminazione.

Questo è e sarà possibile soprattutto attraverso l'utilizzo di strumenti giuridici: "<i>i diritti parlano</i>>, essi sono lo specchio e la misura dell'ingiustizia, e uno strumento per combatterla"⁴⁸.

Si tratta certamente di un cammino faticoso, lento, con arresti e arretramenti come dimostrano i dati che ogni anno le diverse agenzie comunicano. Tuttavia, proprio il

⁴³ Protocollo alla Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, adottato a Maputo, Mozambico, l'11 luglio 2003, 2° sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Africana. Entrata in vigore internazionale: 25 novembre 2005. Stati Parti al 20 Maggio 2024: 44.

⁴⁴ Afferma l'art. 2 del Protocollo: "*Women shall enjoy on the basis of equality with men, the same rights and respect for they dignity and contribute to the preservation of those African cultural values that are positive and are based on the principles of equality, dignity, justice and democracy*".

⁴⁵ Cfr. le riflessioni di F. Banda, *Women, Law and Women Rights. An African Perspective*, Oxford, Hart Publishing, 2005.

⁴⁶ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 3.

⁴⁷ Ivi, p. 4.

⁴⁸ Sostiene S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 4, "Solo perché sappiamo che vi è un diritto violato possiamo denunciarne la violazione, svelare l'ipocrisia di chi lo proclama sulla carta e lo nega nei fatti, far coincidere la negazione con l'oppressione, agire perché alle parole corrispondano le realizzazioni".

carattere universale dei diritti riconosciuti ed affermati nella CEDAW può aprire importanti spiragli anche nei confronti di paesi in cui le donne sono o ritornano ad essere “invisibili”, prive di alcun diritto.

E' di questi giorni la notizia che alcuni Paesi (il Canada, l'Australia, la Germania, i Paesi Bassi) hanno avvertito il governo talebano dell'Afghanistan di voler intraprendere davanti alla Corte internazionale di Giustizia un'azione legale per discriminazioni di genere in violazione della CEDAW⁴⁹. L'iniziativa è assolutamente innovativa: è, infatti, la prima volta che la CIJ viene investita per presunte violazioni della Convenzione.

A distanza di anni dalla sua adozione la considerazione verso questa Carta diventa dunque più rilevante, a testimonianza della convinzione sempre più diffusa che ogni persona, ovunque si trovi non può essere separata dai suoi diritti.

Con l'ottimismo che non può mancare in quello che è un pensiero giuridico femminista e nella consapevolezza dell'esistenza di profonde criticità e complessità, la configurazione di un diritto globale delle donne che la CEDAW ha delineato sembrerebbe avviarsi a superare lo stato di una mera utopia. Il riconoscimento in concreto dell'universalità dei diritti⁵⁰ soprattutto attraverso un auspicabile intervento delle diverse Corti, nazionali e sovranazionali, non solo aiuterà le donne di molti Paesi ma l'intera umanità.

La strada intrapresa nei confronti del potere talebano rappresenta una goccia nel mare delle ingiustizie ma di sicuro è di buon auspicio.

⁴⁹ La notizia è apparsa il 4 ottobre 2024. In particolare, vedi <https://www.osservatorioafghanistan.org/2024/lafghanistan-di-fronte-alla-corte-internazionale-di-giustizia/>.

⁵⁰ Secondo A. Cassese, *I diritti umani oggi*, cit., p. 74, l'universalità “rimane una meta non remotissima, ma raggiungibile attraverso mille percorsi, talvolta tortuosi e certo non agevoli. Questi percorsi gli Stati ed altri organismi li stanno per fortuna utilizzando non per arrivare ad una assurda e deprecabile uniformità ma per conseguire un minimo di precetti comuni, in virtù dei quali possa essere assicurato almeno il rispetto dei fondamenti essenziali della dignità umana”.

La Convenzione di Istanbul quale strumento di avanzamento degli standard internazionali e nazionali di tutela per le donne vittime di violenza

RACHELE MARCONI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Aspetti innovativi della Convenzione. – 3. Impatto della Convenzione nel Mediterraneo. – 3.1. Effetti diretti della Convenzione. – 3.2. Effetti indiretti della Convenzione. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

La violenza contro le donne costituisce un fenomeno talmente esteso e sistemico da esser stato qualificato dall'UN Women, negli anni della diffusione del Covid-19, una "shadow pandemic"¹. L'area mediterranea non fa, purtroppo, eccezione².

La Convenzione del Consiglio d'Europa (CoE) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica³, anche nota come Convenzione di Istanbul, rappresenta lo strumento giuridico più evoluto nell'avanzamento dei diritti delle donne, nonché il primo documento internazionale specificamente dedicato alla violenza domestica. Pur avendo carattere regionale, la Convenzione presenta chiari elementi universalistici. Innanzitutto, essa si inserisce nel contesto di un processo di internazionalizzazione dei diritti delle donne⁴, che ha condotto al riconoscimento dei diritti delle donne come diritti umani, e della conseguente codificazione di tali diritti in specifiche convenzioni internazionali. Non a caso, il Preambolo della Convenzione fa espresso riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979 (CEDAW) ed al relativo Protocollo opzionale del 1999⁵. In secondo

¹ UN Women, *Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19*, 2021, Report, 24 Novembre 2021, <https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Measuring-shadow-pandemic.pdf>.

² Si vedano le statistiche dell'*European Institute for Gender Equality*, <https://eige.europa.eu/>.

³ Adottata dal Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, aperta alla firma ad Istanbul l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore, a livello internazionale, il 1° agosto 2014. Il testo integrale è consultabile su <https://rm.coe.int/168008482e>.

⁴ K.L. Engle, "International Human Rights and Feminism: When Discourses Meet", *Michigan Journal of International Law*, vol. 13, 1992, p. 517 ss.

⁵ La *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) è stata adottata con risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 34/180 del 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore a livello internazionale il 3 settembre 1981. Il testo integrale è visionabile su <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>. A seguito dell'autorizzazione alla ratifica e dell'ordine di esecuzione con legge n. 132 del 14 marzo 1985, l'Italia ha ratificato la Convenzione il 10 giugno 1985. La Convenzione è poi entrata in vigore nel nostro paese il 10 luglio 1985. Il Protocollo opzionale è stato adottato con risoluzione A/RES/54/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 6 ottobre 1999, aperto alla firma il 10 dicembre 1999 ed entrato in vigore, sul piano internazionale, il 22 dicembre 2000. Il testo integrale è visionabile su

luogo, l'aspirazione universalistica della Convenzione si intuisce nella prevista possibilità di adesione alla stessa da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa⁶, sia che abbiano preso parte ai negoziati in qualità di osservatori (USA, Canada, Giappone, Messico, Santa Sede)⁷, sia che non abbiano avuto un ruolo nella adozione della Convenzione⁸.

Firmataria della Convenzione di Istanbul dal 27 settembre 2012, l'Italia ha ratificato la Convenzione il 10 settembre 2013, a seguito di autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione con Legge n.77 del 27 giugno 2013. La Convenzione è dunque in vigore in Italia dal 1° agosto 2014.

Se la rilevanza della Convenzione, i suoi limiti e le sue generali potenzialità sono stati compiutamente analizzati in dottrina,⁹ meno affrontato è lo studio del (possibile) impatto della Convenzione nell'area mediterranea. Per 'area mediterranea' s'intende in questa sede quella regione comprendente gli Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Si tratta dunque di uno spazio eterogeneo di cui sono parte sia gli Stati membri della Convenzione che gli Stati, prevalentemente sul versante africano, non vincolati dalla stessa, ma che, purtuttavia, in taluni casi hanno manifestato un certo interesse verso la Convenzione stessa.

Il presente contributo analizza il ruolo e il valore della Convenzione di Istanbul nel Mediterraneo, tentando di mettere in luce le dinamiche di avanzamento del principio di uguaglianza tra uomini e donne che questo strumento giuridico promuove nell'area. Si suggerisce infatti che, accanto all'effetto diretto di precettività delle disposizioni della Convenzione¹⁰ e il conseguente obbligo in capo agli Stati parte di adattamento degli ordinamenti interni alla stessa¹¹, la Convenzione

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx>. Dopo la firma del 10 dicembre 1999, l'Italia ha ratificato il Protocollo il 22 settembre 2000.

⁶ Ad oggi, quasi tutti gli Stati parte del CoE hanno ratificato la Convenzione. Infatti, solo l'Azerbaijan non l'ha ancora neppure firmata, mentre Armenia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Repubblica Slovacca l'hanno firmata ma non ancora ratificata. Infine, la Turchia, sebbene abbia ospitato l'adozione della Convenzione e sia stata tra i primi firmatari della stessa, ha denunciato la Convenzione il 22 marzo 2021 ed è dunque formalmente esente dagli obblighi internazionali dalla stessa discendenti dal 1° luglio 2021. Per la lista aggiornata degli Stati firmatari e le ratifiche della Convenzione di Istanbul, si consulti <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatyid=210>.

⁷ Art. 75 Convenzione di Istanbul.

⁸ Art. 76 Convenzione di Istanbul.

⁹ Si veda, tra gli altri, S. De Vido, *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Milano, Mimesis, 2016; R.J.A. McQuigg, *The Istanbul Convention, domestic violence and human rights*, London-New York, Routledge, 2017; L. Grans, "The Istanbul convention and the positive obligation to prevent violence", *Human Rights Law Review*, vol. 18, 2018, p. 133 ss. Recentemente è stato pubblicato il commentario della Convenzione, S. De Vido, M. Frulli (eds), *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention*, Cheltenham-Northampton, Elgar, 2023.

¹⁰ Art. 26 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

¹¹ Sul tema degli effetti prodotti dalla Convenzione di Istanbul negli ordinamenti interni degli Stati parte e, in particolare, nell'ordinamento italiano, si veda L. Garofalo, "Alcune considerazioni sulle norme *self-executing* contenute nella Convenzione di Istanbul del 2011", in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2018, pp. 536-543. Sugli obblighi in capo agli Stati parte discendenti dall'Articolo 33 della Convenzione, si veda: N. Hedlund, "The obligation to criminalise psychological violence: an analysis of Article 33 of the Istanbul Convention and its implementation", *European Law Review*, vol. 49, 2024, p. 126 ss.

genera altresì due ulteriori effetti. Il primo effetto, di cui si tratterà nella Sezione 3.1, discende dalla recente adesione dell'Unione europea alla Convenzione, atto che implica specifiche conseguenze giuridiche, già espresse in due decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia o CGUE). In tal senso, si cercherà di cogliere le potenziali implicazioni per l'area mediterranea del processo di adeguamento della normativa europea alla Convenzione. Ci si concentrerà in particolare sulla disciplina relativa alla migrazione e al non respingimento. Il secondo effetto, affrontato nella Sezione 3.2, consiste nel ruolo che la Convenzione può assumere quale strumento trainante verso l'adozione di standard nazionali conformi a quelli internazionali per gli Stati che non l'hanno ancora ratificata. L'analisi verrà preceduta nella prossima Sezione da una disamina degli aspetti più innovativi della Convenzione.

2. Aspetti innovativi della Convenzione

L'operatività della Convenzione si fonda su quattro pilastri: prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, repressione e politiche integrate.

Si possono qui identificare quattro aspetti innovativi della Convenzione. Innanzitutto, il Preambolo della Convenzione riconosce che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di potere storicamente diseguali tra i sessi. Accogliendo e facendo proprio in un trattato internazionale il concetto di 'potere', così come ampiamente studiato dai movimenti femministi¹², la Convenzione introietta il termine e riconosce le "historically unequal power relations between women and men" come causa di dominio su, di discriminazione contro e di preclusione del pieno avanzamento delle donne¹³. Inoltre, la Convenzione di Istanbul rappresenta il primo trattato internazionale a riconoscere e attribuire una valenza giuridica al termine 'genere', che definisce come "the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men"¹⁴. Sulla base di tale nozione, la violenza di genere contro le donne viene definita come "violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately"¹⁵. In terzo luogo, la Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani nonché una forma di discriminazione contro le donne¹⁶. In tal modo, la violenza contro le donne, e in particolare la violenza domestica, viene elevata a tutti gli effetti a tema politico, così superando la persistente distinzione di origine patriarcale tra sfera privata e sfera

¹² Si veda, tra gli altri, C. MacKinnon, *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1987; J. Sawicki, *Disciplining Foucault: Feminism, Power, and the Body*, New York, Routledge, 1991; J. Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York, Routledge, 1990.

¹³ Preambolo della Convenzione.

¹⁴ Art. 3, lett. c), Convenzione di Istanbul.

¹⁵ Art. 3, lett. d), Convenzione di Istanbul.

¹⁶ Art. 3, lett. a), Convenzione di Istanbul.

pubblica¹⁷ che “continues to be a manifestation of legal privilege that dispenses licenses along gender lines”¹⁸. Ignorando il carattere politico dell’ineguaglianza di potere nella vita familiare, tale sistema dicotomico ha di fatto perpetrato lo status di subordinazione del soggetto femminile all’uomo e di depoliticizzazione – e dunque di conseguente invisibilità – della violenza commessa nei confronti delle donne, esulando lo Stato da ogni responsabilità con riferimento a violazioni perpetrate nei rapporti privati. Infine, la Convenzione pone obblighi pregnanti in capo agli Stati parte. In particolare, in linea con la definizione della violenza contro le donne come discriminazione, è richiesto agli Stati di adottare le misure necessarie per sradicare gli stereotipi e le norme culturali che spesso sono alla base della violenza di genere contro le donne (art. 12, par. 1), di adottare misure legislative volte a impedire ogni forma di VAW (art. 12, par. 2), – di risarcire le donne vittime di violenza qualora abbiano subito seri danni all’integrità fisica della persona e fintantoché non ci siano altre fonti per garantire la riparazione del danno (art. 30, par. 2).

3. Impatto della Convenzione nel Mediterraneo

3.1. Effetti diretti della Convenzione

Dopo un tortuoso processo iniziato con la firma della Convenzione nel 2017¹⁹, il 1° giugno 2023 l’Unione europea (UE) ha aderito alla Convenzione di Istanbul attraverso due decisioni del Consiglio (la n. 2023/1075 e la n. 2023/1076)²⁰. In tal modo, l’UE è divenuta il primo soggetto giuridico non membro del CoE a essere parte della Convenzione. Con l’adesione alla Convenzione, l’UE diviene giuridicamente vincolata al rispetto di due ordini di obblighi. Da un lato, l’UE è tenuta a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione, conformando alla stessa i propri atti di diritto derivato, entro i limiti dei settori di competenza conferiti all’UE dai Trattati istitutivi, ovvero il Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Dall’altro lato, l’UE deve interpretare

¹⁷ La distinzione tra sfera privata e sfera pubblica ha alla sua base una concezione negativa della libertà. Per concezione negativa della libertà si intende il diritto, proprio di ciascun soggetto, di fare ed essere ciò che si è capaci di fare ed essere senza interferenze di altre persone.

¹⁸ R. Celina, “State responsibility goes private: a feminist critique of the public/private distinction in International Human Rights Law”, in R.J. Cook (ed.), *Human rights of women. National and international perspectives*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1994, p. 90.

¹⁹ Per una disamina del processo di adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul, si veda: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-accession-to-the-istanbul-convention>.

²⁰ Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio del 1° giugno 2023 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D1075&qid=1707213494664>; Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio del 1° giugno 2023 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D1076&qid=1707213527000>.

le disposizioni di legislazione secondaria in modo conforme alle norme della Convenzione²¹.

Nel momento in cui si scrive, si può affermare che gli effetti più evidenti dell'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul sembrano essere emersi sul piano giurisprudenziale. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ('Corte di giustizia', 'CGUE') ha infatti richiamato la Convenzione di Istanbul in due sentenze relative alla rilevanza di situazioni di violenza di genere in materia migratoria.

Con sentenza del 16 gennaio 2024, resa nel caso C-621/21²², la Corte di giustizia è stata chiamata dal giudice bulgaro a esaminare il caso *WS*, relativo alla richiesta di protezione internazionale presentata da una cittadina turca che lamentava di aver subito violenze e minacce dal marito e dalla famiglia di questi nel Paese d'origine. Dopo aver denunciato l'ex marito e cercato supporto presso centri per la prevenzione delle violenze, *WS* otteneva il divorzio nel 2018. Tuttavia, a causa della perdita del sostegno della sua famiglia biologica per la crisi familiare e il successivo matrimonio, la donna lasciava la Turchia e lamentava rischi di delitto d'onore o matrimonio forzato in ipotesi di ritorno. Le autorità bulgare, con decisione amministrativa prima e giudiziale poi, respingevano la sua domanda di protezione internazionale, sostenendo che le minacce ricevute non fossero legate ad alcuno dei motivi di persecuzione identificati dalla Convenzione di Ginevra – razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale – ai fini del riconoscimento dello status di rifugiata. Veniva altresì negata l'esistenza dei requisiti per la concessione dello status umanitario (protezione sussidiaria). Il tribunale amministrativo bulgaro decideva di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia cinque quesiti pregiudiziali.

Con il primo quesito, si chiedeva se, ai fini della determinazione dello status di rifugiato, per la nozione di 'violenza contro le donne basata sul genere' come motivo per il riconoscimento della protezione internazionale si dovessero tenere in considerazione la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW)²³ e la Convenzione di Istanbul. Il secondo e terzo quesito concernevano la specificazione dei criteri per l'appartenenza a un "determinato gruppo sociale" come motivo di persecuzione ai sensi della Direttiva 2011/95/EU (c.d. Direttiva Qualifiche)²⁴ in ipotesi di donne vittime di violenza domestica o a rischio di un delitto d'onore nel Paese d'origine. Con il quarto

²¹ S. De Vido, "La Convenzione di Istanbul quale strumento interpretativo del diritto derivato dell'UE in situazioni di violenza contro le donne: la sentenza C-621/21 della CGUE", *SIDIBlog*, 24 febbraio 2024, <http://www.sidiblog.org/>.

²² CGUE (Grande Sezione), *WS*, causa C-621/21, sentenza del 16 gennaio 2024, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=C315C84292FFC420199941751D1B81A0?text=&docid=281302&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3770481>.

²³ La CEDAW non contiene alcuna definizione di violenza di genere, che invece è stata identificata, come chiarito da De Vido, dalla Raccomandazione Generale n. 19 del Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne. S. De Vido, "La Convenzione di Istanbul quale strumento interpretativo", cit.

²⁴ La Direttiva 2011/95/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

quesito, il giudice di rinvio chiedeva se, in caso di atti di violenza basata sul genere sotto forma di violenza domestica, ai fini dell'accertamento del nesso causale fosse sufficiente accertare un nesso tra i motivi di persecuzione e gli atti di persecuzione degli attori non statali, ovvero se fosse necessario altresì stabilire la mancanza di protezione da parte dell'autorità statale²⁵. Da ultimo con il quinto requisito ci si domandava se l'esistenza di una minaccia effettiva di essere vittima di un delitto d'onore nel Paese d'origine potesse costituire, di per sé, fondamento del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 15, lett. a), della Direttiva Qualifiche, ovvero se tale minaccia dovesse esser qualificata quale danno grave ex art. 15, lett. b), della stessa Direttiva.

Ai fini di tale trattazione, basti rilevare che la Corte di giustizia, nell'analizzare congiuntamente le prime tre questioni pregiudiziali, ha stabilito che la nozione di 'violenza contro le donne basata sul genere' debba essere interpretata alla luce della CEDAW e della Convenzione di Istanbul, in quanto "trattati pertinenti" ai sensi dell'art. 78, par. 1, TFUE ai fini dell'interpretazione della Direttiva Qualifiche. Segnatamente, la Corte di giustizia sottolinea che, a dispetto di quanto rilevato dall'Avvocato generale Richard de la Tour²⁶, la Convenzione di Istanbul, già vincolante per l'Unione europea al momento della pronuncia, "enuncia obblighi rientranti nell'ambito di applicazione" dell'art. 78, par. 2, TFUE relativo al sistema europeo di asilo comune²⁷. Dunque, la Convenzione di Istanbul, "nei limiti in cui presenta un collegamento con l'asilo e il non-refoulement", deve esser ricompresa tra i trattati pertinenti di cui all'art. 78, par. 1, TFUE, pertanto le disposizioni della Direttiva Qualifiche devono essere interpretate nel rispetto dello strumento pattizio del Consiglio d'Europa²⁸, anche se questo non è stato ratificato da taluni Stati membri dell'UE²⁹.

Dopo aver stabilito la rilevanza della Convenzione di Istanbul ai fini dell'interpretazione della Direttiva Qualifiche, la Corte di giustizia richiama il dettato di una specifica disposizione della Convenzione, l'art. 60, il quale dispone da un lato che la violenza contro le donne costituisce una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951³⁰ (paragrafo 1); dall'altro che le parti debbano accertarsi che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi di persecuzione e, qualora sia stabilito che il timore di persecuzione è fondato su uno o più di tali motivi, debbano riconoscere lo status di

²⁵ Per una lettura della decisione incentrata sul dovere dell'autorità nazionale di proteggere le vittime di violenza domestica, T.E. Lagrand, "Beyond Opuz v. Turkey: the CJEU's judgment in WS and the refugee law consequences of the State's failure to protect victims of domestic violence", Strasbourg Observers, 20 febbraio 2024, www.strasbourgobservers.com.

²⁶ Conclusioni dell'Avvocato generale Richard de la Tour, *WS*, C-621/21, 20 aprile 2023.

²⁷ CGUE, *WS*, causa C-621/21, cit., punto 46.

²⁸ CGUE, *WS*, causa C-621/21, cit., punti 46-47. Come rilevato da Steininger, tale argomentazione si presenta in netto contrasto con le conclusioni dell'Avvocato generale. S. Steininger, "The CJEU's Feminist Turn? Gender-based persecution as a ground for protection", VerfassungsBlog, 20 febbraio 2024, www.verfassungsblog.de.

²⁹ Al momento in cui si scrive, gli Stati membri dell'UE che non hanno ancora ratificato la Convenzione sono: la Bulgaria, la Lituania, la Slovacchia e l'Ungheria. La Lettonia è stato l'ultimo Stato ad aderire alla Convenzione, ratificandola il 1° maggio 2024.

³⁰ Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiati del 1951 (28 luglio 1951, entrata in vigore 22 aprile 1954) ('Convenzione di Ginevra del 1951').

rifugiata alle richiedenti asilo (paragrafo 2)³¹. Pertanto, la Convenzione di Istanbul sembra aver avuto, nel caso di specie, un ruolo rilevante nel ragionamento della Corte di giustizia, nel senso di avallare la classificazione delle donne vittime o potenziali vittime di violenza domestica nel Paese d'origine come appartenenti a un "determinato gruppo sociale", criterio necessario per la determinazione dell'esistenza di un motivo di persecuzione ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. La sentenza rappresenta la prima volta in cui la Corte di giustizia ha applicato la Convenzione di Istanbul dal momento dell'adesione dell'UE allo strumento pattizio del Consiglio d'Europa.

La seconda sentenza della Corte di giustizia utile agli scopi del presente contributo, emessa l'11 giugno 2024 nel caso *K. e L.*, C-646/21³², riguarda il caso di due sorelle irachene, nate nel 2003 e nel 2005 e risiedenti nei Paesi Bassi dal 2015, che contestavano il rigetto delle loro richieste di protezione internazionale da parte del Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza olandese. Le ricorrenti sostenevano che il lungo soggiorno nei Paesi Bassi le aveva portate ad assimilare norme, valori e comportamenti propri delle loro coetanee occidentali, rendendole in particolare sensibili al principio della parità di genere. Tale adesione allo "stile di vita occidentale" generava in loro il timore di essere a rischio di persecuzioni in caso di ritorno nel Paese d'origine. Sospendendo l'esame del ricorso avverso il rigetto della domanda reiterata, il giudice di rinvio – il rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Tribunale dell'Aia, sede di 's-Hertogenbosch) – sottoponeva alla Corte di giustizia cinque questioni pregiudiziali, di cui le prime due rilevanti ai fini della presente trattazione e trattate congiuntamente dalla Corte.

Il giudice di rinvio domandava se l'effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra uomo e donna, così come assimilato da parte delle richiedenti asilo in uno Stato membro, potesse configurarsi come uno degli aspetti identificativi, in particolare come "una storia comune che non può essere mutata" o come "caratteristica fondamentale per l'identità", necessari per valutare l'appartenenza a un "determinato gruppo sociale", quale "motivo di persecuzione" idoneo ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 10 della Direttiva Qualifiche.

La Convenzione di Istanbul viene richiamata non solo per riaffermare la sua rilevanza ai fini dell'interpretazione della Direttiva Qualifiche secondo quanto già stabilito dalla stessa Corte nella sentenza del caso *WS*,³³ ma altresì per definire il valore fondamentale della parità tra uomini e donne. Segnatamente, vengono

³¹ Sull'art. 60 della Convenzione si veda, tra gli altri, A. Iermano, "Donne migranti vittime di violenza domestica: l'interpretazione 'gender sensitive' dei giudici nazionali in conformità alla Convenzione di Istanbul", Ordine internazionale e diritti umani, 2021, https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/10_Iermano.pdf, p. 742.

³² CGUE (Grande Camera), *K, L*, causa C-646/21, sentenza dell'11 giugno 2024, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=288275&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1437614>. Per un commento della sentenza, si veda v. V. Faggiani, "L'assimilazione dello 'stile di vita occidentale' basato sulla parità di genere come motivo per la concessione della protezione internazionale: una categoria indeterminata e di difficile applicazione", ADiMblog, luglio 2024, www.adimblog.com.

³³ Ibid., punto 36.

menzionati gli articoli 1 e 3 e dall'art. 4, par. 2, della Convenzione di Istanbul per qualificare la parità tra donne e uomini come

“il diritto, per ogni donna, di essere tutelata contro ogni violenza di genere, il diritto di non essere costretta a sposarsi, nonché il diritto di aderire o no a una fede, di avere le proprie opinioni politiche e di esprimerle e di effettuare liberamente le proprie scelte di vita, in particolare, in materia di istruzione, di carriera professionale o di attività nella sfera pubblica”³⁴.

In tal senso, il richiamo alla Convenzione appare costituire premessa fondamentale per la Corte nello statuire che “l’effettiva identificazione di una cittadina di un paese terzo nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini [...] presuppone la volontà di beneficiare di tale parità nella sua vita quotidiana”³⁵, perciò “può essere considerata come ‘una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi’”³⁶ e pertanto può configurarsi tra gli aspetti identificativi di un “determinato gruppo sociale”, ai sensi dell’art. 10, par. 1, lett. d), primo comma, della Direttiva Qualifiche.

La Corte di giustizia ha poi specificato che, ai fini dell’esame della domanda di asilo, nella valutazione dell’esistenza di un fondato timore di persecuzione nel Paese d’origine per l’appartenenza a un determinato gruppo sociale, l’autorità nazionale competente deve interpretare gli atti di persecuzione “contro un sesso” di cui all’art. 1, Sezione A, della Convenzione di Ginevra nel rispetto del summenzionato art. 60, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Istanbul³⁷.

Le due recenti sentenze della Corte di giustizia esaminate dimostrano il ruolo della Convenzione di Istanbul nell’interpretare il diritto dell’Unione³⁸. Nei casi di specie, la Convenzione è risultata strumento normativo fondamentale per una lettura orientata al genere delle disposizioni della Direttiva Qualifiche, ai fini della valutazione delle istanze di protezione internazionale e dunque del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

3.2. Effetti indiretti della Convenzione

Accanto all’impatto diretto per i Paesi che l’hanno ratificata e per l’Unione europea che vi ha recentemente aderito, la Convenzione di Istanbul sortisce altresì

³⁴ Ibid., punto 37. In tale occasione, la Corte menziona altresì gli articoli 3, 5, 7, 10 e 16 della CEDAW.

³⁵ In tal senso la Corte ribadisce quanto espresso dall’avvocato generale. Conclusioni dell’Avvocato generale Anthony Michael Collins, *K, L*, causa C-646/21, 13 luglio 2023, punto 34.

³⁶ Ibid., punto 44.

³⁷ Ibid., punto 55.

³⁸ La Corte ha richiamato la Convenzione di Istanbul anche nella sentenza del caso *AH e FN* (CGUE, *AH e FN*, cause riunite C-608/22 e C-609/22, sentenza del 4 ottobre 2024). Per una disamina della decisione, si veda G. Ciliberto, “Donne vittime di violenza di genere e protezione internazionale: gli sviluppi recenti nella prassi della Corte di giustizia dell’Unione europea”, in D. Amoroso, L. Ancis (a cura di), *La gestione del fenomeno migratorio tra mare e terraferma. Una prospettiva multidisciplinare*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, p. 107.

gli effetti per così dire indiretti rispetto a Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa. Segnatamente, si argomenta in questa sede che la Convenzione possa costituire e in parte costituisce già un modello ispiratore per l'adozione di standard nazionali conformi a quelli internazionali per gli Stati che non l'hanno ancora ratificata.

Uno degli esempi in tal senso è rappresentato dal Marocco, che aveva annunciato già nel 2016 l'intenzione di ratificare la Convenzione come paese vicino al CoE. Se è vero che, ad oggi, l'interesse per una possibile adesione alla Convenzione di Istanbul non si è ancora tradotta in passi concreti da parte delle autorità marocchine, queste hanno partecipato, insieme a rappresentanti della società civile, a diverse attività di sensibilizzazione sugli standard della Convenzione. Si può qui citare, in particolare, nel marzo 2021, un'iniziativa volta a rafforzare il ruolo dei pubblici ministeri nella lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, sostenuta dal programma congiunto tra l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa intitolato *Regional Support to Reinforce Human Rights, rule of law and democracy in the South of the Mediterranean* (South Program IV)³⁹, cofondato da entrambe le organizzazioni e attuato dal Consiglio d'Europa⁴⁰. Inoltre, i rappresentanti marocchini partecipano regolarmente alle riunioni della Commissione per l'uguaglianza di genere (GEC) del Consiglio d'Europa⁴¹.

Più incisivo appare il ruolo che la Convenzione ha già avuto nel sistema giuridico tunisino, laddove lo strumento giuridico del Consiglio d'Europa ha costituito la base fondamentale per talune modifiche legislative in tema di violenza contro le donne. In particolare, l'adozione da parte dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP) della Legge organica relativa all'eliminazione della violenza contro le donne⁴², all'unanimità dei presenti, nel luglio 2017, è un importante risultato del lavoro di sensibilizzazione svolto in seno al quadro di partenariato del CoE con la Tunisia⁴³. Il dettato normativo di tale legge, preparato con il supporto tecnico del CoE, incorpora le disposizioni della Convenzione di Istanbul, in particolare per quanto riguarda la definizione di violenza. Inoltre, come proposto dal CoE, è stato abrogato l'art. 227 bis del Codice penale tunisino, eliminando così l'impunità per lo stupratore in caso di matrimonio con la sua vittima minorenni. Una conferenza di

³⁹ Il programma "Proteggere i diritti umani, lo stato di diritto e la democrazia nel Mediterraneo meridionale" (Programma Sud V) è un'iniziativa congiunta tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa per il periodo 2022-2025 con l'obiettivo di proseguire il sostegno alle riforme democratiche nel Mediterraneo meridionale attraverso la creazione di uno spazio giuridico comune tra l'Europa e questa regione. Tra gli obiettivi, quello di combattere la violenza contro le donne nell'area (<https://pjp-eu.coe.int/en/web/south-programme>).

⁴⁰ <https://south.euneighbours.eu/news/morocco-strengthening-role-magistrates-fight-against-violence-against/>.

⁴¹ <https://www.coe.int/en/web/genderequality/co-operation-with-south-mediterranean-countries>.

⁴² Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, <https://legislation-securite.tn/latest-laws/loi-organique-n-2017-58-du-11-aout-2017-relative-a-lelimination-de-la-violence-a-legard-des-femmes/>. Sullo storico risultato, <https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2017/8/news-tunisia-law-on-ending-violence-against-women>; mentre per un primo commento sulle lacune della nuova legislazione, EuroMed Rights, "Lacunes de la loi intégrale en Tunisie", 23 novembre 2017, <https://euromedrights.org/fr/publication/lacunes-de-la-loi-integrale-en-tunisie/>.

⁴³ <https://www.coe.int/fr/web/programmes/tunisia>.

revisione organizzata nel marzo 2019 con il CoE ha permesso di identificare le aree prioritarie per l'attuazione della legislazione nei settori della giustizia, delle forze di sicurezza, della sanità e dei servizi sociali. Allo stesso tempo, il CoE sostiene l'azione dei gruppi territoriali multisettoriali per la cura delle donne vittime⁴⁴. Sebbene comporti sfide significative in termini di attuazione, specificamente per i centri di protezione e per l'osservatorio nazionale per la prevenzione della violenza contro le donne⁴⁵, tuttavia la nuova legislazione rappresenta senz'altro un gran passo in avanti verso la potenziale adesione della Tunisia alla Convenzione⁴⁶. Da ricordare infine il ruolo delle ONG nell'introdurre la Convenzione nel discorso pubblico e politico: la Convenzione è stata finora un essenziale strumento di *advocacy* usato dalle organizzazioni non governative per agire congiuntamente e fare pressioni sul Parlamento al fine di influenzare riforme legislative in tema di violenza contro le donne e discriminazione⁴⁷.

In definitiva, si possono identificare due tipologie di intervento per un'azione indiretta della Convenzione per Stati non ratificanti. Una prima linea di intervento consiste nel fornire assistenza tecnica, in particolare attraverso specifici programmi di formazione rivolti al personale dello Stato interessato. Una seconda tipologia di intervento si inserisce invece nel quadro generale del *South Program* volto, tra gli altri, alla sensibilizzazione sulla Convenzione di Istanbul⁴⁸ attraverso il rafforzamento delle capacità delle parti interessate, come i membri della magistratura, le istituzioni nazionali, le organizzazioni della società civile e i professionisti dei media, ad affrontare situazioni di violenza contro le donne; e l'offerta di assistenza tecnica e competenze per l'adozione, la revisione e l'attuazione di quadri giuridici in conformità con le disposizioni della Convenzione di Istanbul. Il programma cerca di raggiungere un maggior numero di beneficiari del Mediterraneo meridionale e rafforzare la cooperazione regionale in questo campo per sostenere e facilitare la condivisione di esperienze, buone pratiche, lezioni apprese e sfide nella regione.

Si osserva dunque che la Convenzione può avere effetti per i paesi del Mediterraneo che non l'hanno ancora ratificata. In particolare, alcuni Stati come il Marocco e la Tunisia sembrano già concepirla come un quadro giuridico imprescindibile nella adozione di misure legislative o nella promozione di *policy* in materia di violenza contro le donne. In tal senso, la Convenzione si pone come modello ispiratore in grado di fornire standard e trasmettere principi anche agli Stati non (ancora) ratificanti.

⁴⁴ <https://www.coe.int/en/web/genderequality/co-operation-with-south-mediterranean-countries>.

⁴⁵ <https://www.observatoire-violence-femmes.tn/>.

⁴⁶ Il 24 aprile 2020, la Repubblica tunisina è divenuto il primo Paese arabo ad aver ottenuto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una risposta favorevole alla richiesta della di aderire alla Convenzione di Istanbul.

⁴⁷ EuroMed Rights, "Tunisia's long haul to stop violence against women reached international recognition", 9 novembre 2020, <https://euromedrights.org/publication/tunisias-long-haul-to-stop-violence-against-women-reached-international-recognition/>.

⁴⁸ Si veda "Combating violence against women", <https://pjp-eu.coe.int/en/web/south-programme/combating-violence-against-women>.

4. Conclusioni

I recenti sviluppi nella giurisprudenza della Corte di giustizia dimostrano che la Convenzione di Istanbul può avere effetti diretti nel Mediterraneo. Non solo, a seguito della sua entrata in vigore per l'UE, questa è tenuta a rispettarne il dettato normativo, ma la Convenzione informa altresì l'interpretazione delle norme di diritto derivato dell'Unione con riferimento alle questioni di violenza di genere e di violenza domestica, nei limiti delle materie di competenza attribuite all'Unione dai trattati istitutivi. Di particolare rilevanza per la presente trattazione appare il potenziale interpretativo della Convenzione di Istanbul con riferimento alla materia di migrazione e asilo, tristemente attuale nell'area mediterranea, nel senso di garantire, come nei casi di specie già menzionati, un'interpretazione orientata al genere delle disposizioni dell'Unione in materia.

Inoltre, la prassi esaminata di taluni Stati mediterranei non membri del CoE mostra che la Convenzione di Istanbul può assumere altresì un ruolo trainante nell'adozione di emendamenti nelle legislazioni nazionali che tutt'oggi non risultano conformi al principio di non discriminazione sulla base del sesso e del genere, nonché nell'introduzione di misure nel sistema giuridico interno degli Stati volte a prevenire o combattere la violenza nei confronti delle donne. Per tale ragione la Convenzione si configura come un modello ispiratore verso il raggiungimento del valore fondamentale della parità tra uomo e donna nel Mediterraneo e non solo.

Leggere Lolita a Teheran: l'oppressione delle donne iraniane e la risposta del diritto internazionale

ELENA ARDITO

SOMMARIO: 1. Perché *Leggere Lolita a Teheran* oggi? – 2. L'attuale condizione giuridica e sociale delle donne iraniane. – 2.1. Discriminazioni legate al matrimonio, alla potestà genitoriale, al divorzio, all'eredità. – 2.2. Sfidare l'obbligo del velo e altri atti antislamici. – 2.3. Violenza di genere, violenza domestica e femminicidio. – 3. La repressione del movimento “Donna, Vita, Libertà” da parte del governo iraniano. – 3.1. Atti di violenza sistematici ed indiscriminati nei confronti delle donne in protesta. – 3.2. Il ritorno della polizia morale ed iniziative legislative connesse. – 4. Primi segnali di risposta dal diritto internazionale. – 4.1. L'espulsione dell'Iran dalla Commissione Onu sui diritti delle donne. – 4.2. La commissione d'inchiesta indipendente istituita dal Consiglio Onu dei Diritti Umani. – 5. Conclusioni

1. Perché *Leggere Lolita a Teheran* oggi?

Nell'Iran del 1995, in un paese già sconvolto dalla rivoluzione islamica del 1979¹, Azar Nafisi, professoressa di letteratura angloamericana all'università di Teheran, decide di dimettersi dal suo incarico a causa delle continue pressioni subite dal rettore, che pretendeva, in conformità all'ideologia khomeinista, che ogni disciplina fosse insegnata in un'ottica conservatrice e moralizzante, anche attraverso la censura di una serie di opere considerate sovversive. Opponendosi con forza a questa visione riduttiva e castrante della letteratura, Azar Nafisi lascia la sua cattedra ma non si arrende: raduna le sue studentesse più brillanti ed appassionate e organizza una serie di riunioni nel suo appartamento, mettendo in scena una sorta di salotto letterario privato e proibito. *Leggere Lolita a Teheran*, pubblicato per la prima volta nel 2003 e romanzo autobiografico che ha riscosso un successo internazionale, è il racconto di ciò che accade durante questi incontri clandestini, in cui le ragazze si tolgono il velo, parlano liberamente, danzano, cantano e possono concedersi il lusso di un confronto intellettuale stimolante ed aperto. In altre parole, possono fare tutto ciò che al di fuori dell'appartamento veniva loro negato e sentirsi finalmente loro stesse.

“Riuscivano ad aprirsi ed emozionarsi solo parlando dei libri. Quei romanzi ci permettevano di sfuggire alla realtà, perché potevamo gioire della loro bellezza e della loro perfezione, dimenticando almeno per un po' il rettore, l'università e i miliziani armati”².

¹ Per un approfondimento sulle origini e sugli sviluppi della rivoluzione iraniana del 1979, a seguito della quale prese il potere l'Imam Ruhollah Khomeyni, che reinstaurò un regime fondato sulla sharia, autoproclamandosi Guida Suprema del Paese, e sulla costruzione della ideologia khomeinista si vedano, rispettivamente: J. Buchan, “The Iranian Revolution of 1979”, *Asian Affairs*, 2013, pp. 418-426; H. Dabashi, “Theology of Discontent. The Ideological Foundations of the Islamic Revolution in Iran”, Piscataway, Transaction Publishers, 1993.

² A. Nafisi, *Leggere Lolita a Teheran / Reading Lolita in Teheran*, Milano, Adelphi Edizioni, 2004, p. 57.

I testi letterari diventano quindi una forma di resistenza e un'arma di difesa di fronte ad una realtà esterna brutale ed agghiacciante, un potente mezzo per mantenere una coscienza critica rispetto a tutti gli abusi e le vessazioni che le giovani donne iraniane erano costrette quotidianamente a subire una volta lasciata l'intimità della casa della professoressa.

Il romanzo, infatti, non descrive soltanto la dimensione interna dell'appartamento, divenuto l'unico luogo sicuro in cui riconoscere e difendere la propria identità, ma anche ciò che accadeva quotidianamente nel mondo esterno, attraverso la denuncia delle pesanti privazioni imposte, nell'Iran del tempo, a tutte le donne, di qualsiasi età, etnia, religione ed estrazione sociale, senza distinzioni di sorta.

“Come faccio a ricreare l'altro mondo, quello che restava fuori dalla stanza? [...] Pensiamo a una qualsiasi delle ragazze, Sanaz ad esempio, mentre esce da casa mia e seguiamola fino a destinazione. Saluta, si rimette la veste nera sopra i jeans e la maglietta arancione, si avvolge il velo attorno al collo per coprire gli orecchini d'oro. Fa sparire le ciocche ribelli, ripone gli appunti nella borsa, se la mette in spalla ed esce. Si ferma un attimo sul pianerottolo e si infila i guanti di pizzo nero per nascondere le unghie smaltate. [...] È meglio per lei se nessuno la nota, la sente, la vede. Non cammina bene eretta, procede a testa bassa senza guardare nessuno negli occhi. [...] Nel corso di una ventina d'anni le strade si sono trasformate in zone di guerra, e le giovani donne che disobbediscono alle regole vengono caricate a forza nelle auto della polizia, portate in prigione, frustate, multate, umiliate e costrette a pulire i gabinetti; poi, appena escono, tornano alla vita di sempre. È consapevole Sanaz del proprio potere? Si rende conto di quanto possa essere pericolosa, visto che ogni suo gesto può recare disturbo alla quiete pubblica? Pensa mai a quanto sono vulnerabili i guardiani della rivoluzione? Da più di diciotto anni perlustrano le vie di Teheran e sono costretti a sopportare le ragazze come lei che camminano, parlano, fanno intravedere una ciocca di capelli solo per rammentare loro che non si sono convertite”³.

Ebbene, se questa era la realtà delle donne iraniane nel 1995, rivolgendo uno sguardo al presente ci si accorge ben presto che la loro condizione, ad oggi, purtroppo, non è molto cambiata, se non addirittura peggiorata. Lo dimostra, una su tutte, la storia di Mahsa Amini.

Il 13 settembre 2022 Mahsa Amini, giovane donna iraniana di minoranza curda, visita Teheran insieme al fratello, quando viene fermata dalla «polizia morale» per un uso scorretto del velo. Le autorità di polizia la spingono a forza su un furgone, malmenandola, e poi viene trasferita al centro di detenzione di Vozara di Teheran per (così riferisce la polizia) inserirla in un corso “rieducativo” volto a riformare il comportamento delle donne e ragazze che violano il codice di comportamento islamico. Poche ore dopo il suo arresto la ragazza viene trasferita in ambulanza all'ospedale Kasra di Teheran in stato semi-cosciente e poi entra in coma. Muore tre giorni dopo in ospedale, il 16 settembre 2022, a soli 22 anni. Il 17 settembre, durante il funerale di Mahsa Amini nella sua città natale, scoppiano le prime proteste, che

³ Ibid.

ben presto si estendono a macchia d'olio in tutto il paese, e viene fondato il movimento "Donna, Vita, Libertà"⁴.

Il 7 ottobre 2023 il rapporto del medico legale incaricato dell'autopsia sul corpo della ragazza nega che questa sia morta per i plurimi colpi subiti alla testa e agli arti mentre era in custodia, collegando invece la sua morte a condizioni di salute preesistenti⁵. I familiari di Mahsa Amini smentiscono prontamente e con forza la presenza di qualsiasi problema di salute pregresso ed accusano le autorità iraniane di aver insabbiato le reali cause della morte⁶. La notizia viene diffusa e fomenta le piazze.

Le manifestazioni diventano ancor più numerose e partecipate. Tuttavia, tanto sono forti le proteste, tanto sarà brutale, implacabile e violenta, come si dirà poi, la repressione del dissenso da parte del governo iraniano⁷.

Per capire, però, perché storie del genere possono accadere, ancora oggi ed incredibilmente, in Iran sembra opportuno allargare l'orizzonte sull'ordinamento giuridico interno, con particolare riferimento alle disposizioni legislative vigenti che riguardano la condizione delle donne.

2. L'attuale condizione giuridica e sociale delle donne iraniane

La rivoluzione iraniana del 1979 segnò un punto di svolta cruciale nella storia del paese, decretando la fine di una monarchia autoritaria e la nascita della Repubblica islamica, ma rappresentò anche un momento di passaggio, decisamente peggiorativo, in relazione ai diritti delle donne.

Se nel periodo precedente alla rivoluzione, ed in particolare a partire dagli inizi del XX secolo, era nata e si era affermata in Iran una corrente riformista che aveva sostenuto l'emancipazione femminile, riconoscendola quale declinazione del progresso sociale, rivendicando il diritto delle donne all'educazione e alla crescita professionale, favorendo così l'uguaglianza di genere e una maggiore inclusione e partecipazione delle donne nel contesto politico-sociale; l'avvento della rivoluzione islamica del 1979 ha costituito un rilevante passo indietro⁸. Se fino al 1979, infatti, le donne iraniane potevano scegliere autonomamente che lavoro svolgere, quali vestiti indossare, come comportarsi in pubblico e, in generale, avevano il diritto di

⁴ Amnesty International, "What happened to Mahsa/Zhina Amini", 15 settembre 2023, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/09/what-happened-to-mahsa-zhina-amini/>; Human Rights Watch, "Woman Dies in Custody of Iran's Morality Police", 16 settembre 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/09/16/woman-dies-custody-irans-morality-police>.

⁵ NBC News, "Mahsa Amini did not die from blows to body, Iranian coroner says amid widespread protests", 7 ottobre 2022, <https://www.nbcnews.com/news/world/mahsa-amini-death-iran-morality-police-protests-coroner-report-rcna51169>.

⁶ BBC, "Iran: Mahsa Amini's father accuses authorities of a cover-up", 22 settembre 2022, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-62998231>.

⁷ ISPI, "Iran: la rivoluzione è donna", 27 settembre 2022, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iran-la-rivoluzione-e-donna-36274>.

⁸ Per un approfondimento, si rimanda a: P. J. Higgins, "Women in the Islamic Republic of Iran: Legal, Social, and Ideological Changes", *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 1985, pp. 477-494; V. M. Moghadam, "The reproduction of gender inequality in Muslim societies: A case study of Iran in the 1980s", *World Development*, 1991, pp. 1335-1350.

autodeterminarsi rispetto ai più svariati ambiti della loro vita, con l'instaurarsi del regime di Khomeini sono state introdotte nuove leggi e politiche restrittive che hanno limitato fortemente le libertà personali delle donne, ridotto la loro partecipazione pubblica e confinato definitivamente le loro opportunità di carriera. In altre parole, tale trasformazione radicale ha comportato un significativo regresso per i diritti delle donne ed un generale indebolimento del loro ruolo nella società iraniana.

2.1. Discriminazioni legate al matrimonio, alla potestà genitoriale, al divorzio, all'eredità

Le norme sul matrimonio sono certamente tra le più discriminatorie.

La poligamia è ammessa a senso unico: un uomo può sposare fino a quattro donne contemporaneamente mentre le donne possono avere un solo marito. D'altra parte, le donne musulmane possono sposare solo uomini della stessa religione ma lo stesso non vale per questi ultimi, che possono contrarre matrimonio anche con donne ebraiche, cristiane o zoroastriane. Una donna, inoltre, ha bisogno del consenso di un tutore maschio, e dunque del padre o del nonno paterno, per sposarsi⁹.

Quanto all'età per contrarre matrimonio, nel 1979 il governo rivoluzionario abbassò l'età per le donne da 18 a 13 anni, riducendola ulteriormente a 9 nel 1982. Nel 2002 l'età minima per sposarsi venne poi fissata a 13 anni per le ragazze e 15 per i ragazzi¹⁰. In altre parole, non ci sono barriere legali al matrimonio infantile ma anzi questo viene pacificamente ammesso ed incentivato dalla legge iraniana, con una situazione particolarmente allarmante per quanto riguarda le bambine¹¹.

Quanto alla gestione del *menage familiare*, il Codice civile iraniano prevede diverse disposizioni che legittimano uno sproporzionato ed inaccettabile controllo degli uomini sulla vita delle donne, incoraggiando dunque la violenza di genere e la violenza domestica. Il marito, infatti, ha il dovere di fornire assistenza materiale ed economica alla moglie, il diritto di scegliere il luogo in cui la famiglia si stabilisce e può impedire alla moglie di svolgere determinate professioni se le ritiene contrarie ai valori della famiglia o dannose per la sua reputazione. Una donna ha invece il dovere *ex lege* di soddisfare i bisogni sessuali del marito e può perdere il diritto al sostegno economico di quest'ultimo se «rifiuta di adempiere ai suoi doveri coniugali senza una scusa legittima»¹².

Ed ancora, anche la libertà di movimento delle donne è limitata ed espressione della loro dipendenza dagli uomini: le donne sposate devono infatti ottenere l'autorizzazione del marito per richiedere il rilascio di un passaporto, la quale può essere revocata in qualsiasi momento¹³. Solo in rari casi, le autorità iraniane sono

⁹ Art. 1043 Codice civile iraniano.

¹⁰ Art. 1041 Codice civile iraniano.

¹¹ Iran International, "New Research Shows Rise In Child Marriages In Iran", 24 dicembre 2023, <https://www.iranintl.com/en/202312241642>.

¹² Articoli 1106-1108 Codice civile iraniano.

¹³ G. Esfandiari, "Iran's Parliament Mulls New Restrictions on Women's Travel", 16 gennaio 2013, <https://www.rferl.org/a/iran-restrictions-women-travel/24825464.html>.

intervenute per consentire alle atlete di competere all'estero nonostante le obiezioni del marito¹⁴.

Per ciò che concerne il rapporto con i figli, il Codice civile iraniano, seppur stabilisca, in linea generale, che la custodia dei figli è un diritto-dovere di entrambi i genitori, specifica poi, in particolare, che dopo i primi anni di vita dei figli (2 anni per i maschi e 7 anni per le femmine) la potestà genitoriale passa totalmente al padre¹⁵.

In caso di genitori separati, la madre mantiene la potestà genitoriale fino ai setti anni di età dei figli poi la custodia spetta esclusivamente al padre. In caso di controversia tra genitori separati, secondo la legge, è il tribunale che decide a chi concedere l'affido secondo l'interesse superiore del minore¹⁶. Nella prassi, tuttavia, le donne divorziate hanno molte più probabilità di perdere l'affido dei figli, soprattutto se dipendono finanziariamente dai mariti.

La legge interna discrimina le donne anche in relazione al divorzio. Un uomo, infatti, può divorziare unilateralmente dalla propria coniuge in qualsiasi momento mentre una donna non solo è obbligata a rivolgersi necessariamente ad un giudice per chiedere il divorzio ma può farlo solo per limitati motivi. Rientrano in tale elenco, ad esempio, la dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcool del marito, la detenzione in carcere di quest'ultimo o il caso in cui il marito sia violento nei confronti della moglie, sempre che si tratti di maltrattamenti intollerabili¹⁷. Tuttavia, i giudici godono di un'ampia discrezionalità nel decidere cosa costituisca o meno una violenza intollerabile e, generalmente, le donne riescono con difficoltà a dimostrare i maltrattamenti subito¹⁸.

Infine, quanto alle questioni ereditarie, secondo la legge islamica, a parità di parentela, una donna eredita la metà rispetto ad un uomo¹⁹. Inoltre, in assenza di figli, mentre il marito eredita l'intero patrimonio della moglie defunta, una vedova riceve soltanto un ottavo del patrimonio del marito²⁰.

2.2. Sfidare l'obbligo del velo e altri atti antisلمici

Al di là dei delicati dibattiti sul tema del velo, che polarizzano le due opposte visioni di chi lo considera uno strumento di oppressione e chi, al contrario, lo riconosce come simbolo religioso ed identitario, che non sembra opportuno esplorare in tale sede, ciò che preme qui evidenziare è che in Iran indossare il velo è obbligatorio *ex lege* per le donne, le quali possono lasciare scoperto soltanto il viso, le mani e i piedi in pubblico.

¹⁴ Centre for Human Rights in Iran, "Iranian Authorities Block Attempts by Gold Medalist's Husband to Stop Her From Competing Abroad", 10 maggio 2017, <https://iranhumanrights.org/2017/05/iranian-authorities-block-attempts-by-gold-medalists-husband-to-stop-her-from-competing-abroad/>.

¹⁵ Articoli 1168-1170 Codice civile iraniano.

¹⁶ Art. 1169 Codice civile iraniano.

¹⁷ Art. 1130 Codice civile iraniano.

¹⁸ Human Rights Watch, "Iran: Adopt Draft Law to Protect Women", 4 dicembre 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/12/04/iran-adopt-draft-law-protect-women>.

¹⁹ Art. 970 Codice civile iraniano.

²⁰ Art. 949 Codice civile iraniano.

L'obbligo è valido a partire dall'età di 9 anni (l'età minima di responsabilità penale per le donne in Iran) ma, nella prassi, viene imposto dalle autorità a tutte le bambine dall'età di 7 anni, ovvero dal primo anno di scuola primaria²¹.

Ai sensi del Codice penale islamico, la violazione dell'obbligo del velo può essere punita con una pena detentiva da dieci giorni a due mesi o con una multa²².

Costituisce altresì reato l'esposizione pubblica di oggetti che violano la castità e la morale pubblica; condotta criminosa che può essere punita, alternativamente, con una pena detentiva da tre mesi a un anno, con una multa o con 74 frustate²³. Tale disposizione viene normalmente utilizzata anche in relazione alle violazioni del codice di abbigliamento²⁴.

D'altra parte, oltre a *sfidare* il velo, la gamma di comportamenti femminili che può essere classificata dalle autorità iraniane come atti antislamici o critici nei confronti del governo è ampia. Ad esempio, fare attività fisica in solitudine, partecipare a delle manifestazioni, ballare o cantare in pubblico può comportare sanzioni²⁵. L'8 marzo 2023 cinque ragazze di Ekbatan (Teheran), hanno pubblicato su *TikTok* il video di un ballo sulle note di *Calm down* di Rema e Selena Gomez, che è diventato subito virale. In seguito, le stesse ragazze sono state arrestate, detenute per 48 ore e costrette a scusarsi pubblicamente²⁶.

Infine, anche coloro che incitano all'indecenza possono incorrere in responsabilità penale e rischiare una pena detentiva fino a dieci anni di carcere²⁷. Si pensi che nel gennaio 2023 il viceprocuratore generale dell'Iran ha pubblicamente affermato che incoraggiare le donne a rimuovere il velo e a vestirsi liberamente dovrebbe essere qualificato come incitamento all'indecenza e dunque punito ai sensi del medesimo articolo²⁸.

2.3. Violenza di genere, violenza domestica e femminicidio

Come già accennato, la fitta rete di normative discriminatorie poc'anzi illustrate può costituire un terreno fertile per radicare la violenza di genere nella società, nelle sue diverse declinazioni. Tale prospettiva, purtroppo, trova conferma nei dati.

²¹ Amnesty International, "Iran. Authorities doubling down on punishments against women and girls defying discriminatory veiling laws", 26 luglio 2023, p. 9, <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7041/2023/en/>.

²² Art. 638 Codice penale islamico.

²³ Art. 640 Codice penale islamico.

²⁴ Amnesty International, "Iran. Authorities doubling down on punishments against women and girls defying discriminatory veiling laws", 26 luglio 2023, p. 6, <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7041/2023/en/>.

²⁵ OSAR (Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati), "Iran: situazione delle donne", Berna, 18 Novembre 2023, pp. 7-8.

²⁶ Euronews, "Five Iranian girls detained for dancing to Selena Gomez song in viral TikTok video", 16 marzo 2023, <https://www.euronews.com/video/2023/03/16/five-iranian-girls-detained-for-dancing-to-selena-gomez>; RFE/RL, "Iranian Authorities Reportedly Searching For Girls Who Danced On Women's Day", 10 marzo 2023, <https://www.rferl.org/a/iran-video-girls-dancing/32312164.html>.

²⁷ Art. 639(b) Codice penale islamico.

²⁸ OSAR (Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati), "Iran: situazione delle donne", Berna, 18 Novembre 2023, p. 13.

Uno studio condotto in 28 città iraniane ha dimostrato che il 66% delle donne ha affrontato esperienze di violenza domestica almeno una volta nel corso del matrimonio. Quanto alle tipologie di violenza perpetrata, la più diffusa e largamente utilizzata è risultata essere quella psicologica, seguita dalla violenza fisica e sessuale²⁹.

Anche gli episodi di femminicidio sono estremamente frequenti nel paese. Almeno 165 donne in Iran sono state uccise da membri maschi della loro stessa famiglia tra il marzo 2021 e la fine di giugno 2023, una media di un femminicidio ogni 4 giorni. Solo da metà marzo a metà maggio del 2023, 27 donne sono state uccise in quelli che sono stati classificati dalle autorità come “delitti d'onore”³⁰.

Nonostante la presenza di tali numeri allarmanti, l'ordinamento giuridico interno, al netto di alcuni tentativi legislativi fallimentari³¹, non è ancora dotato di nessuna normativa in materia di violenza di genere, violenza domestica o femminicidio, che vada a criminalizzare le condotte, prevedere degli strumenti di prevenzione e predisporre un sistema di protezione per le vittime.

3. La repressione del movimento “Donna, Vita, Libertà” da parte del governo iraniano

La tragica morte di Mahsa Amini e le circostanze che l'hanno contraddistinta hanno generato, come anticipato in premessa e com'è noto, una ondata impressionante di proteste, al grido “Donna, Vita, Libertà”, che hanno raggiunto numeri incredibili e che hanno coinvolto non solo l'Iran ma anche il resto del mondo³².

Ciò che qui interessa, tuttavia, è la ferma ed aggressiva repressione del movimento e di tutte le sue manifestazioni da parte del governo iraniano, la quale è stata attuata attraverso molteplici strumenti, dalle dure violenze di piazza alle azioni politiche ed istituzionali.

Innanzitutto, agli albori delle proteste si sono verificati i primi scontri tra manifestanti e apparati di sicurezza, che hanno risposto con un uso sproporzionato della forza provocando numerose vittime e feriti³³. Il regime, in una prima fase, ha

²⁹ H. Hajnasiri, R. Gheshlagh, K. Sayehmiri, F. Moafi, M. Farajzadeh, “Domestic Violence Among Iranian Women: A Systematic Review and Meta-Analysis”, *Iranian Red Crescent Medical Journal*, 2016, p. 3.

³⁰ Human Rights Watch, “World Report 2024 – Iran”, <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/iran>.

³¹ Human Rights Watch, “Iran: Adopt Draft Law to Protect Women”, 4 dicembre 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/12/04/iran-adopt-draft-law-protect-women>.

³² Per un approfondimento si veda: ISPI, “6 grafici per capire le proteste in Iran”, 6 marzo 2023, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/5-grafici-capire-le-proteste-iran-36790>; S. Fadaee, “Woman, life, freedom movement: dynamics of a movement in progress”, *Social Movement Studies*, 2024, pp. 1-6; J. Afary, K.B. Anderson, K.B. Anderson, “Woman, Life, Freedom: The Origins of the Uprising in Iran”, *Dissent*, 2023, pp. 82-98.

³³ Human Rights Watch, “Iran: Security Forces Fire On, Kill Protesters”, 5 ottobre 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/10/05/iran-security-forces-fire-kill-protesters>.

altresì reagito organizzando contro-manifestazioni filogovernative e cercando, attraverso i media, di minimizzare il più possibile la reale portata del fenomeno³⁴.

Secondo gli ultimi dati aggiornati, dall'inizio delle contestazioni ad oggi le forze di sicurezza iraniane avrebbero ucciso almeno 645 civili, la maggior parte nei primi mesi delle proteste, dei quali almeno 81 minorenni, e arrestato oltre 25 mila persone³⁵.

3.1. Atti di violenza sistematici ed indiscriminati nei confronti delle donne in protesta

La repressione del dissenso è stata particolarmente feroce nei confronti delle donne iraniane.

Le forze di polizia hanno iniziato ad applicare le leggi sull'obbligo del velo in modo particolarmente restrittivo e ciò si è tradotto in atti di violenza indiscriminata nei confronti delle donne che, in segno di protesta, hanno deciso di sfidare il codice di abbigliamento.

I video condivisi sui social media hanno mostrato la portata delle violenze contro donne e ragazze, che includevano normalmente schiaffi, percosse con manganelli, trascinamento a terra e brutali tirate di capelli³⁶.

Le testimonianze delle donne sottoposte a detenzione arbitraria hanno inoltre riferito di torture e abusi sessuali ripetuti ed agghiaccianti, che nei casi più gravi hanno portato al suicidio³⁷.

I tribunali hanno anche imposto punizioni particolarmente umilianti alle donne condannate per aver violato le leggi sul velo obbligatorio, che hanno incluso la partecipazione a sessioni di consulenza per aver posto in essere un "comportamento antisociale", il lavaggio di cadaveri per le sepolture islamiche e servizi di pulizia presso edifici governativi. Centinaia di attività commerciali sono state chiuse durante il periodo delle proteste o hanno ricevuto avvertimenti per aver presumibilmente permesso ai loro clienti o al personale di indossare un'hijab in modo scorretto o improprio³⁸.

Dal 30 novembre 2022 sono stati segnalati avvelenamenti mirati in più di 100 scuole femminili in tutto l'Iran. Più di 13.000 studentesse, la maggior parte delle quali giovanissime, hanno richiesto cure mediche a causa di sospetti avvelenamenti. Molte di queste sono state ricoverate in ospedale con sintomi quali tosse, difficoltà respiratorie, irritazione nasale e della gola, palpitazioni, mal di testa, nausea, vomito e intorpidimento degli arti³⁹.

³⁴ Iran International, "Iranian Media Under Pressure To Play Down Ongoing Protests", 22 ottobre 2022, <https://www.iranintl.com/en/202210224766>.

³⁵ Foundation for defense of Democracies, "Mapping protests in Iran", ultimo aggiornamento: 10 agosto 2024, <https://www.fdd.org/analysis/2023/01/27/mapping-the-protests-in-iran-2/>.

³⁶ OSAR (Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati), "Iran: situazione delle donne", Berna, 18 novembre 2023, p. 6.

³⁷ UN General Assembly, "Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran", 24 agosto 2023, p. 5.

³⁸ Amnesty International, "Iran. Authorities doubling down on punishments against women and girls defying discriminatory veiling laws", 26 luglio 2023, pp. 1-2, <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7041/2023/en/>.

³⁹ UN General Assembly, "Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran", 24 agosto 2023, pp. 13-14.

Il 3 aprile 2023, il Ministro dell'Istruzione e il Ministro della Scienza e della Tecnologia iraniani hanno rilasciato due dichiarazioni distinte annunciando che le ragazze e le donne che non indossavano correttamente il velo sarebbero state espulse da scuole ed università e non avrebbero potuto accedere a servizi assistenziali minimi, come alloggio e cure mediche. Il 18 luglio 2023, il viceministro della Cultura e della Guida islamica, Mohammad Hashemi, ha espressamente dichiarato in un'intervista ai media: «il velo è la nostra linea rossa e non scenderemo a compromessi con nessuno a questo proposito»⁴⁰.

Infine, è stato riportato come le autorità iraniane abbiano frequentemente utilizzato tecnologie di riconoscimento facciale e altri metodi di sorveglianza sofisticati per identificare le donne che non rispettavano il codice di abbigliamento, sia negli spazi pubblici che nelle auto⁴¹.

3.2. Il ritorno della polizia morale ed iniziative legislative connesse

A partire dal luglio del 2023 la polizia morale iraniana ha ripreso i pattugliamenti con il mandato specifico di fermare, ammonire e/o arrestare le donne e le ragazze che non indossavano correttamente il velo.

Secondo video e testimonianze oculari dall'interno del paese, la polizia morale è tornata con i suoi furgoni, ancora una volta stazionati in luoghi pubblici affollati, accompagnati da un mix di agenti, tra cui donne in chador, uomini in borghese e funzionari di polizia in uniforme.

Tuttavia, tali furgoni sono stati mascherati e resi non riconoscibili: a differenza di quelli utilizzati in precedenza e facilmente individuabili (furgoni bianchi con strisce verdi) sono stati utilizzati dei mezzi anonimi e completamente bianchi. Non è infatti un caso che il governo iraniano abbia più volte pubblicamente smentito il ripristino della polizia morale⁴².

È interessante però notare come tali dichiarazioni ufficiali siano state sostanzialmente svuotate da un disegno di legge, presentato al parlamento nel maggio del 2023 e approvato nel settembre dello stesso anno (il quale ad oggi, non ha ancora ricevuto l'approvazione definitiva dal Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione), attraverso cui il governo veniva autorizzato a reclutare personale di polizia col fine specifico di far rispettare il codice di abbigliamento: in altre parole veniva previsto *ex lege* un finanziamento statale della polizia morale, il cui utilizzo veniva però contemporaneamente negato dai rappresentanti del governo agli organi di stampa⁴³.

⁴⁰ Amnesty International, "Iran. Authorities doubling down on punishments against women and girls defying discriminatory veiling laws", 26 luglio 2023, p. 3, <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7041/2023/en/>.

⁴¹ Article 19, "Iran: Tech-enabled 'Hijab and Chastity' law will further punish women", 22 agosto 2023, <https://www.article19.org/resources/iran-tech-enabled-hijab-and-chastity-law-will-further-punish-women/>.

⁴² Amnesty International, "Iran. Authorities doubling down on punishments against women and girls defying discriminatory veiling laws", 26 luglio 2023, pp. 4-6, <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7041/2023/en/>.

⁴³ OHCHR, "Iran – Concerns over Chastity and Hijab Bill", 22 settembre 2023.

Il medesimo disegno di legge prevede inoltre che le donne e le ragazze che appaiono senza velo negli spazi pubblici o sui social media, che mostrano la nudità di una parte del corpo o che indossano abiti sottili o atillati dovranno affrontare un catalogo sconvolgente di sanzioni, da parametrare alla gravità della condotta, dirette a minare i loro diritti sociali, economici, civili, politici e culturali. Rientrano in tale elenco, in via meramente esemplificativa, una pena detentiva da 2 a 5 anni, la residenza forzata in luoghi specifici, il divieto di lavorare, multe pecuniarie crescenti, detrazioni dallo stipendio, il licenziamento, la confisca di automobili, il divieto di accedere a servizi bancari⁴⁴.

4. Primi segnali di risposta dal diritto internazionale

A fronte di questo quadro impietoso, verrà ora posta l'attenzione su quelle che sono state le prime, seppur timide, reazioni avanzate dalla comunità internazionale in relazione alla durissima repressione del dissenso attuata dal governo iraniano a partire dal settembre del 2022, la quale, come già evidenziato, si è scagliata in modo particolarmente brutale nei confronti delle donne.

4.1. L'espulsione dell'Iran dalla Commissione Onu sui diritti delle donne

Il 14 dicembre 2022, con un voto registrato di 29 Stati favorevoli, 8 contrari e 16 astensioni, l'ECOSOC (*UN Economic and Social Council*) ha deciso di rimuovere con effetto immediato l'Iran dalla Commissione ONU sui diritti delle donne (CSW) per il resto del suo mandato relativo al quadriennio 2022-2026⁴⁵.

Nel testo della risoluzione, quale motivazione principale, viene espressamente menzionato:

«[...] the serious concern over the actions of the Government of the Islamic Republic of Iran since September 2022 to continuously undermine and increasingly suppress the human rights of women and girls, including the right to freedom of expression and opinion, often with the use of excessive force, by administering policies flagrantly contrary to the human rights of women and girls and to the mandate of the Commission on the Status of Women, as well as through the use of lethal force resulting in the deaths of peaceful protestors, including women and girls»⁴⁶.

La Commissione delle Nazioni Unite sui diritti delle donne (CSW), istituita nel 1946, è il principale organismo intergovernativo globale dedicato esclusivamente alla promozione dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione femminile. La

⁴⁴ Amnesty International, "Iran. Authorities doubling down on punishments against women and girls defying discriminatory veiling laws", 26 luglio 2023, p. 8, <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7041/2023/en/>.

⁴⁵ UN News, "Iran removed from UN Commission on the Status of Women", 14 dicembre 2022, <https://news.un.org/en/story/2022/12/1131722>.

⁴⁶ UN ECOSOC, "Removal of the Islamic Republic of Iran from membership in the Commission on the Status of Women for the remainder of its 2022–2026 term", 25 novembre 2022, UN Doc. E/2023/L.4.

CSW svolge un ruolo fondamentale in tale ambito, occupandosi della raccolta dati, del monitoraggio degli standard globali e dell'elaborazione delle relative policies.

I suoi 45 membri sono eletti dall'ECOSOC, sulla base di un'equa distribuzione geografica, e restano in carica per quattro anni. È dal 1996 che la commissione è incaricata del controllo e della revisione periodica delle politiche attuate dagli Stati in materia di diritti delle donne⁴⁷.

Le riunioni della CSW si svolgono con cadenza annuale: nel corso delle sessioni, la commissione adotta un programma di lavoro pluriennale, valuta i risultati raggiunti e formula raccomandazioni per accelerare l'attuazione degli obiettivi stabiliti nel piano d'azione generale.

La CSW ha finora adottato nove programmi pluriennali, l'ultimo dei quali riferito al quadriennio 2020-2024, nei quali sono stati individuati una serie di scopi prioritari tra cui, a titolo non esaustivo: la partecipazione femminile nei processi decisionali e nella vita politica dei Paesi membri; la progressiva eliminazione della violenza di genere; l'inclusione del tema della parità di genere nelle politiche di contrasto al cambiamento climatico e nell'ambito dei programmi di riduzione del rischio di disastri ambientali; l'innovazione digitale nel campo dell'istruzione femminile; la lotta alla povertà e l'empowerment delle donne nelle aree rurali⁴⁸.

Per comprenderne appieno il ruolo, si pensi, ad esempio, che la CEDAW (Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne) e i suoi Protocolli addizionali sono il risultato del lavoro della CSW.

È in questo contesto che va dunque analizzata la risoluzione per espellere l'Iran dalla commissione. La mozione in merito è stata avanzata dagli Stati Uniti ed è stata subito accolta con favore da Stati quali l'Australia, la Nuova Zelanda ed Israele. Questi ultimi hanno espresso le medesime preoccupazioni rispetto alla grave persecuzione di donne e bambine perpetrata e tollerata dall'Iran, soprattutto nell'ambito della repressione del movimento "Donna, Vita e Libertà", sostenendo, coerentemente, come fosse inaccettabile continuare ad includere un paese che violi sistematicamente i diritti umani delle donne all'interno di una commissione espressamente deputata alla loro protezione.

D'altra parte, Cina e Russia hanno invece manifestato la loro opposizione alla mozione sostenendo, al contrario, che l'Iran fosse del tutto legittimato a rimanervi in quanto democraticamente eletto, che la sua rimozione non fosse supportata da alcuna base giuridica e che la stessa avrebbe potuto costituire un pericoloso precedente⁴⁹. L'Iran stesso ha qualificato la proposta di espulsione nei suoi confronti come "illegale", denunciandola come contraria allo spirito della Carta delle Nazioni Unite, in particolare alla nozione fondamentale di uguaglianza sovrana degli Stati membri,

⁴⁷ Press Release ECOSOC/5677, "ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL TAKES ACTION ON ADVANCEMENT OF WOMEN", 22 luglio 1996, <https://press.un.org/en/1996/19960722.eco5677.html>.

⁴⁸ ECOSOC, Resolution adopted by the Economic and Social Council on 17 July 2020, UN Doc. E/RES/2020/15.

⁴⁹ UN Press, "Economic and Social Council Adopts Controversial Draft Resolution to Remove Iran from Commission on Status of Women, Emphasizing Lack of Rights in Country", 14 dicembre 2022, <https://press.un.org/en/2022/ecosoc7109.doc.htm>.

con diritto ad una partecipazione paritaria nei consessi multilaterali, quale pilastro principale del multilateralismo⁵⁰.

Va innanzitutto approfondita la questione della supposta illegalità della rimozione dell'Iran dalla commissione.

Da un lato, bisogna prendere atto che, a differenza del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, nel cui documento fondativo è presente una disposizione che prevede espressamente la possibilità di sospendere uno Stato membro da parte dell'Assemblea generale in caso di «gross and systematic violations of human rights»⁵¹ (azione già intrapresa nei confronti della Libia nel 2011⁵² e della Russia nel 2022⁵³), non è rintracciabile nessuna disposizione simile nell'atto che regola il funzionamento interno della CSW⁵⁴.

Va tuttavia sottolineato che nello stesso atto con cui è stata istituita la commissione viene previsto, quanto alle sue specifiche funzioni, quanto segue:

“The functions of the Commission shall be to prepare recommendations and reports to the Economic and Social Council on promoting women’s rights in political, economic, social and educational fields. The Commission shall also to make recommendations to the Council on urgent problems requiring immediate attention in the field of women’s rights”⁵⁵.

È evidente che sarebbe illogico nonché paradossale consentire che uno Stato membro della commissione mantenga il suo posto quando una simile denuncia, avente il carattere di urgenza, debba essere indirizzata nei suoi confronti. Una situazione di questo tipo andrebbe inoltre inevitabilmente ad ostacolare o rallentare il lavoro della commissione sul punto.

D'altra parte, da un punto di vista procedurale, va in ogni caso ricordato che la risoluzione che ha decretato l'estromissione dell'Iran dalla CSW è una risoluzione dell'ECOSOC e in quanto tale rispetta perfettamente le regole di voto previste dal regolamento interno del Consiglio, il quale stabilisce che le decisioni dello stesso debbano essere prese a maggioranza dei suoi membri “present and voting”⁵⁶.

Di conseguenza, l'atto con cui è stata deliberata la rimozione dell'Iran dalla commissione sembra, da un lato, coerente con gli scopi e funzioni di quest'ultima nonché, dall'altro, in linea con gli standard procedurali previsti per le decisioni del Consiglio. Non sembrano dunque esserci particolari dubbi rispetto alla sua rivendicata illegalità.

Quanto invece al significato di tale decisione, si ritiene che, al di là dell'evidente valore simbolico, questa possa effettivamente costituire un precedente, non già pericoloso bensì virtuoso: l'espulsione dell'Iran dalla CSW suggerisce che in futuro

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ General Assembly, Resolution 60/251, UN Doc. A/RES/60/251, 3 April 2006, p. 3.

⁵² General Assembly Suspends Libya from Human Rights Council, UN Doc. GA/11050, 1° marzo 2011, <https://press.un.org/en/2011/ga11050.doc.htm>.

⁵³ UN General Assembly votes to suspend Russia from the Human Rights Council, 7 aprile 2022, <https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782>.

⁵⁴ United Nations, Journal of the Economic and Social Council, 13 luglio 2023, n. 29.

⁵⁵ United Nations, Journal of the Economic and Social Council, 13 luglio 2023, n. 29, p. 525.

⁵⁶ ECOSOC, Rules of Procedure of the Economic and Social Council, Rule 60.

sarà possibile (o quantomeno ipotizzabile) estromettere altri Stati membri della commissione come diretta conseguenza di politiche ed azioni particolarmente gravi ed allarmanti in materia di uguaglianza di genere e/o protezione dei diritti delle donne.

Si pensi, ad esempio, al caso dell'Afghanistan, attuale Stato membro della commissione, il cui governo ha, da ultimo, approvato una legge che impedisce a tutte le ragazze di frequentare la scuola elementare, determinando così una violazione totale del loro diritto all'istruzione ed infliggendo uno dei più drammatici colpi alla libertà delle donne e bambine afgane dalla presa di potere dei talebani, avvenuta nell'agosto del 2021⁵⁷.

4.2. La commissione d'inchiesta indipendente istituita dal Consiglio Onu dei Diritti Umani

Un ulteriore segnale di risposta nei confronti delle azioni del governo iraniano si è avuto in seno allo *UN Human Rights Council*, il quale, il 14 novembre 2022, ha adottato una risoluzione sulla situazione in Iran con cui è stata formalmente istituita una commissione d'inchiesta indipendente al fine di procedere all'accertamento delle violazioni dei diritti umani commesse nel paese a partire dal settembre del 2022⁵⁸.

Si tratta della prima volta che ciò accade nei rapporti tra le Nazioni Unite e la repubblica islamica dell'Iran. La risoluzione, proposta da Germania ed Islanda, è stata approvata con 25 voti favorevoli, 6 contrari e 16 astenuti.

Il ministero degli Esteri iraniano ha fermamente condannato la risoluzione qualificandola come una "iniziativa tedesca mossa da ragioni politiche per distorcere la situazione dei diritti umani in Iran", definendo come "arroganti" gli Stati che avevano espresso il loro sostegno⁵⁹.

Nello specifico, la commissione è stata istituita con il mandato di avviare un'attività di indagine, approfondita ed indipendente, sulla morte di Mahsa Amini e sulle presunte violazioni dei diritti umani avvenute in Iran e legate alle proteste iniziate il 16 settembre 2022, con particolare riguardo agli abusi inflitti a donne e bambini.⁶⁰ Nel fare ciò, la commissione è stata incaricata di stabilire i fatti e le circostanze che hanno condotto ai supposti abusi, e quindi a raccogliere, analizzare e conservare le relative prove, anche in vista della cooperazione in eventuali procedimenti legali. La commissione è stata inoltre invitata a coinvolgere tutte le parti interessate, tra cui il governo della Repubblica islamica dell'Iran, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, il Relatore speciale

⁵⁷ The Wall Street Journal, "Afghanistan's Taliban Ban All Education for Girls", 21 dicembre 2022, <https://www.wsj.com/articles/afghanistans-taliban-ban-all-education-for-girls-11671642870>.

⁵⁸ OHCHR, "Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran", <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-iran/index>.

⁵⁹ OPEN Online, "L'Onu apre un'inchiesta sulla repressione delle proteste in Iran: la Cina vota contro", 24 novembre 2022, <https://www.open.online/2022/11/24/onu-inchiesta-iran-repressioni-proteste>.

⁶⁰ UN Human Rights Council, "Resolution adopted by the Human Rights Council on 24 November 2022. S-35/1. Deteriorating situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, especially with respect to women and children", UN Doc. A/HRC/RES/S-35/1, 29 novembre 2022.

sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, gli enti competenti delle Nazioni Unite, le organizzazioni per i diritti umani e la società civile. Sul punto, nonostante la totale mancanza di collaborazione del governo iraniano, che ha sempre negato alla commissione l'accesso al paese e non ha dato riscontro a nessuna delle numerose richieste di incontro, la commissione ha finora raccolto oltre 27.000 prove e organizzato un totale di 134 interviste con vittime e testimoni.

All'esito dell'inchiesta, l'obiettivo della commissione è chiaramente quello di elaborare e pubblicare un report finale sulle informazioni raccolte.

A marzo del 2024 è stato presentato un primo rapporto come risultato (provvisorio) dei lavori della commissione, le cui conclusioni appaiono già molto significative⁶¹.

Secondo tale documento, in primo luogo, risulta accertato che Mahsa Amini sia stata sottoposta a violenze fisiche durante il suo stato di custodia, le quali, dalle prove raccolte e in base agli ordinari modelli di comportamento adottati dalla polizia morale nei confronti delle donne, risultano averne causato direttamente la morte.

Lo Stato iraniano è stato quindi ritenuto responsabile della morte illegale della ragazza.

In secondo luogo, quanto alle azioni del governo nel tentativo di placare le proteste scoppiate dal settembre del 2022, nel rapporto viene accertata l'uccisione e il ferimento illegale di un numero ingente di manifestanti pacifici da parte delle forze dell'ordine iraniane.

Vengono altresì evidenziati arresti e detenzioni arbitrari, torture, e processi che si sono svolti in totale violazione delle garanzie procedurali e sostanziali minime e del diritto degli imputati ad un giusto ed equo processo. In particolare, sono stati accertati numerosi e costanti inviti da parte di funzionari statali ad accelerare i procedimenti giudiziari in corso a carico dei manifestanti nonché procedimenti giudiziari proseguiti in assenza di una vera e propria fase di indagine e/o conclusi con condanne basate su confessioni estorte sotto tortura o all'esito di pesanti maltrattamenti (para 42).

Anche le condizioni di coloro sottoposti a detenzione sono state descritte come disumane, con condizioni igienico-sanitarie notevolmente al di sotto degli standard internazionali, mancanza di cibo, impossibilità di contattare un legale indipendente e sottoposizione a punizioni corporali.

In generale, la commissione ha rilevato che le vittime si sono trovate ad affrontare un sistema giudiziario privo di indipendenza, trasparenza e responsabilità.

In tale contesto, l'accanimento nei confronti delle donne in protesta è stato particolarmente deciso ed aggressivo. Le donne fermate o arrestate hanno infatti subito violenze sessuali di vario tipo (che hanno incluso lo stupro di gruppo, lo stupro con oggetto, l'elettrocuzione dei genitali, la nudità forzata e i palpeggiamenti), con condotte ancor più brutali nei confronti di donne appartenenti a minoranze etniche (beluci, curde, sunnite).

Sono state inoltre accertate, sempre con particolare riferimento alle donne, torture fisiche e psicologiche nonché condanne alla pena di morte comminate nella maggior

⁶¹ UN Human Rights Council, "Report of the independent international fact-finding mission on the Islamic Republic of Iran", UN Doc. A/HRC/55/67, 2 febbraio 2024.

parte dei casi senza alcun processo e/o senza la possibilità di difendersi attraverso un legale legittimamente scelto.

Alla luce di simili evidenze, quanto alla responsabilità dell'Iran, la commissione d'inchiesta ha riscontrato l'esistenza di plurime violazioni del diritto internazionale dei diritti umani, con particolare riguardo alla persecuzione di genere nel contesto delle proteste, la quale ha avuto luogo "against the backdrop of an institutionalized system of discrimination and elements of segregation against women and girls"⁶².

La commissione ha inoltre stabilito che molte delle gravi violazioni dei diritti umani descritte nel rapporto integrano senz'altro dei crimini contro l'umanità imputabili all'Iran, quali crimini di omicidio, detenzione, tortura, stupro e altre forme di violenza sessuale, persecuzione (per motivi di genere), sparizione forzata e altri atti inumani. Vengono infatti espressamente e puntualmente riconosciuti nel rapporto, rispetto a tali atti criminali, tutti gli elementi contestuali propri della categoria dei crimini contro l'umanità.

Tali condotte criminose vengono infatti qualificate come attacchi diffusi (in base all'ingente numero di civili coinvolti), sistematici (a causa della natura organizzata dei crimini e dell'improbabilità del loro accadimento casuale) nonché pianificati, diretti e organizzati dal Governo (ciò in quanto hanno implicato l'azione coordinata di diverse entità statali o parastatali e l'investimento di una quantità considerevole di risorse pubbliche)⁶³.

Tuttavia, l'ipotesi che tali condotte, avvenute in Iran, possano essere effettivamente sottoposte al vaglio della Corte penale internazionale (CPI) al fine di essere qualificate come crimini contro l'umanità, con la conseguente e contestuale condanna dei responsabili, risulta, ad oggi, difficilmente praticabile.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dello Statuto di Roma, la CPI può esercitare la propria giurisdizione su quei crimini internazionali commessi nel territorio di uno Stato Parte e/o realizzati da un soggetto avente la cittadinanza di uno Stato Parte⁶⁴. La stessa disposizione prevede inoltre che tali criteri di collegamento non debbano necessariamente sussistere in due casi: 1) qualora lo Stato nel cui territorio la condotta è stata realizzata o lo Stato di cittadinanza dell'accusato abbiano espressamente accettato la giurisdizione della Corte; 2) qualora la Corte si sia attivata a seguito ed in virtù di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite⁶⁵.

Ebbene, considerando che l'Iran ha firmato lo Statuto di Roma ma non ha poi proceduto alla sua ratifica, non essendo dunque qualificabile come Stato Parte, gli ostacoli procedurali in tal senso sono evidenti e difficilmente superabili: è infatti oggettivamente poco realistica l'ipotesi per cui l'Iran possa accettare spontaneamente la giurisdizione della Corte o che, alternativamente, venga adottata una specifica risoluzione del Consiglio di Sicurezza in merito, anche in considerazione del fatto che tra i membri permanenti del Consiglio, aventi diritto di veto, vi sono la Cina e la Federazione Russa, i quali hanno già espresso più volte il loro supporto politico all'Iran.

⁶² Ibid., p. 17.

⁶³ Ibid., pp. 17-18.

⁶⁴ Art. 12, par. 2,

⁶⁵ Art. 12, paragrafi 2 e 3, Statuto della CPI.

Tornando tuttavia al rapporto della commissione d'inchiesta, è opportuno evidenziare che, nella sua parte finale, quest'ultimo suggerisce agli Stati alcune vie, non banali ed interessanti, per far sì che le plurime violazioni accertate non restino impunte e che possa essere restituita alle vittime una minima forma di tutela⁶⁶.

In primo luogo, la commissione d'inchiesta ha invitato gli Stati ad applicare, ove possibile e cercando di superare eventuali ostacoli di ordine procedurale, il principio della giurisdizione universale in relazione a tutti i crimini internazionali commessi nell'ambito della repressione delle proteste.

Ebbene, in relazione a tale aspetto, va rilevato che si è ormai consolidata una norma consuetudinaria di diritto internazionale secondo cui i crimini internazionali possano rientrare a pieno titolo nella categoria dei reati c.d. "universali" e dunque rispetto ai quali sia possibile applicare il criterio giurisdizionale universalistico⁶⁷. Ciò potrebbe senz'altro valere per quei crimini contro l'umanità, la cui commissione è stata espressamente riconosciuta nel contesto fattuale della repressione del dissenso da parte del rapporto provvisorio e che sono stati imputati al governo.

Si ricordi tuttavia che bisogna fare una distinzione tra ordinamenti statali che intendono il criterio universalistico in senso *puro* (c.d. giurisdizione universale *in absentia*) e quelli che lo adottano in forma *condizionata*. Il primo modello prevede che lo Stato possa agire su base universale anche in assenza del sospettato sul territorio statale (e dunque senza il bisogno di alcun presupposto fattuale specifico); il secondo (si tratta in realtà del modello più seguito) invece giustifica l'esercizio dell'azione penale su base universalistica solo alla presenza, anche temporanea, del presunto reo nel territorio statale; ciò per evidenti finalità legate al mantenimento della sicurezza interna e dell'ordine pubblico. È dunque chiaro che qualora l'ipotetico Stato procedente su base universale, rispetto ad uno o più crimini internazionali commessi in Iran durante il "contenimento" delle proteste, adotti il secondo modello, quest'ultimo potrà giudicare tali fattispecie soltanto se l'accusato si trovi, anche solo momentaneamente, nel territorio dello Stato: ipotesi anch'essa non scontata ma certamente non impossibile.

In seconda battuta, nelle conclusioni del rapporto viene evidenziato come alcune delle condotte descritte e riconosciute in capo all'Iran possano essere qualificate quali violazioni della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, con particolare riferimento a quei maltrattamenti o abusi sessuali particolarmente brutali perpetrati da parte delle autorità statali ai danni delle donne e ragazze iraniane in ragione della loro appartenenza ad un gruppo etnico.

Tale considerazione appare rilevante in quanto la convenzione in questione rappresenta uno dei pochi trattati internazionali, dedicati alla protezione dei diritti umani, che l'Iran ha effettivamente ratificato (in tal caso nel 1968) e di cui è dunque uno Stato Parte. Inoltre, vista la presenza di una clausola compromissoria all'interno di tale trattato, esiste la possibilità (in tal caso concreta e non solo suggestiva) che l'Iran venga portato di fronte alla Corte internazionale di giustizia e che venga aperto

⁶⁶ UN Human Rights Council, "Report of the independent international fact-finding mission on the Islamic Republic of Iran", UN Doc. A/HRC/55/67, 2 febbraio 2024, pp. 19-20.

⁶⁷ M. La Manna, *La giurisdizione penale universale nel diritto internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 139 ss.; ICTY, *Prosecutor v. Furundžija*, IT-95-17/1, Decision, 10 dicembre 1998, par. 156: "(...) it has been held that *international crimes* being universally condemned wherever they occur, *every State has the right to prosecute and punish the authors of such crimes*".

un procedimento in relazione a tali supposte violazioni. Una simile prospettiva, tuttavia, necessiterebbe pur sempre della volontà politica di un altro Stato Parte che denunci formalmente gli abusi.

Infine, la commissione d'inchiesta ha invitato gli Stati ad istituire fondi per le vittime iraniane, congiuntamente o individualmente, e a fornire loro protezione, anche concedendo asilo e visti umanitari a coloro che fuggono dalle persecuzioni.

Una successiva risoluzione del Consiglio dei diritti umani dell'aprile del 2024 ha esteso di un ulteriore anno il mandato della commissione d'inchiesta al fine di continuare a monitorare l'operato del governo iraniano⁶⁸. Bisognerà dunque attendere la pubblicazione del successivo o dei successivi rapporti in materia per valutarne e commentarne i rispettivi risultati.

5. Conclusioni

Ad oggi, la realtà che affrontano quotidianamente le donne in Iran non risulta affatto cambiata o migliorata rispetto a quella descritta da Azar Nafisi in *Leggere Lolita a Teheran*, pur trattandosi di un'opera ambientata nel lontano 1995.

Le violazioni dei diritti delle donne perpetrate direttamente dallo Stato iraniano o da esso tacitamente ammesse riflettono una violenza sistematica ed istituzionalizzata nei loro confronti, non solo profondamente e culturalmente radicata nella società ma anche legittimata da un complesso di normative altamente discriminatorie.

D'altra parte, le azioni finora intraprese dalla comunità internazionale, analizzate nel presente contributo, per tentare di arginare gli abusi e colpire lo Stato iraniano, quale principale responsabile del sistema, non sono risultate particolarmente risolutive.

Giova tuttavia evidenziare che l'Iran non ha firmato o ratificato nessuno specifico strumento a sostegno dei diritti delle donne: non è uno Stato Parte della CEDAW (Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne) né tantomeno della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica).

Si ricordi, inoltre, che l'Iran ha firmato lo Statuto di Roma ma non ha poi proceduto alla sua ratifica: ciò implica, lo si ricorda, degli ostacoli procedurali significativi, e di cui si è già discusso, affinché fatti accaduti in Iran possano rientrare nella giurisdizione della Corte penale internazionale ed essere eventualmente identificati quali crimini internazionali, nonostante i ragionevoli sospetti in merito sollevati dalla commissione d'inchiesta istituita dallo *Human Rights Council*.

Più interessante sembrano invece le considerazioni della stessa commissione di inchiesta, nell'ambito del primo rapporto elaborato, sia rispetto alla possibilità, per gli Stati, di agire per contrastare le plurime atrocità commesse dallo Stato iraniano o applicando il principio della giurisdizione universale, ove possibile, o denunciando, di fronte alla Corte internazionale di giustizia, le azioni riconducibili all'Iran quali

⁶⁸ UN Human Rights Council, "Resolution adopted by the Human Rights Council on 4 April 2024. 55/19. Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran", 8 aprile 2024. UN Doc. A/HRC/RES/55/19.

violazioni della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, di cui l'Iran è Stato Parte.

Infine, non va neppure sottaciuta l'importanza dei rapporti interstatali e delle pressioni diplomatiche che gli Stati e le organizzazioni internazionali potrebbero esercitare nei confronti del governo iraniano per indurlo ad un maggior rispetto dei diritti umani, soprattutto in relazione all'attuale situazione di donne e bambini.

In definitiva, le vie concretamente percorribili dalla comunità internazionale per influenzare lo Stato iraniano e tentare di mutare l'attuale stato delle cose sono plurime e diverse. Ciò che certamente emerge è che le iniziative finora avanzate non si sono rivelate né efficace né tantomeno sufficienti e che sono necessari degli sforzi maggiori per iniziare un percorso che possa gradualmente (e finalmente) restituire un grado accettabile di dignità e libertà a tutte le donne iraniane.

CONCLUSIONI

Diritti negati e violenza contro le donne nell'area mediterranea

MAURA MARCHEGIANI

SOMMARIO: 1. Qualche riflessione in guisa di conclusione. – 2. L'approccio metodologico. – 3. Il contesto di riferimento. – 4. Temi affrontati e prospettive di indagine. – 5. Rilievi conclusivi.

1. Qualche riflessione in guisa di conclusione

Con un profondo sentimento di gratitudine, desidero rivolgere un sentito riconoscimento ai curatori di questo volume, i quali hanno saputo affrontare, con rara sensibilità e rigore intellettuale, un tema di straordinaria complessità e delicatezza, come quello della negazione dei diritti e della violenza contro le donne. Attraverso un approccio transdisciplinare che intreccia prospettive diverse ma profondamente interconnesse, il lavoro si distingue per la capacità di analizzare una questione globale e multiforme, contestualizzandola nell'eterogeneo scenario culturale, storico e giuridico dell'area mediterranea.

Questa regione, caratterizzata da una molteplicità di culture, tradizioni e storie difficilmente riconducibili a un'unità omogenea, rappresenta un contesto complesso, ma estremamente fertile per indagini di questo tipo. Il volume riesce peraltro a garantire una coerenza sistemica, ponendo al centro della riflessione la figura femminile e ripercorrendo, in prospettiva multidisciplinare, il tortuoso cammino verso la progressiva affermazione, la tutela e l'effettiva attuazione dei diritti delle donne. L'analisi storica, letteraria e giuridica tracciata dagli autori non si limita a mettere in evidenza i profili problematici e le criticità ancora irrisolte, ma offre anche uno sguardo sui risultati concreti e le conquiste raggiunte, illuminando un percorso che è tuttavia ancora lungo e ricco di sfide.

Sfide che questa iniziativa editoriale ha colto e raccolto, attraverso un invito alla riflessione, che interpella profondamente ciascuno di noi, coinvolgendoci innanzitutto come donne, ma anche come studiosi e accademici, chiamati a vivere la ricerca non solo una scelta professionale, ma anche e soprattutto come un autentico servizio. In un momento storico segnato da crisi profonde sotto molteplici aspetti, emerge con chiarezza l'importanza cruciale della ricerca scientifica e della condivisione dei saperi. Tali strumenti possono infatti rappresentare una risorsa fondamentale per affrontare con cognizione, competenza e consapevolezza le sfide complesse della contemporaneità, tra cui la lotta alla violenza di genere e la promozione di un'uguaglianza sostanziale.

2. L'approccio metodologico

Molteplici e particolarmente ricchi sono gli spunti che emergono tra le pagine di questo volume, frutto di intense e proficue giornate di lavoro.

Colpisce innanzitutto l'*approccio metodologico* che è stato prescelto e che è risultato particolarmente puntuale, organico e accurato, rappresentando un esempio paradigmatico dell'importanza di occasioni di confronto e scambio tra studiosi, discipline e ambiti diversi. La scelta di adottare una prospettiva transdisciplinare si è rivelata particolarmente efficace nel trattare un tema tanto complesso e delicato quanto quello dei diritti negati e della violenza contro le donne. La multidimensionalità della questione richiede infatti inevitabilmente il contributo di discipline differenti, ognuna delle quali offre una chiave di lettura unica e complementare per comprendere le dinamiche sottese a tale problematica.

Di particolare rilievo è l'*approccio storico-giuridico*, che esplora con rigore il ruolo e il trattamento delle donne nel contesto giudiziario. Attraverso contributi di carattere storico-comparativo, il volume mette in evidenza analogie e differenze significative tra contesti geografici e temporali diversi, stimolando riflessioni critiche sui cambiamenti normativi e culturali avvenuti nel tempo¹. Parallelamente, la dimensione letteraria e filosofica della figura femminile è analizzata in modo approfondito e circostanziato, con uno studio puntuale dei contesti spazio-temporali in cui si collocano i fatti narrati. La ricostruzione che ne emerge offre molteplici spunti per comprendere il modo in cui l'immagine e il ruolo della donna sono stati costruiti, trasmessi e talvolta distorti, sia nella letteratura che nel pensiero filosofico.

La prospettiva sociologica e antropologica si sofferma invece sulla ricostruzione del ruolo della donna in una chiave che coniuga analisi strutturale e introspezione soggettiva, consentendo di mettere in luce le sfide quotidiane che le donne hanno affrontato e continuano ad affrontare in una realtà costellata ancora oggi da gravi forme di disuguaglianze di genere. Attraverso lo studio delle esperienze individuali e collettive, viene dato spazio alla voce delle donne, che rivendicano non solo una maggiore consapevolezza, ma anche un ruolo attivo e proattivo nel determinare il proprio destino e nel consolidare conquiste frutto di lotte faticose.

L'indagine si estende infine alla dimensione universale, sovranazionale e internazionale, evidenziando i progressi e i persistenti ostacoli sul cammino verso l'uguaglianza di genere, tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale.² L'analisi di strumenti giuridici internazionali,³ elementi di prassi e iniziative globali pone in evidenza l'importanza cruciale e allo stesso tempo i limiti di una cooperazione multilivello per affrontare queste sfide in modo efficace e duraturo.⁴

Un simile approccio metodologico si rivela peraltro pienamente in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare con l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza di genere e l'*empowerment* femminile. L'adozione di uno sguardo transdisciplinare e sistemico non solo arricchisce la

¹ Si confrontino in particolare i contributi di D. Lett, *Violence et genre des injures verbales, gestuelles et corporelles dans l'Italie communale de la fin du Moyen Âge*; N. Maëlliss, *La parola delle donne in tribunale: violenze sessuali e studi d'archivio in Francia (Digione, XV sec.)*, e B. Petroselli, *La parola delle donne in tribunale: violenze sessuali e studi d'archivio in Italia (XIX sec.)*, in questo Volume.

² Si confronti il contributo di I. Corti, *Universalismo dei diritti delle donne nella CEDAW e attualità delle riserve apposte*, in questo Volume.

³ Si confronti il contributo di R. Marconi, *La Convenzione di Istanbul quale strumento di avanzamento degli standard internazionali e nazionali di tutela per le donne vittime di violenza*, in questo Volume.

⁴ E. Ardito, *Leggere Lolita a Teheran: l'oppressione delle donne iraniane e la risposta del diritto internazionale*, in questo Volume.

comprensione delle problematiche affrontate, ma rappresenta anche uno strumento indispensabile per affrontare le sfide contemporanee in tutta la loro complessità e interdipendenza, favorendo un'interlocazione intesa a promuovere soluzioni innovative e condivise.

3. Il contesto di riferimento

Il contesto storico e geopolitico che fa da sfondo e cornice per il presente volume si rivela di straordinario valore, arricchendo e contestualizzando le riflessioni e le analisi qui raccolte. Il Mar Mediterraneo, culla di civiltà e crocevia di scambi culturali, commerciali e intellettuali per millenni, rappresenta uno scenario unico e variegato, nel quale convergono realtà socioeconomiche, tradizioni culturali e caratteristiche strutturali profondamente diverse, ancorché accomunate dall'affaccio su questo medesimo, antico mare. Tale pluralità di contesti offre un terreno fertile per l'esplorazione del tema dei diritti negati e della violenza contro le donne, permettendo di mettere in luce non solo le specificità locali, ma anche le connessioni, le analogie e le influenze reciproche che hanno modellato l'esperienza femminile in questa regione.

Il Mediterraneo, nella sua complessità storica e simbolica, funge da palcoscenico per una narrazione che intreccia la dimensione locale e globale, dando voce a storie di donne che, pur operando in contesti spesso ostili o contraddittori, hanno saputo affermarsi attraverso la consapevolezza del ruolo e delle idee delle donne, idee che emergono e si fanno strada nei secoli, anche attraverso la scrittura, il pensiero e la letteratura, attraverso la narrazione delle vite e delle opere di intellettuali mediorientali,⁵ che si sono affermate con tenacia e coraggio, attraverso le storie di donne vissute in contesti complessi, dolorosi e contraddittori⁶, in una storia di costanti e crescenti rivendicazioni al femminile.

Simili rivendicazioni costituiscono testimonianze preziose di un percorso storico che, pur accidentato, ha visto emergere, con crescente intensità, idee e movimenti femminili capaci di rompere il silenzio e promuovere profondi cambiamenti istituzionali, normativi, culturali e sociali rispetto ai modelli dominanti in un passato ancora troppo recente⁷.

Particolare rilievo è dato al ruolo della narrazione, della letteratura e del pensiero filosofico come strumenti di resistenza e di emancipazione⁸. Attraverso l'analisi delle opere di donne che hanno saputo trasformare la loro esperienza individuale in un messaggio universale, il volume restituisce una visione poliedrica e profonda del

⁵ Si confronti in particolare il contributo di M.E. Paniconi, M. Masullo, *I diritti delle donne nelle parole delle pioniere del femminismo del Primo Novecento: i memoir di Hudā Sha 'rāwī e Nabawiyya Mūsā, e le biografie di Mayy Ziyāda*, in questo Volume.

⁶ Si confronti il contributo di A. Cegna, "L'ibrido connubio". *Genere, sessualità e costruzione dei confini razziali nelle colonie italiane*, in questo Volume.

⁷ Si confronti il contributo di M. Carletti, M. Ciotti, *Violenza e genere in una prospettiva storica: alcune note sulle fonti*, in questo Volume.

⁸ Si confrontino i contributi di M. Biondi, *Alle origini dell'associazionismo femminile in Marocco. Nazionalismo, diritti e produzione culturale (1935-1969)*, e di V. Polci, *Tutela dei diritti delle donne e ruolo dei social media. Voci dall'Iran*, cit.

contributo femminile alla costruzione di un pensiero critico e innovativo nella regione mediterranea. Questa prospettiva evidenzia non solo le sfide incontrate, ma anche il valore intrinseco della resilienza e dell'attivismo femminile in contesti caratterizzati da profonde contraddizioni.

Il Mediterraneo, dunque, non rappresenta solo uno spazio fisico, ma è un simbolo di intersezioni e di scambi che hanno plasmato le dinamiche culturali e sociali della regione. In questo contesto, le donne emergono come protagoniste di una narrazione storica che, pur riconoscendo le disuguaglianze e le violenze subite, celebra anche le conquiste e le trasformazioni generate dalla loro azione. Questa riflessione, lungi dal limitarsi a un'analisi regionale, assume una dimensione universale, dimostrando come la lotta per i diritti delle donne nel Mediterraneo possa essere letta come un capitolo emblematico di un movimento globale verso l'uguaglianza e la giustizia di genere.

In definitiva, il contesto del Mediterraneo fornisce una lente privilegiata per osservare e comprendere non solo le dinamiche di negazione e affermazione dei diritti delle donne, ma anche le profonde interconnessioni tra culture e società che, nel loro incontro e scontro, hanno dato forma a un mosaico unico e straordinariamente ricco di significati.

4. Temi affrontati e prospettive di indagine

Il cammino verso la rivendicazione e l'affermazione dei diritti si configura come un processo articolato che spesso trova origine in una condizione di privazione, alienazione e crisi. Queste circostanze, pur nella loro drammaticità, possono rendersi tuttavia funzionali ad avviare un percorso di progressiva consapevolezza, che trova nel riconoscimento graduale dei propri diritti la sua forza motrice. I diritti delle donne continuano tuttavia ad essere frequentemente negati, compromessi o compressi, rivelando una realtà che esige interventi concreti e strutturati.

Nel corso delle riflessioni che si susseguono tra le pagine di questo volume, è stata acutamente affrontata la delicata questione dei *diritti negati attraverso il diritto* ponendo particolare attenzione al rapporto tra diritto e realtà sociale. È stato in particolare osservato come alla proclamazione formale di molti diritti faccia seguito una loro sostanziale negazione nei fatti, nella società, attraverso le parole. L'indagine sul "linguaggio divergente" e sull'uso dei *corpora* nei contesti giudiziari ha consentito di tracciare una interessantissima parabola evolutiva sulle dinamiche e le tendenze che hanno caratterizzato, nel corso della storia, la trattazione, sul piano normativo e sociale, di un tema delicatissimo quale quello delle ingiurie e della violazione del corpo femminile⁹. È emerso in particolare un quadro che rileva come

⁹ Si confrontino in particolare i suggestivi e puntuali interventi di D. Lett, *Violence et genre des injures verbales, gestuelles et corporelles dans l'Italie communale de la fin du Moyen Âge*, M. Nouvel, *La parola delle donne in tribunale: violenze sessuali e studi d'archivio in Francia (Digione, XV sec.)*, e di B. Petroselli, *La parola delle donne in tribunale: violenze sessuali e studi d'archivio in Italia (XIX sec.)*, cit.

il corpo femminile sia stato per lungo tempo oggetto di una condizione giuridica differenziata rispetto a quella maschile¹⁰.

È stata riservata un'attenzione particolare all'incidenza della letteratura e della narrazione autobiografica, attraverso l'esplorazione di vite e di storie di donne che hanno fortemente contribuito alla promozione di un femminismo che si è progressivamente affermato anche nel mondo arabo, nell'ambito di contesti religiosi, culturali, sociali, profondamente androcentrici, attraverso rivendicazioni che si sono fatte strada anche con atti di grande impatto e valenza politica, sociale, culturale¹¹. Con le loro parole, con le loro azioni e con l'esempio, queste donne hanno esercitato un'influenza importante, probabilmente determinante, nella direzione di una progressiva affermazione dei diritti di tutte le donne.

Le analisi condotte sui *memoir* e sulle autobiografie, identificati come “luoghi della costruzione della differenza”, hanno portato a riflettere su come simili spazi concettuali abbiano assunto le sembianze, finanche nel mondo arabo, di progressive e consapevoli condanne di certe forme di poligamia, di rivendicazioni volte all'abolizione del velo, di fermo contrasto al fenomeno dei matrimoni precoci. I dati più recenti indicano come significativi progressi siano stati compiuti, come emerge in particolare dalla constatazione dell'importante diminuzione dell'entità di alcune piaghe sociali particolarmente gravi, come ad esempio la sensibile riduzione del fenomeno dei matrimoni precoci, anche se molto resta ancora da fare, in particolare nelle aree in cui persistono pratiche lesive dei diritti fondamentali delle donne¹².

Questo articolato e delicato processo di affermazione dei diritti delle donne, tuttora in corso, è ben lontano dal potersi considerare concluso. L'analisi di ampio respiro, condotta nelle pagine che precedono, ha evidenziato come l'ambito dei diritti delle donne segua traiettorie disomogenee e discontinue, fortemente influenzate da contingenze storiche, trasformazioni politiche e mutamenti sociali e culturali¹³. In tale prospettiva, il Mediterraneo si configura come un'area di particolare complessità, contraddistinta da profonde tensioni e contraddizioni interne. La principale sfida risiede nell'affermare una concezione universale della donna quale titolare di diritti fondamentali, individuali e inalienabili, a prescindere da influenze e condizionamenti di natura culturale, religiosa o familiare. Tale affermazione deve avvenire attraverso un percorso di progressiva consapevolezza, tanto individuale quanto collettiva, che attraversi in modo trasversale l'intera regione mediterranea, riflettendone la straordinaria complessità e varietà socio-culturale¹⁴.

¹⁰ Si confronti il contributo di M. Carletti, M. Ciotti, *Violenza e genere in una prospettiva storica: alcune note sulle fonti*, cit.

¹¹ Si confrontino le interessanti riflessioni svolte da A. Cegna, “*L'ibrido connubio*”. *Genere, sessualità e costruzione dei confini razziali nelle colonie italiane*, e M. Biondi, *Alle origini dell'associazionismo femminile in Marocco. Nazionalismo, diritti e produzione culturale (1935-1969)*, cit.

¹² Dati questi che emergono da recenti analisi dell'UNICEF. Si veda in particolare United Nations Children's Fund, *Is an End to Child Marriage within Reach? Latest trends and future prospects*, 2023 update, UNICEF, New York, 2023.

¹³ Si veda, in prospettiva storica, ma per certi versi ancora drammaticamente attuale, l'analisi condotta da A. Cegna, “*L'ibrido connubio*”. *Genere, sessualità e costruzione dei confini razziali nelle colonie italiane*, cit.

¹⁴ Le contraddizioni e le “involuzioni” rappresentano peraltro un rischio sempre attuale. Si pensi in particolare alla condizione della donna in Iran, Afghanistan e Iraq nel corso della storia e alla luce dei

Simili riflessioni si ripercuotono anche a livello internazionale, mediante una progressiva presa di coscienza, su scala universale, dell'esistenza di un evidente squilibrio di genere¹⁵. È emerso come l'enunciazione di un generico e astratto divieto di discriminazione nei confronti delle donne non sia risultata sufficiente; si è invece reso necessario affrontare la questione dei diritti negati alle donne adottando una prospettiva di genere, attraverso una visione integrata e specifica. Tale approccio risponde all'esigenza di superare la mera affermazione formale dei diritti, riconoscendo che la lotta per l'eguaglianza di genere non è fine a sé stessa, ma si configura come uno strumento funzionale al perseguimento di obiettivi più ampi e condivisi a livello internazionale, quali la pace, la giustizia sociale, la stabilità, la sostenibilità in tutte le sue dimensioni, in linea con i principi fondamentali delle Nazioni Unite.

In questo contesto, accanto agli strumenti convenzionali di tutela dei diritti umani, sono stati adottati trattati e convenzioni specificamente dedicati alla protezione dei diritti di categorie particolarmente vulnerabili, tra cui le donne. Tali strumenti rappresentano un avanzamento significativo nel rafforzamento del quadro normativo internazionale, che mira a colmare le persistenti lacune e a garantire una più effettiva ed efficace tutela dei diritti delle donne¹⁶.

Questo approccio è stato adottato non solo a livello universale e generale, ma anche in ambito regionale, con specifico riferimento a determinate aree geopolitiche caratterizzate da una maggiore convergenza sul piano delle tradizioni giuridiche e culturali. In tali contesti, la relativa omogeneità può effettivamente favorire un avanzamento progressivo e un processo di integrazione verso una più rapida condivisione di valori, obiettivi e intenti comuni.

Una simile tendenza si riscontra altresì a livello settoriale, attraverso l'elaborazione e l'adozione di strumenti convenzionali volti a regolamentare fenomeni specifici o situazioni circoscritte e particolari. Un esempio significativo è rappresentato dalla Convenzione di Istanbul, oggetto di puntuale e approfondita analisi nelle pagine che precedono¹⁷. Tale strumento evidenzia il ruolo strategico di un'elaborazione convenzionale su scala regionale, che può fungere da modello di buone prassi replicabili, oltre a promuovere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere¹⁸.

recenti sviluppi. Su questi aspetti, da prospettive diverse ma con la medesima sensibilità e accuratezza, si confrontino i contributi di V. Polci, *Tutela dei diritti delle donne e ruolo dei social media. Voci dall'Iran*, e E. Ardito, *Leggere Lolita a Teheran: l'oppressione delle donne iraniane e la risposta del diritto internazionale*, cit.

¹⁵ Si confronti in proposito il brillante intervento di I. Corti, *Universalismo dei diritti delle donne nella CEDAW e attualità delle riserve apposte*, cit..

¹⁶ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981.

¹⁷ Si confronti il contributo di R. Marconi, *La Convenzione di Istanbul quale strumento di avanzamento degli standard internazionali e nazionali di tutela per le donne vittime di violenza*, in cit.

¹⁸ A proposito dello sviluppo progressivo del diritto internazionale in una prospettiva di genere, si confrontino anche le brillanti considerazioni di E. Ardito, *Leggere Lolita a Teheran: l'oppressione delle donne iraniane e la risposta del diritto internazionale*, cit.

Anche in questo contesto, l'adozione di una prospettiva transdisciplinare si pone come strumentale e funzionale a garantire l'effettiva e concreta affermazione e tutela dei diritti. Trattasi di diritti proclamati e riconosciuti attraverso l'elaborazione di accurati e raffinati strumenti giuridici che prevedono *standard* di protezione particolarmente elevati anche se, da un'attenta analisi sociologica, si evince come i livelli di tutela effettivamente garantiti sul piano sostanziale appaiano caratterizzati da una marcata frammentazione¹⁹. Le principali cause di un simile frammentazione possono essere ricondotte a una pluralità di fattori. In primo luogo, le numerose riserve apposte dagli Stati al momento della ratifica hanno determinato l'instaurarsi di regimi giuridici differenziati tra le Parti contraenti di medesimi strumenti convenzionali. Inoltre, anche laddove gli standard di tutela presentino un più alto grado di omogeneità e uniformità, si riscontra spesso una mancata, inadeguata o scarsa attuazione degli obblighi derivanti dalle norme convenzionali. È proprio sul piano dell'effettività, intesa come concreta ed uniforme applicazione delle disposizioni normative, che permangono significative difficoltà, rendendo il percorso verso una piena tutela dei diritti in una prospettiva di genere particolarmente lungo e complesso.

5. Rilievi conclusivi

Emerge con rinnovata forza, tra le pagine di questo volume, la necessità di promuovere e perseguire una progressiva sensibilizzazione e una consapevolezza diffusa dei diritti, un processo che non può prescindere dall'acquisizione, tanto individuale quanto collettiva, di una cultura giuridica fondata sulla tutela dei diritti fondamentali. L'affermazione dei diritti delle donne richiede interventi che partano dall'educazione e dalla formazione delle nuove generazioni²⁰. Questo principio mette in luce il ruolo cruciale delle donne come agenti di cambiamento all'interno delle strutture sociali, sottolineando come un'esperienza individuale possa e debba trasformarsi in una condivisione collettiva, nella costruzione di una società realmente attenta e consapevole del ruolo della donna e del rispetto dei diritti delle donne, di tutte le donne, di tutti i loro diritti. Solo attraverso un simile percorso sarà possibile costruire una società realmente inclusiva, capace di riconoscere, rispettare e promuovere una piena tutela dei diritti della persona, in tutte le sue declinazioni.

Il valore di un lavoro collettivo come questo risiede allora esattamente nella costruzione di spazi preziosi di dialogo e confronto, che contribuiscano concretamente ad abbattere quel muro di silenzio, di incertezza e, talvolta, di imbarazzo che troppo spesso circonda la questione dei diritti negati e della violenza di genere. Tali momenti non solo sono idonei a dar voce alle istanze femminili, ma fungono anche da catalizzatori per un cambiamento culturale più ampio, che mira a tradurre in realtà effettiva quei diritti che, pur formalmente riconosciuti sul piano normativo, restano spesso disattesi sul piano sostanziale.

¹⁹ Sul punto, nuovamente, I. Corti, *Universalismo dei diritti delle donne nella CEDAW e attualità delle riserve apposte*, cit.

²⁰ Si confrontino in particolare le osservazioni formulate da D. Lett, *Violence et genre des injures verbales, gestuelles et corporelles dans l'Italie communale de la fin du Moyen Âge*, cit.

Per concludere in una prospettiva positiva e propositiva, è allora significativo sottolineare ancora una volta il potenziale trasformativo di una partecipazione attiva e consapevole. È solo attraverso il coinvolgimento collettivo e la diffusione di una cultura del rispetto, sostenuta da una visione giuridica solida e condivisa, che si può avanzare verso una società più giusta ed equa, capace di garantire alle donne non solo la protezione da violenze e discriminazioni, ma anche il pieno godimento di tutti i loro diritti fondamentali. In questo processo, ciascuno di noi, attraverso la partecipazione a momenti di riflessione e confronto, può e deve contribuire a rendere i diritti delle donne sempre più effettivi, concreti e universali.

Autori

ELENA ARDITO

Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Università di Macerata

MARTINA BIONDI

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral fellow, Ca' Foscari Università di Venezia e
Università del Maryland

ANDREA CALIGIURI

Professore associato di Diritto internazionale, Direttore del Centro interdipartimentale di
Ricerca sull'Adriatico e il Mediterraneo (CiRAM), Università di Macerata

MAELA CARLETTI

Ricercatrice di Paleografia, Università di Macerata

ANNALISA CEGNA

Docente di Storia contemporanea, Università di Macerata, Direttrice dell'Istituto storico di
Macerata

MARIA CIOTTI

Professoressa associata di Storia moderna, Università di Macerata

INES CORTI

Professoressa associata di Istituzioni di diritto privato, Università di Macerata

DIDIER LETT

Professore ordinario di Storia medievale, Université Paris Cité, Membro onorario
dell'Institut Universitaire de France

MAURA MARCHEGANI

Professoressa associata di Diritto internazionale, Università per Stranieri di Perugia

RACHELE MARCONI

Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Università di Cagliari

MARIANGELA MASULLO

Professoressa associata di Lingua e Letteratura araba, Università di Macerata

NATASCIA MATTUCCI

Professoressa ordinaria di Filosofia politica, Università di Macerata

MAËLISS NOUVEL

Dottoranda in Storia medievale, Université Paris Cité (Laboratorio ICT, Identités, Cultures,
Territoires)

MARIA ELENA PANICONI

Professoressa associata di Lingua e Letteratura araba, Università di Macerata

BENEDETTA PETROSELLI

Dottoranda in “Umanesimo e tecnologie”, Università di Macerata

VALENTINA POLCI

Assegnista di ricerca in Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università di Camerino, Docente di Sociologia della comunicazione istituzionale e pubblicitaria, Università di Macerata

Ebook open access della Collana

A. Caligiuri, M. Ciotti (a cura di), [*Sostenibilità ambientale e gestione del patrimonio culturale marittimo. Riflessioni e proposte*](#), Editoriale Scientifica, Napoli, 2023

C. Vitale (a cura di), [*Il "governo" del mare. Tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile dalla prospettiva della pianificazione marittima*](#), Editoriale Scientifica, Napoli, 2024

Finito di stampare nel mese di dicembre 2024
presso la Grafica Elettronica srl - Napoli

In copertina: elaborazione grafica realizzata da Paola Armandi (2024).

